

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

COMMISSIONI RIUNITE 1<sup>a</sup> (AFFARI COSTITUZIONALI) e 5<sup>a</sup> (BILANCIO)

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

al

## DISEGNO DI LEGGE N. 2518

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante  
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in  
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

---

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

### **G/2518/1 e 5/1**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

premesso che:

la tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede l'esenzione dall'accisa sui carburanti per la pesca in acque marine, mentre, con riferimento alle acque interne l'agevolazione è limitata a particolari attività: trasporto merci e dragaggio,

impegna il Governo:

ad equiparare, con riferimento al regime di esenzione dall'accisa sui carburanti, i pescatori delle acque interne a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tali agevolazioni.

---

### **G/2518/1 e 5/2**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Il Senato,

premesso che:

la forte crisi economica che ha colpito qualche anno fa l'Italia, l'Europa e anche molti Paesi extraeuropei ha avuto ripercussioni negative in numerosi settori, tra cui quello immobiliare;

molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e, quindi, per molti italiani la possibilità di accollarsi un mutuo per acquistare una casa si allontana sempre di più;

i segnali di crisi sono confermati dal sensibile calo delle transazioni che dal 2006 registrano una flessione pari al 4,6% per il settore residenziale, proprio quello che riguarda più da vicino le famiglie italiane;

l'altro aspetto preoccupante riguarda la solvibilità del mercato. Secondo il rapporto sull'immobiliare di Nomisma, nel 2008 le sofferenze sui mutui in essere sono arrivate a circa 7 miliardi su un mercato residenziale

da 120 miliardi (5,5%); L'ascesa è stata netta: nel 2006 le sofferenze ammontavano a 3,9 miliardi, nel primo semestre 2007 erano già passate a 4,6 miliardi per arrivare a fine 2007 a quota 5,1 miliardi e ancora a 5,6 miliardi al 30 giugno 2008. Nel secondo trimestre 2008 la contrazione dei finanziamenti concessi è stata del 7,9% che è diventata -10,1 % se si considerano solo le abitazioni. Nell'intero primo semestre dell'anno 2008 la discesa è stata del 5,3%. Un quarto delle erogazioni attuali di mutui sono state per sostituzioni che in valore corrispondono al 13% dell'erogato (3,76 miliardi su 29);

sull'onda di questa crisi economica che, quindi, non è solo italiana né solo europea ma mondiale, si sta sviluppando in Austria un sistema innovativo circa l'acquisto delle abitazioni, che si affianca ovviamente a quello tradizionale, che è la lotteria delle case, ovvero la chance di comprarsi una casa o una villa a soli 99 euro. L'idea è semplice ma geniale, e perfettamente legale. Chi vuole vendere la casa, la offre su internet vendendo un numero determinato di biglietti a prezzo fisso per la lotteria. Il futuro proprietario è estratto a sorte tra i possessori dei biglietti. Alla fine, il fortunato vincitore si ritrova una casa comprata a un prezzo ridicolo e il vecchio proprietario con in tasca molti più soldi di quanti gli avrebbe consentito il prezzo di mercato;

la prima ad aver avuto l'idea in Austria è stata una signora di Viktring, in Carinzia, che voleva vendere la casa di 400 mq sul lago Woerthersee, ma non riusciva a ottenere il prezzo desiderato. Allora ha deciso di mettere in vendita la sua villetta con una lotteria *ondine*, vendendo 9.999 biglietti a 99 euro l'uno: i biglietti sono andati a ruba, anche grazie al grande richiamo mediatico. Il 20 gennaio scorso è stato estratto a sorte il fortunato vincitore, che ha acquistato una casa a soli 99 euro e la signora ha incassato 989.901 euro, meno le spese per il sito, la pubblicità e il notaio (al massimo 20.000 euro), la tassa sui giochi d'azzardo (12%) e una sull'acquisto dei terreni (3,5% del valore). In ogni caso, il guadagno è stato senz'altro maggiore di quello che avrebbe avuto da una regolare vendita sul mercato immobiliare;

in Austria la vendita singola a fini non commerciali di una proprietà privata tramite lotteria non viola il monopolio dello Stato sul gioco d'azzardo (la legge austriaca permette il gioco d'azzardo privato), esattamente come negli Stati Uniti e in Spagna, dove già da tempo la lotteria di immobili è una realtà,

impegna il Governo:

a prevedere la "lotteria degli immobili" anche in Italia, a definirne le misure per l'applicazione e la regolamentazione, per dare così slancio al settore immobiliare.

**G/2518/1 e 5/3**

FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premessi che:

i tetti verdi, oltre al recupero di superfici a verde, offrono anche vantaggi economici in quanto comportano un risparmio nei futuri costi di risanamento ed un risparmio di costi energetici;

sono numerosi i comuni del Centro Europa che offrono incentivi per il verde pensile, sotto forma di sovvenzioni, incentivi finanziari, piani urbanistici e regolamenti edilizi, ai fini di aumentare il risparmio energetico, di ridurre l'inquinamento ambientale, di migliorare l'isolamento termo-acustico e di determinare un miglior impatto ambientale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere a fronte di spese documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari o recinzioni, riguardanti tetti, coperture o pareti esterne e rappresentate dalla realizzazione del verde pensile, una detrazione dall'imposta lorda pari ad una percentuale non inferiore al 36% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 45.000 euro, da ripartire in non meno di dieci quote annuali di pari importo.

---

**G/2518/1 e 5/4**

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2518 recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»,

premessi che:

in data 18 marzo 2010, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con la Banca d'Italia, insieme a Cassa Depositi e Prestiti, ad Associazione Bancaria Italiana (ABI), a Confindustria ed alle principali banche del paese, è stata costituita la Società di gestione del Risparmio (Sgr) per gestire le risorse raccolte tramite la sottoscrizione di quote del Fondo italiano di investimento per le piccole e medie imprese e che in data 24 agosto 2010 la Banca d'Italia ha approvato contestualmente la costituzione della Sgr ed il regolamento del fondo;

l'obiettivo del fondo è quello di agevolare l'aggregazione e la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese (PMI), investendo in aziende che intendano accrescere la propria presenza sui mercati esteri;

il fondo intende rispondere non solo alle difficoltà incontrate attualmente dalle piccole e medie imprese italiane, ma anche dalla complessità nell'avviare processi di internazionalizzazione a causa, tra l'altro, dei ritardi nei pagamenti, in particolare da parte delle pubbliche amministrazioni;

nell'istituire il fondo si è stabilito che i possibili beneficiari delle provvidenze del fondo medesimo sono rappresentati da piccole e medie aziende con fatturati ricompresi tra i 10 e i 100 milioni di euro;

in conseguenza di ciò, molte delle imprese che sono per denominazione e caratteristiche piccole industrie – quelle con fatturato inferiore a 10 milioni di euro come stabilito dalla raccomandazione europea n. 1442 del 6 maggio 2003 – ne rimarrebbero escluse a vantaggio delle aziende di maggiori dimensioni;

considerato che:

in Italia soprattutto le piccole imprese costituiscono una realtà numericamente molto significativa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative affinché siano rideterminate in diminuzione le soglie di fatturato – da 10 milioni di euro a 5 milioni di euro – che le imprese devono corrispondere per poter accedere alle risorse concesse dal fondo italiano d'investimento per le piccole e medie imprese.

---

## **G/2518/1 e 5/5**

VIMERCATI, BAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n.2518 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

premesso che:

le agevolazioni postali per l'editoria sono disciplinate dalla legge 46 del 2004 che prevede, oltre ai quotidiani e periodici commerciali, anche testate editate da associazioni ed enti senza fini di lucro; l'articolo 2, comma 2-*undecies* della legge 73 del 2010 ha rideterminato i soggetti *no profit* beneficiari di specifica agevolazione postale ricomprendendo in questo novero soltanto «le associazioni – di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto,

da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati» e riconoscendo loro il perdurante diritto a mantenere la vecchia tariffa agevolata, particolarmente favorevole, a fronte di uno stanziamento previsto di euro 30 milioni;

il decreto interministeriale 30 marzo 2010 ha sospeso le agevolazioni postali per l'editoria per tutto il comparto editoriale per carenza di fondi;

nell'ottobre 2010 i quotidiani e periodici commerciali hanno beneficiato di una rideterminazione delle tariffe postali per la spedizione delle proprie pubblicazioni, usufruendo di una tariffa agevolata che si colloca in misura intermedia tra la tariffa base vigente e la vecchia tariffa agevolata di cui hanno goduto negli anni scorsi; per accedere a tale nuova tariffa agevolata, è previsto che le testate editte da imprese commerciali attestino il possesso di requisiti quali l'iscrizione dell'impresa editrice al Registro degli operatori di Comunicazione tenuto da Agcom, la fissazione di un prezzo di copertina o di abbonamento e la dimostrazione che almeno il 50% degli abbonamenti sottoscritti a titolo oneroso siano pagati direttamente dai singoli destinatari; quasi tutte le ONLUS si trovano nelle condizioni di non poter rispettare i 3 vincoli stabiliti dal regolamento, tipicamente concepiti per attività di tipo commerciale e, di conseguenza, non godono né della tariffa particolarmente agevolata che è stata loro promessa per il 2010 né della possibilità di accedere alla tariffa prevista per le imprese commerciali,

impegna il Governo:

ad estendere alle editrici in forma di ONLUS, per il 2011, le medesime tariffe agevolate previste per le editrici *profit*, senza condizioni e vincoli incompatibili con la natura di questi soggetti *no-profit*.

---

### **G/2518/1 e 5/6**

PINOTTI, LUSI, MERCATALI, CASSON

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Atto Senato n.2518);

premesso che:

l'INAIL di Genova ha provveduto ad inviare a numerosi lavoratori che hanno presentato la domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché ai soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento ma non hanno potuto accedere alla pensione entro i termini previsti dalle norme vigenti, una comunicazione relativa al riesame dei provvedimenti certificativi attestanti l'esposizione all'a-

mianto e alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti certificativi già emessi;

analoghe iniziate dell'INAIL si registrano anche in altre città, determinando grave pregiudizio a numerosi lavoratori ed ex lavoratori che hanno contratto malattie polmonari ed asbesto correlate per esposizione all'amianto,

impegna il Governo:

ad intervenire per prevenire le situazioni di disagio che si stanno determinando in Liguria, ed in altre aree del paese, a seguito della rivisitazione delle procedure relative ai provvedimenti certificativi di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, promuovendo l'attivazione di un tavolo di lavoro fra le parti sociali e l'INAIL in considerazione delle rilevanti conseguenze sociali sorte, lasciando impregiudicata ogni questione rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

---

### **G/2518/1 e 5/7**

VITALI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 43-*bis* della legge 13 del 2009 ha disposto, dopo il fallimento della Società di Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici (Scip), la reimmersione in possesso degli immobili ancora invenduti agli Enti Previdenziali Pubblici, soggetti originariamente proprietari;

con la suddetta disposizione legislativa sono stati confermati le tutele e le garanzie vigenti per i conduttori, in particolare quelle previste dal comma 20 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001;

ha altresì stabilito che «al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento»;

a circa due anni della suddetta reimmersione in possesso, il processo di alienazione non è ripreso, determinando una situazione di grave inquietudine e disagio tra i conduttori degli alloggi medesimi,

impegna il governo:

a impartire precise disposizioni agli enti previdenziali pubblici affinché il processo di alienazione a favore dei conduttori riprenda tempestivamente, e comunque a partire dal 2011, mantenendo inalterate le tutele e le garanzie previste dalla legge, in particolare quelle previste dal comma 20 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001, confermate dall'articolo 43-*bis* della legge 13 del 2009;

a favorire l'apertura di un tavolo di confronto tra il ministero dell'economia, del lavoro e gli enti e le oo.ss. degli inquilini affinché siano concordate modalità precise e tempi certi per la definizione del conten-

zioso e affinché venga tutelato il diritto di abitazione ai residenti che, a causa dei redditi bassi o a causa di altre forme di irregolarità, attualmente non possono acquistare l'alloggio in cui vivono;

a prevedere, conseguentemente, il differimento delle esecuzioni di sfratto o di sgombero pendenti.

---

**G/2518/1 e 5/8**

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Il Senato,

premesso che:

le riduzioni apportate negli ultimi anni alla dotazione finanziaria del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati, che sono particolarmente importanti ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

fra le attività a tutela dei minori che rischiano di essere particolarmente compromesse si segnalano quelle relative all'affidamento dei minori, disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 184 del 1983, «il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare»;

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 184 del 1993 sono le regioni, «nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» che «definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi»;

considerato inoltre che:

nella realtà dei fatti molte di queste cosiddette «case famiglia», soprattutto nelle regioni meridionali, non dispongono delle risorse necessarie per continuare a svolgere al meglio la loro delicata ed importante attività;



non sono rari i casi in cui la conduzione di queste comunità è affidata solo alla buona volontà ed ai sacrifici di chi ci lavora;

accade, purtroppo, che si siano verificati casi in cui le case famiglie siano state chiuse per mancanza di fondi e che il personale addetto si siano fatto carico dei minori affidati a queste comunità,

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di risorse sufficienti a far fronte a questo drammatico problema ed ad assumere le iniziative necessarie per farsi carico delle responsabilità verso questi sfortunati minori che sono affidati a strutture pubbliche, e che non possono affrontare anche il trauma del distacco dalle comunità in cui in molti casi trovano un vero ambiente familiare.

---

### **G/2518/1 e 5/9**

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Il Senato,

premesso che:

nel nostro Paese, le strutture per la prima infanzia sono assolutamente insufficienti rispetto alle reali necessità e richieste, risultando decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli asili nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno delle istituzioni, ad ogni livello, deve essere quello di aumentarne la presenza, facilitarne l'accesso corrente adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del «fondo decennale» per gli asili nido, previsto dall'articolo 1, commi 1259-1260, della legge finanziaria 2007, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia. Esso, tuttavia, è stato finanziato solamente fino all'anno 2009, laddove tale settore ha bisogno della massima continuità e certezza di finanziamento;

tenuto conto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

considerato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini dai tre anni all'età scolastica e per il 33 per cento nei confronti dei bambini di età inferiore ai tre anni;

l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA) del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3 per cento. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia-Romagna con il 29,7 per cento, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4 per cento in Calabria;

l'Unione Europea nell'ambito dell'*European symposium on improving early childhood education and care* (ECEC) svolto si a Bruxelles il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come «investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio»;

il Rapporto della Commissione Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia richiedendo di garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentarne il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna,

impegna il Governo:

a provvedere al rifinanziamento del fondo decennale per gli asili nido, così da garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie, tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia, e nonché a prevedere l'incremento dello stanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

---

**G/2518/1 e 5/10**

ANTEZZA, ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, SOLIANI,  
RANDAZZO, LUMIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

premesso che:

dal 2000 al 2009, in agricoltura, i costi di produzione aumentano del 8,4% mentre le quotazioni dei prodotti scendono a - 15,2%;

nel 2008, rispetto all'anno precedente il reddito reale dell'agricoltura italiana ha subito una riduzione del 25,3%;

negli ultimi anni, la situazione debitoria delle imprese agricole, è stata complicata dalla cosiddetta «cartolarizzazione» attraverso la quale l'INPS ha ceduto tutti i crediti contributivi ad una società appositamente costituita (la SCCI) che ha rimborsato allo stato il 10% del valore della cartolarizzazione stessa;

considerato che:

è divenuto ormai indispensabile promuovere ogni utile iniziativa legislativa, compatibile con gli orientamenti comunitari, per avviare un processo di consolidamento della situazione debitoria delle imprese agricole e cooperative nei confronti del fisco e del sistema contributivo, la sofferenza delle imprese agricole nei confronti delle banche è divenuta allarmante con continue richieste di rientro del credito e con una stretta creditizia soffocante che vede istruttorie severissime e richieste di garanzia che hanno raggiunto livelli impossibili,

impegna il governo:

a rendere esecutiva la moratoria delle cartelle INPS e delle esposizioni bancarie e, conseguentemente, il blocco dei pagamenti da parte di Equitalia per impedire procedimenti esecutivi, pignoramenti e vendite all'asta delle aziende;

individuare modalità e termini di intervento verso le Banche a seguito di quanto dichiarato dal Governatore della Banca d'Italia, a proposito dei tassi di interesse da usura praticati dagli istituti di credito;

ad accertare, quantificandolo, l'effettivo credito vantato dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

---

**G/2518/1 e 5/11**

ESPOSITO

Il Senato,

premessò che l'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disciplina il limite massimo degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze;

considerato che, in particolare, il comma 44, nono periodo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, prevede che coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza;

tenuto conto che il comma 52-*bis* del citato articolo 3 ha previsto per l'applicazione delle indicate disposizioni sulla base di un apposito regolamento governativo, tenendo conto, tra i criteri informativi, dell'esclusione dal computo che concorre alla definizione del limite della retribuzione presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

visto che, in attuazione di tale criterio legale, l'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, recante il regolamento di determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, prevede, per ciò che concerne il limite massimo retributivo, che ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale;

tenuto conto che il medesimo regolamento sopra indicato ha altresì rinviato, solo per quanto non espressamente disciplinato nello stesso, alle disposizioni sopra indicate contenute nei commi da 44 a 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, evidentemente come mero criterio residuale di rinvio formale che però, per l'individuazione del suo concreto contenuto, deve essere confrontato con lo specifico oggetto volta a volta in riferimento;

considerato che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla stipula o rinnovo dei contratti di riferimento successivi all'entrata in vigore del medesimo regolamento, e che pertanto dai prossimi mesi si rende attuale la necessità di definire compiutamente il complessivo quadro normativo sopra delineato, risultando sostanzialmente spirato il diverso termine emergente per effetto del rinvio all'entrata in vigore del citato regolamento;

considerato che, in tale ultima prospettiva, la previsione di cui al comma 44, non periodo, non può che considerarsi superata per effetto di quella contenuta nel comma 52-*bis*, lettera *a*), introdotta in sede di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, alla quale poi ha fatto puntuale seguito quanto previsto nel sopra citato decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, in quanto la necessità di non tenere conto della retribuzione percepita dal dipendente (criterio introdotto a livello legislativo in epoca successiva all'originaria previsione della particolare sorte da riservare al dipendente chiamato anche a ricoprire incarichi di governo societario o nell'ente) necessariamente non consente di interrompere la corresponsione del medesimo trattamento retributivo per il dipendente che sia anche chiamato a svolgere ulteriori incarichi presso la medesima amministrazione o società, fermo il computo dell'ammontare del compenso eventualmente percepito per tali ultimi incarichi ulteriori secondo i rigorosi criteri dettati ai sensi dei commi 44 e seguenti, anche per evitare la inevitabile censura di illegittimità costituzionale da cui sarebbe affetta la disposizione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, oltre che sotto il profilo dell'irragionevolezza;

tenuto conto che, come è noto, in sede applicativa, l'interprete è tenuto a privilegiare comunque l'interpretazione costituzionalmente coerente della disposizione, che ne preservi, pertanto, la possibile dichiarazione di illegittimità (che invece deriverebbe, come illustrato, in caso di ipotetica pretesa di considerare comunque applicabile il citato comma 44, non periodo, anche dopo l'entrata in vigore e la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 52-*bis*, lettera *a*) e del relativo regolamento di attuazione sopra citato);

rilevato che, pertanto, per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall'entrata in vigore del sopra citato regolamento, l'unico esito interpretativo consentito legittimamente per salvare dalla irrimediabile illegittimità le disposizioni di cui al comma 44, non periodo, è quello per cui il legislatore ha voluto preservare una nuova ipotesi di collocazione in aspettativa senza assegni, in quanto legalmente introdotta nella disciplina dei relativi rapporti di lavoro. al di fuori ella disciplina contrattuale di categoria o delle previsioni normative di settore (che infatti non prevedono tale nuova opzione) evidentemente come facoltà a richiesta dell'interessato (anche tenuto conto delle ripercussioni negative di carattere previdenziale che verosimilmente potrebbe rivestire per lo stesso), senza con questo comportare la irrimediabile risoluzione del rapporto di lavoro subordinato in esame;

tenuto conto altresì, peraltro, che diversamente opinando, fermo quanto sopra illustrato, a decorrere dalla stipula o dal rinnovo dei contratti interessati, si assisterebbe ad una proliferazione della spesa per le amministrazioni o società interessate. Infatti la collocazione in aspettativa di un soggetto legato da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate avrebbe la immediata conseguenza di richiedere comunque la copertura della relativa posizione funzionale, pur dovendosi in

ogni caso mantenere il posto in organico del titolare chiamato anche ad altro incarico, con conseguente aggravio di spesa per tali apparati;

ritenuto che quanto illustrato costituisce pacifica e necessitata conseguenza del quadro normativo sommariamente riportato e che, pertanto, a tutela delle ragioni di certezza delle amministrazioni, degli enti e delle società interessate, nonché dei soggetti chiamati a prestare la propria attività lavorativa presso le citate articolazioni, gli esiti descritti possono considerarsi acquisiti, in mancanza di ipotetiche modifiche al suddetto contesto normativo, anche in assenza di eventuali espliciti diversi pronunciamenti delle amministrazioni chiamate a garantire la puntuale applicazione delle citate disposizioni, prima della scadenza dei termini ivi indicati,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile misura di natura applicativa o interpretativa, volta ad assicurare certezza applicativa al complesso normativo di cui ai commi da 44 a 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel senso di cui in premessa, potendone confermare la condivisibilità anche nelle forme sopra descritte.

---

#### **G/2518/1 e 5/12**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Il Senato,

premessi che:

la ben nota situazione di gravissima crisi del comparto agricolo ha ormai raggiunto nelle regioni del Sud dell'Italia dimensioni tali da far temere per la stessa sopravvivenza del settore;

in Puglia e nella provincia di Taranto in particolare, lo stesso accesso alla risorsa terra per finalità agricole è gravemente in pericolo. La crescita incontrollata dei costi di produzione e degli oneri diretti e indiretti, il crollo dei prezzi di vendita, il mancato sostegno della domanda, la concorrenza sleale e la contraffazione, hanno concorso a determinare una situazione insostenibile, nella quale ben 176 aziende nel solo territorio della Provincia di Taranto, nel corso dell'ultimo anno, sono state messe all'asta non potendo far fronte con ricavi aziendali alle gravi passività maturate;

da tutto ciò deriva una condizione di gravissimo disagio per le famiglie e per i lavoratori che hanno sin qui lavorato nel settore agricolo e che si trovano adesso privi di reddito e di occupazione e senza alcuna concreta prospettiva in un prossimo futuro;

la crisi del settore e l'abbandono delle produzioni determina altresì gravi ripercussioni in termini ambientali e di corretta gestione del territorio agricolo, per il venir meno dell'essenziale funzione di salvaguardia del patrimonio naturale che soltanto il continuativo e diffuso esercizio dell'attività agricola può garantire;

la provincia di Taranto ha posto al centro della propria azione, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, una strategia di costante attenzione verso il settore agricolo ed agro-alimentare, promuovendo tutte le iniziative utili a favorire la commercializzazione dei prodotti ed il recupero di una possibile redditività delle imprese, anche attraverso il sostegno delle produzioni di eccellenza che caratterizzano questa provincia;

il perdurare e l'aggravarsi della situazione di crisi, peraltro, e la sua stessa dimensione rendono ormai urgente ed indifferibile un intervento complessivo, a livello europeo, che prenda atto della crisi che è ormai sotto gli occhi di tutti e solleciti, pertanto, l'adozione di tutti gli interventi immediati idonei ad assicurare un primo urgente sollievo per un intero comparto produttivo, che rischia di scomparire se non verranno adottate le misure necessarie;

il Parlamento europeo ha di recente sottolineato che occorre mantenere nel territorio europeo un'agricoltura dinamica, efficiente e sostenibile che, tra l'altro, costituisce una scelta strategica essenziale anche per le generazioni future. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il Parlamento europeo ha assunto un ruolo centrale nelle scelte per la politica agricola comune e lo sta confermando nell'ampio dibattito che la Commissione Agricoltura del Senato ha aperto con le altre istituzioni dell'Unione, in vista della scadenza del 2013,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il Parlamento europeo – così come avvenuto in altre recenti significative occasioni – assuma, con l'urgenza richiesta dalla situazione in essere, ogni possibile iniziativa per sollecitare nell'immediato l'avvio di misure per il ritiro delle produzioni agricole invendute, per il sostegno dei prezzi e per formalizzare il riconoscimento dell'evidente situazione di crisi in essere, con la conseguente adozione di ogni altra idonea misura economica, finanziaria e regolatoria per alleviare gli oneri diretti ed indiretti gravanti sulle imprese agricole.

---

### **G/2518/1 e 5/13**

GRILLO, BALDINI, BORNACIN, BUTTI, CAMBER, CICOLANI, GALLO, IZZO, Giancarlo SERAFINI, ZANETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2518,

premessi che:

l'Istituto IPSEMA è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'INAIL;

la categoria dei marittimi, sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto dell'amianto, non ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previ-

denziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente ai lavoratori coperti da assicurazione INAIL;

il Ministero del lavoro ha emanato il 14 luglio 2009 una Direttiva che risolve solo in una proporzione molto bassa il problema della semplificazione dell'accertamento all'esposizione dell'amianto;

in tale Direttiva «si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del Lavoro di rilasciare, prelieve apposite indagini, il *curriculum* lavorativo sostituendosi al datore di lavoro»;

tali circostanze sono individuate dal comma 5, articolo 3 del citato decreto, rinviando al caso di aziende cessate o fallite, o qualora il datore di lavoro risulti irreperibile;

rimane tuttavia un notevole numero di lavoratori del comparto ai quali la direttiva di cui sopra non può essere applicata, in quanto impossibilitati a produrre il proprio *curriculum* lavorativo e certificare così la propria esposizione all'amianto, accedendo così ai benefici previdenziali, a causa della riluttanza delle compagnie di navigazione a fornire documenti di certificazione necessari,

impegna il Governo:

a porre fine a questa ingiusta situazione, che vede una cospicua parte di lavoratori marittimi nell'impossibilità di accedere ai benefici previdenziali, attraverso la predisposizione di una nuova circolare che consenta di sostituire quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto 27 ottobre 2004 con l'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro.

---

## **G/2518/1 e 5/14**

FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni a favore delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere ai soggetti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, il beneficio, per i cinque anni successivi all'iscrizione, dell'esonero del contributo vigente per le predette gestioni, con facoltà di riscatto del periodo ai fini pensionistici, previo versamento di quanto non versato, e ad estendere detto incentivo ai soggetti già iscritti per la prima volta, che non hanno compiuto il quinquennio, limitatamente ai periodi mancanti al compimento di quinquennio.

---



**G/2518/1 e 5/15**

FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premessso che:

è opportuno pervenire ad una soluzione al problema del grave ritardo con il quale la pubblica amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati;

questo ritardo provoca seri problemi in particolare a quelle imprese sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e piccole e medie imprese che hanno costi del personale dipendente in misura superiore al 60 per cento dei propri costi complessivi;

è necessario evitare, sia che tali imprese debbano ricorrere al credito bancario per ottenere l'anticipazione onerosa dei propri crediti verso la pubblica amministrazione, sia consentire alle stesse di adempiere ai propri obblighi contributivi, agevolando la conservazione dei livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere ai soggetti sopra ricordati la facoltà di adempiere alle proprie obbligazioni contributive, previdenziali ed assicurative mediante la cessione, parziale o totale di propri crediti – certi, liquidi ed esigibili – vantati verso la pubblica amministrazione per prestazioni di servizio già eseguite.

---

**G/2518/1 e 5/16**

FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premessso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, all'articolo 72, disposizioni che rientrano tra le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

detto decreto-legge:

a) in coerenza con la legislazione in merito alla riorganizzazione e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, sancisce con il comma 1 il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, che ha come obiettivo la progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici fino all'anno 2011;

b) non modifica la possibilità di ricoprire *ex novo* i posti resisi vacanti rischia di inficiare l'utilità economica della norma,

impegna il Governo a valutare la possibilità che l'esonero sia prorogato sino all'anno 2013, e che i posti resisi vacanti in seguito agli esoneri concessi non vengano reintegrati nell'arco dello stesso periodo.

---

**G/2518/1 e 5/17**

LATRONICO

Il Senato,

premesso che l'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disciplina il limite massimo degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze;

considerato che, in particolare, il comma 44, nono periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza;

tenuto conto che il comma 52-*bis* del citato articolo 3 ha previsto per l'applicazione delle indicate disposizioni sulla base di un apposito regolamento governativo, tenendo conto, tra i criteri informativi, dell'esclusione dal computo che concorre alla definizione del limite della retribuzione percepita presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

visto che, in attuazione di tale criterio legale, l'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, recante il regolamento di determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, prevede, per ciò che concerne il limite massimo retributivo, che ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale;

tenuto conto che il medesimo regolamento sopra indicato ha altresì rinviato, solo per quanto non espressamente disciplinato nello stesso, alle disposizioni sopra indicate contenute nei commi da 44 a 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, evidentemente come mero criterio residuale di rinvio formale che però, per l'individuazione del suo concreto contenuto, deve essere confrontato con lo specifico oggetto volta a volta in riferimento;

considerato che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla stipula o rinnovo dei contratti di riferimento successivi all'entrata in vigore del medesimo regolamento, e che pertanto dai prossimi mesi si rende

attuale la necessità di definire compiuta mente il complessivo quadro normativo sopra delineato, risultando sostanzialmente spirato il diverso termine emergente per effetto del rinvio all'entrata in vigore del citato regolamento;

considerato che, in tale ultima prospettiva, la previsione di cui al comma 44, non periodo, non può che considerarsi superata per effetto di quella contenuta nel comma 52-bis, lettera a), introdotta in sede di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, alla quale poi ha fatto puntuale seguito quanto previsto nel sopra citato decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, in quanto la necessità di non tenere conto della retribuzione percepita dal dipendente (criterio introdotto a livello legislativo in epoca successiva alla originaria, previsione della particolare sorte da riservare al dipendente chiamato anche a ricoprire incarichi di governo societario o nell'ente) necessariamente non consente di interrompere la corresponsione del medesimo trattamento retributivo per il dipendente che sia anche chiamato a svolgere ulteriori incarichi presso la medesima amministrazione o società, fermo il computo dell'ammontare del compenso eventualmente percepito per tali ultimi incarichi ulteriori secondo i rigorosi criteri dettati ai sensi dei commi 44 e seguenti, anche per evitare la inevitabile censura di illegittimità costituzionale da cui sarebbe affetta la disposizione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, oltre che sotto il profilo dell'irragionevolezza;

tenuto conto che, come è noto, in sede applicativa, l'interprete è tenuto a privilegiare comunque l'interpretazione costituzionalmente coerente della disposizione, che ne preservi, pertanto, la possibile dichiarazione di illegittimità (che invece deriverebbe, come illustrato, in caso di ipotetica pretesa di considerare comunque applicabile il citato comma 44, non periodo, anche dopo l'entrata in vigore e la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 52-bis, lettera a) e del relativo regolamento di attuazione sopra citato);

rilevato che, pertanto, per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall'entrata in vigore del sopra citato regolamento, l'unito esito interpretativo consentito legittimamente per salvare dalla irrimediabile illegittimità le disposizioni di cui al comma 44, non periodo, è quello per cui il legislatore ha voluto preservare una nuova ipotesi di collocazione in aspettativa senza assegni, in quanto legalmente introdotta nella disciplina dei relativi rapporti di lavoro, al di fuori della disciplina contrattuale di categoria o delle previsioni normative di settore (che infatti non prevedono tale nuova opzione) evidentemente come facoltà a richiesta dell'interessato (anche tenuto conto delle ripercussioni negative di carattere previdenziale che verosimilmente potrebbe rivestire per lo stesso), senza con questo comportare la irrimediabile risoluzione del rapporto di lavoro subordinato in esame;

tenuto conto altresì, peraltro, che diversamente opinando, fermo quanto sopra illustrato, a decorrere dalla stipula o dal rinnovo dei contratti interessati, si assisterebbe ad una proliferazione della spesa per le ammi-

nizzazioni o società interessate. Infatti la collocazione in aspettativa di un soggetto legato da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate avrebbe la immediata conseguenza di richiedere comunque la copertura della relativa posizione funzionale, pur dovendosi in ogni caso mantenere il posto in organico del titolare chiamato anche ad altro incarico, con conseguente aggravio di spesa per tali apparati;

ritenuto che quanto illustrato costituisce pacifica e necessitata conseguenza del quadro normativo sommariamente riportato e che, pertanto, a tutela delle ragioni di certezza delle amministrazioni, degli enti e delle società interessate, nonché dei soggetti chiamati a prestare la propria attività lavorativa presso le citate articolazioni, gli esiti descritti possono considerarsi acquisiti, in mancanza di ipotetiche modifiche al suddetto contesto normativo, anche in assenza di eventuali espliciti diversi pronunciamenti delle amministrazioni chiamate a garantire la puntuale applicazione delle citate disposizioni, prima della scadenza dei termini ivi indicati,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura di natura applicativa o interpretativa, volta ad assicurare certezza applicativa al complesso normativo di cui ai commi da 44 a 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel senso di cui in premessa, potendone confermare la condivisibilità anche nelle forme sopra descritte.

---

### **G/2518/1 e 5/18**

D'ALIA, MARITATI

Il Senato,

premessi che:

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto un potere discrezionale dell'amministrazione di accogliere o meno le richieste dei dipendenti di permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per un ulteriore biennio (articolo 72, comma 7) e un potere di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico che abbia raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva effettiva (articolo 72, comma 2).

Si tratta di previsioni che sono sostanzialmente finalizzate a realizzare un massiccio *spoil-system*, in particolare resta colpita l'amministrazione dell'Interno e l'ambito prefettizio.

Inoltre, il decreto-legge 78 del 2010, all'articolo 9, comma 31, ha introdotto nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte col decreto-legge 112 del 2008.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto n. 78 del 2010, infatti, le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio (fatti salvi i provvedimenti già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010), dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse

destinabili a nuove assunzioni sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno precedente. La disposizione, inoltre, rende inefficaci i provvedimenti relativi ai trattenimenti in servizio disposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e aventi decorrenza successiva al 10 gennaio 2011.

Questa ulteriore stringente previsione che – come si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto – «equipara i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni» è stata introdotta per costringere le amministrazioni ad esercitare in maniera più spinta il proprio potere discrezionale verso il diniego del trattenimento in servizio. Infatti, come si legge sempre nella Relazione tecnica: «si suppone che l'alternatività tra assunzione o trattenimento, introdotta con questa disposizione, comporti una ulteriore contrazione del fenomeno ... e potrebbe generare un forte disincentivo verso la concessione dei trattenimenti in servizio da parte delle amministrazioni». Peraltro, paradossalmente, tale intervento comporterebbe per i primi due anni (2011 e 2012) un aumento dei costi, mentre determinerebbe risparmi di spesa solo a partire dal 2013.

Queste previsioni appaiono paradossali ed incoerenti rispetto ad una manovra di finanza pubblica che mentre penalizza i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto alla pensione costringendoli a restare in servizio per altri 12 mesi anche contro la propria volontà, obbliga ad andare in pensione i dipendenti che invece hanno manifestato la volontà a rimanere in servizio, costringendoli, per di più, in alcuni casi, a subire l'ulteriore penalizzazione di un'erogazione differita di una parte del trattamento di fine rapporto.

Tali disposizioni appaiono, inoltre, incoerenti anche rispetto alla contestuale prevista estensione fino al 2013 (ulteriori due anni) della limitazione al *turn over* del personale.

Per di più – a fronte dell'ulteriore previsione della manovra del 2010 che dispone, per il biennio 2008-2009, un contenimento degli aumenti retributivi già previsti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dei miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico entro il 3,2 per cento – costringendo al pensionamento i dipendenti che desiderano rimanere in servizio, li si penalizza ulteriormente vincolando il loro trattamento pensionistico ad un parametro di retribuzione più bassa rispetto ai miglioramenti già conseguiti,

impegna il Governo:

a far in modo che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici alle disposizioni di cui all'articolo 72, comma 7 e comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai prefetti e che i provvedimenti di diniego di trattenimento in servizio già

adottati aventi decorrenza successivamente al 10 gennaio 2011 sino privi d'effetto.

---

**G/2518/1 e 5/19**

DELLA MONICA, LUSI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, FIORONI

Il Senato,

premessò che:

tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adempimento della delega in materia civile, di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, vi sono quelle di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali che, a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti civilistici anche settori economicamente e socialmente cruciali, come il condominio, le locazioni, il comparto assicurativo; il provvedimento sulla conciliazione obbligatoria presenta numerosi elementi di preoccupazione che l'avvocatura ha sottolineato ponendo in evidenza numerosi profili critici della normativa attuativa della delega, sostenendo che la media conciliazione obbligatoria è palesemente, incostituzionale e danneggia i cittadini e che il regolamento attuativo che la disciplina è da abrogare. L'avvocatura ha, altresì, sottolineato che la direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile prevede espressamente la facoltatività e non l'obbligatorietà della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell'Unione europea;

per tali ragioni, l'organismo unitario dell'avvocatura ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati autonomamente da avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni da parte del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, l'eccesso di delega, la violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge sulle prestazioni personali, sottolineando; altresì, che, con ogni probabilità, la normativa introdotta renderà i costi a carico dei cittadini in sede conciliativa addirittura superiori al costo di un intero processo;

l'aspetto più grave sta nel fatto che la formulazione da parte del mediatore della proposta di conciliazione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l'esito del successivo processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzando si come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all'autorità giudiziaria;

il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l'udienza per la sospensiva del decreto ministeriale attuativo della mediazione ed è stata fissata l'udienza per il merito al 9 marzo 2011, prima quindi dell'entrata in vigore della normativa;

i rilievi mossi dall'avvocatura, e già in parte anticipati in sede di esame parlamentare nelle Commissioni di merito, appaiono in gran parte condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere un intervento che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia civile,

impegna il Governo:

a prevedere la proroga per ulteriori dodici mesi, delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine di utilizzare questo ulteriore lasso di tempo per modificare gli aspetti critici della normativa, procedendo a una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto (rivalutando le materie per le quali può trovare applicazione), introducendo criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione; eliminando l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; garantendo l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica per l'oggetto del procedimento, la natura procedimentale dell'istituto e la funzione preliminare rispetto al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, su cui possano incidere pesantemente le vicende della fase mediatrice; per prevedere requisiti di qualificazione, formazione, professionalità e competenza per l'accesso all'albo dei mediatori; per valorizzare la funzione e il ruolo di terzietà del mediatore che deve facilitare la ricerca della soluzione, abolendo, conseguentemente, la facoltà di formulare una proposta «contumaciale» e comunque quando le parti non ne facciano richiesta; eliminare ogni contaminazione tra mediazione e processo. E ciò al fine di garantire che gli istituti della mediazione e della conciliazione, così come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, siano realizzati non come alternativi al processo e come mezzi di «liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento.

---

### **G/2518/1 e 5/20**

DELLA MONICA, LUSI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, FIORONI

Il Senato,

premessi che:

tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adempimento della delega in materia civile, di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, vi sono quelle del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali che, a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti civilistici anche settori economicamente e socialmente cruciali, come il condominio, le locazioni, il comparto assicurativo;

si tratta di un intervento che presenta numerosi elementi di preoccupazione. L'avvocatura ha posto in evidenza numerosi profili critici della

normativa attuativa della delega, sostenendo che la media conciliazione obbligatoria è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini e che il regolamento attuativo che la disciplina è da abrogare. L'avvocatura ha altresì sottolineato che la direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile prevede espressamente la facoltatività della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell'Unione europea;

per tali ragioni, l'organismo unitario dell'avvocatura ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati autonomamente dagli avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, l'eccesso di delega, la violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge sulle prestazioni personali. Inoltre si sottolinea che, con ogni probabilità, la normativa introdotta renderà i costi monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirittura superiori al costo di un intero processo;

l'aspetto più grave sta nel fatto che la formulazione da parte del mediatore della proposta di conciliazione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l'esito del successivo processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzando sì come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all'autorità giudiziaria;

il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l'udienza per la sospensione del decreto ministeriale attuativo della mediazione, ed è stata fissata l'udienza per il merito il 9 marzo 2011, prima quindi dell'entrata in vigore della normativa;

i rilievi mossi dall'avvocatura, e già in parte anticipati in sede di esame parlamentare nelle Commissioni di merito, appaiono in gran parte condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere un intervento che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia civile,

impegna il Governo:

a prevedere la proroga per ulteriori dodici mesi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine di utilizzare questo ulteriore lasso di tempo per modificare gli aspetti critici della normativa, procedendo a una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto (rivalutando le materie per le quali può trovare applicazione), introducendo criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione; eliminando l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; garantendo l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica, per l'oggetto del procedimento, la natura procedimentale dell'istituto e la funzione preliminare rispetto al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, su cui possono incidere pesantemente le vicende della fase mediatrice; per prevedere requisiti di qualificazione, formazione, professionalità e competenza per l'accesso all'albo dei media-



tori; per valorizzare la funzione e il ruolo di terzietà del mediatore, che deve facilitare la ricerca della soluzione, abolendo, in conseguenza, la facoltà di formulare una proposta «contumaciale» e comunque quando le parti non ne facciano richiesta; eliminare ogni contaminazione tra mediazione e processo. E ciò al fine di garantire che gli istituti della mediazione e della conciliazione, così come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, siano realizzati non come alternativi al processo e come mezzi di «liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento.

---

### **G/2518/1 e 5/21**

DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, FIORONI

Il Senato,

premessi che:

il Governo, con il decreto-legge in esame, ha varato l'ennesima proroga dell'assetto della magistratura onoraria operante presso tribunali e procure, malgrado il preciso impegno assunto dal Ministro della giustizia di procedere ad una riforma organica del settore; questa impostazione dimostra l'incapacità riformatrice del Governo in un settore cruciale dell'organizzazione degli uffici giudiziari, la cui soluzione non può esaurirsi nel procrastinare a tempo indeterminato una riforma tanto importante ed attesa; la proroga prevista per il 2011 contiene, tra l'altro, una preoccupante novità poiché si prevede, al termine della proroga legale trimestrale fissata al 31 marzo 2011, una ulteriore proroga facoltativa fino alla fine dell'anno 2011, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aprendo così un evidente problema di compatibilità della previsione con la riserva di legge fissata dall'articolo 108 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario; è necessario eliminare questa palese illegittimità in sede di conversione del decreto-legge, ribadendo la necessità ed urgenza che il Governo mantenga l'impegno di una riforma organica della magistratura onoraria, sollecitata da tutti gli operatori giudiziari,

impegna il Governo:

ad assicurare che, nel rispetto della riserva di legge disposta dalla Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, la proroga dei termini relativa all'assetto della magistratura onoraria sia stabilita con norma di rango primario, pure nel più ampio termine previsto al 31 dicembre 2011;

a garantire che l'assetto della magistratura ordinaria sia stabilito mediante una riforma ad essa dedicata, che la sottragga dalle condizioni di provvisorietà nella quale è mantenuta anche per effetto del regime di proroga.

---

**G/2518/1 e 5/22**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2518 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010,

preso atto che:

il provvedimento in oggetto reca proroghe di termini e di regimi giuridici contenuti in apposita tabella allegata. L'inusuale modalità di elencazione delle proroghe sembra mutuata dal meccanismo dei cosiddetti decreti «taglia-leggi», che ha fatto riscontrare diversi problemi applicativi in ordine alla vigenza o all'abrogazione di norme di particolare rilevanza;

considerato che:

l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha determinato fra l'altro, con la decorrenza prevista dall'articolo 2272, comma 1, del medesimo decreto, l'abrogazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni di carattere militare;

neppure tre mesi prima, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ne aveva tuttavia ritenuto indispensabile la permanenza in vigore;

nonostante ripetute assicurazioni del Governo, al momento sembra che il predetto decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, resti abrogato, con grave rischio per la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica, nonché con conseguenze non prevedibili su procedimenti in corso;

considerato, inoltre, che:

in un altro caso, il Governo ha ritenuto di poter porre rimedio, mediante pubblicazione di apposita rettifica in Gazzetta ufficiale (n. 4 del 7 gennaio n. 11) all'erronea abrogazione, da parte del decreto legislativo n. 212 del 2010 (cosiddetto taglia leggi), del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (recante «Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni»);

il medesimo avviso di rettifica è stato altresì pubblicato, nella circostanza in questione, in ordine all'erronea abrogazione della normativa concernente l'utilizzo della lingua italiana degli uffici giudiziari;

più recentemente, ulteriori problemi interpretativi sono sorti in riferimento al regime sanzionatorio delle infrazioni alla normativa di tutela degli alimenti ed in particolare in ordine alla vigenza della legge 30 aprile del 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), rispetto alla presenza o meno di detta

legge tra le norme abrogate dalla successiva legge 246 del 2005 (ugualmente nota anche come taglia leggi),

impegnano il Governo:

ad assumere con urgenza ed indifferibilità tutte le necessarie iniziative, volte ad assicurare la vigenza delle norme di cui al citato decreto legislativo n. 43 del 1948 al fine di garantire che permangano nell'ordinamento il divieto delle associazioni di carattere militare e le sanzioni ivi indicate, scongiurando in tal modo le gravi conseguenze di una abrogazione che appare peraltro ampiamente incostituzionale;

a rivedere, con pari urgenza, i meccanismi di semplificazione e proroga legislativa in essere, al fine di evitare, in futuro, l'improvvida o erronea abrogazione di norme tanto delicate quali quelle di cui in premessa, nonché la sussistenza di dubbi circa la disciplina applicabile a tali fattispecie, con particolare riferimento a norme di carattere penale o volte alla tutela della sicurezza pubblica, ambientale o sanitaria.

---

### **G/2518/1 e 5/23**

PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, prevede la possibilità di prorogare con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, fino al 31 dicembre 2011, il mandato dei componenti in carica dei Consigli della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge numero n. 152 del 4 novembre 2009, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ha stabilito la proroga dei Consigli della Rappresentanza militare fino al 31 luglio del 2011, spostando il termine dell'attuale mandato di oltre un anno dalla data della sua naturale scadenza;

mercoledì 24 febbraio 2010, nel corso della seduta n. 289 della Camera dei deputati il Governo ha accolto come raccomandazione l'Ordine del Giorno n. 9/3210/3 a firma dei deputati radicali Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, presentato su iniziativa del Partito per la tutela dei diritti dei militari e forze di polizia (Pdm), finalizzato ad evitare ulteriori provvedimenti di proroga del mandato dei componenti dei Consigli della rappresentanza militare e sulla possibilità di estendere anche al personale delle Forze armate i pieni diritti sindacali al pari della Polizia di Stato;

la notizia di una possibile ulteriore proroga del mandato elettivo degli attuali delegati Cocer, Coir e Cobar, diffusa dagli organi di stampa ha suscitato forti proteste da parte di tutti i militari che hanno visto nell'atto d'imperio già esercitato dal Governo una effettiva preclusione nell'esercizio di un diritto/dovere, quale è quello di poter-esprimere, tramite

il proprio voto, il consenso o il dissenso verso l'operato degli attuali rappresentanti in carica, eletti nella primavera del 2006;

un ulteriore provvedimento di proroga contribuirebbe ad accrescere il già evidente malcontento ampiamente diffuso tra gli appartenenti ai differenti ruoli delle Forze armate che, in più occasioni, non hanno esitato, attraverso i delegati di base e dei Consigli intermedi, a manifestare la loro sfiducia nei confronti degli organismi centrali e delle decisioni assunte senza il preventivo confronto con il personale; il giorno 11 gennaio scorso presso il tribunale militare di Roma, nel corso di un processo contro un delegato della rappresentanza militare dell'Arma dei carabinieri, è emerso che già dallo scorso mese di novembre 2009 sono in corso indagini della procura militare volte ad accertare i molteplici illeciti relativi al pagamento delle missioni dei delegati della rappresentanza militare;

le ragioni di giustizia e i principi democratici di cui devono godere indistintamente tutti i cittadini militari devono essere posti a fondamento di una corretta azione amministrativa, ancorché esercitabile con proprio decreto dal Presidente del consiglio dei ministri;

è compito del Governo garantire legalità e trasparenza anche in quei settori dello Stato, come le Forze armate, dove l'esercizio di taluni diritti sembra essere subordinato a perverse logiche antidemocratiche che dell'istituto della rappresentanza militare ne hanno fatto una questione d'interesse personale;

appaiono già evidenti le possibili e incontrollabili ricadute sul morale del personale militare che non ha mancato di esprimere la propria contrarietà anche con atti e dichiarazioni ufficiali;

si auspica, conseguentemente, una correzione di questa politica che, altrimenti, verrebbe a legittimare la sottrazione di un fondamentale diritto al personale delle Forze Armate, con la ulteriore conseguenza di rendere palese il disprezzo che un simile provvedimento normativo fa sorgere per la Costituzione ed i principi inalienabili in essa contenuti,

impegna il Governo:

a ristabilire i diritti previsti dalla Costituzione ponendo in essere ogni iniziativa legislativa idonea ad impedire fin da subito, ed anche per il futuro, la possibilità di prorogare il mandato dei Consigli della rappresentanza militare e conseguentemente a rendere effettivi i diritti sindacali per gli appartenenti alle Forze armate, tramite il riconoscimento agli stessi delle facoltà e dei diritti già riconosciuti al personale appartenente Polizia di Stato, dall'articolo 82 della legge 10 aprile 1981, n. 121, attuando ogni possibile azione volta ad accelerare il processo di riforma dell'Istituto della Rappresentanza militare, già all'esame del Parlamento; nonché, al fine di contenere la spesa pubblica ed evitare disparità di trattamento tra militari appartenenti alla medesima Forza armata, ovvero al medesimo Consiglio della Rappresentanza militare, ad emanare con la richiesta urgenza uno o più atti normativi, anche delegando il Ministro competente, finalizzati ad adeguare e rendere omogeneo il trattamento di missione percepito dai delegati dei Consigli Centrali della Rappresentanza mi-

litare con quello, di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture militari, effettivamente percepito dal restante personale delle Forze armate; nonché a voler assicurare che nell'ambito delle previste audizioni dei rappresentanti del Consiglio Centrale della Rappresentanza militare (Cocer), presso le competenti Commissioni parlamentari, siano preventivamente acquisiti i pareri dei Coir e Cobar confluenti.

---

**G/2518/1 e 5/24**

CASSON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2519,

considerato che nella tabella n. 1 – allegata all'articolo 1 del decreto-legge – è menzionata la sola proroga del termine con decorrenza 31 dicembre 2010, contenuto nell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

impegna il Governo:

ad applicare la disposizione in premessa con esclusivo riferimento alla proroga del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive, mantenendo invece fermo il termine (già decorso il 30 agosto 2009) per la presentazione – al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio – del progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Di conseguenza, non dovrà aver luogo nessuna nuova fattispecie di sospensione dei procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

---

**G/2518/1 e 5/25**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Il Senato,

premessi che:

gli immigrati che d'ora in poi presenteranno richiesta di permesso di soggiorno, in conformità al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2010 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 2010, n. 134), entro due anni da detta richiesta dovranno portare il proprio livello di apprendimento della lingua italiana ad A2 – livello europeo – e superare il relativo esame;

il suddetto decreto è entrato in vigore il 9 dicembre 2010,

impegna il Governo:

a prevedere che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nella regione del Trentino-Alto Adige sia subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca, le cui modalità di svolgimento saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

---

### **G/2518/1 e 5/26**

FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premesso che:

la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevede, al primo comma dell'articolo 20, che sia favorita la partecipazione dei soggetti detenuti in carcere a corsi di formazione professionale;

il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, all'articolo 42, stabilisce che le direzioni degli istituti penitenziari promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti, allo scopo di favorire la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale;

è necessario non far venire meno ma semmai migliorare le capacità professionali dei reclusi per facilitare un loro rapido reinserimento nella società,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare la legislazione vigente in materia di formazione professionale al fine di permettere la partecipazione dei soggetti detenuti in carcere a più corsi di formazione professionale, anche contemporaneamente, purché l'orario delle singole lezioni non presenti sovrapposizioni, e sino ad un massimo di dodici ore giornaliere, e che, ai fini dell'ammissione agli esami di fine corso sia sufficiente che i detenuti abbiano totalizzato almeno il 50 per cento delle presenze alle lezioni, e che quest'ultima disposizione si possa applicare anche ai detenuti che frequentano corsi di formazione professionale di natura ordinaria.

---

**G/2518/1 e 5/27**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A.5. 2518);

premessò che:

i premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto solo nel 2010 sono aumentati del 17% e, effettuando una valutazione su un più lungo periodo, si constata un aumento del 174% dal 1994 ad oggi, ovvero un'impennata che non accenna a fermarsi per il 2011;

numerosi interventi volti alla riduzione dei prezzi delle polizze contro gli incidenti stradali quali liberalizzazioni, blocchi delle tariffe, multe dell'Antitrust, sentenze delle autorità di vigilanza e tavoli di conciliazione tra compagnie e consumatori, in passato sono rimasti senza adeguata risposta o hanno avuto soltanto un effetto transitorio;

nel corso degli ultimi anni, si è registrato un incremento dei prezzi della polizze assicurative distribuito in maniera non uniforme sul territorio nazionale e, in particolare, nel rapporto tra Nord e Sud del paese, in cui è il secondo a subire un peso maggiore dei premi;

lo stesso Sindacato degli agenti assicurativi ha evidenziato l'allarmante situazione nelle aree territoriali del mezzogiorno a fronte della chiusura, in molti casi in modo del tutto ingiustificato, di numerose filiali delle varie compagnie assicurative;

in un recente incontro tra il Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, e le presidenze dell'Isvap e Ania, avente come obiettivo principale quello di ridurre il prezzo delle Rca del 15-18%, è emersa la necessità di rivedere le modalità di funzionamento dell'indennizzo diretto e il sistema di rimborso delle lesioni fisiche, e di rafforzare gli strumenti per combattere le frodi e cancellare il tacito rinnovo;

rilevato che:

le polizze per responsabilità civile auto hanno subito un aumento dei costi, nonostante sia stata registrata una diminuzione degli incidenti stradali, al punto che le tariffe delle assicurazioni auto mostrano un iter simile a quello dei prezzi dei generi alimentari, che salgono nonostante il crollo dei prezzi all'origine;

secondo le valutazioni del presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP), in sede di audizione presso la 10 Commissione permanente del Senato il 28 luglio 2010, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), sulla determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia intervengono fattori di natura esogena come il rilevante fenomeno della incidentalità, l'e-

levato peso dei sinistri con lesioni, la valutazione giurisprudenziale dei risarcimenti e la presenza di fenomeni fraudolenti;

l'amministratore delegato di INA Assitalia, in sede di audizione presso la 10 Commissione permanente del Senato il 3 novembre 2010, ha sottolineato la necessità di adottare dei provvedimenti in materia di contrasto alle frodi con particolare riguardo all'istituzione di un'apposita Agenzia governativa antifrode a livello di mercato;

le compagnie assicurative al Sud, dando per scontata la presenza di fattori che fanno lievitare i loro costi, tra cui l'alto livello di truffe, si cautelano con un aumento generalizzato e preventivo dei premi, di conseguenza penalizzando anche gli automobilisti onesti e disciplinati;

l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) è intervenuto in modo deciso per vigilare le Assicurazioni, soprattutto a seguito della diatriba tra le Compagnie del Nord e Sud sul risarcimento dei danni;

constatato che,

nonostante l'introduzione di alcuni interventi di liberalizzazione del mercato assicurativo nel periodo 2006-2008, non si è ancora attivato un efficace processo concorrenziale tra le compagnie assicurative le quali, pur vittime delle truffe, non sono in una reale situazione di concorrenza tra di loro;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative finalizzate a rafforzare il processo di liberalizzazione e il livello di concorrenza del settore assicurativo, nonché a ridurre le inefficienze presenti nell'intera filiera organizzativa delle compagnie di assicurazione, i cui costi ricadono inevitabilmente sui cittadini;

in tale ambito, ad affrontare, con urgenza, il problema dell'incremento costante dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile e dei rigonfiamenti dei costi legali, al fine di ridurre il costo medio delle RCA e riportare ad uniformità i livelli delle tariffe su tutto il territorio nazionale;

in particolare, a prevedere che la definizione dei premi di assicurazione della RCA siano parametrata alla condotta di guida e al grado di incidentalità dell'assicurato, come rileva bile dall'attestato di rischio, e non sulla base del luogo di residenza.

---

### **G/2518/1 e 5/28**

VIMERCATI, Marco FILIPPI, RUSCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2518 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;



premessi che:

secondo il Programma Regionale Lombardo di Sviluppo della IX legislatura, approvato con DCR n. IX/56 del 28 settembre 2010 e pubblicato sul BURL n. 40 dell'8 ottobre 2010, 30 s.s.: «Il servizio di navigazione lombardo su laghi e vie navigabili trasporta passeggeri, veicoli e merci in grandi quantità e pertanto si dovrà ulteriormente puntare sulla navigazione sia come mezzo di trasporto che a fini turistici e ricreativi quale forma di mobilità dolce sulla quale investire per il futuro. In tal senso la bacinizzazione del Po e la via d'acqua Locarno – Milano insieme alla regionalizzazione della navigazione sui grandi laghi e sui grandi fiumi costituiscono elemento qualificante dell'azione regionale dei prossimi anni»;

la Lombardia è la regione italiana con più vie navigabili, contando oltre 100 km di coste navigabili, più di 200 porti turistici e 5 porti, e il servizio di navigazione lombardo trasporta ogni anno 8,5 milioni di passeggeri e 700.000 veicoli e le sue banchine commerciali trattano più di un milione di tonnellate di merci;

dopo il recente completamento del processo di delega delle competenze in materia di navigazione, la Regione Lombardia è competente a vario titolo sui servizi di navigazione lacuale pubblica;

considerato che:

la legge 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), ha stabilito una riduzione delle risorse destinate all'attività la Gestione governativa per la navigazione sui laghi di Garda, Como e Maggiore pari al 40 per cento e che tale decisione comporterà un'importante contrazione dei servizi con conseguenze negative per l'occupazione e l'utenza e discapito dello sviluppo turistico e commerciale dei territori lacustri della Lombardia;

nonostante il decreto del Presidente della Repubblica n. 14 gennaio 1972, n. 55, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 abbiano previsto il trasferimento alle regioni competenti della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como, ad oggi non è stata data ancora attuazione a tale previsione;

il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (il cosiddetto decreto Milleproroghe), non prevede l'annunciata estensione al 2011 dei meccanismi che, per porre rimedio ad analoghe riduzioni di risorse operate nel 2009, sono stati previsti dal comma 4 dell'articolo 7-*sexies* della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 («Al fine di scongiurare la possibilità che sia promessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008»);

gli utili di gestione risultanti dal conto economico 2010 della Navilaghi, l'ente di gestione più importante è la Gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, saranno incamerati dallo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, anziché essere utilizzati per garantire il servizio,

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse necessarie all'attività della Gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

a procedere in ordine al trasferimento alle regioni della gestione e delle risorse in materia lacuale, al fine di attuare un reale decentramento.

---

### **G/2518/1 e 5/29**

ADAMO

Il Senato,

premessi che:

relativamente al personale dirigenziale della Pubblica amministrazione, l'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede, tra le altre cose, che «I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 10 gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti»;

anteriore al già citato decreto-legge 78/2010 i dirigenti tecnici ed amministrativi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al pari di altri dirigenti pubblici, una volta raggiunti i 40 anni di servizio e i 65 anni di età potevano chiedere la proroga di mantenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concederla o meno;

sulla base della normativa previgente molti dirigenti tecnici ed amministrativi del MIUR avevano richiesto e ottenuto la proroga la proroga di due anni per il mantenimento in servizio fino a 67 anni di età;

l'annullamento della proroga determinato dall'articolo 9 del già citato decreto-legge 78/2010 comporta per coloro i quali avevano avanzato richiesta di trattenimento in servizio prime del 31 maggio 2010 – data di entrata in vigore del decreto-legge – la cessazione del trattenimento in servizio ma, al tempo stesso lo scaglionamento del Trattamento di fine rapporto (TFR);

la mancata proroga del mantenimento in servizio e il contestuale blocco delle assunzioni disposto all'interno della manovra triennale del Governo hanno fatto sì che frequentemente il Ministero dell'istruzione abbia fatto ricorso, per far fronte alla carenza di organico di livello dirigenziale, a differenti tipologie d'impiego quali contratti di collaborazione;

il ricorso a tipologie contrattuali occasionali o a tempo determinato rispetto a delle procedure concorsuali incrementa il margine di discrezionalità nella selezione dei dirigenti e denota una carenza di progettualità in termini complessivi di *governance* del sistema, soprattutto in regioni, quali la Lombardia, ove la carenza di personale dirigenziale è particolarmente grave;

considerato che:

a fronte del già citato blocco dei concorsi e del *turn over* stabilitone nella manovra triennale del Governo, la mancata proroga per il mantenimento in servizio dei dirigenti MIUR genererà dei seri problemi nella gestione complessiva dell'amministrazione scolastica;

non è possibile individuare alcuna procedura concorsuale attualmente in corso o di cui si possa intravedere la conclusione entro il 2011 né vi sono graduatorie di idonei a cui poter attingere;

particolarmente preoccupante è la situazione nelle regioni del Centro e Nord Italia e in particolare in Lombardia, dove nel corso dell'anno scolastico 2010-2011 la direzione scolastica regionale ha visto già il pensionamento di 5 dirigenti, a nessuno dei quali è sino ad ora subentrato alcun neo-assunto;

dal novembre 2010 al novembre 2011 complessivamente 88 dirigenti in tutta Italia avranno ottenuto il pensionamento, senza che vi sia la possibilità di sostituirne alcuno a causa del blocco delle assunzioni,

impegna il Governo a:

adottare tempestivamente le misure idonee ad assicurare il regolare andamento dell'amministrazione della Pubblica istruzione con particolare riferimento al personale dirigenziale;

rimediare alla grave carenza di personale dirigenziale tramite l'indizione di procedure concorsuali;

procedere con una programmazione di lungo periodo in grado di stabilire gradualmente un corretto rapporto tra numero di nuove assunzioni e numero di pensionamenti;

in assenza di misure in grado di assicurare l'opportuno *turn over*, adottare una soluzione emergenziale e di breve periodo prorogando fino al 2012 il mantenimento in servizio di coloro i quali hanno avanzato siffatta richiesta entro il 31 maggio 2010, anche al fine evitare un eventuale, quanto prevedibile, contenzioso sollevato dai soggetti interessati.

---

### **G/2518/1 e 5/30**

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Il Senato,

premessi che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, è stato attuato un primo trasferimento a Regioni, comuni,

province e comunità montane di una serie di funzioni amministrative precedentemente esercitate dallo Stato;

con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state conferite funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, articoli 128 e 132;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede un sistema integrato di servizi sociali di sostegno alla famiglia. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di tale legge, i soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, hanno diritto ad accedere prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali;

gli Enti Locali, nella gestione dei Servizi Sociali alla persona, si avvalgono generalmente della collaborazione degli enti gestori dei servizi operanti nel settore della cooperazione sociale, dell'associazionismo e degli enti *no-profit*;

considerato che:

a causa dei ritardi nei trasferimenti dei fondi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché per i vincoli derivanti dalla necessità del rispetto del patto di stabilità, si verifica una carenza di liquidità di cassa che determina un ritardo nei pagamenti per le prestazioni degli enti del terzo settore;

la natura particolare degli enti del terzo settore e la loro fragilità strutturale e finanziaria non consente loro di sopportare, oltre un periodo di tempo limitato, una esposizione finanziaria così elevata, con la conseguenza che nelle attuali condizioni numerosi enti del terzo settore corrono il rischio assai elevato di dover interrompere la propria attività;

tale situazione arrecherebbe un danno notevole e irreparabile agli utenti di tali servizi e attività: case famiglia, centri diurni socio-educativi per minori a rischio, centri di prevenzione e presa in carico di bambini abusati e maltrattati, centri socio-ricreativi per anziani, centri di aggregazione e socializzazione per disabili, servizi integrati di accoglienza ed integrazione immigrati, e numerosi altri;

particolarmente drammatica appare la situazione del Comune di Napoli, dove, a causa dei ritardi nei trasferimenti dei fondi da parte dello Stato e della Regione, si verifica una carenza di liquidità di cassa che determina un ritardo nei pagamenti per le prestazioni degli enti gestori dei servizi operanti nel settore della cooperazione sociale, dell'associazionismo e degli enti *no-profit*,

impegna il Governo:

a provvedere alla modifica dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1993, recante «Individuazione ai fini della non assoggetta-

bilità ed esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane, nel senso di introdurre, tra i servizi indispensabili dei comuni, i servizi sociali rivolti alle fasce più fragili della popolazione (infanzia, adolescenza, anziani, disabili, immigrati, tossicodipendenti, donne maltrattate).

---

**G/2518/1 e 5/31**

FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premessi che:

l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», prevede che gli enti locali svolgano l'attività di realizzazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati secondo la normativa vigente;

la mancanza di fondi, di progetti, e la dilatazione dei tempi imposti dall'amministrazione spesso nella pratica si traduce nella mancata realizzazione di molte opere;

è opportuno permettere agli enti locali di realizzare nel minor tempo possibile le opere previste dai rispettivi piani triennali e favorirne la necessaria progettazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo di rotazione destinato esclusivamente ad anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere inserite nei predetti piani triennali degli enti locali secondo l'ordine di priorità indicato dagli enti stessi.

---

**G/2518/1 e 5/32**MALAN, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2518,

premessi che:

con il decreto legislativo n. 128 del 2010, di modifica del Codice dell'Ambiente, è stata vietata la ricerca, la prospezione e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi non solo all'interno delle aree marine e costiere protette, ma anche in un raggio di dodici miglia marine dal perimetro esterno di tali aree e, limitatamente agli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia marine dalle linee di base delle ac-

que territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale (articolo 6, comma 17 del D.Lgs. 152/06);

questa disposizione provoca un impatto estremamente negativo, sia per l'attività mineraria in quanto circa il 50 per cento degli impianti attualmente attivi è collocato in aree potenzialmente ricadenti nel divieto e sia sul fronte del gettito fiscale connesso agli attivati livelli di proventi delle *royalties*,

impegna il Governo

a modificare la norma prevedendo un regime transitorio che garantisca la possibilità per gli impianti già in esercizio di continuare la propria attività sino alla scadenza delle relative concessioni.

---

## EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

### Art. 1.

#### 1.1

RUSCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011».

---

#### 1.2

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011».

---

#### 1.3

ZANETTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.»

---

#### 1.4

D'ALIA, SAIA, DE ANGELIS, MILANA, OLIVA, PISTORIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto legge».

---

**1.325**MALAN, *Relatore**Alla tabella 1, sostituire la seconda voce con la seguente:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA  |
|----------------|--|
| 31 maggio 2010 | articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 e agli enti di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. |

**1.5**

BONFRISCO, TANCREDI

*Alla tabella 1, sostituire la seconda voce con la seguente:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA  |
|----------------|--|
| 31 maggio 2010 | articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 e agli enti di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. |

**1.326**MALAN, *Relatore**Alla tabella 1, dopo la prima voce inserire la seguente:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA   |
|-----------------|---|
| 10 gennaio 2011 | articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente al termine di chiusura dell'esercizio finanziario dell'IPI – Istituto per la promozione industriale |

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. Nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione dei compiti e delle funzioni facenti capo al soppresso IPI – Istituto per la promozione industriale, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico successivamente al 31 maggio 2010, in relazione alla continuazione fino al 31 dicembre 2010 delle attività di interesse pubblico svolte per conto dell'Istituto medesimo. Le risorse finanziarie impegnate e non pagate al termine dell'anno finanziario 2010, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'Istituto, per la realizzazione di attività in corso



di svolgimento alla data del 31 dicembre 2010 e già facenti capo all'Istituto stesso, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, sui pertinenti capitoli del medesimo stato di previsione, in relazione alla prosecuzione dall'anno 2011 delle medesime attività ovvero per le autorizzazioni di pagamento di quelle chiuse alla data del 31 dicembre 2010».

---

### **1.328**

MALAN, *Relatore*

*Alla Tabella 1, nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle organizzazioni di volontariato».*

---

### **1.6**

BONFRISCO, TANCREDI

*Alla tabella 1, al quinto rigo sopprimere le seguenti parole: «, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale».*

*Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 19 inserire le seguenti parole: «all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive modificazioni il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».*

---

**1.7**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Alla Tabella 1, prevista dall'articolo 1, «FONTE NORMATIVA – articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a tutti gli affidamenti diretti ad operatori privati di valore economico non superiore a 80.000,00 euro annui».*

**1.8**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, Tabella 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 20 novembre 2008 | articolo 6- <i>sexies</i> , comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 |

**1.10**

DELLA SETA, FERRANTE

*Alla Tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sostituire la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | <p>articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102</p> <p>articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-<i>bis</i> e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni</p> <p>articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni</p> <p>articolo 17, comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</p> |

con la seguente:

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | <p>articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102</p> <p>articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-<i>bis</i> e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni</p> <p>articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni</p> <p>articolo 17, comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</p> <p>articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25</p> |

## 1.9

D'AMBROSIO LETTIERI

*Alla tabella 1 allegata sostituire, la voce: «articolo 17, comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», con la seguente: «art. 5 comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, modificato dall'articolo 2 comma 8 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25».*

## 1.11

SPADONI URBANI

*Alla tabella 1 allegata sopprimere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 3, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 |

**1.12**

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Alla tabella 1, sopprimere il seguente riferimento: «10 gennaio 2011 – articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».*

**1.329**MALAN, *Relatore*

*Nella tabella 1, allegata all'articolo 1, alla voce: «articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» aggiungere le seguenti parole: «anche al fine di garantire il pieno funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che continua ad operare con gli attuali organi, fino alla loro naturale scadenza, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».*

**1.330**MALAN, *Relatore*

*Alla tabella 1, dopo la diciottesima voce inserire la seguente:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA   |
|----------------|---|
| 30 giugno 2010 | Articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni |

**1.13**

CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

*Alla tabella 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA  |
|----------------|--|
| 30 luglio 2011 | Articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |

**1.14**

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

*Alla tabella 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA  |
|----------------|--|
| 30 luglio 2011 | Articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |

**1.15**

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Al comma 1, tabella 1, sopprimere le seguenti voci:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 |

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 1,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di

rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1 a 3, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri alla copertura degli oneri di cui al comma 5.

5. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, alle parole: "2008, 2009 e 2010" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni 2011, 2012 e 2013".

### 1.314

VITA, LUSI, ZANDA, BAIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

*Conseguentemente, alla tabella n. 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177 |

### 1.327

MALAN, *Relatore*

*Alla Tabella 1, nella colonna: «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente al personale di Poste italiane Spa».*

**1.16**

VACCARI

*Alla tabella 1, dopo le parole: «articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.» aggiungere le seguenti: «in relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo sviluppo investimenti».*

**1.17**

DELLA SETA, FERRANTE

*Alla tabella 1, cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA  |
|-----------------|--|
| 10 gennaio 2011 | Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 |

**1.18**

D'ALÌ, FLUTTERO

*Alla Tabella 1, eliminare la ventisettesima casella, recante il termine da prorogare del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.*

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente comma:*

*«2-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della Tabella 1, ventisettesima casella del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».*

**1.19**

D'ALÌ

*Alla Tabella 1, eliminare la ventisettesima casella, recante il termine da prorogare del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.*

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti si ed i rapporti giuridici sorti sulla base della Tabella 1, ventisettesima casella del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.».

---

**1.20**

ARMATO, DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA

*Alla Tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 |

---

**1.21**

SPADONI URBANI

*Alla tabella 1 allegata sopprimere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73 |

---

**1.22**

DELLA SETA, FERRANTE

*Alla Tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo4, comma 1,del decreto-legge 29 marzo 2004, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 |

---



**1.23**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*All'allegato 1, alla voce: «articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276» aggiungere, in fine, le seguenti: «e relativamente agli enti locali, a condizione che siano rispettati i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica fissati con decreto del Ministro dell'Interno 9 dicembre 2008».*

**1.24**

BASTICO, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ANDRIA, BARBOLINI, CECCANTI, LEGNINI

*Al comma 1, alla Tabella allegata, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE                      | FONTE NORMATIVA   |
|------------------------------|---|
| Anno accademico<br>2011-2012 | articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 |

**1.25**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 1, alla Tabella allegata, sopprimere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 |

**1.26**

GRAMAZIO

*Alla tabella 1 allegata sopprimere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.<br>articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. |

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei magistrati onorari). – 1. Sino a quando non saranno attuati il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione e l'istituzione della relativa pianta organica, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio nelle predette funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

3. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla successiva data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, addetti al tribunale ordinario come giudici onorari e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario come vice procuratori onorari, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

4. Il primo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Le domande di conferma hanno la precedenza sulle domande di trasferimento o di passaggio ad altre funzioni e sulle domande di prima nomina".

5. Al terzo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "Alla scadenza del triennio" sono inserite le parole: "o del quadriennio".

6. Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola "settantaduesimo" è sostituita dalla parola "settantacinquesimo".

7. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. I giudici di pace, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla successiva data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge.

9. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni."

10. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

---

## 1.59

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, alla tabella 1, sopprimere i riferimenti all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;*

*e dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei magistrati onorari). – 1. Sino a quando non saranno attuati il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma del-

l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione e l'istituzione della relativa pianta organica, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio nelle predette funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

3. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla successiva data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, addetti al tribunale ordinario come giudici onorari e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinano come vice procuratori onorari, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,

4. Il primo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Le domande di conferma hanno la precedenza sulle domande di trasferimento o di passaggio ad altre funzioni e sulle domande di prima nomina".

5. Al terzo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole "Alla scadenza del triennio" sono inserite le parole "o del quadriennio".

6. Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola "settantaduesimo" è sostituita dalla parola "settantacinquesimo".

7. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. I giudici di pace, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla successiva data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 7

della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge.

9. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, 374, è sostituito dal seguente:

"1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni."

10. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

### 1.321

DELLA MONICA, LEGNINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

*Conseguentemente, alla tabella 1, di cui all'art. 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2011 | articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 |

### 1.68

VITALI, BERTUZZI

*Al comma 1 aggiungere i seguenti commi:*

1-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, lettera a), le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2011»;

b) al comma 25, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2011»;

c) al comma 25-*bis*, le parole: «1° gennaio 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2012».

1-*ter*. Al comma 6-*quinqües* dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle parole «la gennaio 2012».

*Conseguentemente, alla tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE                             | FONTE NORMATIVA   |
|-------------------------------------|---|
| 31 dicembre 2010<br>10 gennaio 2011 | articolo 3, commi 24, 25 e 25- <i>bis</i> , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 |

## 1.27

### LATRONICO

*Alla Tabella 1 prevista dall'articolo 1 sopprimere la seguente voce:*

«31 dicembre 2010 – Articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

### *Conseguentemente*

all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del Territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in *Gazzetta Ufficiale*, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per

l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del comma 7, dell'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.».

### 1.318

DE LUCA, ARMATO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 212, è prorogato al 31 dicembre 2011.»

*Conseguentemente, alla tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 212 <i>sostituire le parole: «commi 8, 9 e 10» con le seguenti: «comma 9».</i> |

### 1.28

IZZO, SARRO, GIULIANO, NESSA, MORRA, CORONELLA, TOFANI, FLERES, GENTILE, LATRONICO

*Al comma 1, alla Tabella 1 allegata, alla voce: «articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sostituire le parole: «e 10» con le seguenti: «, 10 e 11».*

*Conseguentemente il termine di cui al comma 12, dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 10 aprile 2011.*

### 1.29

BAIO

*Alla tabella 1, di cui al comma 1, articolo 1, sopprimere la seguente voce:*

«31 dicembre 2010 art. 12, comma 1, lett. p-bis) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

*Conseguentemente, dopo l'art. 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis. – 1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *p*-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

2. All'articolo 12, comma 1, lettera *p*-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "per almeno il 70", sono sostituite dalle seguenti: "per il 40 per cento a progetti che favoriscano la prevenzione e la cura di tutti i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico, per il 30"».

### 1.30

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

*All'allegato Tabella 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA  |
|----------------|--|
| 30 aprile 2011 | articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 |

### 1.400

MORANDO

*All'allegato Tabella 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA  |
|----------------|--|
| 30 aprile 2011 | articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 |

### 1.31

DELLA SETA, FERRANTE

*Alla Tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |



**1.401**

BASSOLI, MERCATALI, CECCANTI

*Alla Tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA   |
|-----------------|---|
| 31 gennaio 2011 | articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120 |

**1.402**

BARBOLINI, MERCATALI, CECCANTI

*Alla Tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE           | FONTE NORMATIVA  |
|-------------------|--|
| 30 settembre 2011 | articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 |

**1.32**

BATTAGLIA

*Nella tabella 1 allegata, aggiungere la seguente voce:*

«Articolo 1, comma 566 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di assistente tecnico-agro tecnico presso l'Istituto zoo profilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri", deliberata il 25 febbraio 2005».

**1.33**

MILANA

*Nella Tabella 1 inserire:*

| TERMINE       | FONTE NORMATIVA   |
|---------------|---|
| 31 marzo 2011 | Articolo 1, comma 862 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, prorogato ai sensi dell'articolo 43, comma 7-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 |

**1.34**

CASTRO, BONFRISCO

*Alla tabella 1, inserire la seguente voce:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA  |
|-----------------|--|
| 10 gennaio 2011 | Articolo 1, comma 1130, legge 26 dicembre 2006, n. 296 |

**1.35**

BATTAGLIA

*Nella tabella 1 allegata, aggiungere la seguente voce:*

«Articolo 2 comma 8 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

**1.36**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Al comma 1, tabella 1 allegata, aggiungere la seguente voce:*

| TERMINE  | FONTE NORMATIVA   |
|--|---|
| Dodici mesi dalla data di entrata in vigore presente decreto | articolo 24, comma 1, del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28 |

**1.37**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Al comma 1, tabella 1 allegata, aggiunge la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | Articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni |

**1.38**

BONFRISCO, TANCREDI

*Alla tabella 1, inserire la seguente:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | Articolo 2- <i>sexies</i> , comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, con riferimento alla comunicazione dell'asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di esecuzione dei lavori nel rispetto delle pertinenti normative. |

**1.39**

BONFRISCO, TANCREDI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

«a) alla Tabella allegata, aggiungere la seguente voce:

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 2- <i>sexies</i> , comma 1, legge 22 marzo 2010 n. 41, come successivamente modificato dalla legge n. 129 del 2010. |

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. La proroga del termine di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, legge 22 marzo 2010 n. 41, come successivamente modificato dalla legge n. 129 del 2010, si intende riferita i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti».

**1.40**

BRUNO, MILANA

*Nella Tabella 1 inserire:*

| TERMINE     | FONTE NORMATIVA  |
|-------------|--|
| Trenta mesi | Articolo 2, comma 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. |

**1.41**

ZANETTA

*Alla Tabella 1, allegata all'articolo 1 aggiungere infine i seguenti regimi giuridici:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 16 dicembre 2001 | articolo 182, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> e comma 1- <i>bis</i> , lettera <i>a)</i> , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 |
| 30 giugno 2007   | articolo 182, comma 1- <i>bis</i> , lettera <i>d-bis)</i> , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42                                      |
| 10 maggio 2004   | articolo 182, comma 1- <i>quinqies</i> , lettera <i>c)</i> del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42                                       |

**1.42**

SANGALLI, FIORONI

*1. Alla Tabella 1, allegata all'articolo 1 aggiungere in fine i seguenti regimi giuridici:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 16 dicembre 2001 | articolo 182, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> e comma 1- <i>bis</i> , lettera <i>a)</i> , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 |
| 30 giugno 2007   | articolo 182, comma 1- <i>bis</i> , lettera <i>d-bis)</i> , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42                                      |
| 10 maggio 2004   | articolo 182, comma 1- <i>quinqies</i> , lettera <i>c)</i> del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42                                       |

**1.43**

BONFRISCO, TANCREDI

*Al comma 1, Tabella 1 allegata, aggiungere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 13 febbraio 2011 | articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 |

**1.331**

FLUTTERO

*Alla tabella 1 aggiungere la seguente voce: Articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente alla scadenza 13 febbraio 2011"».*

**1.44**

CASOLI

*Alla tabella 1 allegata aggiungere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 |

**1.45**

BONFRISCO, TANCREDI

*Al comma 1, tabella 1 allegata aggiungere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 |

**1.46**

FLUTTERO

*Alla tabella 1 allegata aggiungere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 |

**1.47**

FLUTTERO

*Alla tabella 1, aggiungere la voce:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA   |
|-----------------|---|
| 10 gennaio 2010 | articolo 1, comma 289, della legge 14 dicembre 2007, n. 244 |

**1.48**

LAURO

*Alla tabella 1, aggiungere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2007 | articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ( <i>eventualmente</i> : limitatamente al termine per la presentazione delle denunce dei pozzi) |

**1.49**

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Alla tabella 1, all'allegata all'articolo 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 1- <i>septies</i> , comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 |

**1.50**

FIORONI, SANGALLI

*Alla tabella 1, all'allegata all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente regime giuridico:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 1- <i>septies</i> , del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 |

**1.51**

GENTILE

*Alla tabella 1, di cui all'articolo 1, inserire, in fine, la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2009 | articolo 43, comma 7- <i>bis</i> , della legge 6 agosto 2008, n. 133 |

**1.52**

BONFRISCO

*Nella tabella 1, inserire, in fine, le seguenti righe:*

| TERMINE     | FONTE NORMATIVA   |
|-------------|---|
| Cinque anni | Articolo 165, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  |
| Cinque anni | Articolo 166, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 |

**1.53**

TANCREDI, BONFRISCO

*Alla tabella 1, inserire la seguente voce:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA   |
|----------------|---|
| 30 giugno 2010 | articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 |

**1.54**

BONFRISCO, TANCREDI

*Al comma 1, Tabella 1 allegata, aggiungere la seguente voce:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA   |
|-----------------|---|
| 31 ottobre 2010 | art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 |

**1.55**

BONFRISCO, TANCREDI

*Alla Tabella 1, di cui all'articolo articolo 1, inserire, in fine, il seguente termine e relativo regime giuridico:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA  |
|-----------------|--|
| 10 gennaio 2011 | articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 |

**1.56**

IZZO, SARRO, GIULIANO, NESSA, MORRA, CORONELLA, TOFANI, FLERES, GENTILE, LATRONICO

*Al comma 1, alla Tabella 1 allegata, aggiungere in fine la seguente voce:*

| TERMINE         | FONTE NORMATIVA   |
|-----------------|---|
| 10 gennaio 2011 | articolo 19, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 |

**1.57**

D'ALÌ

*Alla Tabella 1, come prevista all'articolo 1 del decreto legge n. 225/2010, inserire infine la casella, recante il termine da prorogare al 31 agosto 2011 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233.*

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca con decreto 18 novembre 2005, n. 85 ai sensi del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di Presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.».

**1.58**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

*Alla tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, aggiungere la seguente voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | Punto C6 della Circolare n. 17 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2008 |



**1.332**MALAN, *Relatore**Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 38, della legge 10 agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A. è prorogato al 31 marzo 2011. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.».

---

**1.333**MALAN, *Relatore**Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.».

---

**1.60**

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È prorogata anche per l'anno 2011 la possibilità per l'INPDAP di procedere alle anticipazione di bilancio di cui al comma 496 art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nei limiti e modalità previsti per l'anno 2010 dal comma 497 art. 2 della medesima legge».

---

**1.61**

CICOLANI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale

lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

1-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e ferroviarie" aggiungere le seguenti: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale"».

*Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «Proroghe non onerose di termini in scadenza ed interventi urgenti in materia di trasporto pubblico locale lagunare».*

---

## 1.62

Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VACCARI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni, sono prorogate per l'anno 2011».

*Conseguentemente apportare le dovute modifiche alla Tabella 1 allegata al presente decreto legge.*

---

## 1.63

GRILLO, CICOLANI, ZANETTA, BORNACIN, GALLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. I termini di cui all'articolo 253, comma 9-bis, primo e secondo periodo, e comma 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono prorogati al 31 dicembre 2013».

*Conseguentemente alla tabella 1 allegata, sopprimere la casella corrispondente alla posizione 380 di elenco.*

---

## 1.64

ALICATA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"».

---

**1.65**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza delle misure di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

*Conseguentemente, nella Tabella 1 allegata sopprimere la seguente riga: «31 dicembre 2010; articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».*

---

**1.66**

ESPOSITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 8, le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 maggio 2011";

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 maggio 2011"».

---

**1.67**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Previa convenzione col servizio pubblico di raccolta sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte all'anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**1.69**

VITALI, BERTUZZI, MERCATALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14, comma 33-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: "30 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2011".

---

**1.70**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È soppresso l'allegato A del decreto ministeriale 18 agosto 1993».

---

**1.71**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Nei casi di modificazioni apportate esclusivamente al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"».

---

**1.72**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea».

---

**1.73**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) ai corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche».

---

**1.74**

TANCREDI, BONFRISCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

---

**1.75**

IZZO, SARRO, GIULIANO, NESSA, MORRA, CORONELLA, TOFANI, FLERES, GENTILE, LATRONICO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 8, 9, 10 e 11 sostituire ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "31 dicembre 2011";

b) al comma 12 sostituire le parole: "10 gennaio 2011" con le seguenti: "10 gennaio 2012"».

---

**1.76**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la parola dodici, sono aggiunte le seguenti: "e ferma restando l'autonomia delle facoltà di Giurisprudenza, Medicina, Farmacia, Ingegneria ed Architettura"».

---

**1.77**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Per l'anno 2011, al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità nel periodo tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e

comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

1-ter. Ai soggetti di cui al primo comma con situazione difficoltà e sofferenza nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo, anche sotto forma di prestito agevolato, finalizzato alla sanatoria della morosità, delle spese e oneri connessi e al ripristino dell'efficacia della locazione prevedendo anche la forma di erogazione diretta al locatore creditore. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ulteriore dotazione del fondo concorrono, oltre agli apporti di Regioni e Comuni con risorse proprie, i depositi cauzionali raccolti nell'ambito dei contratti di locazione abitativa, ferme restando le garanzie e le tutele cui sono finalizzati. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo per concorrere alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 1-quinquies.

1-quinquies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di

Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

---

## 1.78

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 148, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"25. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista responsabile di un punto vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che venda farmaci diversi da quelli che possono essere venduti dagli esercizi commerciali ai sensi del citato decreto-legge, anche spedendo ricette mediche, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da diecimila euro a ventiquattromila euro. Alla sanzione amministrativa è soggetto in solido anche il titolare dell'esercizio commerciale, ove diverso dal farmacista responsabile. L'autorità amministrativa competente ordina la chiusura dell'esercizio interessato per un periodo minimo di sessanta giorni e, in caso di recidiva, la chiusura definitiva del reparto.

26. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista responsabile di un punto vendita previsto dall'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettui attività di raccolta di ricette mediche, anche consegnando medicinali soggetti a prescrizione medica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da ventimila euro a quarantottomila euro. Alla sanzione amministrativa è soggetto in solido anche il titolare dell'esercizio commerciale, ove diverso dal farmacista responsabile. L'autorità amministrativa competente ordina la chiusura dell'esercizio interessato

per un periodo minimo di sessanta giorni e, in caso di recidiva, la chiusura definitiva del reparto.

27. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla stessa sanzione di cui al precedente comma il farmacista, titolare di farmacia, che, anche in concorso, spedisca ricette mediche raccolte in esercizi che vendono prodotti sanitari ovvero in quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248"».

---

### 1.79

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 22 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

5. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate"».

---

### 1.80

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 23, comma 9 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2010." sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2011"».

*Conseguentemente, sopprimere la disposizione contenuta nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge.*

---

### 1.81

Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VACCARI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni, sono prorogate per l'anno 2011».



*Conseguentemente apportare le dovute modifiche alla Tabella 1 allegata al presente decreto legge.*

---

**1.82**

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale, i termini di differimento relativi all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Riscossione degli enti locali), sono prorogati al 31 dicembre 2013 e al 10 gennaio 2014».

---

**1.83**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

1-bis. Il termine ed il regime giuridico fissato dall'art. 70, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dall'art. 2, commi 148 e 149, della legge del 23 dicembre 2009 n. 191, è prorogato fino al 31 dicembre 2011. Viene soppressa l'alinea della tabella 1, allegata al decreto-legge: «31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

---

**1.84.**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine ed il regime fissato dall'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007 è prorogato fino al 31 dicembre 2013».

*Alla tabella 1, allegata sopprimere la voce: «31 dicembre 2010 articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

---

**1.350**

LATRONICO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli accordi per la fornitura del servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza, posta non indirizzata e servizi ausiliari, stipulati da Poste Italiane Spa a seguito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi

dell'articolo 232 testo unico n. 163/06, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013, a far data dalle rispettive scadenze naturali».

---

**1.85**

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, D'ALIA, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.86**

D'ALIA, SAIA, DE ANGELIS, MILANA, OLIVA, PISTORIO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.87**

MASCITELLI, PARDI, BELISARIO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.88**

POSSA

*Al comma 2, prima delle parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «Su proposta del Ministro competente».*

---

**1.89**

D'ALIA, SAIA, DE ANGELIS, MILANA, OLIVA, PISTORIO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri» fino alle parole: «e delle finanze,» con le seguenti: «Con l'adozione successiva di provvedimenti di natura legislativa,».*

---

**1.90**

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, D'ALIA, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 2, sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 2».*

---

**1.91**

D'ALIA, SAIA, DE ANGELIS, MILANA, OLIVA, PISTORIO

*Al comma 2, sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 2».*

---

**1.92**

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, D'ALIA, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «l'ulteriore proroga» fino a: «al comma 1 ovvero».*

---

**1.93**

D'ALIA, SAIA, DE ANGELIS, MILANA, OLIVA, PISTORIO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «l'ulteriore proroga» fino a: «al comma 1 ovvero».*

---

**1.94**

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, D'ALIA, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero la proroga» fino alla fine del comma.*

---

**1.95**

D'ALIA, SAIA, DE ANGELIS, MILANA, OLIVA, PISTORIO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero la proroga» fino alla fine del comma.*

---

**1.403**

SCANU, MERCATALI, CECCANTI

*All'allegato Tabella 1, sopprimere la seguente voce:*

| TERMINE        | FONTE NORMATIVA  |
|----------------|--|
| 30 luglio 2011 | articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |

---

**1.96**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «tabella 1 allegata» inserire le seguenti: «, con esclusione di quello relativo al mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza cui all'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».*

*Conseguentemente alla tabella 1, prevista dall'articolo 1, le parole al 170 rigo nella colonna: «TERMINE» «30 luglio 2011» e le parole*

*nella colonna «FONTE NORMATIVA» «articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono soppresse.*

---

**1.97**

POSSA

*Al comma 2, dopo le parole: «nella tabella 1 allegata.» aggiungere il seguente periodo: «I DPCM di cui al periodo precedente vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale».*

---

**1.98**

ESPOSITO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il termine di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2011».*

---

**1.99**

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La proroga di ciascun termine o regime giuridico, comunque, non può determinare effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica».*

---

**1.337**MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31-quinquies è sostituito dal seguente: "31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino all'emanazione di una diversa disciplina legislativa, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata dal Ministero dell'interno, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati";*

*2-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies; primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogato sino all'approvazione della nuova disciplina legislativa di cui al comma precedente, anche al fine di garantire il pieno funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che continua ad operare con gli attuali organi secondo il regime del D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27.*

*2-quater.* All'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31-*quater* è abrogato.».

---

**1.338**MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trenta-sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi"».

---

**1.339**MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lett. *t*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, non si applicano a far data dal 10 gennaio 2011, alle aziende termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, i cui accreditamenti provvisori sono confermati fino al 31 dicembre 2013.».

---

**1.334**

VIZZINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

*2-ter.* Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010";

*b)* le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";

*c)* le parole: "a far data dal 10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 10 gennaio 2011";

*d)* le parole: «non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2011».

*Conseguentemente, alla tabella 1, allegata al decreto-legge sopprimere la voce: «31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto*

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24».

---

### **1.322**

VITALI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue successive modificazioni al comma 8, lettera e) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2011";

2-ter. all'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue successive modificazioni il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

*Conseguentemente nella tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, eliminare la voce: «articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale».*

---

### **1.100**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, è sospesa fino al 31 dicembre 2013, ad eccezione degli articoli 24, commi 1 e 2, 25, comma 1, e 26 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'applicazione delle norme di cui ai Titoli II e III del predetto decreto legislativo, nonché delle altre disposizioni che richiamano organi o istituti ivi previsti. Fino alla predetta data, gli Organismi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 svolgono le funzioni già previste e disciplinate, per i Servizi di controllo interno, dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo».

---

### **1.101**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Una parte dell'intervento

finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117"».

---

### **1.102**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conti capitale autorizzati in favore di ANAS SpA ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in Capitale Sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1 comma 1026 della legge 22 dicembre 2006, n. 296».

---

### **1.103**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli istituti finanziari che, avendo stipulato un'operazione finanziaria prima della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2010 della circolare n. 2276 del 24 maggio 2010, non abbiano trasmesso la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 48 della legge 30 dicembre 2009 n. 196, entro i 10 giorni ivi prescritti, non viene applicata la sanzione dello 0,50 per cento prevista al secondo comma del medesimo articolo, purché abbiano successivamente adempiuto all'obbligo di comunicazione telematica».

*Conseguentemente all'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, la parola «finanziarie» è sostituita dalle seguenti «di finanziamento» nonché la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «trenta» e la parola «finanziaria» è sostituita dalle seguenti «di finanziamento»;

b) al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo «Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.

c) al comma 2, la cifra «0,5» è sostituita da «0,1» e sono aggiunte infine le seguenti parole «, fino ad un massimo di cinquantamila euro».

---

**1.104**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso il seguente periodo: "In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

**1.105**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 4, nel secondo periodo, dell'articolo 87 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, dopo le parole: "tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati" sono aggiunte le seguenti: "Dopo tale data, sulla base di un aggiornamento della suddetta stima, la Banca d'Italia corrisponderà all'erario, entro il 31 gennaio 2011, fino al 50 per cento dell'importo residuo stimato"».

---

**1.106**

TOMASSINI, SALTAMARTINI, CALABRÒ

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**1.107**

TOMASSINI, SALTAMARTINI, Ignazio MARINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto individuata ai sensi del precedente comma 2-bis."».

---



**1.108**

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) così come modificata, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Legge Finanziaria 2010) non è applicabile, a far data dal 10 gennaio 2011, alle aziende termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323: "Riordino del settore termale" i cui accreditamenti provvisori sono confermati fino al 31 dicembre 2013».

---

**1.109**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono riconosciute, per le finalità della legge 26 maggio 2004 n. 154 e successive modifiche e integrazioni, pariteticamente le associazioni datoriali nazionali della Pesca, sia cooperative che armatoriali, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca che abbiano in essere un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro registrato al CNEL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca marittima e della imprenditori a ittica».

---

**1.110**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale, nei depositi di cui al decreto interministeriale 14 maggio 2004, possono essere utilizzati recipienti a pressione, anche ricondizionati, che risultino, dal relativo libretto di fabbricazione o targa dati, costruiti da oltre 25 anni».

---

**1.111**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dal 10 gennaio 2011, per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 82 comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per città metropolitane, ove non istituite alla data del 31 dicembre 2011 e fino al relativo provvedimento di individuazione, si intendono i comuni capoluogo di regione individuati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 con almeno 250.000 abitanti».

---

**1.112**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le parole dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, come convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129: "a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che sia avvenuta la conclusione dei lavori di installazione degli impianti di produzione entro il 30 giugno 2011"».

---

**1.113**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In vista della progressiva concentrazione delle attività della CONSOB presso la sede di Milano, la Commissione procede entro il 31 luglio 2011 alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative così individuate, anche attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1.1.2011 ed in ogni caso senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.

2-ter. Fino al 31 luglio 2011 con una o più delibere adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, sono dettate apposite disposizioni al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della Commissione di cui alla legge 4 giugno 1985 n. 281, anche attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

2-quater. Al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 comma 3-bis, aggiungere infine il seguente periodo: si applica, altresì, per motivate esigenze riscontrate in base ai rispettivi ordinamenti, la disciplina di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, con applicazione del regime di cui comma 2-quinquies dello stesso articolo al personale temporaneamente distaccato o altrimenti assegnato.

b) all'articolo 30, comma 2-sexies dopo le parole: "tre anni," aggiungere le seguenti: "salva la facoltà di rinnovi,"».

---

**1.114**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungi-

mento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del contingente di personale che le amministrazioni pubbliche possono assumere annualmente si applicano anche alle Autorità indipendenti. A tal fine, le procedure assunzionali in corso e quelle concorsuali bandite e non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospese fino all'esito degli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

### **1.115**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti si applicano fino al 10 marzo 2011».

---

### **1.116**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Successivamente al perfezionamento dell'atto di concessione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il prezzo delle forniture di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ivi incluse quelle di cui all'articolo 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è determinato secondo i criteri e le procedure stabiliti nella convenzione di concessione».

---

### **1.117**

ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel comma 3 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo".».

---

**1.118**

DE ANGELIS, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 1 lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo le parole: "31 dicembre 2010" sono inserite le seguenti: "tranne che per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche mono dedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate al 10 gennaio 2011"».

---

**1.119**

DE ANGELIS, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. Agli impianti di discarica esclusivamente adibite per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi, autorizzati alla data del 10 gennaio 2011 a ricevere i rifiuti individuati puntualmente dai codici CER 191003\*, 191005\*, 191004, 191006, ed eventualmente i rifiuti individuati dai CER 191212 e 191211\* derivati dalla lavorazione dei precedenti codici, provenienti da impianti di post-frantumazione adibiti alla discarica stessa, non si applicano limiti di concentrazione nell'eluato esclusivamente per il parametro DOC e quello relativo al TOC, sino all'esaurimento delle capacità già autorizzate alla data del 10 gennaio 2011"».

---

**1.120**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

---

**1.121**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 87 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, aggiungere il seguente comma:

"3. Nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione rilasciata da una azienda di credito o mediante polizza fideiussoria emessa da un istituto di assicurazione a fronte della concessione agli spedizionieri delle agevolazioni di pagamento periodico o differito di diritti doganali, previste dagli articoli 78 e 79, i proprietari delle merci non sono soggetti alle azioni di cui agli articoli 1949 c.c. e 1951 c.c. da parte dei fideiussori che hanno pagato alla Dogana il debito degli spedizionieri formatosi a seguito della fruizione delle suddette agevolazioni"».

---

#### 1.122

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Nelle Istituzioni di Alta formazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di direttore, presidente e di componente del Consiglio accademico, già svolti o in corso, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma con l'adozione del Regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema e sul reclutamento».

---

#### 1.123

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: «anche presso l'ISTAT» sono aggiunte le seguenti: «ed altri enti e istituzioni di ricerca. Entro il 31 dicembre 2011, il personale di ricerca proveniente dall'ISAE e trasferito all'ISTAT in applicazione del presente comma, può fruire, a richiesta e previo accordo dell'ente ricevente, delle procedure di mobilità tra enti pubblici di ricerca già previste dal relativo CCNL, con aumento della corrispondente dotazione organica e trasferimento all'ente ricevente delle risorse finanziarie corrispondenti al costo del lavoro di ciascun ricercatore trasferito».

---

#### 1.124

VALDITARA, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate con cadenza

triennale. Per il medesimo anno scolastico 2011-2012 vengono prorogate le graduatorie già in vigore per l'anno scolastico 2010-2011».

---

**1.125**

VALDITARA, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "e dei consorzi di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che esercitano le funzioni di polizia locale di cui all'articolo 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42."».

---

**1.126**

SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 2, comma unico, lettera f) della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il primo periodo, è introdotta la seguente norma: "In deroga al disposto che precede, nelle procedure di concorso relative a professori associati e ordinari prima sessione 2008, sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato due o più voti favorevoli"».

---

**1.127**

SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 2, comma unico, lettera f) della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il primo periodo, è introdotta la seguente norma: "In deroga al disposto che precede, nelle procedure di concorso relative a professori associati e ordinari prima sessione 2008, sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato due o più voti favorevoli"».

---

**1.128**

SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 23-bis, comma 8, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

4-ter. All'articolo 23-bis, comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

---

**1.129**

VALDITARA, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 sono prorogate per l'anno scolastico 2011/2012».

---

**1.130**

SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: "Limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di ventiquattro mesi"».

---

**1.131**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. La scadenza di cui all'articolo 1, comma 289 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2011».

---

**1.132**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 1 della legge 7 luglio 2009 n. 88, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

---

**1.133**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 1-septies della legge 13 agosto 2010, n. 129, aggiungere i seguenti commi:

«1-ter. Le tariffe incentivanti di cui alla tabella A colonna A, colonna B, colonna C e le tariffe incentivanti di cui alla tabella A colonna C decurtate del 6% all'anno, con arrotondamento commerciale alle terza cifra decimale di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 recante incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010 sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, rispettivamente entro il 30 aprile 2011, entro il 31 agosto 2011, entro il 31 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013 l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE S.p.A., entro le medesime date, la fine lavori, ed entrino in esercizio nei successivi sei mesi;

1-quater. Alle comunicazioni di cui al comma precedente si applica la previsione di cui al comma 1-bis».

---

**1.134**

THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2001, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata».

---



**1.135**

COSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «10 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;

c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011».

**1.136**

BOLDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine per il completamento degli interventi di cui alla legge 16 febbraio 1995, n.35 e s.m.i., destinando anche alla concessione delle garanzie previste ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966 n.976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n.1142 le risorse presenti sul conto di tesoreria n. 23514 di cui all'articolo 3 comma 1 paragrafo "C" del presente decreto riguardante gli interventi di cui al comma 847 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.».

**1.137**

MONTI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge numero 225 del 29 dicembre 2010 denominato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie" è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12, lettera b) e 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, relative alla competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 in capo alle province di Milano e di Monza e della Brianza, che sono state oggetto di divisione nel corso dell'anno 2009 ai sensi della legge 11 giugno 2004 n. 146, a far data dall'entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 2011, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo a partire dall'anno 2012 e successivi, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire annualmente alle due province interessate il piano di estinzione di detto debito. Agli oneri derivanti dall'attuazione

del presente comma, valutati in 77 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220."».

---

**1.138**

MONTI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2 comma 9 del decreto-legge numero 225 del 29 dicembre 2010 denominato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislativi ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie" è aggiunto il seguente:

"9-ter. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12, lettera b) e 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, relative alla competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 in capo alla provincia di Monza e della Brianza, che nel corso dell'anno 2009 è stata attivata a seguito di procedura di scorporo ai sensi della legge 11 giugno 2004 n. 146, a far data dall'entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 2011, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo a partire dall'anno 2012 e successivi, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'Interno fa pervenire annualmente alla provincia interessata il piano di estinzione di detto debito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 17 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220."».

---

**1.139**

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge numero 225 del 29 dicembre 2010 denominato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislativi ed interventi urgenti in materia tributaria e al sostegno alle imprese ed alle famiglie" è aggiunto il seguente:

"9-bis: Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla competenza degli anni 2010, 2011 e 2012 in capo alle province che, nel corso dell'anno 2009, sono state oggetto di scorporo, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo, dal 2011 al 2030, con la maggiorazione degli interessi, al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, agli Enti interessati il nuovo piano di estinzione di detto debito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2011, si prov-

vede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.».

---

**1.140**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 122 del 2010, articolo 7, comma 7, lettera *h*), il decreto ivi previsto deve essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente decreto».

---

**1.141**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2011, relativamente alla tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

**1.142**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo le parole: "dell'anno successivo a quello di riferimento" sono inserite le seguenti: »ovvero, se successivi, in centoventi giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3".».

*Conseguentemente il comma 2-bis dell'articolo 6 è soppresso.*

---

**1.143**

MAURO, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono sostituiti dai seguenti:

"8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali frante dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entra il quinto anno dal trasferimento o assegnazione, sono revocati. Con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di *transshipment* al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-*duodecime*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

8-*ter*. Con il decreto di cui al comma 8-*bis* si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma 8-*quater*. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 8-*bis* e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità-individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 8-*bis*.

8-*quater*. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 8-*ter* è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica".».

**1.144**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole. » il limite dell'8 per cento« con le seguenti: » il limite del 13 per cento nell'anno 2011, dell'11 per cento nell'anno 2012 e dell'8 per cento nell'anno 2013«.

---

**1.145**

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2011 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

**1.146**

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 10 marzo 2002, n. 39«.

---

**1.147**

PITTONI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai posti di personale docente di prima e seconda fascia a tempo indeterminato interamente finanziati per almeno dieci anni da enti esterni alle università e di ricercatore universitario a tempo indeterminato interamente finanziati per almeno cinque anni da enti esterni alle università, sulla base di apposite convenzioni, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1.»

---

**1.148**

PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto alla fine il seguente comma:

"La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo"».

**1.149**

LEONI, MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1, comma 256 della legge n. 296 del 2006 non si applica alle concessioni demaniali marittime per atto pluriennale perfezionate prima della sua entrata in vigore nella quale è prevista la realizzazione di opere destinate ad essere incamerate al demanio dello Stato al termine della concessione e nelle quali il canone di concessione è stato determinato in relazione al costo delle opere da realizzare ed alla durata della concessione. Per tali concessioni si continueranno ad applicare i canoni determinati dalla concessione medesima».

**1.150**

VALLARDI, MONTANI, MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 5- *duodecies* del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: "formare oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "compensazione ovvero di"».

**1.151**

VALLARDI, MONTANI, MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, i termini per il pagamento degli importi con scadenza il 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, quest'ultimo come prorogato dall'articolo 40-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione del

presente comma, corrispondenti a 30 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220».

---

**1.152**

DIVINA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato nelle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata e secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 5"».

---

**1.153**

BIANCHI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 796, lett. t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge Finanziaria 2007) così come modificata, dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, (legge Finanziaria 2010) non è applicabile, a far data dal 10 gennaio 2011, alle aziende termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323: "Riordino del settore termale" i cui accreditamenti provvisori sono confermati fino al 31 dicembre 2013».

---

**1.154**

LEDDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i consorzi di funzione, le disposizioni di cui al comma 186, lettera e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 2012, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli consorzi per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio di amministrazione con efficacia dalla data del medesimo rinnovo"».

---

**1.155**

GRILLO, LEDDI, ZANETTA, GALLO, BORNACIN, CICOLANI, BALDASSARRI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12, quarto comma, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "al 10 per cento del proprio patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis"».

---

**1.156**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 al primo periodo, dopo le parole: "il costo della vita" aggiungere le seguenti: "e delle retribuzioni"».

---

**1.157**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'art. 157 del DPR 18 del 1967 al secondo periodo, dopo "andamento del costo della vita" aggiungere: "Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al precedente comma"».

---

**1.158**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 7 del DPR 4 settembre 1992 n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49 del testo Unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917"».

---



**1.159**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. La norma di cui all'art. 1), lett. t) della legge 27.12.2006, n.296, (Legge Finanziaria 2007) così come modificata, dalla legge 23.12.2009, n.191, (Legge Finanziaria 2010) non è applicabile, a far data dal 10 gennaio 2011, alle aziende termali, di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323: "Riordino del settore termale" i cui accreditamenti provvisori sono confermati fino al 31 dicembre 2013.».

**1.160**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire la rappresentanza degli iscritti ex ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale) i quali, attraverso la trattenuta dello 0.80% dello stipendio, finanziano l'Ente, soppresso con l'art. 1-commi 3-bis e 4 – della Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono costituiti all'interno dell'INPDAP – cui sono state trasferite le funzioni di detto Ente - uno specifico Comitato, con compiti di indirizzo, verifica, controllo, e articolazioni, su base provinciale, per l'assistenza diretta agli iscritti.

2-ter. Le modalità di costituzione su base elettiva e di funzionamento dei predetti organismi, nazionale e provinciali, i cui oneri di spese restano a carico delle risorse derivanti dalla contribuzione degli iscritti ex ENAM, sono definiti con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

2-quater. L'incarico del Presidente ex ENAM, nominato con DPR 17/10/2006, è prorogato fino all'insediamento del Comitato Nazionale, con compiti sostitutivi di indirizzo, verifica e controllo».

**1.161**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con riferimento alla proroga relativa all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di noleggio mezzi di trasporto con conducente, entro il medesimo termine del 31 marzo, le aziende di trasporto persone sono tenute a richiedere le licenze necessarie presso il comune dove hanno la sede legale o la maggiore struttura orga-

nizzativa, secondo le modalità previste dalla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

---

**1.162**

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di estendere la disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 all'invio di materiale promozionale mediante posta, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2 del DPR 7 settembre 2010, n. 178 è prorogato di ulteriori novanta giorni».

*Conseguentemente,*

*al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1».*

---

**1.163**

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Fino all'adeguamento della disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 operata dal comma successivo, l'invio di materiale promozionale mediante posta è svolto con le modalità utilizzate alla data del 31 dicembre 2010.

2-ter. al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1"».

*Conseguentemente,*

*il termine previsto dall'articolo 4, comma 2 del DPR 7 settembre 2010, n. 178 è prorogato di ulteriori novanta giorni.*

---

**1.164**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'ultimazione degli interventi già in avanzato stato di realizzazione nel settore strategico del turismo, le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata di cui al comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

prorogate ai sensi del comma 7-*bis* dell'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non ancora completate e che alla data del 31 dicembre 2009 risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Le procedure preordinate al recupero degli importi già erogati per le suddette iniziative agevolate, attivate, anche in sede giurisdizionale, dall'Amministrazione pubblica finanziatrice sono sospese e diventano improcedibili se l'investimento risulta completato entro il termine del 31 dicembre 2011».

---

**1.165**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, nell'ambito delle attività di competenza, può realizzare interventi in favore di consorzi di bonifica per produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alla vigente normativa di settore.

Lo stesso commissario, attua le azioni di cui all'art. 1-*ter*, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, anche promuovendo azioni a sostegno della valorizzazione e diffusione della dieta mediterranea nel limite di 300.000,00 euro».

---

**1.166**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

"L'avanzamento si effettua ad anzianità, senza demerito.

Alle promozioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti massimi numerici di cui all'articolo 3".».

---

**1.167**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo del 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per le attività di commercio elettronico e vendita a distanza, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in capo ai distributori, decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce le modalità operative con cui procedere"».

---

**1.168**

OLIVA, PISTORIO, ASTORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 31 dicembre 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 - serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

---

**1.169**

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di sanare la posizione contributiva e previdenziale dei soggetti posti in aspettativa ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 87, anche se successivamente disciplinati in seno alla riforma in materia di servizi pubblici locali, le amministrazioni e le aziende interessate, che non hanno già adempiuto, sono onerate della regolarizzazione entro il 31 dicembre 2011. Gli Istituti ed Enti previdenziali, nel provvedere alla definizione delle partite contributive pregresse, accettano le relative somme anche in deroga ai termini prescrizionali previsti».

---

**1.170**

GALIOTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8 comma 2-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, aggiungere la seguente lettera:

"c) al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, l'anzianità di servizio e di esperienza professionale, relativa all'attività prestata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, è valevole anche per la quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione"».

**1.171**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla tabella A , allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 , n. 337, la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici è sostituita dalle seguenti:

"Ruoli dei direttori tecnici

| Qualifiche   | Ingegneri | Fisici | Chimici | Biologi | Psicologi |
|--|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale | 196       | 147    | 30      | 30      | 40        |
| Direttore tecnico principale   |           |        |         |         |           |
| Direttore tecnico capo   |           |        |         |         |           |

**1.172**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 93 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita"».

---

### 1.173

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 2 gennaio 2015».

---

### 1.174

TANCREDI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le scadenze previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010 – di differimento della scadenza degli adempimenti tributari riferiti all'anno 2008 e normalmente scadenti nell'anno 2009, attualmente prevista per il 31 gennaio 2011 – sono prorogate alla data del 31 marzo 2011.

2-ter. Le scadenze previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010 – di differimento della scadenza degli adempimenti tributari riferiti all'anno 2009 e normalmente scadenti nell'anno 2010, attualmente prevista per il 31 gennaio 2011 – sono prorogate alla data del 31 ottobre 2011.

2-quater. Gli adempimenti tributari riferiti all'anno 2010, sono prorogati alla data del 31 marzo 2012. Conseguentemente i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 16 dicembre 2011.

2-quinquies. In deroga alla normativa riferita al sistema sanzionatorio, i modelli fiscali scaduti al 30 settembre 2010 e presentati oltre i 90 giorni ma non oltre la scadenza del 31 ottobre 2011, vengano considerati tardivi ma non omessi con possibilità dell'applicazione della normativa sul ravvedimento operoso».

---

**1.175**

TANCREDI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il terzo periodo del comma 3 è soppresso;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'art. 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

2-*ter*. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: "In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestate. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate».

---

**1.176**

TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Sono inoltre inseriti, su istanza al direttore scolastico regionale, esclusivamente in coda alle pertinenti graduatorie regionali, i candidati dei citati corsi concorso in possesso dei prescritti requisiti che abbiano superato la preselezione dei titoli e che abbiano un ricorso giurisdizionale pendente alla data del 31/12/2009; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione indetto dall'amministrazione senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"».

---

**1.177**

TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ogni qual volta ricorrano le parole: "lavori pubblici", sostituirle con le seguenti: "lavori, servizi e forniture pubbliche"».

---

**1.178**

TANCREDI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 le parole: "è prorogato fino a tale data" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato fino al 31 dicembre 2030".

---

**1.179**

TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di agevolare, dopo l'emergenza, la definitiva normalizzazione delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila è differito al 10 novembre 2012, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi».

---

**1.180**

BERSELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2010, n. 28, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

---

**1.181**

PICCONE, TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2011, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli edifici, delle strade e, più in generale, della propria dotazione infrastrutturale, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli ef-



fetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009 e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (58). In ogni caso, il 50% delle risorse è ripartito tra gli enti che non hanno beneficiato delle esclusioni previste dall'articolo 2 comma 42 della legge 23 dicembre 2009 n. 191».

---

**1.182**

PICCONE, TANCREDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 non si applicano alla provincia dell'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2009 per la durata della situazione emergenziale».

---

**1.183**

PICCONE, TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la S.T.M.G. di cui alla delibera A.E.E.G. 99/08, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto enunciato nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173 della legge finanziaria 2008, n. 244 del 28 dicembre 2007, nonché le tariffe incentivanti (art. 6, D.M. 19.02.2007) previste per gli impianti entranti in esercizio entro il 31 dicembre 2010».

---

**1.184**

PICCONE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che ef-

fettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo albo professionale provinciale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, lì dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità.

Se uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sopra specificati, risulta proprietario di più esercizi, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

*2-ter.* Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione competente e alle Province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

*2-quater.* In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, 20 comma del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

*2-quinquies.* I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.

Il titolare dell'esercizio trasformato in farmacia è tenuto a versare una tassa di concessione «una tantum» dell'importo di 50.000 euro.

Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

*2-sexies.* I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in farmacia, che devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto per la pre-

sentazione delle domande di cui al comma 2, devono essere altresì attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 483 del codice penale».

---

**1.185**

PICCONE, TANCREDI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, a far data dal 10 gennaio 2012 relativamente alle strutture ospedali ere ed ambulatoriali e a far data dal 10 gennaio 2013 relativamente a tutte le altre strutture sanitarie e socio sanitarie private e agli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323"».

---

**1.186**

PICCONE, TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il limite di spesa per il personale con rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, non si applica nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale che – per gli anni 2011 e 2012 – garantiscono il rispetto del tetto di spesa di personale fissato dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)».

---

**1.187**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono prorogate al 31 marzo 2012 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero degli interni n. 1996/2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

---

**1.188**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per il personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato che si trova nella condizione di perdita del titolo di concessione di alloggio di servizio o di decadenza del requisito per l'assegnazione dell'alloggio di servizio, viene concessa una proroga di dodici mesi per la conservazione dell'alloggio già occupato come previsto dall'articolo 9, comma 1 e comma 2 del decreto ministeriale n. 88 del 23 gennaio 2004. Laddove il bene rientri in un piano di dismissioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a stabilire modalità di esecuzione delle procedure idonee a non determinare maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica».

---

**1.189**

COMINCIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7 e articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli Enti Parco istituiti con legge regionale».

---

**1.190**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Il termine riportato all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, viene prorogato al 31 dicembre 2011.

2-ter. Alla tabella I del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, viene soppresso il riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36».

---

**1.191**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'attribuzione della caratteristica "Ecotossico" (H14) riportato alla nota 1 dell'allegato I del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogata sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma e) del decreto legislativo in parola».

---

**1.192**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come introdotto dall'articolo 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due anni".

2-ter – Alla tabella I del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, viene soppresso il riferimento all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

**1.193**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

---

**1.194**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 23 comma 21-novies della legge 3 agosto 2009 n. 102 è fissato al 31 dicembre 2011 per consentire la realizzazione di un programma sperimentale senza maggiori oneri per la finanza pubblica finalizzato alla progressiva riduzione della commercializzazione di sacchetti a bretelle per il trasporto di generi distribuiti al dettaglio che non rispondano ad una o più delle seguenti caratteristiche:

1) essere fabbricati con materie prime biodegradabili o compostabili;

2) essere fabbricati con l'impiego di materiali di riciclo nelle percentuali minime del 40% entro il 31 dicembre 2012 e del 60% entro il 31 dicembre 2014 e con dimensioni minime non inferiori a 35 centimetri per 40 e spessori non inferiori a 50 *micron*.

Per i produttori dei sacchi di cui ai punti 1 e 2 del presente comma è obbligatorio il possesso di idonea certificazione.

Il programma sperimentale di cui al presente comma sarà definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le Categorie interessate.

Sono esclusi dal campo applicativo i sacchetti destinati al diretto contatto con alimenti».

---

**1.195**

PISCITELLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, Direttore, componente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, già svolti o in corso di svolgimento, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma – di cui alla legge soprarichiamata – da perfezionarsi con l'adozione del regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema didattico artistico e sul reclutamento del personale».

---

**1.196**

SPADONI URBANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La prova pratica di guida del ciclomotore entra in vigore a partire dal 31 maggio 2011».

---

**1.197**

SPADONI URBANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, viene confermato nelle proprie funzioni fino al 30 settembre 2012».

---

**1.198**

SPADONI URBANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene confermato nelle proprie funzioni fino al 30 settembre 2012».

---

**1.199**

SARO, SARRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni in materia di servizi di cabotaggio marittimo, di cui all'art. 57, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai servizi di trasporto marittimo svolti senza pubblici contributi e sulla base di mere comunicazioni e/o autorizzazioni alle competenti amministrazioni, anche nel caso di assunzione di oneri di servizio pubblico».

---

**1.200**

VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Per la vendita dei beni immobili trasferiti alla Società "Ligestra Due s.r.l.", ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2009, la medesima Società è esonerata dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni ed alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi ed evizione è a carico dello Stato.

*2-ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano alle vendite da parte della "Ligestra Due s.r.l." di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi della normativa citata al comma 1».

---

**1.201**

VALENTINO, DI STEFANO, CORONELLA, BALDINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di 24 mesi"».

---

**1.202**

VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* È ammesso un concorso per soli esami orali a posti di magistrato ordinario con funzioni requirenti nei limiti dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

*2-ter.* Sono ammessi al concorso i funzionari della polizia di stato che abbiano qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e dirigano una Squadra Mobile o una Divisione investigazioni generali e operazioni speciali ovvero una sezione di Squadra mobile o di DIGOS.

*2-quater.* Gli esami vertono su:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) procedura penale;
- d) diritto costituzionale;
- e) diritto amministrativo;
- f) ordinamento giudiziario.

*2-quinquies.* La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei trenta giorni antecedenti l'inizio degli esami, ed è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da cinque magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. Le attività di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.

*2-sexies.* Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile.

*2-septies.* Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il concorso per esami scritti ed orali a posti di magistrato ordinario».

---

### 1.203

SANTINI, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica a tutti gli enti pubblici anche economici e agli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato inseriti nel conto



economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con la conseguente esclusione dall'attuazione del disposta dell'articolo 6, comma 5, del Decreto legge n. 78/2010 medesimo degli Enti non ricadenti in tale fattispecie».

---

#### **1.204**

TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 39-*sexies*, comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 540, applicate in via generale a tutte le operazioni di cessione ed importazione dei tabacchi lavorati, restano in vigore fino al 31 marzo 2011. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di tabacchi lavorati, con effetto a partire dalla aprile 2011, per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo di cui all'articolo 39-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 540, l'imposta sul valore aggiunto è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

---

#### **1.205**

SANTINI, ZANETTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel 2011, il decreto di natura non regolamentare, previsto dall'articolo 4, comma 1-*quinqies*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, deve ridistribuire i fondi previsti per l'anno 2010 e 2011, con le medesime modalità previste dal comma 1-*sexies* dell'articolo 4 suddetto».

---

#### **1.206**

FLERES

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina riguardante la vendita e la distribuzione dei farmaci, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, salvo quanto previsto al comma 2-*ter*, è sospesa l'apertura di nuove parafarmacie.

2-*ter*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano le aree di territorio in cui non sono presenti

parafarmacie e nelle quali è possibile autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti, anche in Comuni diversi».

---

**1.207**

FLERES

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima del conseguimento del titolo abilitante».

*L'emendamento non comporta oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.*

---

**1.208**

FLERES

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla Tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al capoverso C.4), sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi, non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa, fatta eccezione per il titolo abilitante del sostegno per le scuole secondarie che, sarà valutato e considerato titolo d'accesso all'insegnamento del sostegno negli ordini di scuola inferiori, solo per gli aspiranti docenti in possesso anche dell'abilitazione per il posto comune nella scuola d'infanzia e primaria"».

---

**1.209**

FLERES

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2011, 2012, 2013 e 2014";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I posti resi si vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1"».

---

### 1.210

FLERES

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale, i detenuti in attesa di giudizio ovvero che siano stati condannati con sentenza definitiva possono partecipare a progetti o a corsi di formazione professionale, articolati in lezioni quotidiane, fino ad un massimo di dodici ore giornaliere. Essi possono altresì frequentare più di un corso di formazione professionale contemporaneamente, purché l'orario delle singole lezioni non presenti sovrapposizioni e non superi complessivamente dodici ore giornaliere.

2-*ter*. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano totalizzato almeno il 50 per cento delle presenze alle lezioni sono ammessi a sostenere gli esami prescritti al termine di ciascun corso di formazione professionale.

2-*quater*. La disposizione di cui al comma 2 si applica, altresì, ai detenuti che frequentano corsi di formazione professionale di natura ordinaria.

2-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi, il Ministero di Grazia e Giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### 1.211

FLERES

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15-*novies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, su loro richiesta, possono rimanere in servizio fino al compimento del 700 anno di età anche se hanno già raggiunto il limite massimo contributivo».

---

**1.212**

SARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "biennio 2009-2010" e "anno accademico 2007-2008", sono aggiunte le seguenti: "e successivi";

b) al comma 2, dopo le parole: "primo corso biennale", sono aggiunte le seguenti: "e successivi";

c) al comma 3, dopo le parole: "anno accademico 2007-2008", sono aggiunte le seguenti: "e successivi";".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 2 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.213**

FLERES, ALICATA

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data del 30 dicembre 2010, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti in organico, è inquadrato nei ruoli, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo dell'3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come ri-

modulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.214**

RAMPONI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2011 è destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dei propri fini istituzionali, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici, dalle scommesse e da ogni altro gioco su base sportiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di approvazione della presente legge, le modalità di devoluzione delle quote di cui al presente comma.

2-ter. È destinata altresì al CONI una quota parte delle entrate erariali derivanti dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento e intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché dagli eventuali altri giochi su base non sportiva di istituzione successiva al 10 gennaio 2011, fino a concorrenza della somma complessiva di 470 milioni di euro.

2-quater. Qualora le quote di cui al comma 2-bis dovessero eccedere la somma complessiva di 470 milioni di euro, l'eccedenza è attribuita alle regioni per il finanziamento di programmi di impiantistica sportiva.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un mese di approvazione della presente legge, le modalità di trasferimento delle quote di cui ai commi 2-ter e 2-quater.».

---

**1.215**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", apportare le seguenti modifiche:

1. dopo la lettera *d*) del sesto comma inserire le seguenti lettere:

"*e*) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis*) n. 1 e n. 2, *q*) ed *u*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata

dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

f) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

g) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.».

2-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

---

### 1.216

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: "ai collegi universitari di cui al comma 603", sono aggiunte le seguenti: "gestiti da enti che operino esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338"».

---

### 1.217

ZANETTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 32, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

– al terzo periodo, sostituire le parole: "negli ultimi tre esercizi", con le seguenti: "nell'ultimo esercizio";

– dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Le società di cui al terzo periodo dovranno, per non incorrere nella liquidazione ovvero nella

cessione delle partecipazioni, mantenere i bilanci in utile per tutti gli esercizi futuri"».

---

**1.218**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Anche al fine di dare attuazione agli impegni italiani assunti in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP 16 e a quanto accolto dal Governo con l'OdG 9/3778-A/65, si prorogano gli impegni in favore del progetto SHARE per gli anni 2011, 2012 e 2013 destinando come in precedenza una quota pari a 3 milioni di Euro annui a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**1.219**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Sono esclusi dalla soppressione di cui alla lettera e), comma 186, articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi che al 10 gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

---

**1.220**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-*quater*, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è prorogato al 30 aprile 2011, limitatamente ai comuni che non abbiano già presentato tali dichiarazioni, o che debbano rettificare dichiarazioni già presentate.

---

**1.221**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.

205, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera b) è prorogato al 31 dicembre 2011».

---

### **1.222**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011".

2-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis, affluiscono al fondo di cui al comma 250, articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le modalità ivi previste».

---

### **1.223**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, a disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili».

---

### **1.224**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'attribuzione della caratteristica "Ecotossico" (H14) riportato alla nota 1 dell'allegato I del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogata sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma e) del decreto legislativo in parola».

---



**1.225**

TANCREDI, LAURO, ESPOSITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2009. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2011 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma e s'intende sospesa l'efficacia di quelle rilasciate dopo il 31 dicembre 2009.

**1.226**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, è prorogato di ulteriori 18 mesi».

**1.227**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La disposizione di cui al comma 4, dell'articolo 7-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per il biennio 2011 e 2012.

**1.228**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione "grande derivazione" si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 925/80».

**1.229**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I sovracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

---

**1.230**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per l'anno 2011 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2-ter. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sostituire la parola: "sessanta" con la seguente: "quaranta". Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.231**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire la parola: "sessanta" con la parola: "quaranta". Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.232**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008 n. 201, che risultano ancora disponibili dopo l'assegnazione di risorse effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti del 30 settembre 2010 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto-legge medesimo sono destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

2-ter. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al quale sono destinate le risorse di cui al comma 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dal-

l'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli interventi finanziati e le relative assegnazioni di risorse a valere sul fondo».

---

**1.233**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Dopo il comma 10, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 7 settembre 2010, sono aggiunti i seguenti:

"11. le disposizioni del presente articolo, nonché la disciplina di cui all'articolo 1, comma 718, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m. i., non si applicano alle società di cui all'articolo 14, comma 32, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 112 del 30 luglio 2010, a condizione che il singolo ente locale socio detenga una quota del capitale sociale inferiore al 5 per cento.

12. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione delle società di cui al comma precedente, partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società, salvo il caso di rinuncia al compenso per la carica elettiva nell'ente locale stesso".».

---

**1.234**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Al comma 108, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: "e tutti i comuni", inserire le seguenti: "con esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 1. 000 abitanti".».

---

**1.235**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Al comma 108, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: "e tutti i comuni", inserire le seguenti: "con esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti".».

---

**1.236**

SPADONI URBANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "per il biennio 2009/2010" sono aggiunte le seguenti: "e successivi,";

2) dopo le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono aggiunte le seguenti: "e successivi,";

b) al comma 2, dopo le parole: "il primo corso biennale di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "e successivi";

c) al comma 3, dopo le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono aggiunte le seguenti: "e successivi"».

**1.237**

IZZO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis Le progressioni verticali per il passaggio da un'area all'altra nella pubblica amministrazione indette ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, svolte in conformità al regolamento interno dell'Ente entro il 31 dicembre 2010 sono valide.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 le progressioni verticali da un'area all'altra sono effettuate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 fino al 31 dicembre 2011 con un inquadramento esclusivamente giuridico per gli anni 2011, 2012, 2013.».

**1.238**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Le disposizioni dell'articolo 27 comma 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, estese ai dirigenti e direttori tecnici dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, sono correttamente interpretate ed applicate ai funzionari che sono transitati nella polizia di Stato da altre pubbliche amministrazioni per effetto dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel senso di dover avere comunque già prestato servizio presso una pubblica amministrazione alla data di riferimento dell'entrata

in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336».

---

**1.239**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 474 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole: "avvenga entro i cinque anni" con le parole: "avvenga entro i dieci anni".».

---

**1.240**

GENTILE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis All'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito il 4 comma con il seguente:

"4. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro l'anno solare."».

---

**1.241**

GENTILE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis All'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito il 4 comma con il seguente:

"4. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il 31 dicembre di ogni anno".».

---

**1.242**

GALLO, BALDINI, IZZO, CICOLANI, BORNACIN, BUTTI, ZANETTA, MENARDI, OLIVA, MUSSO, GRILLO, CAMBER, MURA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis All'articolo 32 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente:

"4-bis. Sino al 31 dicembre 2014 i soggetti aggiudicatori di cui al presente articolo sono tenuti ad erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ed

è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554."».

---

**1.243**

FERRARA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**1.244**

DE LILLO, CALABRÒ, DI STEFANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La norma di cui all'articolo 1), comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) così come modificata, dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, (Legge finanziaria 2010) non è applicabile, a far data dal 10 gennaio 2011, alle aziende termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323: "Riordino del settore termale" i cui accreditamenti provvisori sono confermati fino al 31 dicembre 2013».

---

**1.245**

CENTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011". Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010";
- b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";
- c) le parole: "a far data dal 10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 10 gennaio 2011";
- d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011"».

*Conseguentemente, alla tabella 1, allegata al decreto-legge apportare le seguenti modificazioni:*

a) le parole: «31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono abrogate.

---

**1.246**

CARUSO, ALLEGRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24 (*Disposizioni transitorie e finali*), comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di ventiquattro mesi"».

---

**1.247**

CARUSO, ALLEGRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogata al 31 marzo 2012».

---

**1.248**

CARUSO, ALLEGRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogata al 30 giugno 2012».

---

**1.249**

CARUSO, ALLEGRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il primo periodo dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati"».

---

**1.250**

CARUSO, ALLEGRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il primo periodo dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati"».

---

**1.251**

CARUSO, ALLEGRINI, SCARPA BONAZZA BUORA, D'ALÌ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) imbarco, a scopo turistico-ricreativo, di persone non facenti parte dell'equipaggio, su navi da pesca ovvero su unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale, denominata: 'pescaturismo', e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, dopo le parole: 'o ravvicinata' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale'».

---

**1.252**

CASTRO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per consentire la liquidazione degli importi da corrispondere agli aventi diritto per le annualità dal 2000 al 2005 ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto ministeriale 28 agosto 2001, n. 388, le somme recuperate a carico della Croce Rossa Italiana, maggiorate degli interessi legali, versate al capitolo d'entrata n.3670 del capo XXVII "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" secondo un piano biennale per gli anni 2011 e 2012, sono riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Nelle more della conclusione delle procedure di versamento, riassegnazione e liquidazione di tali importi è sospesa ogni azione o procedura esecutiva attivata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in esecuzione di pronunce che abbiano riconosciuto l'illegittimità delle erogazioni di contributi a favore della Croce Rossa Italiana».

---



**1.253**

CASTRO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 222, terzultimo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**1.254**

CASTRO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 maggio».

---

**1.255**

BUTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro." devono intendersi che, superata la soglia di proventi di euro 103.290.000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia può essere quantificato, in base sia al criterio della quota fissa indicizzata che alla quota proporzionale da applicarsi compatibilmente con il rispetto della quota fissa minima indicizzata spettante al comune di Campione d'Italia».

---

**1.256**

BUTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comune di Campione d'Italia è autorizzato ad utilizzare a decorrere dall'anno 2007, i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, anche per finanziare i maggiori costi del personale statale operante sul territorio separato dell'exclave e gravanti sul bilancio del comune stesso. In tale caso sarà conseguentemente ridotto di pari importo, il contributo attribuito al comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

---

**1.257**

BOSCKETTO, CENTARO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni e può essere rinnovato per ulteriori mandati di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, sino al settantacinquesimo anno di età"».

---

**1.258**

BIANCONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di contabilità e finanza pubblica, è sospesa fino al 31 dicembre 2013, ad eccezione degli articoli 24, commi 1 e 2, 25, comma 1, e 26 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'applicazione delle norme di cui ai titoli II e III del predetto decreto legislativo, nonché delle altre disposizioni che richiamano organi o istituti ivi previsti. Fino alla predetta data, gli organismi di valutazione della performance designati svolgono le funzioni già attribuite ai Servizi di controllo interno, con il previgente coordinamento giuridico».

---

**1.259**

BEVILACQUA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di validità della graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002 è prorogato al 31 dicembre 2011».

---

**1.260**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. 1. Per l'anno 2011 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2-ter. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire la parola: "sessanta" con la seguente: "quaranta". Le dispo-

sizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.261**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire la parola: "sessanta" con la seguente: "quaranta". Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.262**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 120 del 2010, i cui termini di applicazione tramite decreto del ministro dei trasporti sono scaduti, all'articolo 167 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida, dotati di controllo elettronico della stabilità il limite del 5 per cento di cui al comma 2 è elevato al 15 per cento. In ogni caso l'eccedenza di cui al medesimo comma non può superare il 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione, più una tonnellata.";

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per i veicoli indicati al comma 2-bis di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 15 per cento o al 5 per cento più una tonnellata, non superi rispettivamente il venti, venticinque, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.";

c) al termine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.";

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa di cui al comma precedente è elevata al valore inferiore fra il 20 per cento o

10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione".

2-ter. Il comma 7-bis dell'articolo 62 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 si intende abrogato.

---

### 1.263

LAURO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. L'affondamento delle navi da pesca di nazionalità italiana, a seguito di sinistro marittimo avvenuto nel periodo ricompreso tra il 10 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e accertato dall'Autorità marittima, è equiparato alla demolizione volontaria della nave e pertanto costituisce il presupposto per l'accesso al premio di arresto definitivo. Il premio di arresto è in ogni caso corrisposto limitatamente alla parte eventualmente eccedente le somme comunque percepite dall'avente diritto, a titolo di assicurazione, risarcimento o indennizzo a seguito del sinistro».

---

### 1.264

LAURO

*Aggiungere infine il seguente comma:*

2-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2011».

---

### 1.265

LAURO

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«2-bis. Il termine per la presentazione delle denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, stabilito, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è riaperto e fissato al 31 giugno 2011».

---

### 1.266

LAURO

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«2-bis. Per gli enti locali della regione Campania i termini del 31 dicembre 2011, stabiliti dall'articolo 23-bis, comma 8, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 112, relativamente alla cessazione delle gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidate conformemente

ai principi comunitari in materia di cosiddetta »in house«, sono prorogati al 31 dicembre 2012, limitatamente alle gestioni relative al ciclo integrato dei rifiuti».

---

**1.267**

MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010";

b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";

c) le parole: "a far data dal 10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 10 gennaio 2011";

d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011"».

*Conseguentemente, alla tabella 1, allegata al decreto-legge sopprimere la voce: «31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24».*

---

**1.268**

MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere favorevole di un comitato parlamentare composto da dieci senatori e da dieci deputati designati dai Gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione e presieduto da un deputato o da un senatore nominato d'intesa tra i Presidenti delle Camere al di fuori degli altri componenti».

---

**1.269**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117"».

---

**1.270**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, FERRARA, GHIGO, COSTA, GALLO, TOTARO, DE LILLO, MAZZARACCHIO, TANCREDI, FLERES, BARELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, FLUTTERO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5 comma 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: "centoventigiorni" con: "centottantagiorni". La disposizione di cui all'articolo 5 comma 6 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito alle città metropolitane si interpreta nel senso che per città metropolitane si intendono, fino alla loro istituzione, i comuni capoluogo di Regione con almeno 250.000 abitanti come individuati dalla citata legge n. 42 del 2009».

---

**1.271**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, FERRARA, COSTA, TOTARO, DE LILLO, MAZZARACCHIO, FLERES, TANCREDI, BARELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, FLUTTERO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 5 comma 6 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito alle città metropolitane si interpreta nel senso che per città metropolitane si intendono, fino alla loro istituzione, i comuni capoluogo di Regione con almeno 250.000 abitanti come individuati dalla citata legge 42/2009».

---

**1.272**

BONFRISCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le

parole: "dall'anno accademico 2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno accademico 2012-2013"».

*Conseguentemente, alla Tabella 1 sopprimere la seguente fonte normativa e relativo termine: «articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129».*

---

**1.273**

BONFRISCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "è prorogato fino al 30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino al 30 luglio 2012"».

*Conseguentemente, espungere dalla Tabella 1 la seguente fonte normativa e relativo termine: «articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».*

---

**1.274**

BONFRISCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2229, comma 6, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) all'articolo 2245, comma 1, le parole: "dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016"».

---

**1.275**

SCARPA BONAZZA BUORA, BONFRISCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, è prorogato sino al 31 dicembre 2011, previa effettuazione di una apposita attività di ricognizione dei terreni agricoli e delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del codice della navigazione. Ferma ed impregiudicata la natura demaniale degli spazi acquei lagunari soggetti alla libera espansione di marea, al fine di determinare la natura giuridica degli spazi acquei recinti da argini in relazione all'articolo 28 del medesimo codice e definire le differenziate situazioni presenti in laguna di Venezia in modo da garantire la

gestione sostenibile, è riconosciuta la titolarità ai proprietari delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del codice stesso».

---

**1.276**

BONFRISCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 796, lett. t) della legge 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) così come modificata, dalla legge 23.12.2009, n. 191, (Legge Finanziaria 2010) non è applicabile, a far data dal 10 gennaio 2011, alle aziende termali, di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323: "Riordino del settore termale" i cui accreditamenti provvisori sono confermati fino al 31 dicembre 2013».

---

**1.277**

BERSELLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture finanziarie, è prorogato di dodici mesi».

---

**1.278**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

---

**1.279**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 12, commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istanze pervenute ai Co-



muni entro il 31 dicembre 2008, rendicontate dai medesimi entro il 30 giugno 2009.».

---

**1.280**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al punto 2), del comma 1, dell'articolo 63, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "nell'interesse del Comune", inserire le seguenti: "nel caso in cui la partecipazione dell'Ente Locale di appartenenza sia superiore al 20 per cento"».

---

**1.281**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 12, commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istanze pervenute ai Comuni entro il 31 dicembre 2008, rendicontate dai medesimi, ed inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile, entro il 31 marzo 2011.».

---

**1.282**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Possono accedere ai benefici previsti dall'art. 12, commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istanze pervenute ai Comuni entro il 31 dicembre 2008, rendicontate dai medesimi entro il 30 giugno 2009.».

---

**1.283**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**1.284**

Izzo

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le progressioni verticali per il passaggio da un'area all'altra nella pubblica amministrazione indette ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 svolte in conformità al regolamento interno dell'Ente entro il 31 dicembre 2010 sono valide.

*2-ter.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 le progressioni verticali da un'area all'altra sono effettuate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 fino al 31 dicembre 2011 con un inquadramento esclusivamente giuridico per gli anni 2011, 2012, 2013».

---

**1.285**

IZZO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di ventiquattro mesi"».

---

**1.286**

BOSCETTO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 1-*quater* del decreto legislativo 105/2010 con modificazioni dalla legge 128/2010 sostituire le parole: "centocinquanta" con "trecentosessantacinque"».

---

**1.287**

FASANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Nelle procedure di valutazione comparativa per professore universitario di prima e di seconda fascia concluse all'entrata in vigore della presente disposizione, i candidati che, nel giudizio finale di idoneità espresso nel verbale conclusivo successivamente alla formulazione dei giudizi collegiali complessivi, ancorché non dichiarati idonei, abbiano tuttavia ottenuto una particolare menzione da parte della Commissione giudicatrice per aver dimostrato sicure qualità di studioso, acquisiscono a tutti gli effetti di legge, immediatamente e senza necessità di ulteriore attività amministrativa, l'idoneità di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare a cui la procedura si riferisce».

**1.288**

BOSCHETTO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24 (disposizioni transitorie e finali), comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:

"Limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di ventiquattro mesi"».

---

**1.289**

BOSCHETTO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la necessaria gradualità nell'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: "e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive" sono soppresse».

---

**1.290**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis all'articolo 119, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'ultimo periodo aggiungere:

"Per quanto concerne il rilascio del documento abilitativo per i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE (Carta di qualificazione del conducente – CQC) – e del certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla corrispondente categoria di patente, l'accertamento del requisito psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo"».

---

**1.291**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In vista della progressiva concentrazione delle attività della CONSOB presso la sede di Milano, la Commissione procede entro il 31 luglio 2011 alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative così individuate, an-

che attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1° gennaio 2011 ed in ogni caso senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.

*2-ter.* Fino al 31 luglio 2011 con una o più delibere adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto legge 08 aprile 1974 n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, sono dettate apposite disposizioni al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della Commissione di cui alla legge 04 giugno 1985 n. 281, anche attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

*2-quater.* Al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 comma 3-*bis*, aggiungere infine il seguente periodo: «si applica, altresì, per motivate esigenze riscontrate in base ai rispettivi ordinamenti, la disciplina di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, con applicazione del regime di cui comma 2-*quinquies* dello stesso articolo al personale temporaneamente distaccato o altrimenti assegnato».

b) all'articolo 30, comma 2-*sexies*: dopo le parole: "tre anni," aggiungere le seguenti: "salva la facoltà di rinnovi,"».

---

### 1.292

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del contingente di personale che le amministrazioni pubbliche possono assumere annualmente si applicano anche alle Autorità indipendenti. A tal fine, le procedure assunzionali in corso e quelle concorsuali bandite e non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospese fino all'esito degli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

### 1.293

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, costituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato nella sua attuale composizione sino all'entrata in vigore della nuova disciplina della causalità di servizio».

---

**1.294**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 108, le parole: " dell'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'12 per cento nell'anno 2011, dell'10 per cento nell'anno 2012 e dell'8 per cento nell'anno 2013";

b) il comma 105 1 è sostituito dal seguente:

"105. I comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al comma 4-*quinq*ues dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, possono avvalersene anche per l'anno 2011. La compensazione opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93."».

**1.295**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dei vincoli internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, per l'ente di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 si applicano a decorrere dalla revisione organica della relativa disciplina di settore.

2-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 aggiungere infine il seguente periodo: "Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al C.O.n. I."».

**1.296**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le società di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto 27 marzo 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.».

**1.297**

LATRONICO, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fino all'adeguamento della disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166, operata dal comma successivo, l'invio di materiale promozionale mediante posta è svolto con le modalità utilizzate alla data del 31 gennaio 2011.

2-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1."».

*Conseguentemente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.*

**1.298**

LATRONICO, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di estendere la disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166, all'invio di materiale promozionale mediante posta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

*Conseguentemente, al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1».*

**1.299**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Tutte le unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici che risultino invendute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono offerte in opzione ai conduttori al prezzo determinato dall'Agenzia del Territorio prima che fossero ritrasferite dalla Scip S.r.l. agli enti originari proprietari.

2-ter. Per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti entro il 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita

degli stessi è determinato applicando alla stima dell'Agenzia del Territorio i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005 e previsti dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104.

*2-quater.* La stipula dei contratti di compravendita, in base alla presente legge, può essere effettuata a condizione che l'acquirente rinunci, con la compensazione delle spese di lite, ad ogni azione giudiziaria in atto e futura riguardante l'immobile condotto in locazione, in qualsiasi grado di giudizio, sia in sede ordinaria che amministrativa, nei confronti dell'Ente proprietario il quale a sua volta non potrà richiedere alcun incremento di canone o indennità rispetto a quello/a attualmente già pagato/a con regolarità dal conduttore-acquirente, sia per le annualità pregresse sia per il periodo fino alla data della suddetta stipula».

---

### 1.300

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il termine per l'applicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, è prorogato allo gennaio 2012. Nelle more di quanto previsto dal precedente periodo, al fine di garantire anche per l'anno 2011 l'invarianza di saldo per il bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, versa, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una somma di valore equivalente a quello che deriverebbe dall'applicazione, per l'anno 2011, delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, al Bilancio dello Stato».

---

### 1.301

ALICATA, FLERES, FERRARA, BALDINI, ALLEGRINI, COSTA, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

---

### **1.302**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 10 gennaio 2010.».

---

### **1.303**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "per l'anno 2008", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"».

---

### **1.304**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2012».

---

### **1.305**

BEVILACQUA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle Istituzioni di Alta formazione di cui all'articolo 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Direttore, Presidente e di componente del Consiglio accademico, già svolti o in corso, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma con l'a-



dozione del Regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema e sul reclutamento».

---

**1.306**

SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 18-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

---

**1.291**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In vista della progressiva concentrazione delle attività della CONSOB presso la sede di Milano, la Commissione procede entro il 31 luglio 2011 alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative così individuate, anche attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1° gennaio 2011 ed in ogni caso senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.

2-ter. Fino al 31 luglio 2011 con una o più delibere adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto legge 08 aprile 1974 n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, sono dettate apposite disposizioni al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della Commissione di cui alla legge 04 giugno 1985 n. 281, anche attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

2-quater. Al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 comma 3-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «si applica, altresì, per motivate esigenze riscontrate in base ai rispettivi ordinamenti, la disciplina di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, con applicazione del regime di cui comma 2-quinquies dello stesso articolo al personale temporaneamente distaccato o altrimenti assegnato».

b) all'articolo 30, comma 2-sexies: dopo le parole: "tre anni," aggiungere le seguenti: "salva la facoltà di rinnovi,"».

---

**1.292**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del contingente di personale che le amministrazioni pubbliche possono assumere annualmente si applicano anche alle Autorità indipendenti. A tal fine, le procedure assunzionali in corso e quelle concorsuali bandite e non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospese fino all'esito degli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**1.293**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, costituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato nella sua attuale composizione sino all'entrata in vigore della nuova disciplina della causalità di servizio».

---

**1.294**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 108, le parole: " dell'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'12 per cento nell'anno 2011, dell'10 per cento nell'anno 2012 e dell'8 per cento nell'anno 2013";

b) il comma 105 1 è sostituito dal seguente:

"105. I comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, possono avvalersene anche per l'anno 2011. La compensazione opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93."».

---

**1.295**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dei vincoli internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, per l'ente di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 si applicano a decorrere dalla revisione organica della relativa disciplina di settore.

2-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 aggiungere infine il seguente periodo: "Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al C.O.n. I."».

---

**1.296**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le società di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto 27 marzo 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.».

---

**1.297**

LATRONICO, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fino all'adeguamento della disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166, operata dal comma successivo, l'invio di materiale promozionale mediante posta è svolto con le modalità utilizzate alla data del 31 gennaio 2011.

2-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1."».

*Conseguentemente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.*

---

**1.298**

LATRONICO, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di estendere la disciplina dettata dall'articolo 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166, all'invio di materiale promozionale mediante posta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

*Conseguentemente, al comma 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1».*

**1.299**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Tutte le unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici che risultino invendute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono offerte in opzione ai conduttori al prezzo determinato dall'Agenzia del Territorio prima che fossero ritrasferite dalla Scip S.r.l. agli enti originari proprietari.

2-ter. Per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti entro il 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita degli stessi è determinato applicando alla stima dell'Agenzia del Territorio i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005 e previsti dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104.

2-quater. La stipula dei contratti di compravendita, in base alla presente legge, può essere effettuata a condizione che l'acquirente rinunci, con la compensazione delle spese di lite, ad ogni azione giudiziaria in atto e futura riguardante l'immobile condotto in locazione, in qualsiasi grado di giudizio, sia in sede ordinaria che amministrativa, nei confronti dell'Ente proprietario il quale a sua volta non potrà richiedere alcun incremento di canone o indennità rispetto a quello/a attualmente già pagato/a con regolarità dal conduttore-acquirente, sia per le annualità pregresse sia per il periodo fino alla data della suddetta stipula».

**1.300**

ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine per l'applicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, è prorogato allo gennaio 2012. Nelle more di quanto previsto dal precedente periodo, al fine di garantire anche per l'anno 2011 l'invarianza di saldo per il bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, versa, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una somma di valore equivalente a quello che deriverebbe dall'applicazione, per l'anno 2011, delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, al Bilancio dello Stato».

**1.301**

ALICATA, FLERES, FERRARA, BALDINI, ALLEGRINI, COSTA, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

**1.302**

ALLEGRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 10 gennaio 2010.».

---

**1.303**

ALLEGRI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "per l'anno 2008", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"».

---

**1.304**

ALLEGRI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2012».

---

**1.305**

BEVILACQUA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle Istituzioni di Alta formazione di cui all'articolo 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Direttore, Presidente e di componente del Consiglio accademico, già svolti o in corso, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma con l'adozione del Regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema e sul reclutamento».

---

**1.306**

SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 18-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due

Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

---

**1.307**

VITALI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";

b) all'articolo 23, comma 6, sostituire le parole: "entro trentasei mesi" con le seguenti: "quarantotto mesi".»

---

**1.308**

MERCATALI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011"».

2-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**1.309**

GHEDINI, ROILO, NEROZZI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ADRAGNA, BLAZINA, LEGNINI, ICHINO, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per l'anno 2011 le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33» si applicano anche alle aziende che abbiano un fatturato o bilancio inferiore a 10 milioni di euro, nonché alle aziende di nuova costituzione ad alto contenuto tecnologico, avviate da giovani imprenditori minori di 35 anni.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».



**1.310**

ADAMO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 inserire, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica altresì ai trattenimenti in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, che abbia richiesto il trattenimento in servizio entro la data del 30 maggio 2010, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"».

---

**1.311**

SCANU, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 10 gennaio 2002, sono prorogate al 31 dicembre 2011».

---

**1.315**

LUSI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dall'articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche

oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata».

---

**1.316**

LUSI, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".».

---

**1.317**

BARBOLINI, VITALI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Fino all'emanazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato il regime di prelievo sui rifiuti, come deliberato dal comune alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ferma restando la facoltà del comune stesso di adottare la tariffa di cui al medesimo articolo 238; fino allo stesso termine è inoltre prorogata l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assimilazione dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

---

**1.319**

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011".».

---

**1.323**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il governo del processo di programmazione delle risorse destinate al riequilibrio territoriale, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2015, anche in deroga ai contingenti indicati dal citato comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza. Ai relativi oneri si provvede attraverso la rinuncia, per un corrispondente importo, al *turn-over* di assunzioni da parte della Struttura di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197».

**1.324**

CASOLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2009, n. 14, fino al 31 dicembre 2010, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 200 euro per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 giugno 2011. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2011. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

**1.335**

VICARI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario con l'esclusione del personale di sottosuolo e a quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2 della medesima legge»

---

**1.336**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dalla lettera h) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto 29 giugno 2010, n. 128, nel secondo periodo le parole: "dalle linee di base delle acque territoriali" sono sostituite con: "dalle linee di costa"».

---

**1.500**MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è prorogato, per i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora, alla fine del terzo anno solare successivo a quello in cui si completerà l'effettiva introduzione delle diffusioni radiofoniche ordinarie terrestri in tecnica digitale e lo sviluppo del relativo mercato secondo i parametri definiti dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni numero 664/09/CONS del 26 novembre 2009; le disposizioni previste dal medesimo comma si applicano integralmente anche ai soggetti titolari di una sola concessione per la radiodiffusione sonora.»

---

**1.0.1**

PISCITELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Attestazione di qualificazione)*

1. All'articolo 40, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, le parole: "lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "lavori, servizi e forniture pubbliche"».

**1.0.2**

Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Proroghe in materia di appalti pubblici)*

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

*Conseguentemente, alla tabella 1, di cui all'articolo 1, eliminare la seguente voce:*

TERMINEFONTE NORMATIVA31 dicembre 2010articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

**1.0.3**

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Altre proroghe non onerose in materia di disciplina dei contratti pubblici)*

1. All'articolo 253 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2010", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013";

b) al comma 15-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "«fino al 31 dicembre 2013»».

*Conseguentemente nella Tabella 1 sopprimere la seguente riga:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 253, commi 9- <i>bis</i> , primo e secondo periodo e 15- <i>bis</i> del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 |

#### 1.0.4

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

*(Altre proroghe non onerose in materia di disciplina dei contratti pubblici)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 253, comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013»».

*Conseguentemente alla Tabella 1 allegata al presente disegno di legge, apportare la seguente modifica:*

*nella riga:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 253, commi 9- <i>bis</i> , primo e secondo periodo e 15- <i>bis</i> del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 |

*sopprimere le parole: «commi 9-*bis*, primo e secondo periodo e».*

**1.0.5**

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Altre proroghe non onerose in materia di disciplina dei contratti pubblici)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 253, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9 e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»

**1.0.6**

GRILLO, CICOLANI, ZANETTA, BORNACIN, GALLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 20, è inserito il seguente comma:

"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8 per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28».

**1.0.7**

BENEDETTI VALENTINI, MUGNAI, PASTORE, CAMBER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia disposizioni in materia di mediazione e conciliazione)*

1. Il termine previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo, è prorogato al 31 marzo 2012».

**1.0.8**

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 559 del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 559 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa" sono sostituite dalle seguenti: "nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nominando custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile";

c) al comma 4, le parole: "la persona incaricata delle dette operazioni o" sono soppresse;

d) al comma 5, le parole: "altro soggetto" sono inserite le seguenti: "il professionista incaricato delle operazioni di vendita o altro soggetto se non disponibile il delegato"».

**1.0.9**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Riapertura non onerosa di termini)*

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, è riaperto sino al 31 dicembre 2011 il termine previsto nell'Intesa Stato-Regioni del 1 aprile 2009 entro il quale le Regioni, approvano specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;



d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta salva per quest'ultima fattispecie l'ipotesi di cui al comma 1 lett. b) relativa ad edifici legittimamente realizzati anteriormente al vincolo.

3. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al comma 1 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Sino al 31 dicembre 2011, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale si applicano le seguenti disposizioni:

a) nei procedimenti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 il responsabile dello sportello unico, qualora le amministrazioni pubbliche coinvolte non provvedano al rilascio degli atti di assenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, provvede in luogo delle stesse entro i successivi trenta giorni;

b) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso;

c) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale».

---

### 1.0.10

ZANETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riapertura non onerosa di termini)*

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, è riaperto sino al

31 dicembre 2011 il termine previsto nell'Intesa Stato-Regioni del 10 aprile 2009 entro il quale le Regioni, approvano specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta salva per quest'ultima fattispecie l'ipotesi di cui al comma 1 lettera b) relativa ad edifici legittimamente realizzati anteriormente al vincolo.

3. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al comma 1 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli *standard* urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Sino al 31 dicembre 2011, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale si applicano le seguenti disposizioni:

a) nei procedimenti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il responsabile dello sportello unico, qualora le amministrazioni pubbliche coinvolte non provvedano al rilascio degli atti di assenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, provvede in luogo delle stesse entro i successivi trenta giorni»;

b) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso;

c) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla giunta comunale».

**1.0.11**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con la presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, è riaperto sino al 31 dicembre 2011 il termine previsto nell'intesa Stato-Regioni del 10 aprile 2009 entro il quale le Regioni approvano specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, salva per quest'ultima fattispecie l'ipotesi di cui al comma 1 lettera b) relativa a edifici legittimamente realizzati anteriormente al vincolo.

3. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al comma 1 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Sino al 31 dicembre 2011, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nei procedimenti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il responsabile dello sportello unico, qualora le amministrazioni pubbliche coinvolte non prov-

vedano al rilascio degli atti di assenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, provvede in luogo delle stesse entro i successivi trenta giorni;

b) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso;

c) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla giunta comunale».

---

### 1.0.12

MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroghe non onerose di termini di scadenza)*

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati nel medesimo ambito territoriale regionale anche tenendo conto dei complessi processi locali di governo del territorio. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012».

---

### 1.0.13

LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, è riaperto sino al 31 dicembre 2011 il termine previsto nell'Intesa Stato-Regioni del 10 aprile 2009 entro il quale le Regioni, approvano specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione e con misure premiali finalizzate a favorire il recupero edilizio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta.

3. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al comma 1 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli *standard* urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

---

#### **1.0.14**

LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Il termine dei cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio».

---

#### **1.0.15**

MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di rimborso per la partecipazione ad organi collegiali)*

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "agli organi collegiali, anche di amministrazione," sono inserite le seguenti: "esclusi gli organi di controllo contabile,"; sono soppresse le parole: "nonché la titolarità di organi dei predetti enti";

b) al quarto periodo, sono soppresse le parole: "enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,"; dopo le parole: "agli enti del servizio sa-

nitario nazionale," sono inserite le seguenti: "ai soggetti che gestiscono servizi pubblici culturali e ricreativi,"; le parole da: ", alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale," fino alla fine del comma sono soppresse».

---

### **1.0.16**

#### MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di rimborso per la partecipazione ad organi collegiali)*

1. All'articolo 6, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le parole: "e fondazioni di ricerca e organismi equiparati," e le parole da: ", agli enti indicati nella tabella C" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", ai soggetti che gestiscono servizi pubblici culturali e ricreativi, ai soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi culturali e ricreativi agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali"».

---

### **1.0.17**

#### VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Proroga assegni di ricerca)*

1. All'articolo 29, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Le università e i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, possono in ogni caso procedere al rinnovo, qualora previsto dal bando originale, degli assegni di ricerca banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230"».

---

**1.0.18**

VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, CECCANTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, SOLIANI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle disposizioni in materia di reclutamento nelle università statali)*

1. All'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**1.0.19**

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CECCANTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, SOLIANI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari)*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**1.0.20**

BASTICO, CERUTI, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CECCANTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, SOLIANI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari)*

1. Fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, della legge citata, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole "della prima e della seconda sessione 2008" sono soppresse;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque fino al 31 dicembre 2010" sono soppresse;

c) all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole: "entro il 30 novembre 2008" sono soppresse».

**1.0.21**

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, SOLIANI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratti per i ricercatori a tempo determinato)*

1. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo, provvedono alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto di durata triennale di cui al comma 3, lettera a)".



**1.0.22**

RUSCONI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, CECCANTI, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, SOLIANI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*

1. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato».

---

**1.0.23**

VITA, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga degli effetti dell'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogata per l'anno 2011».

---

**1.0.24**

ANTEZZA, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'efficacia delle disposizioni e i termini per la presentazione della domanda di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, previsti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*quater*, del decreto legge n. 78 del 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2011».

---

**1.0.25**

PIGNEDOLI, MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero per il rimborso alle imprese fornitrici degli oneri finanziari sostenuti per le operazioni di cessione effettuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni";

b) al comma 60 sopprimere le parole: "ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale"».

**1.0.26**

LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

*(Contributo del Ministero dell'Interno agli istituti di formazione professionale per ciechi)*

1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge».

**1.0.27**

Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLA, RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

*(Proroga degli accreditamenti provvisori alle aziende termali)*

"1 Il termine di cui all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per le aziende termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al 31 dicembre 2013"».

**1.0.28**

LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga degli accreditamenti provvisori alle strutture socio sanitarie private)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 10 gennaio 2012».

**1.0.29**

LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Le risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, che risultano ancora disponibili dopo l'assegnazione di risorse effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2010 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge medesimo sono destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al quale sono destinate le risorse di cui al comma 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli interventi finanziati e le relative assegnazioni di risorse a valere sul fondo.

3. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della

Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

---

### 1.0.30

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Limitatamente alle società pubbliche o a partecipazione mista pubblica e privata operanti nell'ambito del servizio idrico integrato, i termini di cui all'articolo 23, comma 8, lettere da *a*) ad *e*), del decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono differiti, rispettivamente, di trentasei mesi.

2. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a

250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**1.0.31**

SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Entro i termini di realizzazione del gasdotto GALSI e della sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese manifatturiere localizzate nella regione Sardegna che utilizzino olio combustibile, gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano dei propri impianti di generazione termica, è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari al differenziale di costo con il metano. La determinazione della compensazione tiene conto dei rendimenti termici e della riduzione dei costi complessivi di produzione ottenibili con l'utilizzo del metano, considerando anche il potenziale di cogenerazione elettrica.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto non regolamentare, ne determina le modalità attuative in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di energia e di concorrenza.

3. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».

---

**1.0.32**

FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 1-*quater* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni regionali di semplificazione amministrativa per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili*) – 1. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni di semplificazione amministrativa che prevedono la relazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come attività libera o tramite la presentazione di DIA, contenute nella legge regionale Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, articolo 3, nella legge regionale Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, Allegato sub 1, punto 2.3, della legge regionale Molise 7 agosto 2009, n. 22, articolo 3, comma 1, della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, articolo 16, comma 3, lettera *f*), e articolo 17, comma 1-*quater*, a condizione che i lavori per la realizzazione di detti impianti siano comunque iniziati prima del 31 dicembre 2010 e siano ultimati entro il 30 giugno 2011».

---

### 1.0.33

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 13, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza" sono inserite le seguenti: "nonché con esclusione delle società, sotto qualsiasi forma costituite, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo svolgimento di attività di servizi legati al campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento dell'innovazione";

*b)* al comma 3, primo periodo, le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

---

### 1.0.34

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 13, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Le società, sotto qualsiasi forma costituite, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo svolgimento di attività di servizi legati al campo della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento dell'innovazione

sono escluse dall'applicazione del presente articolo fino al 31 dicembre 2014"».

---

### **1.0.35**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Proroghe di termini in materia di finanziamento degli incentivi alle attività produttive)*

1. Le iniziative agevolate finanziate a valere sul decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante rifinanziamento della legge 10 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei limiti di spesa previsti e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

---

### **1.0.36**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Regolarizzazione dei versamenti nella Provincia di Catania)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificato dall'articolo 36-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai soggetti interessati si applica un moltiplicatore fisso pari allo 0,15 sul residuo debito».

---

**1.0.37**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Eventi sismici nella Provincia di Catania)*

1. Le concessioni-contratto rilasciate da Enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatesi nell'ottobre 2002, in corso alla data 27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza. Per quelle stipulate nel periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e/o corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, da intendersi come la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

---

**1.0.38**

BIANCO, VIZZINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna)*

1. Le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, in corso alla data del 27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza; per le concessioni contratto stipulate nel periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

---



**1.0.39**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi"».

---

**1.0.40**

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. I giudici di pace immessi nelle funzioni giurisdizionali nell'anno 1995 il cui mandato scade il 31 dicembre 2010, per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni definitivamente fino alla data del 31 dicembre 2012».

---

**1.0.41**

BIANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Operatività delle squadre di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente, assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire allo gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclu-

sivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 10 gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

---

#### **1.0.42**

BIANCO, BASTICO, ROILO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle graduatorie Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. L'efficacia della graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata fino ai 31 dicembre 2011».

---

#### **1.0.43**

MASCITELLI, CARLINO, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza)*

1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

---

**1.0.44**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria».

---

**1.0.45**

PITTONI, MURA, Mariapia GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Graduatorie ad esaurimento)*

1. Le graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 sono prorogate per l'anno scolastico 2011/2012. Conseguentemente all'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, le parole: "per il biennio scolastico 2011/2012 – 2012/2013" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio scolastico 2012/2013 – 2013/2014"».

---

**1.0.46**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Procedure di nomina in ruolo del personale docente)*

1. All'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di svolgimento della prova finale dei suddetti corsi speciali"».

**1.0.47**

MONGIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Graduatorie permanenti di alcune categorie di insegnanti)*

«1. All'articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: "2007/2008", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "2008/2009"».

**1.0.48**

PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga della validità al corso-concorso a dirigente scolastico indetto con delibera della giunta provinciale di Trento n. 2454 del 16 ottobre 2009 dell'articolo 1 comma 605, lettera c) e del comma 619 della legge n. 296 del 2006)*

1. I candidati che hanno partecipato al concorso indetto dalla provincia autonoma di Trento con deliberazione della giunta provinciale n. 2454 del 16 ottobre 2009, superato le prove e svolto il prescritto periodo di formazione, ma non ancora nominati per mancanza di posti, possono partecipare a domanda al movimento interregionale di cui alla legge n. 31 del 2008.

Previo frequenza di apposito corso intensivo di formazione indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono, al-

tresì, partecipare a domanda al movimento interregionale i candidati che hanno partecipato al medesimo concorso e superato le prove di esame senza collocarsi in posizione utile per essere ammessi al corso intensivo di formazione.

2. Coloro i quali ai sensi del comma 1 sono ammessi al movimento interregionale di cui alla legge n. 31 del 2008 sono nominati sui posti vacanti e disponibili all'esito delle nomine effettuate utilizzando le graduatorie ad esaurimento dei concorsi espletati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nei limiti delle immissioni in ruolo autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **1.0.49**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, direttore, componente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, già svolti o in corso di svolgimento, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma – di cui alla Legge sopra richiamata – con l'adozione del regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema didattico artistico e sul reclutamento del personale».

---

### **1.0.50**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, PISTORIO, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Procedure stabilizzazione personale)*

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27».

---

### 1.0.51

VITA, BASTICO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle graduatorie esaurimento per i docenti abilitati)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: "e successivi";

*b)* al comma 2, dopo le parole: "il primo corso biennale" sono aggiunte le seguenti parole: "e successivi";

*c)* al comma 3, dopo le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono aggiunte le parole: "e successivi"».

---

**1.0.52**

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA)*

1. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della Scuola Statale, costituite ai sensi del DDG 979 del 28 gennaio 2010, è prorogato all'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto DDG 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012».

---

**1.0.53**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Libri di testo)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali"».

---

**1.0.54**

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Libri di testo)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia di adozione dei libri di testo, non si applicano per l'anno scolastico 2011-2012».

**1.0.55**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga e ridefinizione del Programma Nazionale triennale della Pesca)*

1. Il termine del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquicoltura, adotta il "Programma nazionale triennale della pesca", di seguito denominato Programma nazionale, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del predetto decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquicoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale CCNL di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i sog-



getti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

4. Gli uffici della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquicoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione Consultiva Centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti.

5. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».

---

### 1.0.56

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Iscrizione nel Registro Internazionale in favore delle navi da pesca)*

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi da pesca con scafo di lunghezza superiore a 24 metri fuori tutto».

---

### 1.0.57

GRILLO, CAMBER, BORNACIN, GALLO, ZANETTA, CICOLANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, è inferiore al dieci per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro diecimila. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del cinquanta per cento.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. È, in ogni caso, possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre

2008. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del venti per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli omessi o tardivi versamenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 3».

---

### 1.0.58

LAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera *d*) del sesto comma è inserita la seguente lettera:

"*e*) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e*-bis) n. e n. 2, *q*) ed *u*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003".

2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera *e*) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:

"*f*) alle cessioni di diritti di cui all'articolo II, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

*g*) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

---

### 1.0.59

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Programmi Integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)*

I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati su iniziativa degli Enti locali competenti. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la stipula e la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012».

---

### 1.0.60

VITALI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

2. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissa con apposito decreto il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».

---

**1.0.61**

BIANCO, CHITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga e conferma della vigenza del regime fiscale per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. All'articolo 195, comma 2, lettera *e*), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui alla presente lettera».

2. All'articolo 195, comma 2, lettera *e*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera».

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato il regime di prelievo sui rifiuti, come deliberato dal comune alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ferma restando la facoltà del comune stesso di adottare la tariffa di cui al medesimo articolo 238.

4. Al comma *2-ter* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

5. Al comma *5-bis*, dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 le parole: «Per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»; le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011»; le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2011».

---

**1.0.62**

BIANCO, CHITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga e conferma della vigenza del regime fiscale per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. All'articolo 195, comma 2, lettera *e*), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro due anni» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dal 10 gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui alla presente lettera».

2. All'articolo 195, comma 2, alla fine della lettera *e*), sono inserite le seguenti parole: «e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera».

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato il regime di prelievo sui rifiuti, come deliberato dal comune alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ferma restando la facoltà del comune stesso di adottare la tariffa di cui al medesimo articolo 238.

4. Al comma *2-ter* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

5. Al comma *5-bis*, dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 le parole: «Per l'anno 2010», le parole: «30 settembre 2010» e le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e «per gli anni 2010 e 2011».

---

### 1.0.63

BRUNO, MILANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga termini in materia di federalismo municipale)*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo municipale previste in attuazione degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è prorogata di sei mesi».

---

### 1.0.64

BASTICO, BERTUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Circoscrizioni di decentramento comunale)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è sospesa fino al 31 dicembre 2013«.

---

**1.0.65**

BRUNO, MILANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga termini in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province)*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario previste in attuazione degli articoli 2, 7, 9 e 10 dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 è prorogata di sei mesi.

**1.0.66**

VICARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Obblighi di pubblicità, per gli enti locali, in tema di punti di accesso liberi alla rete internet)*

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente:

«g-ter) per gli enti locali, l'elenco e l'ubicazione delle postazioni predisposte per l'accesso libero alla tecnologia wi.fi. in rete».

2. La disposizione di cui alla lettera g-ter) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**1.0.67**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Agenzia Torino 2006 – Proroga dell'attività commissariale)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Conseguentemente alla tabella 1 di cui all'articolo 1, comma

l,del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono abrogate le parole «articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

### **1.0.68**

BOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Agenzia Torino 2006 – Proroga dell'attività commissariale)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Conseguentemente alla tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono abrogate le parole: "articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

---

### **1.0.69**

Vittoria FRANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il disposto dell'articolo 9, comma 31, penultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, che abbia richiesto il trattenimento in servizio entro la data del 30 maggio 2010, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**1.0.70**

INCOSTANTE, BLAZINA, GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga dei termini per le stabilizzazioni e le assunzioni di personale a tempo indeterminato e dlrefficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici)*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; all'articolo 17 comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono prorogate al 31 dicembre 2011».

*Conseguentemente, all'allegato 1 sopprimere la voce*

TERMINEFONTE NORMATIVA31 dicembre 2010articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni articolo 17, comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

**1.0.71**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'art. 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al primo periodo, dopo le parole: "sono trasferiti" aggiungere le seguenti: ",ai sensi dell'art. 2112, comma 1, c.c.,";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ai dipendenti trasferiti deve essere comunque riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza".

2. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

---

### 1.0.72

CECCANTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti"» sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2112, comma 1 del codice civile,";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Ai dipendenti trasferiti deve essere comunque riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza"».

---

### 1.0.73

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni sulla tracciabilità dei principi attivi dei farmaci)*

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato il nome e la nazionalità della società che ha prodotto il relativo principio attivo.

2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012».

---

**1.0.74**

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, PORETTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, TOMASSINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di scadenza dei brevetti)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto ai sensi del comma 2-bis".».

---

**1.0.75**

PERDUCA, PORETTI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato)*

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2007, è prorogata fino al 31 dicembre 2012».

---

**1.0.76**

ROILO, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale)*

1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In sede di prima applicazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento è prorogata al 31 dicembre 2011."».

---

**1.0.77**

PASSONI, ROILO, NEROZZI, GHEDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è differita al 31 dicembre 2011».

---

**1.0.78**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "30 marzo 2011"».

---

**1.0.79**

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 186, lettera b) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2012 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo";

b) al primo periodo, le parole: "b)," sono soppresse».

---

**1.0.80**

VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2016.".

---

**1.0.81**

BAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies e 12-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sospesa fino al 31 dicembre 2014.

2. Al comma 12-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.»

---

**1.0.82**

BAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*septies* e 12-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sospesa fino al 31 dicembre 2014. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956».

---

**1.0.83**

VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è posticipata allo gennaio 2012».

---

**1.0.84**

DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, CARLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, come modificato dall'articolo 2, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2011.»

---

**1.0.85**

GASBARRI, CASOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Le norme di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per

tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011».

---

**1.0.86**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 13, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, al comma 3, primo periodo, le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite con le seguenti: "sessantasei mesi"».

---

**1.0.87**

GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)*

1. Al'allegato 1 annesso al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, la voce n. 69920 relativa alla legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa».

---

**1.0.88**

PASSONI, GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BIONDELLI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, NEROZZI, SANNA, VITALI, TREU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-nonies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 19-*sexies*.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio."».

**1.0.89**

GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BIONDELLI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI, TREU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 19-*sexies*.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 3, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.



5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio."».

---

### **1.0.90**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di norme transitorie e finali)*

1. All'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 può essere utilizzata anche per coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16"».

---

### **1.0.91**

PIGNEDOLI, MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 92 aggiungere infine il seguente periodo: "Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è quello calcolato per il 2011 tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 4quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui comma 89, del presente articolo, il comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, non trova invece applicazione";

b) il comma 105 è abrogato».

---

**1.0.92**

LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'applicazione dell'articolo 63, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa per i soli Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, fino all'entrata in vigore della Carta delle Autonomie locali.

2. L'applicazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, è sospesa per i soli Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, fino all'entrata in vigore della Carta delle Autonomie locali».

**1.0.93**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MOLINARI, MAZZUCONI, TEDESCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole: "31 dicembre 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

**1.0.94**

ARMATO, DE LUCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al comma 5-bis, le parole: "Per l'anno 2010", le parole: "30 settembre 2010" e le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite, rispettiva-

mente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";

c) al comma 5-ter, le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";

d) al comma 5-quater, le parole: "A decorrere dal 10 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dallo gennaio 2013"».

*Conseguentemente, alla tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

**TERMINE FONTE NORMATIVA**

31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

---

**1.0.95**

LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

---

**1.0.96**

FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: "entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite da seguenti: "entro il 30 giugno 2011"».

---

**1.0.97**

VITALI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al secondo periodo, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto Ministeriale di cui alla presente lettera";

*b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera"».

---

**1.0.98**

VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 31 dicembre 2015"».

---

**1.0.99**

VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato».

---

**1.0.100**

DE LUCA, ARMATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*te*, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) al comma 5-*bis*, le parole: "Per l'anno 2010", le parole: "30 settembre 2010" e le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013", "30 settembre 2013" e "per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013";

c) al comma 5-*ter*, le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013";

d) al comma 5-*quater*, le parole: "A decorrere dal 10 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2014"».

*Conseguentemente, alla tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:*

31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-*ter*, 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

---

#### **1.0.101**

SOLIANI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FERRANTE, LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sostituire le parole: "31 dicembre 2011" con le parole: "31 dicembre 2012"».

---

#### **1.0.102**

SANNA, CABRAS, SCANU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Entro il termine di realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI alla rete nazionale dei gasdotti, agli aventi diritto nella regione Sardegna, in luogo della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.

2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi della medesima autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».

---

**1.0.104**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Termini di pagamento nelle transazioni commerciali)*

1. I termini di pagamento dei crediti relativi ai contratti il cui oggetto esclusivo o prevalente è lo scambio di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo, stipulati tra soggetti che esercitano una attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile o tra i predetti soggetti e una Pubblica Amministrazione, sono stabiliti come di seguito specificato:

a) entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di documento equipollente;

b) entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della merce o di prestazione del servizio qualora essa sia posteriore a quella di ricevimento della fattura;

c) entro i trenta giorni successivi alla data di accettazione della merce o della prestazione del servizio qualora la legge o il contratto prevedano la preventiva verifica di conformità delle merci o dei servizi.

2. Se il debitore è una Pubblica amministrazione la durata massima della procedura di verifica di conformità delle merci o delle prestazioni di servizio preliminari all'accettazione non può eccedere i trenta giorni, fatti salvi i casi di esigenze specifiche da documentare debitamente nel bando di gara e nei successivi accordi contrattuali.

3. Se il contratto ha per oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato in ogni caso entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei medesimi prodotti. Fino all'entrata in vigore di un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che stabilisce l'elenco dei prodotti alimentari definiti come deteriorabili, si intendono come tali quelli definiti ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 16 dicembre 1993 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del precedenti commi da 1 a 3: i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, le richieste di interessi inferiori a 10 euro, nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

5. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori a condizione che abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e che il debitore non dimostri la causa a lui non imputabile del ritardo nel pagamento.

6. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito ai commi da 1 a 3 senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.

7. Al calcolo degli interessi di mora di cui al precedente comma 6 si applica il tasso di interesse che la Banca Centrale Europea ha applicato all'operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre solare in corso al momento della decorrenza dei medesimi interessi di mora maggiorato di dieci punti percentuali.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze da notizia dalla misura del saggio degli interessi di mora di cui al precedente comma 7 curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

9. In aggiunta agli interessi di mora dovuti per il ritardo e fatta salva la facoltà del creditore di chiedere il risarcimento del maggior danno, a titolo di risarcimento per il ritardo nei pagamenti a fronte dei crediti di cui al precedente comma, il creditore ha diritto a un rimborso spese forfettario pari a:

a) euro quaranta se il credito è inferiore a euro mille;

b) euro settanta se il credito è superiore a euro mille e inferiore a euro diecimila;

c) l'uno per cento della somma sulla quale sono dovuti gli interessi di mora se il credito originario è superiore a euro diecimila e il debitore è un imprenditore privato;

d) il cinque per cento della somma sulla quale sono dovuti gli interessi di mora se il credito originario è superiore a euro diecimila e il debitore è una Pubblica amministrazione.

10. Sono nulli e danno diritto al risarcimento del danno tutti gli accordi e le clausole in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, fatti salvi i casi di deroga contrattuale giustificati da esigenze oggettive debitamente documentate. Il pagamento delle somme al creditore deve in ogni caso avvenire non oltre i sessanta giorni successivi ai termini indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

11. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità degli accordi e delle clausole stipulati in violazione del precedente comma 10, e avuto riguardo all'interesse del creditore e alla corretta prassi commerciale, applica al

contratto i termini legali, la decorrenza e la misura del saggio di interesse stabilita dal presente articolo.

12. Il mancato rispetto dei termini di pagamento e la fissazione di un saggio degli interessi di mora non conformi a quelli indicati nel presente articolo, nonché il ricorso ad accordi e clausole contrattuali non conformi alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 5.000 ed euro 15.000.

13. Il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento del giudice di cui al precedente comma 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 1.000 ed euro 2.000 per ogni giorno di ritardo.»

---

### 1.0.105

BERSELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Alla tabella 1 prevista all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono soppressi i riferimenti all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

2. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - *(Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei magistrati onorari)*. – 1. Sino a quando non saranno attuati il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione e l'istituzione della relativa pianta organica, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio nelle predette funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

3. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla successiva data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, addetti al tribunale ordinario come giudici onorari e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario come vice procuratori onorari, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla



continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

4. Il primo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Le domande di conferma hanno la precedenza sulle domande di trasferimento o di passaggio ad altre funzioni e sulle domande di prima nomina".

5. Al terzo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "Alla scadenza del triennio" sono inserite le parole: "o del quadriennio".

6. Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: "settantaduesimo" è sostituita dalla parola: "settantacinquesimo".

7. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. I giudici di pace, in servizio in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla successiva data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge.

9. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni.".

10. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.0.106**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

2. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue successive modificazioni, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

**1.0.107**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

*(Proroga del termine per lo cessione  
delle partecipazioni bancarie)*

1. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata».

**1.0.108**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Proroga termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità)*

1. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2009" e le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".

2. All'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "30 settembre 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012", le parole: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2009" e le parole: "10 ottobre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre 2012"».

**1.0.109**

VIZZINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Regime di proroga dell'organo di cui all'articolo 10 di cui al decreto-legge n. 8 del 1991)*

1. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85.».

**1.0.110**

VIZZINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. All'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita"».

**1.0.111**

VIZZINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.1-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 2 gennaio 2015.».

**1.0.112**

VIZZINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012", sono sostituite

dalle seguenti: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015".

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.».

---

### **1.0.113**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Espropriazione per pubblico interesse)*

1. Nelle ipotesi di mancanza di un valido ed efficace provvedimento di espropriazione conseguente all'errato esercizio della potestà espropriativa, l'Amministrazione pubblica che ha necessità dell'utilizzo del bene per scopi di interesse pubblico, può procedere alla rinnovazione della procedura espropriativa, mediante la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità, motivata con il perdurare dell'interesse pubblico attuale e concreto. Alla espropriazione, mediante la semplice ripubblicazione del provvedimento, senza necessità della riapprovazione del progetto di opera pubblica, e, previa ripetizione degli atti di comunicazione preventiva al proprietario del bene, così come previsto dalla normativa vigente, può disporre la rinnovazione della espropriazione con l'acquisizione del bene al suo patrimonio».

---

### **1.0.114**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Istituti tecnici e professionali)*

1. Il termine previsto dall'articolo 7, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è prorogato sino al 31 dicembre 2011. Al fine di garantire la piena autonomia degli Istituti tecnici e professionali, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dispone con proprio decreto la pianta organica di detti istituti,

secondo le modalità e le caratteristiche indicate dalla sopra indicata legge».

---

**1.0.115**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2011».

---

**1.0.116**

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, PORETTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Norme in materia di benefici per i soggetti danneggiati  
in ambito sanitario)*

1. Per l'anno 2001 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

**1.0.117**

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, PORETTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 11, commi 13 e 14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 13 e 14 sono abrogati».

**1.0.118**

PASSONI, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, TREU, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga per l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 1999)*

1. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

**1.0.119**

ADAMO, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici)*

1. All'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011".».

*Conseguentemente, all'allegato 1 sopprimere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA  |
|------------------|--|
| 31 dicembre 2010 | articolo 17, comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 |

### **1.0.120**

NEROZZI, GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Proroga dei termini per le stabilizzazioni e le assunzioni di personale a tempo indeterminato)*

1. All'articolo 17, commi 15, 16 e 17, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011".».

*Conseguentemente, all'allegato 1 sopprimere la voce:*

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 |

### **1.0.121**

Mauro Maria MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine per il completamento degli interventi di cui alla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, destinando anche alla concessione delle garanzie previste ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le risorse presenti sul conto di tesoreria n. 23514 di cui all'articolo 3 comma 1, paragrafo «C», del presente Decreto riguardante gli interventi di cui al



comma 847 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

---

### **1.0.122**

VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Entro il 30 giugno 2014, il Ministero per i beni e le attività culturali procede all'assunzione del personale risultato idoneo (terza area fascia F1 e seconda area fascia F3) a seguito dei concorsi pubblici per esame presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali banditi il 14 luglio 2008.»

---

### **1.0.123**

MARCUCCI, VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Qualifica di restauratore di beni culturali)*

1. All'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";

c) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: "del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009"».

---

**1.0.124**

VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 153, in materia di finanziamenti alle cooperative che operano nel settore dello spettacolo e del tempo libero)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono aggiunte le seguenti parole: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo e del tempo libero"».

**1.0.125**

AGOSTINI, FERRANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, è sostituito dal seguente:

"4. la gestione dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa il 31 dicembre 2011 al fine di consentire al commissario *ad acta*, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze con legge dello Stato e, per quanto necessario al loro svolgimento, delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie umane e strumentali, al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".».

**1.0.126**

BIANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle vittime della criminalità organizzata e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si applicano i benefici fiscali, di cui all'articolo 2 commi 5 e 6 della legge 407/98 e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in materia di esenzione dall'IRPEF.

2. A decorrere dallo gennaio 2011, l'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 4 lettera b 1) del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 è elevato all'importo di cui all'articolo 1 comma 238 della Legge 350/2003, da corrispondere nella misura comprensiva della perequazione automatica maturata.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2-ter pari a 5 milioni di euro e 2-quater pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2011, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.127**

BIANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La pubblica incolumità rientra tra gli interessi pubblici salvaguardati dal procedimento semplificatorio di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990».

---

**1.0.129**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.».

**1.0.130**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Servizio di noleggio con conducente)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per il rilascio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1 gennaio 2011 è necessario che la sede del vettore richiedente e la rimessa siano situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2010";

b) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1 gennaio 2011 è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2010";

c) all'articolo 5-bis le parole: "e/o il pagamento di un importo di accesso" sono soppresse.

d) all'articolo 11, il comma 4 è soppresso».

**1.0.131**

GRILLO, CICOLANI, ZANETTA, BORNACIN, GALLO, CAMBER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Semplificazione in materia di nautica da diporto)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali, mediante le unità di diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro nonché quella esercitata a scopi commerciali anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista".

2. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale».

**1.0.132**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

All'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 aggiungere il seguente periodo: "È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applica-

zione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente"».

---

**1.0.133**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 1-bis.**

*(Eventi sismici nella Provincia di Catania)*

1. Le concessioni-contratto rilasciate da Enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificate si nell'ottobre 2002, in corso alla data 27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza. Per quelle stipulate nel periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e/o corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, da intendersi come la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

---

**1.0.134**

ALICATA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Differimento di termini per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"».

---

**1.0.135**

SARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Codice della strada)*

1. Al comma 2, dell'articolo 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, sono soppresse le parole "di cui al periodo precedente."».

---

**1.0.136**

PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di garantire una corretta prosecuzione delle attività di lavoro nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, interessati da attività di scavo, e fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato.

2. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il numero 258 è soppresso.».

**1.0.137**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 31-*ter* e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Art. 104. - *1.* La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, svolge le funzioni relative formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali ed è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola".

2. Entro il 31 marzo 2011, il Ministro dell'interno adotta il decreto di cui all'articolo 7, comma 31-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed individua nell'ambito del suo bilancio le risorse per l'esercizio delle funzioni di gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di competenza del Ministero dell'interno.

3. L'articolo 7, comma 31-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "Il contributo a carico delle amministrazioni comunali e provinciali previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ridotto dal 10 aprile 2011. I criteri della riduzione sono definiti, entro il 31 marzo 2011, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e innovazione, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"».

---

### **1.0.138**

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Al Club Alpino Italiano non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione riferita alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici, anche non economici, limitatamente alle norme concernenti la composizione e la disciplina degli organi nonché la pianta organica del personale dell'ente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti,



Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**1.0.139**

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 15 comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la dizione "grande derivazione", al fine della rivalutazione del sovracanone, si intende quella di potenza nominale media superiore a 220 chilowatt, come previsto agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925».

---

**Art. 2.****2.1002**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'importo di euro 400.000» con le altre: «nell'importo di euro 800.000»; sostituire in fine l'ultimo periodo con il seguente: «al maggior onere derivante dai precedenti periodi, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, in parte ai sensi dell'articolo 3 e, in parte ai sensi dei commi 19-bis e seguenti».*

*Conseguentemente dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisti di beni e servizi prodotti da produttori market sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale come esposta nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica quantificata complessivamente in 10 miliardi di euro nel 2011 e 14 miliardi di euro a decorrere dal 2012 ripartita in percentuale del 36 per cento del totale per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e del 64 per cento del totale per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

*19-ter.* Le disposizioni di cui al comma 19-*bis* si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

*19-quater.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-*bis* le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

*19-quinquies.* A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte corrente e parte capitale qualificati come contributi alla produzione e contributi agli investimenti sono trasformati in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato Spa e all'Anas Spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 29 miliardi di euro.

*19-sexies.* Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

*19-septies.* Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 19-*quinquies* e 19-*sexies* costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 19-*quinquies* e 19-*sexies* e 19-*octies* del presente articolo.

19-*octies*. Il credito di imposta di cui al comma 19-*quinquies* è utilizzabile in sei anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 6 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 19-*quinquies*.

19-*novies*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 19-*quinquies*.

19-*decies*. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2013. Al maggiore onere pari a 4 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2011-2013 a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 19-*quinquies*.

19-*undecies*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappre-

sentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

*19-duodecies.* La deduzione di cui al comma 19-*undecies* spetta, per l'anno 2011, fino all'importo di 3.500 euro. Al maggiore onere derivante si provvede, per l'anno 2011 fino al limite di 10 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1 per il medesimo anno, e fino al limite di 15 miliardi a decorrere dal 2012, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 19-bis, nonché parzialmente utilizzando i risparmi di spesa di cui al comma 19-*quinqies*.

*19-terdecies.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (*Deduzione per canone di locazione*) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente."

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) - I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di pro-

pietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.

Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

*19-quaterdecies.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-*terdecies*, lettera b), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2011 e in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere dai sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19-*bis*, nonché parzialmente utilizzando i risparmi di spesa di cui al comma 19-*quinqueis*.

*19-quinquiesdecies.* Le disposizioni di cui al comma 19-*terdecies*, lettera b) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2011 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 19-*terdecies*, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del canone di locazione di cui al comma 19-*sexiesdecies* e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.

*19-sexiesdecies.* È istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze

è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 19-*quingiesdecies*, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 19-*terdecies*, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

19-*septiesdecies*. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2011, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 19-*quingies*.

19-*octiesdecies*. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 600 milioni di euro. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2011, fino al limite di 1 miliardo a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 19-*quingies*».

---

### 2.1003

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'importo di euro 400.000» con le altre: «nell'importo di euro 800.000»; sostituire in fine l'ultimo periodo con il seguente: «al maggior onere derivante dai precedenti periodi, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, in parte ai sensi dell'articolo 3 e, in parte ai sensi dei commi 19-bis e seguenti».*

*Conseguentemente dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-*bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisti di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da assicurare che il livello massimo di spesa corrisponda a quello previsto per il 2009. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale come esposta nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro per il 2011

e 7 miliardi di euro a decorrere dal 2012 ripartita per il 64 per cento del totale per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e per il 36 per cento del totale per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

*19-ter.* Le disposizioni di cui al comma 19-*bis* si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

*19-quater.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-*bis* le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

*19-quinquies.* A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte corrente e parte capitale qualificati come contributi alla produzione e contributi agli investimenti sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato Spa e all'Anas Spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 12 miliardi di euro.

*19-sexies.* Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

*19-septies.* Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 19-*quinquies* costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 19-*quinquies*, 19-*sexies* e 19-*octies* del presente articolo.

*19-octies.* Il credito di imposta di cui al comma 19-*quinquies* è utilizzabile in sei anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'o-

nere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 19-*quies*.

19-*novies*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 19-*quinqies*.

19-*decies*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 2.500 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

19-*undecies*. La deduzione di cui al comma 19-*decies* spetta per l'anno 2011 per l'importo di 1.000 euro. Al maggiore onere si provvede, per l'anno 2011 fino al limite di 3 miliardi e a decorrere dal 2012 fino al limite di 7 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 19-*bis*.

19-*duodecies*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:



"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente."

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) - I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.

Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

19-terdecies. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, lettera b), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2011 e in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19-bis.

19-quaterdecies. Le disposizioni di cui al comma 19-decies, lettera b) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data

del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2010 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 19-*decies*, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.

19-*quinquiesdecies*. E' istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 19-*quaterdecies*, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 19-*duodecies*, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

19-*sexiesdecies*. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 1 miliardo di euro. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2011, fino al limite di 600 milioni a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 19-*bis*.»

---

## 2.1004

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'importo di euro 400.000» con le altre: «nell'importo di euro 800.000»; sostituire in fine l'ultimo periodo con il seguente: «al maggior onere derivante dai precedenti periodi, pari a*

600 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, in parte ai sensi dell'articolo 3 e, in parte ai sensi dei commi 19-*bis* e seguenti».

*Conseguentemente dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-*bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisti di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da assicurare che il livello massimo di spesa corrisponda a quello previsto per il 2009. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale come esposta nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica quantificata complessivamente in 1,4 miliardi di euro per il 2011 e 3,5 miliardi di euro a decorrere dal 2012 ripartita per il 64 per cento del totale per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e per il 36 per cento del totale per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

19-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 19-*bis* si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

19-*quater*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-*bis* le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

19-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte corrente e parte capitale qualificati come contributi alla produzione e contributi agli investimenti sono trasformati per il 25 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato spa e all'Anas spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 4 miliardi di euro.

19-*sexies*. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

19-*septies*. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 19-*quinquies* costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 19-*quinquies*, 19-*sexies* e 19-*octies* del presente articolo.

19-*octies*. Il credito di imposta di cui al comma 19-*quinquies* è utilizzabile in sei anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 1 miliardo parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 19-*quinquies*.

19-*novies*. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 50 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 19-*quinquies*.

19-*decies*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito compless-

sivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

19-*undecies*. La deduzione di cui al comma 19-*decies* spetta per l'anno 2011 per l'importo di 500 euro. Al maggiore onere si provvede, per l'anno 2011 fino al limite di 1 miliardo miliardi e a decorrere dal 2012 fino al limite di 3,5 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 19-*bis*.»

---

## 2.2

BAIO, ARMATO, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, TREU, VIMERCATI, VITA, VITALI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «euro 400.000.000» con le seguenti: «euro 500.000.000» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-*bis*.»*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

---

**2.1**

BARBOLINI, BIONDELLI, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ROILO, ADAMO, BAIO, ARMATO, ADRAGNA, BLAZINA, BASTICO, BOSONE, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, TREU, VIMERCATI, VITA, VITALI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «euro 400.000.000» con le seguenti: «euro 500.000.000»*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.661**

BIONDELLI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati» con le seguenti: «100 milioni di euro da destinarsi alle famiglie in cui vi sia un malato di sclerosi amiotrofica con diagnosi certa, per sostenere la spesa, per l'anno 2011, dell'assunzione di assistenti familiari a domicilio».*

---

**2.3**MALAN, *Relatore*

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «fino a 100 milioni di euro».*

---

**2.4**

BIONDELLI, BASSOLI, BARBOLINI, BIANCO, MERCATALI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, ARMATO, BAIO, BLAZINA, BASTICO, BOSONE, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, TREU, VIMERCATI, VITALI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in tema di» aggiungere le seguenti: «di disabilità gravi e».*

---

**2.5**

POSSA

*Al comma 1, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2006, n. 296» aggiungere le seguenti: «e una quota pari a 2 milioni di euro è destinata a interventi in favore dell'Accademia dei Lincei, ai sensi della legge n. 466 del 1988».*

---

**2.660**

POSSA, ASCIUTTI, GIAMBRONE, GUSTAVINO, PITTONI, RUSCONI, VALDITARA

*Al comma 1, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2006, n. 296» aggiungere le seguenti: «e una quota pari a 700.000 euro è destinata a interventi in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di monza, ai sensi della legge 20 gennaio 1994, n. 52.».*

---

**2.6**

BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, ARMATO, BAIO, BIONDELLI, BLAZINA, BASTICO, BOSONE, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, TREU, VIMERCATI, VITALI

*Al comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 400.000.000 per l'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis.»*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da ema-*

nare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.7

MERCATALI, GIARETTA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondenza in un'unica soluzione nell'anno 2011 dell'assegno ivi previsto.

1-*ter*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, determinato in euro 30 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-



denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.8

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011".

1-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutate in 6,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.9

LUSI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede

alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*1-ter.* A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma *1-quater*.

*1-quater.* Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1998, n. 438 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a partire dal 2011.

Il predetto contributo, per il 50 per cento, è assegnato ai soggetti beneficiari in misura proporzionale al numero degli iscritti."»

---

## 2.10

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dall'articolo 2, comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.11**

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, si applica anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010.»

Ai conseguenti oneri, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 7 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.12**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI, ZANDA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011".

1-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutate in 6,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

**2.13**

PINOTTI, LUSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti all'anno finanziario 2009 è prorogato al 31 marzo 2011 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007».

---

**2.14**

ASTORE, PISTORIO, MONGIELLO, OLIVA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Si dispone il differimento dei termini al 31 marzo 2011 per la corresponsione dell'ammontare dovuto, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, al netto dei versamenti già eseguiti, in centoventi rate mensili di pari importo, entro il 16 di ciascun mese a decorrere da aprile 2011, al fine di effettuare i pagamenti relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, per i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, individuati dalle ordinanze di protezione civile ancorché non ricompresi nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. Ai conseguenti oneri, valutati in 16,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino allo 0,4 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**2.15**

BRICOLO, PAOLO FRANCO, VACCARI, CAGNIN, MARIAPIA GARAVAGLIA, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Al fine di consentire la ripresa economica delle aree colpite dagli eccezionali eventi di cui al comma 2, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è istituita un'apposita sezione per un importo di 30 milioni di euro, destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, aventi sede operativa nei comuni individuati con ordinanza n. 4 del 24 novembre 2010 del commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

2-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate secondo le seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento; b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato

garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento».

---

## 2.16

SANTINI, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 187, articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è soppresso».

---

## 2.17

SANTINI, ZANETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al Club alpino italiano, ente pubblico non economico di rilievo nazionale a struttura associativa, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni nonché ogni altra disposizione riferita alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici, anche non economici, limitatamente alle norme concernenti sia la composizione e la disciplina degli organi sia la pianta organica del personale dell'Ente, in considerazione del fatto che ai relativi oneri economici l'Ente provvede con risorse che non gravano sul bilancio dello Stato».

---

## 2.18

BERTUZZI, MERCATALI

*Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2008 al 2012".

2-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle dispo-

zioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, alla tabella 1, eliminare la voce: «articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

## 2.19

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. La ripresa della riscossione delle rate relative ai tributi, alle tasse e ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle sospensioni di cui all'articolo 39, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di giugno 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*3-bis.* Agli oneri di cui al comma 3, pari a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

*3-ter.* A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della

Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 107 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.20

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. La ripresa della riscossione delle rate relative ai tributi, alle tasse e ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle sospensioni di cui all'articolo 39, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di giugno 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-bis. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, derivanti dal comma 3-ter.

3-ter. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge è soppressa l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.n. I.R.E.), istituita con Regio Decreto 24 maggio 1932, n. 624. Le funzioni esercitate dall'UNIRE, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 e del decreto legislativo n. 449 del 1999, con esclusione del finanziamento agli ippodromi e dello



stanziamento del moniepremi, sono trasferite al Ministero per le politiche agricole. Le corse di cavalli sono considerate attività di iniziativa privata e verranno effettuate, sotto il controllo sanitario del Ministero delle politiche agricole, dai soggetti abilitati e nelle strutture riconosciute idonee, iscritti in apposito albo, tenuto dal Ministero per le politiche agricole. In sede di attuazione della presente legge, verranno iscritti nel suddetto albo i soggetti le strutture già attualmente effettuano le corse per conto delle U.n. I.R.E. I proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno che all'esterno degli ippodromi, sia con metodi telematici, saranno di spettanza del soggetto che organizza e finanzia la corsa, detratti gli oneri fiscali, quali l'imposta unica scommesse, che rimarrà di spettanza dell'A.A.M.S. A carico, dei medesimi soggetti ricadranno, altresì, tutti i costi per la raccolta delle scommesse, inclusi i compensi per i raccoglitori (Agenzie). Le scommesse verranno raccolte sotto la vigilanza dell'A.A.M.S. Le immagini delle corse resteranno di esclusiva proprietà dei soggetti organizzatori delle stesse, che ne sopporteranno tutti i costi per la realizzazione e diffusione. Con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero per le politiche agricole saranno disciplinate le modalità di attuazione delle presenti norme. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

---

**2.21**

TANCREDI

*Al comma 3, dopo le parole: «È sospesa la riscossione delle rate» aggiungere le seguenti: «e gli adempimenti tributari,».*

---

**2.22**

MASCITELLI, PARDI

*Al comma 3, sostituire le parole: «giugno 2011» con le seguenti: «dicembre 2011».*

---

**2.23**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Gli adempimenti tributari a carico dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 relativi: a) al periodo d'imposta 2008 e ricadenti nell'anno 2009 devono essere spediti entro la data del 31 marzo 2011; b) al periodo d'imposta 2009 e ricadenti nell'anno 2010 devono essere spediti entro la data del 31 ottobre 2011; c) al periodo d'imposta 2010 e ricadenti nell'anno 2011 devono essere spediti entro la data del 31 marzo 2012. Per i soggetti di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-*

glio 2010, n. 122, la scadenza della sospensione dei versamenti tributari prevista per il 20 dicembre 2010 è prorogata al 31 dicembre 2010».

*Consequentemente dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 53,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 107 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.24

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli adempimenti tributari a carico dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 relativi: a) al periodo d'imposta 2008 e ricadenti nell'anno 2009 devono essere spediti entro la data del 31 marzo 2011; b)*

al periodo d'imposta 2009 e ricadenti nell'anno 2010 devono essere spediti entro la data del 31 ottobre 2011; c) al periodo d'imposta 2010 e ricadenti nell'anno 2011 devono essere spediti entro la data del 31 marzo 2012».

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri di cui al comma 3, secondo periodo, pari a 53,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 107 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.25**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 4-*quater* dell'articolo 39 della legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per il 2010" sono aggiunte le parole: "e 2 milioni di Euro per il 2011" e le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

3-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-*quater*.

3-*quater*. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.26**

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che nei mesi di ottobre e novembre 2010 hanno colpito alcune zone delle regioni Campania, come individuate dalle ordinanze emanate a seguito dei suddetti eventi, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2011.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3-quater.

3-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011: Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non ob-

bligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.27

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Campania colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al presente comma avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

«3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3-quater.

3-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti co-

loro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.28

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di favorire un riallineamento delle attività incise dall'emergenza, nonché la ripresa del funzionamento di tutti gli uffici, il Comune dell'Aquila ridefinisce la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. L'articolo 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, si applicano, rispettivamente, limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e al Comune dell'Aquila, a decorrere dallo gennaio 2012.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3-quater.

3-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel canto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danna erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti versa e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti ca-

riche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Prima Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdona il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetta agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.29

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il comma *3-bis*, è sostituito dal seguente:

"*3-ter.* Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi di complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011".

*3-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma *3-quinquies*.

*3-quinquies.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna ammini-



strazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.30

MARINI, LEGNINI, LUSI, MICHELONI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al Capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'OPCM 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del Sito d'interesse nazionale di »Bussi sul Tirino«, come individuato e perimetrato con Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuate sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui

all'articolo 14, c. 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

*3-quater.* Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano anche ai lavoratori del polo chimico di Bussi sul Tirino, con la decorrenza ivi prevista.

*3-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-quater*, valutato in 9,7 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 2.31

PINOTTI, LUSI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che nei giorni 4, 30 e 31 ottobre e 1 novembre 2010 hanno colpito alcune aree territoriali della regione Liguria, come individuate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, n. 3093, e 4 dicembre 2010, n. 3909, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma *3-quater*.

*3-quater.* A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso

esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Settesegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.32

PINOTTI, LUSI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte della maggiori entrate di cui al comma *3-quater*.

*3-quater.* Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via

prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.33

PINOTTI, LUSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2011, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale».

---

### 2.34

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI, MAURO

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria, nonché per la copertura degli oneri relativi ad interventi da effettuare in conseguenza dello stesso è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di conto capitale della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

**2.35**

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1 gennaio 2011 fino allo 31 dicembre 2011. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2015. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2015. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". Ai conseguenti oneri, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**2.36**

BORNACIN, BOSCATTO, ORSI

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2011, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale».

**2.37**

LEGNINI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario *ad acta* che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 allo scopo appostate».

---

**2.38**

LATRONICO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nell'articolo 39, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: "La presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto e della dichiarazione dei sostituti d'imposta, riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 è fissata, rispettivamente, al 31 marzo 2011 e al 2 maggio 2011. Non si applicano le sanzioni in caso di tardiva o omessa presentazione delle dichiarazioni indicate nel precedente periodo, riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, se la stessa è effettuata entro il 30 dicembre 2011";

b) nel comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti periodi: "La presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto e della dichiarazione dei sostituti d'imposta, riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 è fissata, al 31 marzo 2011. Non si applicano le sanzioni in caso di tardiva o omessa presentazione delle dichiarazioni indicate nel precedente periodo, riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, se la stessa è effettuata entro il 30 settembre 2011"».

---

**2.39**

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". La proroga delle esecuzioni degli sfratti di cui al presente comma si applica altresì a nuclei famigliari composti da portatori di *handicap* gravi o da anziani ultrasessantacinquenni o con figli a carico, con reddito complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che abbiano subito sfratto per morosità a seguito della riduzione del reddito derivante da licenziamento o da cassa integrazione, ovvero per i nuclei famigliari il cui canone di locazione incideva sul reddito netto mensile per una quota superiore al 30%. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo nazionale di 100 milioni di euro, da attivare con il concorso di regioni ed enti locali, al fine di permettere la trasformazione di sfratti per morosità, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma, in nuovi contratti di locazione sulla base degli accordi locali stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 431 del 1998, anche con la concessione di contributi e agevolazioni. Ai conseguenti oneri, valutati in 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2,6 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.40**

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194» convertito, con modificazioni, Legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

**2.41**

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "31 dicembre 2011". Ai conseguenti oneri, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino allo 0,05 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**2.42**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e alla rivalutazione delle aree fabbricabili di cui all'articolo 1, commi da 469 a 475, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati al 31 dicembre 2011, le relative maggiori entrate sono destinate a sostenere la ripresa delle attività economiche nelle aree del cratere del sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di assegnazione delle risorse».

**2.43**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 delle spese sostenute dal Comune dell'Aquila e dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2011.

3-ter. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate,



ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.44

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";

*b)* dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'attualizzazione viene effettuata mediante l'applicazione di un moltiplicatore fisso pari allo 0,15 da applicarsi al residuo debito. Al fine della esatta individuazione del debito residuo i contribuenti hanno facoltà, in deroga ai termini stabiliti dai commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, di produrre le denunce integrative per gli anni dal 2002 al 2008 entro il termine del 30 giugno 2011".

*3-ter* All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della

legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

## 2.45

D'Alì

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Infrastrutture nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 e per il completamento degli interventi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono destinati per l'anno 2011 la somma di 150 milioni di euro di cui 50 milioni a valere sulla riserva istituita col fondo relativo alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e 100 milioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana».

---

## 2.46

D'Alì

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Infrastrutture nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n. 241/68, è riservata per l'anno 2011 la somma di 150 milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

## 2.47

D'Alì

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il regime di esenzione fiscale per gli atti di trasferimento ai privati dei lotti assegnati gratuitamente dai comuni per la ricostruzione

della Valle del Belice, già previsto dall'articolo 43 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è disposto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino al 31 dicembre 2011. Non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

Al relativo onere per l'importo massimo di 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno».

---

## 2.48

D'Alì

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il regime di esenzione fiscale per gli atti di trasferimento ai privati dei lotti assegnati gratuitamente dai comuni per la ricostruzione della Valle del Belice, già previsto dall'articolo 43 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è disposto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino al 31 dicembre 2011. Non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

Al relativo onere per l'importo massimo di 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno».

---

## 2.49

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alle maggiorazioni dei contributi spettanti agli enti locali del cratere ai sensi dell'art. 2, comma 23, lettera d) e c) della legge n. 191 del 2009 non si applica la riduzione prevista dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

---

## 2.50

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila, è differito al 10 novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi».

---

**2.51**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti. modifiche: a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2011"; b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"; c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

---

**2.52**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dal 10 gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.53**

MILANA, RUTELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dal 10 gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui;

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

4-bis. Agli oneri derivati dal comma 4, valutati in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.54**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole «30 giugno 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2013»*

b) *sostituire la cifra «45» con la seguente : «65»*

c) *aggiungere, infine, «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.».*

**2.55**

MILANA, RUTELLI

*Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole «30 giugno 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2013»;*

b) *sostituire la cifra «45» con la seguente: «65»;*

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**2.56**

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «270 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la*

loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risultati sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.57

Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «90 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di*

giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare- risparmi non inferiori a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

---

## 2.58

VITA, DE LUCA, ANDRIA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2011, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro, alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo II della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.59

VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2011 è disposto l'incremento, pari a 300 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio, è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del



Consiglio di Stato., Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato., Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo., e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.60

RUSCONI, VITA, BIANCO, MERCATALI, CARLONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2011 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali».

4-ter. Ai minori risparmi di spesa derivanti dal comma 4-bis, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del

tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.61

Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CARLONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, terzo periodo, dopo le parole: "fondo ordinario delle università" sono aggiunte le seguenti: ", le risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali".

4-ter. Ai minori risparmi di spesa derivanti dal comma 4-bis, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.62

VITA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

---

## 2.63

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, LEGNINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le

parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012".

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.64

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ANDRIA, BASTICO, BARBOLINI, CECCANTI, LEGNINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-

glio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012".

*4-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma *4-quater*.

*4-quater.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.65**

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.66**

Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle fruizioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.67

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, Ignazio MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 250 milioni di euro.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-quater.

4-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione con-

giunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.68

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Secondo una concezione meritocratica del sistema di finanziamento statale per lo spettacolo dal vivo, che vuol dare la precedenza alle istituzioni musicali più virtuose, alle due Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, che presentino il rapporto percentuale fra i ricavi delle vendite e i costi di produzione con valore più elevato per l'anno 2010, è assegnato un contributo straordinario per lo svolgimento delle attività di 2 milioni di euro ciascuna, da ripartirsi per l'anno 2011 con le medesime modalità di cui ai contributi ordinari».

*All'articolo 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis): quanto a euro 4 milioni per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse di cui all'ultima voce dell'elenco 1 dell'allegato 2 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

---

## 2.69

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "fisso e continuativo" sono aggiunte le parole: "comprensivo della parte fissa e di quella variabile dell'indennità di posizione".

4-ter. Ai conseguenti oneri, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui



alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

---

## 2.70

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 il termine di cinque anni è prorogato di tre anni. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e «delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

## 2.71

STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dai Conservatori e dagli Istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, agli studenti che hanno intrapreso il relativo percorso formativo sperimentale prima della data di entrata in vigore degli ordinamenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai diplomi previsti dall'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al presidente della Repubblica n. 212 del 2005";

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Ai candidati privatisti dei Conservatori di musica che abbiano sostenuto e superato, entro l'anno accademico 2009/2010, l'esame di compimento che dava accesso al periodo superiore di studi in base all'ordina-

mento previgente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2005, è data facoltà di concludere gli studi in base alle norme del medesimo ordinamento entro l'anno accademico 2011/2012"».

---

**2.72**

STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i Conservatori per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore"».

---

**2.73**

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), le parole: "10 per cento", sono sostituite con le seguenti: "20 per cento" e le parole: "non eccedente i 240 milioni" con le seguenti: "non inferiore ai 480 milioni"».

---

**2.74**

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), le parole: "Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge"».

---

**2.75**

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato (legge di stabilità 2011), le parole: "Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "A partire dal 31 dicembre 2015"».

---

**2.76**

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis: il comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), è abrogato.»

---

**2.77**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*All'articolo 2, comma 5, le parole da: "Con decreto dirigenziale," fino alla fine sono soppresse.»*

---

**2.78**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.79**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese in attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

5-ter. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono stanziati 300 milioni per l'anno 2011 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

*5-quater.* L'efficacia delle disposizioni e i termini per la presentazione della domanda di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, previsti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*quater*, del decreto legge n. 78 del 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2011.

*5-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 350 milioni per l'anno 2011 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da 5-*sexies* a 5-*octies*.

*5-sexies.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*5-septies.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*ter*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*5-octies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 5-*sexies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge

4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

## 2.80

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 500 milioni per l'anno 2011 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da 5-quater a 5-sexies.

5-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

5-quinquies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge

n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*5-sexies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *5-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.81

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«*5-bis.* All'articolo 1, comma 228, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "2008, 2009 e 2010" sono aggiunte le seguenti: "nonché 2011, 2012 e 2013".

*5-ter.* Per gli anni 2011, 2012 e 2013, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche ai gestori degli impianti di rifornimento dei carburanti. A tal fine, il gestore dell'impianto di rifornimento dei carburanti, a qualsiasi titolo condotto, al fine di prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, è autorizzato ad installare gli apparecchi di videosorveglianza senza compromettere il valore patrimoniale del medesimo.

*5-quater.* Ai maggiori oneri di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma *5-quinquies*.

*5-quinquies.* Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,

delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.82**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi: a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gii impianti di distribuzione carburanti; b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a); c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al presente comma.

5-ter. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. A decorrere dallo gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».

---

**2.83**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi con cadenza bimestrale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori en-

trate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio».

---

## 2.84

VITA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'art. 10-sexies comma 1 lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è soppresso. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2011 si provvede mediante incremento del gettito della tassazione sulla raccolta da apparecchi da intrattenimento. A tal fine all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

In caso di in capienza, si provvede mediante riduzione lineare ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; dalla suddetta riduzione lineare è esclusa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 2.85

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 10-sexies comma 1 lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è soppresso. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2011 si provvede mediante incremento del gettito della tassazione sulla raccolta da apparecchi da intrattenimento. A tal fine all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:



alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "12,1 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "11,1 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti "9,5 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "8,5 per cento"».

In caso di in capienza, si provvede mediante riduzione lineare ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; dalla suddetta riduzione lineare è esclusa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## 2.86

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA, MAZZARACCHIO, MORRA, NESSA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 10-sexies comma 1 lettera *e*) del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è soppresso. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2011 si provvede mediante incremento del gettito della tassazione sulla raccolta da apparecchi da intrattenimento. A tal fine all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "12,1 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "11,1 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti "9,5 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "8,5 per cento"».

In caso di in capienza, si provvede mediante riduzione lineare ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; dalla suddetta riduzione lineare è esclusa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

**2.87**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 10-sexies comma 1 lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è soppresso. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2011 si provvede mediante incremento del gettito della tassazione sulla raccolta da apparecchi da intrattenimento. A tal fine all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento"; alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "12,1 per cento"; alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "11,1 per cento"; alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti "9,5 per cento"; alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "8,5 per cento"».

In caso di in capienza, si provvede mediante riduzione lineare ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; dalla suddetta riduzione lineare è esclusa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

**2.88**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti

radio televisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

---

**2.89**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

---

**2.90**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire il rafforzamento del mercato pubblicitario delle emittenti televisive locali, anche con riguardo al completamento del passaggio al digitale terrestre, in deroga dell'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, soltanto limitatamente alle emittenti medesime le televendite e le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di affollamento pubblicitario. Per gli anni 2011-2013 è fatto divieto agli operatori di rete nazionali su frequenze terrestri in tec-

nica digitale, già destinatari di concessione televisive nazionale analogica, ma non di concessioni per emittenti analogiche di televendita, di possedere, acquisire o controllare, anche per interposta persona emittenti di televendita in tecnica digitale.».

---

## 2.91

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA, MAZZARACCHIO, MORRA, NESSA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire il rafforzamento del mercato pubblicitario delle emittenti televisive locali, anche con riguardo al completamento del passaggio al digitale terrestre, in deroga dell'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, soltanto limitatamente alle emittenti medesime le televendite e le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di affollamento pubblicitario. Per gli anni 2011-2013 è fatto divieto agli operatori di rete nazionali su frequenze terrestri in tecnica digitale, già destinatari di concessione televisive nazionale analogica, ma non di concessioni per emittenti analogiche di televendita, di possedere, acquisire o controllare, anche per interposta persona emittenti di televendita in tecnica digitale.».

---

## 2.92

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire il rafforzamento del mercato pubblicitario delle emittenti televisive locali, anche con riguardo al completamento del passaggio al digitale terrestre, in deroga dell'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, soltanto limitatamente alle emittenti medesime le televendite e le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di affollamento pubblicitario. Per gli anni 2011-2013 è fatto divieto agli operatori di rete nazionali su frequenze terrestri in tecnica digitale, già destinatari di concessione televisive nazionale analogica, ma non di concessioni per emittenti analogiche di televendita, di possedere, acquisire o controllare, anche per interposta persona emittenti di televendita in tecnica digitale.».

---

**2.93**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale è prorogato per gli anni 2011-2013 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, come integrato dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la quota spettante alle emittenti radiotelevisive locali, valutata in 270 milioni di euro in ragione d'anno, è ridotta del 26 per cento per l'anno 2011 e del 44 per cento per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

**2.94**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA, MAZZARACCHIO, MORRA, NESSA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radio televisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

**2.95**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA, MAZZARACCHIO, MORRA, NESSA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale è prorogato per gli anni 2011-2013 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, come integrato dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la quota spettante alle emittenti radio televisive locali, valutata in 270 milioni di euro in ragione d'anno, è ridotta del 26 per cento per l'anno 2011 e del 44 per cento per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radio audizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**2.96**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radio televisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**2.97**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, il penultimo periodo viene sostituito con il seguente: il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei Tv locali aventi diritto di ogni regione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**2.98**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, il penultimo periodo viene sostituito con il seguente: il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione».

**2.99**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole: "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti parole: "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale",».

**2.100**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole: "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti parole: "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale,"».

---

**2.101**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole: "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti parole: "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale,"».

---

**2.102**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole: "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti: "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale,"».

---

**2.103**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».

---



**2.104**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».

---

**2.105**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80% del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».

---

**2.106**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80% del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».

---

**2.107**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis.L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 viene così modificato: "Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate"».

---

**2.108**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis.L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 viene così modificato: "Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate"».

---

**2.109**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis.L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 viene così modificato: "Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate"».

---

**2.110**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis.L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 viene così modificato: "Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate"».

---

**2.111**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 le televisioni locali non saranno soggette al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni

di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è sempre esclusa dalle riduzioni lineari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 2.112

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 le televisioni locali non saranno soggette al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è sempre esclusa dalle riduzioni lineari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 2.113

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 le televisioni locali non saranno soggette al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è sempre esclusa dalle riduzioni-lineari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.114**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 le parole: "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" sono aggiunte le seguenti: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo". Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.115**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 le parole: "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" sono aggiunte le seguenti: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo". Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.116**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 le parole: "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" sono aggiunte le seguenti: "ed è esclusa dalla ridu-

zione lineare di cui al comma 13 del presente articolo". Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C annessa alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.117**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA, MAZZARACCHIO, MORRA, NESSA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attuazione dell'articolo 13 comma 8 della Delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni gli operatori di rete in ambito locale possono fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti in ambito nazionale sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali».

---

**2.118**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attuazione dell'articolo 13 comma 8 della Delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni gli operatori di rete in ambito locale possono fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti in ambito nazionale sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali».

---

**2.119**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attuazione dell'articolo 13 comma 8 della Delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni gli operatori di rete in ambito locale possono fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai sud-

detti fornitori di contenuti in ambito nazionale sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali».

---

### 2.120

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attuazione dell'articolo 13 comma 8 della Delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni gli operatori di rete in ambito locale possono fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti in ambito nazionale sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali».

---

### 2.121

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1, primo periodo, la parola: "notificati" è sostituita dalla seguente: "emessi";

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: ",dell'imposta sulle attività produttive" e dopo le parole: "entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata"; sono aggiunte le seguenti: "la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui al periodo precedente, sulla base degli atti ivi indicati";

c) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino all'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, a condizione che il contribuente esibisca o trasmetta all'ufficio che ha emanato l'atto ed al competente agente della riscossione, contestualmente alla presentazione della richiesta di sospensione, l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La sospensione di cui al periodo

precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.».

---

## 2.122

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. L'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'istituto, sono da intendersi riferite anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

5-quater. Resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 che risultano dovuti:

a) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

b) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2008.».

---

## 2.123

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2009" e le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"».

5-ter. All'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "30 settembre 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012", le

parole: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2009" e le parole: "10 ottobre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre 2012".».

---

**2.124**

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, al comma 3, lettera c), dopo la parola "rateizzato" sono aggiunte le seguenti: "salvo che il mancato pagamento sia dipeso da un comprovato temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà. In tal caso, la rateazione può essere nuovamente concessa."».

---

**2.125**

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti anche interessati da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.».

---

**2.126**

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 14 del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici", sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti pubblici non economici e gli agenti della riscossione"».

---

**2.127**

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per le società ammesse alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18



febbraio 2004, in base all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i termini previsti dall'articolo 4 e dal comma 11 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono raddoppiati.».

---

## 2.128

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al quinto periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", non potendosi intendere per cause diverse quelle consistenti nel mancato versamento delle somme in favore dell'ente locale avvenuto antecedentemente alla ammissione alla procedura e comunque le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto del Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289".

5-ter. I termini di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati di sei mesi per le società ammesse alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

---

## 2.129

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Dopo il comma 15 dell'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"15-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, ai trasferimenti in cui siano parte Equitalia S.p.A. e le società da questa partecipate che svolgono attività di riscossione di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248."».

---

## 2.130

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le parole: "di tre anni decorrenti dal giorno", sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello"; al secondo comma, le parole: "di tre anni a decorrere

dal giorno" e "dalla data", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello" e "a quello"».

---

### **2.131**

ESPOSITO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia S.p.A. trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio. Il recupero delle spese di gestione di Equitalia Giustizia S.p.A., a fronte di attività rese dalla stessa nell'ambito dei propri fini statutari, avviene secondo il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri."».

---

### **2.132**

LATRONICO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, e comm 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede anche mediante variazioni compensative nell'utilizzo della dotazione finanziaria per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti dell'amministrazione interessata. Resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010.».

---

### **2.133**

SPADONI URBANI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.134**

GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2009, n. 3828».*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Ai maggiori oneri si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6-ter.*

*6-ter. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».*

**2.135**

GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei Centri dei servizi per l'impiego».*

---

**2.136**

PARDI, CARLINO, MASCITELLI

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.137**

GHEDINI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.138**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.139**

MILANA, RUTELLI

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per il Beni e le Attività culturali è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.

6-ter. Agli oneri, derivati dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.140**

VALDITARA, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti dall'art. comma 40 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2010 n. 220 sono prorogati agli anni 2012 e 2013, allo scopo utilizzando lo stanziamento di 103.000 euro nella Tabella B – Fondo speciale di conto capitale (Ministero interni), della stessa legge 21 dicembre 2010 n. 220.

Il secondo periodo dell'articolo 5 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009 n. 167 e successivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, è sostituito dal seguente periodo: "L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto scarica bili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fmo ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali."».

**2.141**

VALDITARA, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. È prorogata per l'anno 2011 l'applicazione della misura del 100 per cento dell'indice di rivalutazione automatica delle pensioni per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

6-ter. Ai fini di cui al precedente comma 4-bis, all'articolo 5, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, alle parole: "per il triennio 2008-2010" sono aggiunte le parole: "e per l'anno 2011"».

*Conseguentemente*

*Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2011 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**2.142**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.143**

ZANETTA

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010».

---

**2.144**

CARLINO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i contratti a tempo determinato del personale dell'associazione italiana della Croce Rossa in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di

stabilizzazione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa».

---

**2.145**

CARLINO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali cui agli art. 62, 63 e 64 del decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono rinnovare al 31 dicembre 2011, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 10 gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza.».

---

**2.146**

MASCITELLI, CARLINO, PARDI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le autonomie regionali e locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei piani di rientro, possono rinnovare al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 10 gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza.».

---

**2.147**

LATRONICO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis: Per il personale proveniente dai consorzi agrari, anche assunto successivamente al 10 gennaio 1997 e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2008, le regioni, sentite le parti sociali, possono individuare le modalità di ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e nel settore dell'agricoltura, ovvero presso le regioni stesse o presso altri enti locali del territorio anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nei limiti delle dotazioni or-

ganiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Al relativo onere, valutato nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**2.148**

MASCITELLI, CARLINO, PARDI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nonché gli enti in regime di convenzione delle Regioni interessate ai piani di rientro, senza ulteriori aggravii di spesa del bilancio, possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 10 gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure».

---

**2.149**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per il Beni e le Attività culturali è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008. Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative al Ministero per i Beni e le Attività culturali.».



**2.150**

D'ALIA, MARITATI

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici dalle disposizioni di cui all'articolo 72 comma 7 e comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai prefetti.

6-ter. I provvedimenti di diniego di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza successivamente al 1° gennaio 2011 sono privi d'effetto.

«6-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento."».

---

**2.151**

D'ALIA, MARITATI

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici dalle disposizioni di cui all'articolo 72 comma 7 e comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012 non si applicano ai prefetti.

6-ter. I provvedimenti di diniego di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza successivamente all'10 gennaio 2011 sono privi d'effetto.

«6-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento."».

---

**2.152**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

"2-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nella regione del Trentino Alto Adige è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca."».

---

**2.153**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono rinnovare al 31 dicembre 2011, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, i contratti di lavoro del personale in servizio alla data dello gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

---

**2.154**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività svolte dall'associazione italiana della Croce Rossa nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti dei lavoratori a tempo determinato, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi 417-419, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 3, commi 90-94, della

legge n. 244 del 2007, possono essere prorogati fino alla conclusione della procedura stessa. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 5 milioni di euro per il 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**2.155**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

---

**2.156**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, decreto legge gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché gli enti in regime di conversione delle regioni interessate ai piani di rientro, senza ulteriori aggravii di spesa del bilancio possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, rinnovare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 10 gennaio 2010, in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure. Ai conseguenti oneri, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere

dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente. relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.157**

Massimo GARAVAGLIA, MARAVENTANO, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso tecnico urgente nazionale, il Ministero degli interni è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro il 31 dicembre 2011, gli aspiranti Vigili del Fuoco dichiarati idonei ed ancora presenti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2008 n. 1996. Agli oneri conseguenti, valutati in 20 milioni di euro, si provvede attingendo ai fondi di cui all'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

**2.158**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata per gli anni 2010 e 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2011 dell'assegno ivi previsto. Al maggior onere derivante dall'attuazione della proroga di cui al presente comma, determinato in euro 11.000.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220».

---

**2.159**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAL, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le autonomie regionali e locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei piani di rientro, possono rinnovare al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data dello gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per

l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.160**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2011 è concesso un contributo di euro tre milioni a favore della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 aprile 2003 n. 89.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di Riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2011-2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.161**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2011 è concesso un contributo annuo di euro 75 mila in favore del Centro Italiano di Ricerche e Informazione sull'Economia delle Imprese Pubbliche (CIRIEC).

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

**2.162**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "aventi decorrenza anteriore al 10 gennaio 2011, disposti" con le parole: "del personale che ne abbia fatto richiesta";

b) sopprimere le parole: "I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 10 gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti"».

«6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2011-2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 2.163

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 9, comma 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: "come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche," sono inserite le parole: "ad eccezione delle società di progetto di cui all'articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

---

## 2.164

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia d'invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010».

---

**2.165**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'art. 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dall'anno 2012"».

---

**2.650**

CONTINI, BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti commi:

"1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età".».

*Conseguentemente*

*Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per il 2011, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**2.166**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.167**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 7, cpv «196 bis», le parole da: «Il termine per la conclusione» fino a: «obiettivi di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 195 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo*

15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

---

**2.168**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 7, capoverso «196 bis», sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 », *con le seguenti:* «previa variazione dello strumento urbanistico generale».

---

**2.169**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 7, capoverso «196-bis», sopprimere le parole:* «ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

**2.170**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 7, capoverso «196 bis», sostituire le parole da:* «Con provvedimenti predisposti» *fino alle parole:* «entrata in vigore del presente decreto» *con le parole:* «Il Commissario straordinario procede all'accertamento di ulteriori partite creditorie e debitorie che sono trasmesse al Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione dell'accertamento del debito, di cui all'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

**2.171**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 7, capoverso «196 bis», sopprimere le parole da:* «Con provvedimenti predisposti» *fino a:* «entrata in vigore del presente decreto».

---

**2.172**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 7, capoverso «196 bis», sostituire le parole da:* «che deve essere in possesso dei requisiti», *fino a:* «entrata in vigore del presente decreto» *con le parole:* «si procede all'accertamento degli ulteriori crediti o debiti che integrano il documento predisposto dal medesimo Commissario, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il documento e i provvedimenti che lo integrano sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

---



**2.173**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 7, capoverso «196 bis» sopprimere le parole: «che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**2.174**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

*«7-bis. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in soprannumero riassorbibile, nel ruolo normale, mantenendo il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le norme vigenti.*

*7-ter. All'entrata in vigore della presente legge per i maggiori, i capitani ed i tenenti dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei Carabinieri si procede alla rideterminazione dell'anzianità, ai soli effetti giuridici, secondo i periodi di permanenza nel grado indicati al comma successivo.*

*7-quater. Il periodo di permanenza nel grado per gli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei Carabinieri è fissato per i tenenti in quattro anni e per i capitani in sei.*

*7-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed eventuali oneri di spesa non previsti devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della Difesa di concerto con i Ministri interessati».*

---

**2.175**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

*«7-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi di imposta successivi a quello in corso, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:*

*a) Sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica maggiore o uguale al 60 per cento;*

*b) Sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lam-*

pade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione, di lampade a ioduri metallici o di lampade a LED;

c) Azione o integrazione in ambienti interni o esterni di lampade a LED o di regolatori del flusso luminoso per le altre tipologie.

*7-ter.* All'onere derivante dell'attuazione del comma *7-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2011-2013, relativi a tutte le missioni nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.176**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 149 del decreto legislativo 7.09.05 n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"; dopo la parola: "risarcimento" è inserita la seguente: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

---

**2.177**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.178**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.179**

LUSI

*Al comma 9, alla lettera a) premettere:*

«0a) al comma 2 il sesto periodo è sostituito dal seguente:

"I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011; a decorrere dall'anno 2012 i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno, e l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli motore, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ridotti di 500 milioni annui".

*e, dopo il comma inserire il seguente:*

"9-bis. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti; Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

**2.180**

BIONDELLI

*Al comma 9, alla lettera a) premettere:*

«0a) al comma 2 il sesto periodo è sostituito dal seguente: »I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011; a decorrere dall'anno 2012 i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno, e l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli motore, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ridotti di 500 milioni annui».

---

**2.181**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 9, lettera a) sopprimere le parole: «sotto qualsiasi forma tecnica».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «relativa copertura di spesa» aggiungere le parole: «La stipula è effettuata previa approvazione del Ministro dell'economia e finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14».*

---

**2.182**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: «e ne dà immediata comunicazione» fino a: «presente comma» con le parole: «da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso Ministro approva le modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma».*

---

**2.183**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 9, lettera a) dopo le parole: «primo periodo del presente comma» aggiungere le parole: «Il ministro dell'economia e delle finanze approva con decreto l'accertamento definitivo».*

---

**2.184**

LATRONICO

*Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, le parole: «all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive».*

---

**2.185**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA, DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera b), capoverso «13-ter», sopprimere le parole: «Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo»;*

*b) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) al primo periodo del comma 14-bis, le parole: "i piani di rientro", sono sostituite dalle seguenti: "il raggiungimento degli obiettivi di stabilità finanziaria"; dopo le parole: "per i quali" sono aggiunte le seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge"; al secondo periodo del comma 14-bis, le parole: "sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo" sono sostituite con le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge sono stabiliti i criteri di attribuzione e le conseguenti spettanze".;*

*c) dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) al comma 16, dopo le parole: "con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali" è inserito il seguente periodo: "A tal fine non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo. Ai fini della compensazione dei relativi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, per gli anni 2011 e successivi, le disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi sono accantonate annualmente in maniera lineare per ciascun Ministero e rese indisponibili per l'importo complessivo di 152,6 milioni per l'anno 2011 e per 254,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le risorse medesime costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni dei predetti accantonamenti, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando categorie di spesa diverse"».*

---

**2.186**

CUTRUFO

*Al comma 9, lettera b), capoverso «13-ter», sopprimere le seguenti parole: «le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo».*

---

**2.187**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 9, lettera b), al capoverso, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Le predette assunzioni sono sottoposte ai vincoli di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 14, commi da 7 a 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122».*

---

**2.188**

CUTRUFO

*Al comma 9, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) al primo periodo del comma 14-bis le parole: "i piani di rientro" sono sostituite con le parole: "il raggiungimento degli obiettivi di stabilità finanziaria", e dopo le parole: "per i quali" sono aggiunte le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge". Al secondo periodo dello stesso comma 14-bis, le parole: "sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo" sono sostituite con le parole: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri di attribuzione e le conseguenti spettanze".».*

---

**2.189**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al comma 14, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le suddette risorse non possono essere utilizzate per sostenere gli oneri di funzionamento della giunta comunale"».*

---

**2.190**

COSENTINO, MERCATALI, CECCANTI

*Al comma 9, lettera c) sopprimere le parole da: «A tal fine, lo stesso Comune» fino alle parole: «18 agosto 2000, n. 267».*

---

**2.191**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRINI, CORONELLA,  
DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 14-*quater* sono inseriti i seguenti:

"14-*quinquies*. Sino all'approvazione della disciplina ordinaria delle città metropolitane, il numero dei componenti dei consigli dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'Assemblea capitolina, resta determinato dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2009 per i comuni di pari popolazione".

14-*sexies*. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La giunta di Roma capitale, le giunte comunali e le giunte provinciali sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri capitolini, comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il limite massimo di cui al comma 1, il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti delle rispettive giunte".

14-*septies*. All'articolo 7 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, il comma 3 è abrogato.».

---

**2.192**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRINI, CORONELLA,  
DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 14-*quater*, sono inseriti i seguenti:

14-*quinquies*. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

14-*sexies*. All'articolo 7 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, il comma 3 è abrogato.».

---

**2.652**

CUTRUFO

*Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 14-*quater*, sono inseriti i seguenti:

14-*quinquies*. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, le parole: "quarantotto consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "un numero di consiglieri per cui è prorogata la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vigente alla data del 31 dicembre 2009, per i comuni di pari popolazione".

14-*sexies*. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato».

---

## 2.193

CUTRUFO

*Al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) al comma 16, dopo le parole: "con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali" è inserito il seguente periodo: "A tal fine non si applicano i commi 2 del presente articolo. Ai fini della compensazione dei relativi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, per gli anni 2011 e successivi, le disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi sono accantonate annualmente in maniera lineare per ciascun Ministero e rese indisponibili per l'importo complessivo di 152,6 milioni per l'anno 2011 e per 254,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le risorse medesime costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni dei predetti accantonamenti, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando categorie di spesa diverse"».

---

## 2.194

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA, DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati possono superare mensilmente, per ciascun amministratore, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza"».

---



**2.195**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguente lettera:*

«*d-bis*) al comma 16, al quarto periodo, sostituire la parola: "può" con "deve"».

---

**2.196**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguente lettera:*

«*d-bis*) al comma 16, dopo la lettera *a*) aggiungere le seguenti:

*"a-bis*) la società partecipata esercente il servizio di trasporto locale deve svolgere il servizio assicurando la copertura dei relativi costi nel limite della media nazionale ovvero superiore alla medesima;

*a-ter*) la società partecipata esercente il servizio di smaltimento dei rifiuti deve operare assicurando la totale copertura dei costi di gestione del servizio medesimo;"».

---

**2.197**

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguenti:*

«*9-bis*. Dal complesso delle spese finali di cui al comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni non sono considerate le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni, a fronte di risorse provenienti dallo Stato, per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza nonché le spese sostenute dalle stesse Regioni per l'emergenza ambientale e l'emergenza in materia di protezione civile. Le Regioni che beneficiano dell'esclusione di cui al presente comma sono tenute a presentare alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

*9-ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 4,6 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.198**

BIANCHI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, ed è integrato, per l'anno 2010, di sette milioni di euro, mentre, per ciascuno dei detti anni 2011 e 2012, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere si provvede, quanto a 7 milioni di euro per il 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a 10 milioni di euro per il 2011 e a 10 milioni di euro per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**2.199**

BIANCHI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, e, per ciascuno dei detti anni, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

**2.200**

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la

legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, e, per ciascuno dei detti anni, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

## 2.201

CUTRUFO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 9, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

---

## 2.202

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, ed è integrato, per l'anno 2010, di sette milioni di euro, mentre, per ciascuno dei detti anni 2011 e 2012, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere si provvede, quanto a 7 milioni di euro per il 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a 10 milioni di euro per il 2011 e a 10 milioni di euro per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.203**

IZZO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, ed è integrato, per l'anno 2010, di 7 milioni di euro, mentre, per ciascuno dei detti anni 2011 e 2012 è fissato in 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 7 milioni di euro per il 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento –relativo al Ministero dell'interno, e , quanto a 10 milioni di euro per il 2011 e a 10 milioni di euro per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.204**

BONFRISCO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, e, per ciascuno dei detti anni, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.205**

BONFRISCO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e

2012, ed è integrato, per l'anno 2010, di sette milioni di euro, mentre, per ciascuno dei detti anni 2011 e 2012, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere si provvede, quanto a 7 milioni di euro per il 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a 10 milioni di euro per il 2011 e a 10 milioni di euro per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 2.206

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA, DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 6, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri dei municipi di Roma Capitale e dei consiglieri delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente"».

---

## 2.207

BONFRISCO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12, lettera b) e 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, relative alla competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 in capo alla provincia di Monza e della Brianza, che nel corso dell'anno 2009 è stata attivata a seguito di procedura di scorporo ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 146, a far data dall'entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 2011, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo a partire dall'anno 2012 e successivi, con la maggiorazione degli interessi al tasso

legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire annualmente alla provincia interessata il piano di estinzione di detto debito».

---

**2.208**

BONFRISCO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12, lettera b) e 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 in capo alle Province di Milano e di Monza e della Brianza, che sono state oggetto di divisione nel corso dell'anno 2009 ai sensi della legge Il giugno 2004 n. 146, a far data dall'entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 2011, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo a partire dall'anno 2012 e successivi, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire annualmente alle due province interessate il piano di estinzione di detto debito».

---

**2.209**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA, DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2012"».

---

**2.210**

CUTRUFO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dalla data in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrete dal 2012"».

---

**2.211**

CUTRUFO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012"».

sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012"».

---

**2.212**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA, DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, le parole: "a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012"».

---

**2.213**

CUTRUFO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

---

**2.214**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA, DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, le parole: "a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

---

**2.215**

CUTRUFO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 9, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

---

**2.216**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA,  
DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

---

**2.217**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO,  
MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, e, per ciascuno dei detti anni, è fissato in dieci milioni di euro. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

---

**2.218**

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA,  
DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo si interpreta con effetto immediato, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente"».

---



**2.422**MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, penultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed è altresì prorogata per il medesimo importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2010 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere dei risparmi di spesa comunque derivanti dalla soppressione degli istituti di formazione di cui all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSPAL). Il personale e le risorse strumentali degli istituti di formazione indicati dal periodo precedente transita alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione che subentra nelle fruizioni e nei compiti dei soppressi istituti. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro annui.

9-quater. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati al comma 1, si provvede dal 2011 alla riduzione degli stanziamenti comunque riconducibili, rispettivamente, per la S.S.A.I., nell'ambito della Missione n. 2 (Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul Territorio), Programma n. 2.2 (Attuazione da parte delle prefetture delle missioni da parte del Ministero dell'interno sul territorio) del bilancio dello Stato, stato di previsione del Ministero dell'Interno e« per la S.S.P.A.L., nell'ambito degli stanziamenti di spesa ivi altresì iscritti, per la quota riconducibile al meccanismo di riassegnazione previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 78/2010, a ragione della soppressione stabilita, al comma 31-ter dal medesimo articolo, dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e della successione ivi prevista, a titolo generale, del Ministero dell'interno nella gestione delle relative risorse finanziarie.

9-quinquies. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro annui.

9-sexies. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna delle due Amministrazioni, delle dotazioni di bilancio relative a spese rimodulabili; fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio previsto al precedente comma 3».

**2.423**MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, ed è integrato, per l'anno 2010, di sette milioni di euro, mentre, per ciascuno dei detti anni 2011 e 2012, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere si provvede, quanto a 7 milioni di euro per il 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a 10 milioni di euro per il 2011 e a 10 milioni di euro per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**2.219**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*Sopprimere il comma 10.*

**2.220**

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

*Al comma 10, lettera d) ivi sostituita, dopo le parole: «fino al 42,5 per cento» aggiungere le seguenti: «e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio».*

**2.221**

DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, CRISAFULLI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

*Al comma 10, lettera d) ivi sostituita, sostituire le parole da: «per le spese di riallocazione» fino a: «settore infrastrutturale della difesa» con le seguenti: «per le esigenze funzionali del dicastero».*

**2.481**MALAN, *Relatore*

*Al comma 10, lettera d), nel primo capoverso, sostituire le parole: «dei citati fondi» con le seguenti: «delle quote riassegnate dei citati fondi».*

---

**2.222**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*Sopprimere il comma 11.*

---

**2.482**MALAN, *Relatore*

*Al comma 11, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i proventi monetari derivanti dalla cessione».*

---

**2.223**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

*Sopprimere il comma 12.*

---

**2.224**

LUMIA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*«12-bis. Il dipendente delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nominato presidente di una Autorità portuale è posto in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto per tutta la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. A tal fine le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Gli oneri complessivamente sostenuti sono integralmente rimborsati dall'Autorità portuale presso la quale il dipendente svolge l'incarico, la quale provvede altresì al recupero della quota posta a carico dell'interessato».*

---

**2.225**

LUMIA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-undecies il termine: "1 gennaio 2012" è prorogato a: "1 gennaio 2013";

b) il comma 7-terdecies è sostituito dal seguente: "A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecim, ciascuna Autorità portuale può attingere a fondi statali, di cui all'art. 7-..... ovvero, ad eventuali residui di bilancio ovvero, operare una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

c) dopo il comma 7-terdecies inserire il seguente comma:

"7-quattordicesim. All'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione, sono revocati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 gennaio 2011 si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011 e 2012, che deve essere destinata, nel limite di 30 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2010, n. 25».

**2.226**

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto infine il seguente comma: "Ai fini della rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, già appartenenti al disciolto ruolo unico, il grado e la relativa anzianità sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni ad anzianità sta-

bilite dall'articolo 1238 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo. Il personale di cui al precedente periodo, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso, è iscritto in ruolo dopo i pari grado con uguale anzianità assoluta, secondo l'ordine di anzianità relativa pregressa. Le rideterminazioni effettuate ai sensi del presente comma non danno titolo all'inclusione in aliquota per l'avanzamento a scelta per gli anni antecedenti alla data di inizio del medesimo procedimento amministrativo."».

---

**2.227**

COSTA

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di facilitare la tutela dei livelli occupazionali della provincia di Lecce, alle imprese operanti nel settore agricolo, tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero operanti nella suddetta provincia è concessa la facoltà di versare i contributi previdenziali dovuti all'INPS per il 2010 e non versati, maggiorati dei soli interessi legali, in 40 rate trimestrali di pari importo, ai sensi del comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.228**

D'ALÌ

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Le Province di Venezia e Trapani ed i relativi comuni capoluoghi ove interessati nel triennio 2011/13 ad interventi di promozione turistica collegata alla manifestazione della 34 America's Cup sono autorizzati, per questa specifica destinazione, all'utilizzo di avanzi di amministrazione disponibili nella misura del 90% anche oltre i limiti previsti dall'art. 14, comma 7, della legge n. 122/2010 e ove abbiano rispettato nell'anno 2009 i limiti previsti dal Patto di stabilità interno di cui alla Legge 28 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni.

12-ter. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'art.1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalla Regione, e le

spese sostenute dai Comuni e le Province per gli interventi necessari per la realizzazione di tutte le attività collegate alla manifestazione internazionale della 34 America's Cup. L'esclusione dei pagamenti in c/capitale opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti degli impegni di spesa assunti per la realizzazione delle manifestazioni».

---

**2.229**

ESPOSITO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo del 14 maggio 2010, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, numero 160, sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione».

---

**2.230**

CALABRÒ

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che, le esclusioni nello stesso contenute, si applicano anche alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali, in quanto afferenti a servizi sanitari forniti a scopo terapeutico».

---

**2.231**

PISTORIO, OLIVA

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010».

*Ai conseguenti oneri, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1,4 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa*

*di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come, spese rimodulabili.*

---

**2.629**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:*

«12-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e, al medesimo comma, la parola: "2.000" è sostituita dalla parola: "1.800". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

12-*ter*. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

12-*quater*. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993; n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 23 e quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.232**

ESPOSITO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Fino al 31 marzo 2011, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti dell'amministrazione finanziaria, in funzione delle finalità di poten-

zia mento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'evasione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42 e della legge 31 dicembre 2010 n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 settembre 2009, mediante utilizzo della relativa graduatoria, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006 n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 comma 102 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificato dall'articolo 9 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti».

---

### 2.233

LATRONICO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente».

---

### 2.234

ESPOSITO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano, con autoriz-



zazione di spesa pari a 3 milioni di euro. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.235**

LATRONICO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1 comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189».

---

**2.236**

ESPOSITO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2011 fino a 1 milione di euro di quote di Società di Gestione del Risparmio finalizzate a gestire Fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con un orizzonte di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» di conto capitale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**2.237**

LATRONICO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 4,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.238**

LEGNINI

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2011, anche nei confronti dei Confidi iscritti nell'elenco allegato di cui all'articolo 107 del decreto-legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 17-ter. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettivi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 30 giugno 2011.

17-quoter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-quoter.

17-quinquies. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 12 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.239

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non si applicano ai dipendenti del Ministero degli affari esteri con contratto regolato dalla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967».

---

**2.240**

BARBOLINI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto Legislativo del 9 Luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

18-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 18-*bis*, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 18-*quater*.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispon-

dente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.241

LEGNINI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. In caso di introduzione della merce nel deposito fiscale ai fini IVA di cui all'articolo 50-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo, realizzata dall'entrata in vigore del suddetto articolo 50-bis e fino al 30 giugno 2011, l'imposta sul valore aggiunto non è comunque dovuta qualora nel medesimo periodo, la stessa imposta sia stata assolta in relazione alla medesima merce-mediante il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 50-bis e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

18-ter. L'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, trova applicazione anche qualora l'introduzione della merce nel deposito fiscale ai fini Iva di cui all'articolo 50-bis, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia avvenuta, dall'entrata in vigore del suddetto articolo 50-bis e fino al 30 giugno 2011, attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-bis, qualora, nel medesimo periodo, l'imposta sul valore aggiunto risulti assolta in relazione alla medesima merce, mediante il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 50-bis e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

---

## 2.242

LEGNINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Il comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che l'adempimento degli obblighi previsti dal comma 3 del medesimo articolo ad opera del depositario, costituisce ad ogni effetto introduzione dei beni nel deposito IVA, qualora entro i successivi 4 giorni sia assolta l'imposta sul valore aggiunto mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

---

**2.243**

VIMERCATI, VITA, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA

*Al comma 19, sopprimere la lettera a).*

---

**2.244**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*All'articolo 2, comma 19, sopprimere la lettera a).*

---

**2.245**

ESPOSITO, TANCREDI

*Al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente comma:

"4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità semplificate per l'identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere a rete internet"».

---

**2.246**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*All'articolo 2, comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente lettera:*

«b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente comma:

"4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità semplificate per l'identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet"».

---

**2.247**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Affondamento delle navi da pesca di nazionalità italiana, a seguito di sinistro marittimo avvenuto nel periodo ricompreso tra il 10 gennaio 2010 e il 31 gennaio 2010, viene equiparato alla demolizione volon-

taria della nave e pertanto costituisce il presupposto per l'accesso al premio di arresto definitivo».

---

**2.248**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le imprese televisive locali operanti nelle regioni e province autonome comprese nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione per il triennio 2008/2010 non sono soggette al termine e alla decadenza previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222».

---

**2.249**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Sono riconosciute per le finalità della legge 26 maggio 2004 n. 154 e successive modifiche e integrazioni, pariteticamente le associazioni datoriali nazionali della Pesca, sia cooperative che armatoriali, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca che abbiano in essere un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro registrato al CNEL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca marittima e dell'imprenditoria ittica».

---

**2.250**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 la Croce Rossa Italiana è esentata dalle disposizioni di cui all'articolo 6 commi 7, 12 e 13, e all'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, così come convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

**2.251**

CONTINI, BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'assegnazione del contributo di euro 300 mila per l'anno 2011 a favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo».

*Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

## **2.252**

MORRI, MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013" e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto, al 31 dicembre 2011, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi"».

19-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale della riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---



**2.253**

MORRI, MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013" e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi".

19-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.254**

MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32, della legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano, a decorrere dal 2011, alle società aeroportuali partecipate dagli enti locali.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza

dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, derivanti dal comma 3-ter.

19-*quater*. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e*) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 107 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.255

LUSI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate,

ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore Generale della Corte dei Conti, Avvocato Generale dello Stato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*19-ter.* A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma *19-quater*.

*19-quater.* Al comma 604 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "ai collegi universitari di cui al comma 603", sono aggiunte le seguenti parole: "gestiti da enti che operino esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 388, invariato il resto"».

---

## 2.256

VITA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* Al comma *1-quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Ai maggiori oneri di cui al comma *19-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma *19-quater*.

*19-quater.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto gli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.257

VITA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 1-*quinquies* è soppresso. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 60 milioni di euro per ciascuno l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente di-

sposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.258

VITA, LUSI, BAIO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificata dal presente comma, si applicano le tariffe postali agevolate in vigore nell'anno 2008. A tal fine, le tariffe vigenti sono ridotte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei sog-

getti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammessa strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammessa esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e*) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdano il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.259

VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti commi:*

«19-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.260

BAIO, VITA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, nonché in favore di enti ed associazioni non commerciali, senza fine di lucro, di ambito religioso, diocesano e missionario per la spedizione di loro riviste, si applicano le tariffe postali agevolate in vigore nell'anno 2008. A tal fine, le tariffe vigenti sono ridotte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.261

PINOTTI, LUSI, BORNACIN

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al comma 8-quater aggiungere in fine le seguenti parole: "Una quota pari a 20 milioni di euro di tali risorse è destinata alla definizione, in via transattiva, del contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Roma relativo alla richiesta di risarcimento per danni subiti dalla società cooperativa, denominata



Compagnia Unica lavoratori merci varie Paride Batini, per la mancata corresponsione di somme a sostegno del processo di riconversione e ristrutturazione delle ex compagnie portuali al fine di garantire i livelli occupazionali della società e nell'interesse generale nel porto di Genova"».

---

**2.262**

BUBBICO, ROILO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per i lavoratori che nel periodo tra gli anni 1979 e 1980, hanno stipulato, con le ASL della regione: Basilicata, un rapporto di tipo convenzionale fino al 30 settembre 1985 e successivamente inseriti, a decorrere dal 1 ottobre 1985, nei ruoli delle ASL, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, i termini per il versamento volontario dei contributi in riferimento al periodo 1979-1985, maggiorati dei relativi interessi legali, secondo le modalità previste dalla circolare dell'INPS n. 269 del 30 dicembre 1988».

---

**2.263**

FIORONI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni di ristorazione collettiva in scuole, caserme ed ospedali, nonché l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa ai dipendenti pubblici, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010, come modificati dall'articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, limitatamente agli appalti caratterizzati dalla acquisizione cumulativa di materie prime e di servizi sussidiari ed alle concessioni, relativi alle imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva e che emettono buoni pasto, è differita al 1 gennaio 2012».

19-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, da adottare entro il 31 dicembre 2011, sono stabiliti gli adempimenti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente agli appalti caratterizzati dalla acquisizione cumulativa di materie prime e di servizi sussidiari ed alle concessioni, di cui al comma 19-bis.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei sog-

getti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.264

### BUBBICO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture

in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.265

### MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che non abbiano ottemperato alla iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI con delibera n. 1288 del 11 novembre 2004 possono presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste presentate, entro il 31 ottobre 2011.

19-ter. La facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed, eventualmente, riconoscere ai fini sportivi l'attività delle società e delle associazioni di cui al comma 1 spetta al CONI. Fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI sono sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o altre autorità che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI».

---

**2.266**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate al 31 dicembre 2011 in favore degli armatori imbarcati su navi da pesca e dei soci delle cooperative di pesca.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.267**

LUMIA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante di criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 30 giugno 2011, l'installazione dell'impianto fotovoltaico e presentato al gestore della rete la richiesta di connessione alla rete elettrica.

19-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese

non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.268**

RUSCONI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme di cui all'articolo 4, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative all'anno 2010 non utilizzate per le finalità di cui al medesimo comma sono mantenute in bilancio e riassegnate ai medesimi fini per l'anno 2011 per gli interventi di efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW».

---

**2.269**

SANGALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di consentire al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro di adeguare le proprie strutture e le proprie funzioni all'evoluzione del quadro socio-economico nazionale, ivi incluse le relazioni industriali e sindacali, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per tutti i contratti e gli accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2011 è prorogato al 30 giugno 2011. Conseguentemente, alla medesima legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) all'articolo 2, comma 4, lettera b), la parola "quattordici" è sostituita dalla parola "diciassette";

b) all'articolo 2, comma 4, le lettere e), f) e g) sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 9, le parole "ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché" sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole ", cui partecipa il segretario generale";

e) all'articolo 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole ", nonché il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti di disponibilità dei relativi fondi";

f) all'articolo 11 il comma 4 è soppresso;

g) all'articolo 20, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'attività e l'organizzazione del CNEL, nonché la dotazione organica del suo segretariato generale, sono disciplinate con regolamento, approvato dall'assemblea, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, con la maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana";

h) all'articolo 20 il comma 2 è soppresso;

i) all'articolo 21, comma 1, le parole "del Tesoro" sono sostituite dalle parole "dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Presidente del CNEL";

j) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole "stato di previsione della spesa e alla" è inserita la parola "autonoma";

k) all'articolo 21, comma 4, le parole "alla Corte dei conti" sono sostituite dalle parole "al Parlamento";

l) all'articolo 23 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;

m) all'articolo 23, comma 8, le parole "dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455" sono sostituite dalle parole "dal regolamento di cui all'articolo 20"».

---

## 2.270

STRADIOTTO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad accordare la sospensione per l'anno 2011 dei mutui concessi, per qualsiasi finalità, ai Comuni con popolazione residente fino a 30 mila abitanti. Il Sindaco, presenta a tal fine apposita istanza entro il 10 febbraio 2011 sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima. I Comuni che abbiano, a qualsiasi titolo, rinegoziato il proprio debito con la Cassa Depositi e Prestiti non possono presentare istanza di sospensione.

19-ter. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze autorizza, con proprio decreto, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis».

---

## 2.271

PASTORE, TANCREDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«19-bis. Viene assegnato all'IcraNet, istituita con legge n. 31 del 10 febbraio 2005, un contributo pari ad euro 700.000,00 annui a decorrere dal 2011, iscritta al capitolo n. 2752 del medesimo MAE, dal contributo dovuto all'Unione latina, così come previsto all'articolo 3 della legge n. 340 dell'11 febbraio 1958».

**2.272**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nelle ipotesi di mancanza di un valido ed efficace provvedimento di espropriazione conseguente all'errato esercizio della potestà espropriativa, l'Amministrazione Pubblica che ha necessità dell'utilizzo del bene per scopi di interesse pubblico, può procedere alla rinnovazione della procedura espropriativa mediante la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità, motivata con il perdurare dell'interesse pubblico attuale e concreto alla espropriazione, mediante la semplice ripubblicazione del provvedimento, senza necessità della riapprovazione del progetto dell'opera pubblica, e, previa ripetizione degli atti di comunicazione preventiva al proprietario del bene, così come previsti dalla normativa vigente, può disporre la rinnovazione della espropriazione con l'acquisizione del bene al suo patrimonio».

**2.273**

MARCENARO, DI GIACOMO, CONTINI, Mariapia GARAVAGLIA, MONGIELLO, FLERES, DELLA SETA, MUGNAI, GALLO, BAIO, LIVI BACCI, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ARMATO, CARDIELLO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, è istituita l'Agenzia nazionale per la tutela e promozione dei diritti umani, il cui funzionamento sarà successivamente disciplinato dalla legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 mln di euro annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede, a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**2.274**

RUSCONI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.



19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato; Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.275

GRANAIOLA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. Tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.276

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge della legge 3 dicembre 2009, n. 184, si applicano agli anni 2010 e 2011, mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2011 dell'assegno ivi previsto.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.277

PIGNEDOLI, MERCATALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare e di altre entrate proprie di».

sponibili per l'esenzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fonte agli indennizzi penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2011 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 30 milioni di euro.

*19-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *19-bis*, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma *19-quater*.

*19-quater.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma *19-bis*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.278**

Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLA, RUSCONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale per il biennio 2011-2012, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 19-bis, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.279**

Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLA, RUSCONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale per il triennio 2010-2012, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, mentre, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori dieci milioni di euro.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle ammini-

strazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 19-*bis*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.280

BIANCO

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. Al fine di garantire il buon andamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, inserire dopo il comma 2 il seguente:

"2-*bis*-1. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al personale dei Vigili del Fuoco".

19-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-*bis*, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-*quater* a 19-*sexsies*. 19-*quater*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso «degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-*quinquies*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 19-*quater*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 di-

cembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

19-*sexsies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-*quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.281

CARLONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. Lo stanziamento di risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono prorogate per il biennio 2011-2012.

19-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-*bis*, determinati in 3 milioni di euro, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla ca-



rica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 19-*bis*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.282**

CASSON, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde da ogni successiva modificazione delle normative.

19-*ter*. I soggetti di cui al comma 19-*bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza o al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.

19-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 19-*bis* e 19-*ter*, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-*quinquies*.

19-*quinquies*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi 19-bis e 19-ter, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.283

BAIO

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2011, l'ammortamento dei mutui per qualsiasi finalità concessi, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni con popolazione residente fino a 30.000 abitanti, è sospeso fino al 31 dicembre 2011. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a provvedervi con le modalità stabilite in questo comma. La sospensione è concessa con delibera del C.d.A della Cassa Depositi e Prestiti su istanza del Sindaco da recapitare entro e non oltre il 10 febbraio 2011. Il provvedimento di sospensione, che sarà adottato entro il 10 marzo 2011, non ha effetto sulla entità del debito residuo per ciascun comune, né sulle condizioni di ammortamento in atto al momento della concessione della sospensione medesima. Non possono inoltrare l'istanza prevista al terzo capoverso di questo comma i Comuni che hanno a qualsiasi titolo rinegoziato il proprio stock di debito con la Cassa Depositi e Prestiti.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per cia-

scun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*quater*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-*quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.284

VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-*bis.* Il termine previsto dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 è prorogato al 31 dicembre 2011, anche ai fini dell'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali ai principi di contenimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato contenuti nell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**2.285**

VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'art. 1, dopo il comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e aggiunto il seguente comma:

"143-bis. Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e confermate per l'anno 2010, dall'art. 4, comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42"».

**2.286**

ROILO, GHEDINI, MERCATALI, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli iscritti alle liste di mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2010 o destinatari, alla medesima data, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà disposti dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.287

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 ai collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, svolgenti funzioni per le pubbliche amministrazioni sono estese le provvidenze di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche se privi dei requisiti ivi previsti.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore

delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.288

ROILO, GHEDINI, MERCATALI, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o anche tramite agenzie di somministrazione, cessati dal contratto in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono estesi gli ammortizzatori in deroga.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.289

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, non si applicano nei casi in cui l'istanza di CIGS è dovuta agli effetti di situazioni di crisi, anche internazionale.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il di-

ritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.290

PASSONI, ROILO, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività dell'INPS, l'Istituto medesimo, è autorizzato a derogare ai limiti di cui ai comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, il. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismis-



sione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.291

VITA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSD attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici. 19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno

2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.292

GHEDINI, ROILO, BASTICO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pulizia e di custodia degli edifici scolastici svolti dai lavoratori ex LSD ai sensi del decreto ministeriale n. 65 del 2001, i contratti, in essere alla data del 31 dicembre 2010, sono prorogati fino alla indizione delle nuove gare e delle relative aggiudicazioni.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si

provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.293**

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, già prorogato per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 dall'articolo 63, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ulteriormente prorogato per l'anno 2011.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari di 3 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno

2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.294

LEGNINI, LUSI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici secondo periodo, sono prorogate, nei limiti di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, per le scuole situate nei Comuni del cratere di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione. siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo

comma devono derivare risparmi non inferiori a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.295**

BASTICO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese ai docenti precari, iscritti nelle graduatorie e ad esaurimento della scuola primaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza le Università, per l'anno 2011, ad organizzare specifici corsi di formazione abilitanti per la lingua inglese destinati a coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con le medesime procedure riservate ai sensi del decreto ministeriale n. 85 del 2005 e del decreto ministeriale n. 21 del 2005».

---

**2.296**

VITA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997 n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 comma 8 della legge 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna ammini-

strazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.297

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente.*

«19-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". La proroga delle esecuzioni degli sfratti di cui al presente comma si applica altresì a nuclei familiari composti da portatori di *handicap* gravi o da anziani ultrasessantacinquenni o con figli a carico, con reddito complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che abbiano subito sfratto per morosità a seguito della riduzione del reddito derivante da licenziamento o da cassa integrazione, ovvero per i nuclei familiari il cui canone di locazione incideva sul reddito netto mensile per una quota superiore al 30 per cento. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo nazionale di 100 milioni di euro, da attivare con il concorso di regioni ed enti locali, al fine di permettere la trasformazione di sfratti per morosità, per i sog-

getti in possesso dei requisiti di cui al presente comma, in nuovi contratti di locazione sulla base degli accordi locali stipulati ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 della legge 431 del 1998, anche con la concessione di contributi e agevolazioni».

---

## 2.298

VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il comma 96 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 94".

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.299**

VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, RUSCONI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai servizi ed alle attività culturali svolte dagli enti locali a livello territoriale".

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese



non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### 2.300

VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, RUSCONI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per gli anni 2011 e 2012, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai contributi degli enti locali ad associazioni o altri soggetti privati per la gestione di servizi nel campo della cultura, dello sport e dei servizi sociali.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al

presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.301**

CORONELLA, SARRO, GIULIANO, CARDIELLO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78, del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, non si applica, alle operazioni fatte dagli enti locali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, che hanno influito sul mancato rispetto del patto di stabilità.

19-ter. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2011, e in 5 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fondo del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.302**

CORONELLA, SARRO, IZZO, COMPAGNA, NESPOLI, CALABRÒ, LAURO, DE FEO, FASANO, CARDIELLO, GIULIANO, PARAVIA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il disposto dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 9, comma 31, penultimo capoverso, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non si applica al personale delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, che abbia richiesto il trattenimento in servizio entro la data del 30 maggio 2010, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19-ter. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2011, e in 5 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 2.303

DE LILLO, CALABRÒ, DI STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, e, per ciascuno dei detti anni, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 2.304

DE LILLO, CALABRÒ, DI STEFANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito in legge con la legge 28 febbraio 2008, numero 31, è prorogato per gli anni 2011 e 2012, ed è integrato, per l'anno 2010, di sette milioni di euro, mentre, per ciascuno dei detti anni 2011 e 2012, è fissato in dieci milioni di euro.

Al relativo onere si provvede, quanto a 7 milioni di euro per il 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a 10 milioni di euro per il 2011 e a 10 milioni di euro per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.305**

MASSIDDA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. I soggetti che hanno usufruito del contributo nella forma di credito d'imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e che non hanno ottemperato entro il 28 febbraio 2003 all'invio del modello CVS, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'1 per mille del credito dovuto, da corrispondere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'avvenuto pagamento della predetta sanzione consente la possibilità di non perdere il beneficio del credito d'imposta, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni maturato, utilizzato o ancora da utilizzare.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis; si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo dell'1 per cento, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

**2.306**

ZANETTA, SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011. Ai conseguenti oneri, valutati in 18,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

**2.307**

ZANETTA, CALABRÒ

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le risorse del Fondo, di cui all'art. 13-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-fi-

nanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono rifinanziate, con le modalità e per le finalità ivi previste, con euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo dell'1 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 2.308

ZANETTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per l'anno 2011 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

19-ter. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire la parola: "sessanta" con la parola: "quaranta". Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

19-quater All'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

### 2.309

ZANOLETTI, PICCIONI, SCARABOSIO, Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che hanno regolarmente versato i contributi previdenziali personali ma che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per periodi anteriori al 10 gennaio 2010, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 maggio 2011.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 500 mila euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo dell'1 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come ri-

modulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.310**

BARELLI, ESPOSITO, TANCREDI, LAURO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nei riguardi delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, i termini previsti dall'articolo 6, con l'esclusione dei commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti alla data del 31 dicembre 2011». Ai conseguenti oneri, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

---

**2.311**

ZANETTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nel limite di una spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2011, i Comuni con popolazione fino a trentamila abitanti che, nell'esercizio finanziario 2010, non hanno beneficiato ai fini della copertura delle relative spese dei trasferimenti regionali a loro dovuti a legislazione vigente, possono escludere per l'anno 2011, dai vincoli del patto di stabilità interno, gli importi equivalenti alle spese sostenute nell'anno 2010 e non coperte dai dovuti trasferimenti regionali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

---

**2.312**

ZANETTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziato con euro 400 milioni per l'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 400 milioni si provvede mediante le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C

della Legge di Stabilità 13 dicembre 2010 n. 220, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011».

---

### 2.313

MASSIDDA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "e 2001" con le seguenti: ", 2011, 2012, 2013 e 2014";

b) dopo la parola "ricerca", aggiungere le seguenti: ", le Aziende Sanitarie Locali".

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo dell'1 per cento, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 2.314

RAMPONI, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20% ai titolari di la categoria – grandi invalidi – e del 10% ai titolari della 2 categoria per invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell'80 e del 90% annuo;

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo dell'1 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.315**

RAMPONI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente*

«19-bis. I reparti del Genio delle F.A. nell'esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta svolti nell'ambito delle specifiche norme regolamentari di cui all'art. 196 del D.Lgs. 163 del 2006, assumono personale qualificato – segnatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo – ai sensi del CCNL settore edilizia ed affini cui si applicano le previsioni normative di cui alla legge n. 604 del 1966 e della legge n. 223 del 1991 e quanto disposto dalla legge n. 427 del 1975».

---

**2.316**

RAMPONI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 2269 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il numero 157) è abrogato. 19-ter. Le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, concernente "Regolamento per la Consulta Araldica del Regno", riacquistano efficacia a partire dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**2.317**

FLERES, ALICATA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 20, dell'articolo del decreto-legge n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole "sono trasferiti" sono aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'art. 2112, comma 1, codice civile,";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ai dipendenti trasferiti deve essere comunque riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza".

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente valutato in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---



**2.318**

FLERES

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Nei confronti del Segretario comunale, è facoltà delle amministrazioni comunali procedere, in luogo del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, al suo mantenimento sino all'età massima di 70 anni, previo riscontro annuale del permanere delle esigenze organizzative e della funzionalità del servizio"».

**2.319**

FLERES

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le risorse da destinarsi alle Università per i programmi di sviluppo delle attività sportive, di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 349, previste dalla Tabella C della Legge 13 dicembre 2010, sono incrementate di 6.000 di euro (migliaia) per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 2 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.320**

FLERES

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

19-ter. il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pub-

blica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

*19-quater.* Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma *19-bis* si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale rassegnazione al citato capitolo».

---

## 2.321

FLERES

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* I soggetti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano, per i cinque anni successivi all'iscrizione, dell'esonero del contributo vigente per le predette gestioni, con facoltà di riscatto del periodo ai fini pensionistici previo versamento di quanto non versato.

*19-ter.* Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2011, e in 5 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.322**

FLERES

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il trattamento contrattuale dei giornalisti degli uffici stampa degli enti locali e degli altri enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione siciliana vigente e applicato alla data del 1° gennaio 2007, è prorogato fino alla stipula del CCNL tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

19-ter. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2011, e in 5 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.323**

SANTINI, ZANETTA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, sostituire le parole "per l'anno 2010" con le parole "a decorrere dall'anno 2010".

19-ter. All'onere di cui al comma 1, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

19-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19-quinquies. L'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74 è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Attività del CNSAS). – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali."».

---

**2.324**

SANTINI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011. Ai conseguenti oneri, valutati in 18,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

**2.325**

VALENTINO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza dell'amministrazione penitenziaria, è nominato dirigente penitenziario il personale dell'amministrazione stessa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16 agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all'esecuzione penale esterna di livello dirigenziale. Detto personale, inquadrato fra i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 – ruolo esecuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di 12 unità, è collocato dopo l'ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo citato. L'inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione economica C3 o della precedente qualifica di IX livello, se acquisita in precedenza, e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appartenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la copertura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento.

19-ter. Al relativo onere si provvede, a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**2.326**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1-*quinques* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 350.000 euro annui, in attesa che i Ministeri competenti provvedano a rideterminare la dotazione organica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132".

19-ter. Al relativo onere, pari a 210.000 euro annui per ciascuno degli anni 2011-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.327**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 209 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 dopo le parole "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima delle parole "ai volontari in ferma breve" inserire la parola "preferibilmente".

19-ter. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dei volontari idonei, ancora rimasti non assunti, della graduatoria di cui al D.M. 1996/2008.

19-quater. Ai conseguenti oneri, valutati in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale, fino al 3 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

---

**2.328**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 209 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima delle parole "ai volontari in ferma breve" inserire la parola "preferibilmente".

19-ter. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dei volontari idonei, ancora rimasti non assunti, della graduatoria di cui al D.M. 1996/2008.

19-quater. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede quanto a 87.822.000 euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui ai commi 209 e 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191».

**2.329**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'art. 1, dopo il comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma: "143-bis. Sono prorogate per l'anno 2011: le disposizioni in materia di materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e confermate per l'anno 2010, dall'art. 4, comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42".

19-ter. Il termine previsto dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 è prorogato al 31 dicembre 2011, anche ai fini dell'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali ai principi di contenimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato contenuti nell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**2.330**

TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"».

**2.331**

SALTAMARTINI

«19-bis. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

19-ter. Le procedure di cui al comma 19-bis si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

**2.332**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. La pubblica incolumità rientra tra gli interessi pubblici salvaguardati dal procedimento semplificatorio di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990».

**2.333**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di consentire al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di adeguare le proprie strutture e le proprie funzioni all'evoluzione del quadro socio-economico nazionale, ivi incluse le relazioni industriali e sindacali, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per tutti i contratti e gli accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2011 è prorogato al 30 giugno 2011».

*Conseguentemente, alla medesima legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:*

«a) all'articolo 2, comma 4, lettera b), la parola: "quattordici" è sostituita dalla parola "diciassette";

b) all'articolo 2, comma 4, le lettere e), f) e g) sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 9, le parole: "ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché" sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", cui partecipa il segretario generale";

e) all'articolo 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti di disponibilità dei relativi fondi";

f) all'articolo 11 il comma 4 è soppresso;

g) all'articolo 20, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'attività e l'organizzazione del CNEL, nonché la dotazione organica del suo segretariato generale, sono disciplinate con regolamento, approvato dall'assemblea, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, con la maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana";

h) all'articolo 20 il comma 2 è soppresso;

i) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del Tesoro" sono sostituite dalle parole: "dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Presidente del CNEL";

j) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "stato di previsione della spesa e alla" è inserita la parola: "autonoma";



k) all'articolo 21, comma 4, le parole: "alla Corte dei conti" sono sostituite dalle parole: "al Parlamento";

l) all'articolo 23 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;

m) all'articolo 23, comma 8, le parole: "dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455" sono sostituite dalle parole: "dal regolamento di cui all'articolo 20"».

---

## 2.334

ADAMO, DELLA MONICA, LAURO, INCOSTANTE, ARMATO, MUSSO, DE SENA, SERRA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 al comma 2 dopo le parole: "ovvero una libera arte o professione" inserire le seguenti: "e in ogni caso di tutti i soggetti".

19-ter. Al fine di favorire un maggior accesso alle misure di sostegno alle vittime dell'usura, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 30 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare ri-

sparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 19-*bis*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.335

MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese dal mese di gennaio 2010", con le seguenti: "mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da dicembre 2011".

19-*ter*. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede come segue:

*a)* A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

*b)* All'aumento dell'aliquota di cui alla lettera *a)* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

*c)* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

*b)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

*c)* al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

*d)* al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

*e)* al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

*f)* al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

---

**2.336**

CARLINO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 comma 19-bis si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122».

**2.337**

MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine dell'adeguamento alla sentenza del 24 giugno 2010 della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-571/08), il comma 5, dell'articolo 39-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato».

**2.338**

CARLINO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non auto sufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, il. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011.

Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 comma 19-bis si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

### 2.339

PARDI, GIAMBRONE

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'art. 6, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2010, le parole: "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012"».

---

### 2.340

PARDI, MASCITELLI, DE TONI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011".

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

### 2.341

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, MASCITELLI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il biennio 2009-2010" sono aggiunte le seguenti: "e successivi", nonché, dopo le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono aggiunte le seguenti: "e successivi";

b) al comma 2, dopo le parole: "il primo corso biennale" sono aggiunte le seguenti: "e successivi";

c) al comma 3, dopo le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono aggiunte le seguenti: "e successivi".

19-ter. All'onere derivante dal comma 19-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

### 2.342

DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, DE TONI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011, è autorizzata la concessione di un contributo pari a 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse relative all'esercizio finanziario 2011 del fondo istituito ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

### 2.343

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa per il triennio 2010-2012 e differita al gennaio 2013. Nel periodo di sospensione rimane in vigore la normativa precedente e sotto fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici intervenuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.344**

AMORUSO

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti, braccianti agricoli e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tal fine sono versate alle entrate del bilancio dello Stato. Di conseguenza, è da ritenersi ridotta, per il 2011, per un importo equivalente a quello indicato al periodo precedente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni».

---

**2.345**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Ai fini della verifica del rispetto del vincolo di destinazione territoriale di cui al comma 5, che deve essere assicurato nel complesso delle assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico continua ad avvalersi fino al 31 dicembre 2015 degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in essere alla data del 1° gennaio 2010. Gli oneri derivanti dal presente comma, fino ad un massimo di 1 milione di euro per singolo esercizio finanziario per l'intero periodo, sono posti a carico delle risorse di cui al-

l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate all'assistenza tecnica a favore del Ministero dello sviluppo economico"».

---

**2.346**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 10 gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2011. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.347**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le disposizioni interpretative di cui al comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano anche al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al suddetto personale viene pertanto riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al relativo onere, valutato in euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.348**

D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "L'incarico di Giudice di Pace dura quattro anni ed è rinnovabile, su domanda dell'interessato e previa verifica di idoneità, per ulteriori periodi di quattro anni, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età";

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 2-bis le parole "alla scadenza del primo quadriennio" sono sostituite dalle seguenti "alla scadenza di ciascun quadriennio".

19-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

*Conseguentemente, alla allegata tabella 1 sopprimere i riferimenti all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.*

**2.349**

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 347 è sostituito dal seguente: "l'incarico di Giudice di Pace dura quattro anni ed è rinnovabile, su domanda dell'interessato e previa verifica di idoneità, per ulteriori periodi di quattro anni, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età".

19-ter Il comma 2 è soppresso; nel comma 2-bis le parole "alla scadenza del primo quadriennio" sono sostituite dalle parole "alla scadenza di ciascun quadriennio".

19-quater. Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino allo 0,2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».



**2.350**

D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni e può essere rinnovato per ulteriori mandati di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, sino al settantacinquesimo anno di età";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: "primo" è soppressa e le parole "integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto," sono sostituite dalle seguenti "sezione autonoma per i giudici di pace".

19-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

*Conseguentemente, alla allegata tabella 1 sopprimere i riferimenti all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.*

**2.351**

DI GIACOMO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il superamento delle situazioni di criticità verificatesi nel territorio della provincia di Campobasso, a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002, la Regione Molise ed i Comuni impegnati nelle predette attività possono attivare le procedure di stabilizzazione del personale già operante presso gli stessi ai sensi delle Ordinanze di protezione civile n. 3253/2002, n. 3279/2003 e n. 3839/2010, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci, ed in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122».

**2.352**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nell'ipotesi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica siano collocati in posizione di fuori ruolo o siano semplicemente autorizzati all'espletamento di incarichi, le retribuzioni e le indennità a qualunque titolo percepite da soggetti pubblici non possono superare, cumulativamente, il compenso onnicomprensivo percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione.

19-ter. Il limite di cui al comma 19-bis non si applica alle posizioni di Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**2.353**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

**2.354**

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'art. 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 gennaio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2011". Conseguentemente dopo il comma 13 sono aggiunte i seguenti:

13-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e per ottemperare agli impegni assunti con le istituzioni internazionali concordati in sede

di programma di stabilità e crescita, il comma 631, art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

*13-ter.* Con le modalità previste dall'art. 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli immobili ad uso residenziale, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione difesa, già individuati dal D.M. 2 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti il 21 marzo 2006.

*13-quater.* I proventi derivanti dalle alienazioni di cui alla lettera *b)* sono conferiti per il 42,5 per cento al Ministero della Difesa e in misura non inferiore al 42,5 per cento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Il restante 5 per cento agli enti locali».

---

### 2.355

DI GIACOMO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 53, della legge n. 220 del 2011 le parole "... entro il predetto termine del 31 ottobre 2010..." sono soppresse».

---

### 2.356

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'art. 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1° gennaio 2011", sono abrogate; al secondo periodo, le parole: "previste dal presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare all'utente"».

*Conseguentemente dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:*

«13-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e per ottemperare agli impegni assunti con le istituzioni internazionali concordati in sede di programma di stabilità e crescita, il comma 631, art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

*13-ter.* Con le modalità previste dall'art. 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli immobili ad uso residenziale, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione difesa, già individuati dal D.M. 2 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti il 21 marzo 2006.

*13-quater.* I proventi derivanti dalle alienazioni di cui alla lettera *b)* sono conferiti al per il 42,5 per cento al Ministero della Difesa e in misura non inferiore al 42,5 per cento all'entrata del bilancio dello Stato per la

successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Il restante 5 per cento agli enti locali"».

---

### 2.357

GHEDINI, ROILO, NEROZZI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ADRAGNA, BLAZINA, LEGNINI, ICHINO, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività delle Amministrazioni dello Stato, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogata all'anno 2012. 19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno., attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori-economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.358

PORETTI, PERDUCA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

"Per il triennio 2011-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente".

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione comma 19-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di personale presso le singole amministrazioni durante l'anno precedente.

19-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19-quinquies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2007, è prorogata fino al 31 dicembre 2012».

---

## 2.359

CARLONI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le risorse stanziare ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per il biennio 2010-2011.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, determinati in euro 9.490.000, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassa-

zione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per euro 9.490.000 a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 19-bis, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.360

FONTANA, BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2011";

b) al comma 1 le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2011".

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, a partire dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle se-

guenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e*) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 19-*bis*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### 2.361

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. All'art. 6, comma 21-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti "1° giugno 2011".

19-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-*bis*, pari a 1.2 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassa-

zione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.362

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, MARITATI, TOMASELLI, BUBBICO, LUMIA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si attuano a decorrere dal 1° marzo 2011.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e procuratore generale della Corte di cassazione



e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### 2.363

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'art. 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ", a decorrere dal primo gennaio 2011," sono abrogate; al secondo periodo, dopo le parole: "prevista dal presente comma" sono aggiunte le seguenti: "entrano in vigore dal momento in cui sono aumentati i canoni di concessione, come previsto dal comma 3, primo periodo, dell'art. 2 del D.M. n. 112, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2010, per il personale in servizio ed"».

*Conseguentemente dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:*

«13-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e per ottemperare agli impegni assunti con le istituzioni internazionali concordati in sede di programma di stabilità e crescita, il comma 631, art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

13-*ter*. Con le modalità previste dall'art. 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli immobili ad uso residenziale, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione difesa, già individuati dal D.M. 2 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti il 21 marzo 2006.

13-*quater*. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui alla lettera b) sono conferiti al per il 42,5 per cento al Ministero della difesa e in misura non inferiore al 42,5 per cento all'entrata del bilancio dello Stato per la

successiva riassegnazione, al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Il restante 5 per cento agli enti locali».

## 2.364

RUSCONI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sostituire le parole "per l'anno 2010" con le parole: "a decorrere dall'anno 2010".

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie . rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

19-*quinquies*. L'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74 è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Attività del CNSAS). – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali"».

---

### 2.365

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-*bis*. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'art. 28-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 1, comma 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata».

---

### 2.366

GASBARRI, CASOLI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. Le norme di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-*bis* al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

19-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-*bis* si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni

caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.367

LEGNINI, LUSI, MARINI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il termine del 30 aprile 2011, di cui al comma 1 dell'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 31 dicembre 2011 per i raccordi autostradali a prevalente funzione di collegamento fra centri urbani ed interessati da traffico prevalentemente pendolare.

19-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 marzo 2011, sono individuate le tratte aventi le caratteristiche di cui al comma 19-bis.

19-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con l'Anas Spa, provvede, con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 settembre 2011 a riclassificare i raccordi autostradali escludendo dal pedaggiamento le tratte aventi le caratteristiche di cui al comma 19-bis.

19-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 19-bis a 19-quater, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 19-sexies.

19-*sexies*. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.368

GERMONTANI, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. L'applicazione del canone/indennità di occupazione a carico di utenti "senza titolo" di alloggi del Ministero della difesa, così come prevista con decorrenza 10 gennaio 2011 dall'art. 6, comma 21-*quater*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, viene prorogata alla data in cui i singoli utenti, resi edotti, con le modalità e formalità in vigore, dell'importo del nuovo canone/indennità di occupazione loro applicato, manifestino incondizionata e ufficiale accettazione del provvedimento.

19-ter. All'art. 6, comma 21-*quater*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere i seguenti commi:

"21-*quinquies*. Sono esclusi dal campo di applicazione del canone di mercato, le categorie protette, comprese le famiglie nel cui interno conviva un portatore di grave handicap, già individuate all'interno della normativa riguardante il Decreto di gestione annuale del Ministro della difesa del 23 luglio 2010, art. 2, relativo ai redditi del 2009 (legge n. 537, art. 9, comma 7). Rimangono validi gli abbattimenti ivi previsti, per i familiari a carico. Tali categorie continueranno ad essere sottoposte all'attuale regime di pagamento del canone aggiornato secondo le variazioni ISTAT.

21-*sexies*. Inoltre i canoni di mercato, da applicare per gli utenti aventi un reddito familiare complessivo superiore a quello indicato nel Decreto di gestione annuale di cui al comma precedente, saranno comunque sottoposti ad una verifica di sostenibilità familiare, la cui applicazione e quindi determinazione del canone stesso non potrà superare la soglia del 20% dell'importo dell'intero reddito complessivo familiare"».

---

### 2.369

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-*bis*. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: "30 novembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2010" e le parole: "che ha luogo a decorrere dal 2011" con le seguenti: "la cui scadenza ordinaria è fissata per l'anno successivo"».

---

### 2.370

MERCATALI

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7 e all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano, limitatamente agli Enti Parco istituiti con legge regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti.

19-*ter*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, determinato in euro 15 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

19-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei sog-

getti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e*) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.371

VITALI, BERTUZZI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sostituire le parole: "Per l'anno 2010" con le seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011".

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, valutate in 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e mag-

giormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.372

VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i Comuni con un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al valore medio nazionale per classe demografica.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, valutate in 100 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefettureuffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori eco-



nomie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### 2.373

VITALI, BERTUZZI, MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna

amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.974**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 5, comma 7 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011" Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

**2.375**

CARUSO, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRI, D'ALÌ

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) imbarco, a scopo turistico-ricreativo, di persone non facenti parte dell'equipaggio, su navi da pesca ovvero su unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale, denominata: "pescaturismo";

e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, dopo le parole: "o ravvicinata" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale,";

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo dell'1 per cento, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.376**

BORNACIN, BOSCHETTO, RIZZI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012"».

*Conseguentemente alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**2.377**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 1, dell'articolo 1-septies, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 175, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";

b) le parole "entro il 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 giugno 2012"».

---

**2.378**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: "dodicimesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

---

**2.379**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso.

19-ter. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "comma 1", e dopo le parole: "con licenza" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali".

19-quater. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2," sono soppresse.

19-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.380**

BUTTI, VIMERCATI, BORNACIN, RUSCONI, CARUSO, PAOLO ROSSI, SANTINI, Giancarlo SERAFINI, ZANETTA, COMINCIOLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. La disposizione recata dall'articolo 7-sexies comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è prorogata per il biennio 2011-2012».

---

**2.381**

PARDI, GIAMBRONE

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

---

**2.382**

PARDI, GIAMBRONE

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 9, secondo periodo del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

---

**2.383**

VITALI, MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, valutate in 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,

delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.384

VITALI, MERCATALI, BERTUZZI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano a decorrere dall'anno 2011.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, valutato in 2.000 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-quinquies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 19-quater, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

19-*sexies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-*quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.385

VITALI, BERTUZZI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza previsto nell'articolo 2 comma 8 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

19-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-*bis*, valutato in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

---

**2.386**

LEGNINI, LUSI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano al comune dell'Aquila e ai comuni del cratere, così come individuati dal decreto commissariale n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto commissariale n. 11 del 17 luglio 2009".

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,



delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.387**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: "giudicati idonei ma non iscritti in quadro," sono inserite le seguenti: "con un'anzianità nel grado non inferiore a dieci anni,"».

---

**2.388**

BIONDELLI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 8 comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole: "n. 112", inserire le seguenti: "inteso che la gestione associata in forma consortile di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è l'unica idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni"».

---

**2.389**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna Agenzia Fiscale, i funzionari delle predette amministrazioni incaricati di funzioni dirigenziali, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari dell'incarico, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali integrato da un colloquio finale. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**2.390**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1-*quater* del decreto legge 8 luglio 2010 n. 105 convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sostituire le parole "cento-

cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "il 31 luglio 2011". Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011».

---

## 2.391

SCANU, DEL VECCHIO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'art. 6, comma 21-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa,"» aggiungere le parole "titolari di reddito annuo familiare lordo superiore a quello stabilito secondo i parametri di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che non abbiano familiari conviventi portatori di handicap e comunque in misura non superiore al 20% dello stesso reddito".

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a euro 1.200.000 per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre

2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.392**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1-*quater* del decreto legge 8 luglio 2010 n. 105 convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sostituire le parole "centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "il 31 luglio 2011"».

---

**2.393**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2011. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

---

**2.394**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. È autorizzata per l'anno 2011 la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il centro di produzione Spa di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere, valutato in 10,2 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

---

**2.395**

D'ALIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le disposizioni relative alla missione "Ricerca e innovazione in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA, di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 al fine di garantire l'operatività e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ENEA, il proseguimento del supporto a livello internazionale della ricerca scientifica nei settori energetico-ambientali, nonché per fronteggiare le spese fisse dell'Agenzia, comprese le assunzioni di personale già autorizzate nel 2010, i servizi minimi da assicurare comunque al personale dipendente e la somministrazione di beni e servizi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza delle strutture tecnologiche di ricerca tra le quali due reattori nucleari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30.748.000 euro, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, il. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

---

**2.396**

D'ALIA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine per il completamento degli interventi di cui alla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, destinando anche alla concessione delle garanzie previste ai sensi dell'art. 28 del decreto legge 18 novembre 1966 n. 976 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 le risorse presenti sul conto di tesoreria n. 23514 di cui all'art. 3 comma 1 paragrafo "C" del presente decreto riguardante gli interventi di cui al comma 847 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni».

---

**2.397**

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti dall'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sono prorogati per gli anni 2012 e 2013, a tal fine utilizzando lo stanziamento di 103.000 migliaia di euro di cui alla Tabella B – Fondo speciale di conto capitale – Ministero dell'Interno, previsto dalla medesima legge 21 dicembre 2010, n. 220.

19-ter. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali"».

---

**2.398**

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ai conseguenti oneri, valutati in 103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.399**

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati per gli anni 2011, 2012 e 2013. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

**2.400**

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali"».

**2.401**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2013". Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente re-

lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.402**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2013". Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.403**

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di ventiquattro mesi"».

---

**2.404**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.405**

FLERES

«19-bis. Al fine di consentire al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro di adeguare le proprie strutture e le proprie funzioni all'evoluzione del quadro socio-economico nazionale, ivi incluse le relazioni industriali e sindacali, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per tutti i contratti e gli accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2011 è prorogato al 30 giugno 2011. Conseguentemente, alla medesima legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) all'articolo 2, comma 4, lettera b), la parola "quattordici" è sostituita dalla parola "diciassette";

b) all'articolo 2, comma 4, le lettere e), f) e g) sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 9, le parole "ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENF e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché" sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole ", cui partecipa il segretario generale";

e) all'articolo 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole ", nonché il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti di disponibilità dei relativi fondi";

f) all'articolo 11 il comma 4 è soppresso;

g) all'articolo 20, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'attività e l'organizzazione del CNEL, nonché la dotazione organica del suo segretariato generale, sono disciplinate con regolamento, approvato dall'assemblea, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, con la maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana";

h) all'articolo 20 il comma 2 è soppresso;

i) all'articolo 21, comma 1, le parole "del Tesoro" sono sostituite dalle parole "dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Presidente del CNEL";

j) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole "stato di previsione della spesa e alla" è inserita la parola "autonoma";

k) all'articolo 21, comma 4, le parole "alla Corte dei conti" sono sostituite dalle parole "al Parlamento";

l) all'articolo 23 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;

m) all'articolo 23, comma 8, le parole "dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455" sono sostituite dalle parole "dal regolamento di cui all'articolo 20"».



**2.406**

GIULIANO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011, per la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse relative all'esercizio finanziario 2011 del fondo istituito ,ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**2.407**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-sexies è aggiunto il seguente:

"7-septies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese per la realizzazione di opere di interesse pubblico.» A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea"».

---

**2.408**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-sexies è aggiunto il seguente:

"7-septies. Gli enti locali virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità possono utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico"».

---

**2.409**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nel caso in cui risultino scoperti dei posti dirigenziali in dotazione organica e non è possibile, senza pregiudizio per l'attività dell'ente, far fronte con eventuali altri dirigenti di ruolo presenti in servizio, è consentito affidare l'incarico dirigenziale al solo personale interno di categoria D in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al posto oggetto dell'incarico". A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

**2.410**

LAURO, BOSCHETTO, BIANCO, D'ALIA, CANTONI, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, LEGNINI, SCANU

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Resta fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183. In relazione ad essi, e al fine di valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, è riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui al medesimo articolo 19, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, una specifica indennità di attitudine manageriale, aggiuntiva rispetto al trattamento economico in godimento. Di tale specificità professionale i vertici istituzionali tengono conto nelle procedure di conferimento delle funzioni di segretario generale e vice segretario generale.».

**2.411**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA, DE LUCA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato sino al 31 dicembre 2011. La relativa dotazione è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2011.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, alla tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente voce:

| TERMINE          | FONTE NORMATIVA   |
|------------------|---|
| 31 dicembre 2010 | Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 |

#### 2.412

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 717 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in materia di estensione di contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, di due milioni di euro, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

#### 2.413

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. L'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica all'UITES Ente Pubblico e Federazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**2.414**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 586 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogata all'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, di sei milioni di euro, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.415**

MILANA, RUTELLI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2013"».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.416**

MILANA, RUTELLI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2013"».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.417**

MILANA, RUTELLI

*Dopo il comma 19, aggiungere, in fine, il seguente:*

«19-bis. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.418**

MILANA

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, , le parole "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012"».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.419**

MILANA

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Il contributo a favore del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) di cui al comma 580, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni, stabilito in 7 milioni di euro, è prorogato per l'anno 2011».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni*

*di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.420**

MILANA

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 2, il termine di cui all'ultimo periodo della legge 3 giugno 1999, n. 157, relativo alle sole consultazioni regionali svoltesi nell'anno 2010, è prorogato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.421**

MILANA

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Il termine del 31 maggio 2010 stabilito dal comma 1, art. 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2010, n. 122, per quanto riguarda IPSEMA è prorogato al 31 dicembre 2011».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.424**

MILANA, RUTELLI

*Dopo il comma 19 inserire i seguenti:*

«19-bis. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

19-ter. Le imprese di cui al comma 19-bis usufruiscono delle agevolazioni prorogate in sede nazionale e comunitaria previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.425**

MILANA, RUTELLI

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-bis. Ai lavoratori dello spettacolo classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005 sono estese le vigenti provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito prorogate per l'anno 2011».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.426**

MILANA

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-bis. All'art. 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---



**2.427**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) anni sessantacinque per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento"».

**2.428**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011".

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**2.429**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20 per cento ai titolari di 1. categoria – grandi invalidi – e del 10 per cento ai titolari dalla 2. alla 8. categoria per invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976 n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell'80 e del 90 per cento annuo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a

partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.430**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2012"».

---

**2.431**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.432**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. – I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010,

n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili."».

---

**2.433**

D'ALIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e"».

---

**2.434**

D'ALIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "che non abbia compiuto il settantesimo anno di età e"».

---

**2.435**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

---

**2.436**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 1, numero 4), della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, le parole: "a carico." sono soppresse. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 5 milioni di euro per il 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.437**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

---

**2.438**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'art. 23-bis, comma 8, lettera e) del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, dopo le parole: "di cui alle lettere da a) a d)" aggiungere le seguenti: ", con esclusione degli affidamenti diretti ad operatori privati di valore economico pari o inferiore a 80.000 euro annui.". Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2011».

---

**2.439**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, dopo le parole "salvi i divieti matrimoniali", aggiungere le seguenti: "e i diritti ereditari"».

---

**2.440**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere, infine, il seguente:*

«19-bis. Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.441**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Alla tabella contenuta nell'allegato 2 di cui al comma 20 dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, sono apportare le seguenti modificazioni:

| ENTI SOPPRESSI  | AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTE NELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI COMPITI ED ATTRIBUZIONI  |
|---|--|
| Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)   | CCIAA Parma  |
| Stazione Sperimentale del vetro   | CCIAA Venezia  |
| Stazione Sperimentale per la seta<br>Stazione Sperimentale per i combustibili<br>Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)<br>Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)   | CCIAA Milano   |
| Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)   | CCIAA Reggio Calabria  |
| Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540  | CCIAA Napoli   |
| IPI, istituto per la promozione industriale   | Ministero dello sviluppo economico   |
| Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454<br>Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948. n. 1182 | Ministero per le politiche agricole e forestali  |
| Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1918, n. 836  | Ministero per i beni e le attività culturali   |
| Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461<br>Istituto Nazionale Conserve Alimentari   | Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 |
| U.N.I.R.E. Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine, istituito con regio decreto 24 maggio 1932 n. 624  | Ministero per le politiche agricole e forestali  |

#### 2.442

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis All'articolo 2, comma 14 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, le parole: "e fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle se-

guenti: "e fino al 31 dicembre 2011". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.443**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis All'articolo 7, comma 5-*quinqüies* del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.444**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente*

«19-bis All'articolo 1, comma 11, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole: " Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 31 dicembre 2015"».

---

**2.445**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Al comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 20 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non inferiore i 480 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi

di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea"».

---

**2.446**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Al comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2015"».

---

**2.447**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20% ai titolari di 1 categoria – grandi invalidi – e del 10% ai titolari dalla 2 alla 8 categoria per invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura del 80 e del 90% annuo. Ai conseguenti oneri, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

---

**2.448**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I candidati



non eletti non sono tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni di cui al comma 6 al Collegio regionale di garanzia elettorale"».

---

**2.449**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, prorogato ai sensi dell'articolo 43 comma 7-bis. del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2011. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

---

**2.450**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:

"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fotovoltaiche, eoliche ed idroelettriche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Al relativo onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 2 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

---

**2.451**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento delle attività culturali a carattere nazionale e internazionale è incrementato di 5 milioni. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 5 milioni di euro per il 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.452**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2011". Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento per l'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 11 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.453**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, le parole: "il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici," sono soppresse.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 6 milioni di euro».

---

**2.454**

ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 12, quarto comma, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "al 10% del proprio patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis"».

---

**2.455**

GRILLO, LEONI

*Dopp il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. L'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 non si applica alle concessioni demaniali marittime pluriennali perfezionate prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006, nelle quali è prevista la realizzazione di opere destinate ad essere acquisite al Demanio dello Stato al termine della concessione e nelle quali il canone di concessione è stato determinato in relazione al costo delle opere da realizzare ed alla durata della concessione. Per tali concessioni si continuano ad applicare i canoni determinati dalla concessione medesima».

---

**2.456**

BODEGA, VALLI, MURA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Restano esclusi dall'applicazione degli articoli 5, comma 7 e 6, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, gli Enti Parco istituiti con legge regionale, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione, nella misura dell'1 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011».

---

**2.457**

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, e dall'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, con apposito decreto, le modalità ed i requisiti tecnici dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto fluviale del GPL, nonchè le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al presente comma sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2011 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a valere sulle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto sul GPL (Gas Petrolio Liquefatto) dell'anno 2011».

---

**2.458**

PITTONI, ADERENTI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Lo stanziamento di bilancio destinato a garantire la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminato a decorrere dall'anno 2011 in euro 3.400.000. Al maggior onere pari ad euro 2.615.183 per il 2011, euro 2.598.684 per il 2012, euro 3.055.338 per il 2013, si provvede per l'anno 2011 a carico del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.459**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, per le sole finalità di cui all'articolo 7 della legge n. 800 del 14 agosto 1967, è prorogato al 31 dicembre 2011. L'ammontare di tale finanziamento è stabilito in euro 10 milioni per l'anno 2011. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per il 2011, si provvede ai sensi del comma 19-ter.

19-ter. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "874 milioni" con le seguenti: "864 milioni" e sostituire le parole: "250 milioni" con le seguenti: "240 milioni"; all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla medesima legge sostituire le parole: "250" con le seguenti: "240" e al totale sostituire "874" con: "864"».

**2.460**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*aggiungere infine i seguenti commi:*

«19-bis. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29. aggiungere infine le seguenti parole "Fino al 31 dicembre 2012 è concesso un contributo annuo di 2 milioni di euro alla Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del festival Verdi".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede ai sensi dei commi 19-ter e 19-quater;

19-ter. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 4-settembre-2002.

19-quater. A decorrere dalla data di cui al comma 19-ter, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39»

**2.461**

BRICOLO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Aggiungere infine i seguenti commi:*

«19-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, per agevolare il regolare svolgimento delle attività culturali, è prorogato al 31 dicembre 2011 per la Fondazione

lirico sinfonica dell'Arena di Verona, cui all'articolo 7 della legge 800 del 14 agosto 1967.

L'ammontare di tale finanziamento è stabilito in euro 10 milioni per l'anno 2011. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per il 2011, si provvede ai sensi del comma 19-ter;

19-ter. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole «874 milioni» con le parole «870 milioni» e sostituire le parole «250 milioni» con le parole "246 milioni"; all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla medesima legge sostituire le parole "250" con le parole "246" e al totale sostituire "874" con "870".

---

## 2.462

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

## 2.463

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

---

## 2.464

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.».

---

**2.465**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

**2.466**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni sostituire le parole: "Fermo quanto previsto dall'articolo 187 comma 1, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto" degli oli usati sono realizzati" con le seguenti: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 187 comma 1, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi».

---

**2.467**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, così come era consentita dal presente articolo e dall'Allegato G in vigore precedentemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 03 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla loro scadenza naturale, salvo modifiche sostanziali degli impianti che richiedano una revisione delle autorizzazioni medesime. È fatta salva la facoltà degli enti competenti di procedere alla revisione delle autorizzazioni in essere prima della scadenza naturale delle stesse, conformemente a quanto previsto dal presente articolo, a condizione che venga garantita continuità all'esercizio delle attività»

---

**2.468**

BRICOLO, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, è assegnato un contributo per le attività di 35 milioni di euro, da ripartirsi per l'anno 2011 con le medesime modalità di cui ai contributi ordinari. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220».

---

**2.469**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per l'anno 2011 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute»

---

**2.470**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Sono prorogate per l'anno 2011, ferma restando l'applicazione dei decreti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, concernenti le province, le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2010 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

---

**2.471**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "31 dicembre 2011" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

---



**2.472**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, sostituire le parole: "per l'anno 2010" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2010". Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

---

**2.473**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per l'anno 2011 i comuni virtuosi, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per ciascuno degli anni del triennio 2008- 2010, il cui bilancio per l'anno 2010 presenta un avanzo di gestione, sono autorizzati ad escludere dai vincoli del patto per l'anno 2011 le maggiori spese finalizzate esclusivamente alla conclusione di opere già appaltate negli anni 2007 e 2008, ed i cui lavori sono già iniziati, nei limiti di una spesa complessiva fissata in euro 20 milioni. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili per l'anno 2011».

---

**2.474**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. L'articolo 1, comma 318, della legge n. 266 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.), Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), I.R.F.A Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL-Onlus, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010,

n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte fino all'1 per cento per l'anno 2011».

---

**2.475**

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come modificato dal decreto ministeriale 28 settembre 2010 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro il 31 dicembre 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012";

b) il termine di cui al comma 2, è prorogato al 31 dicembre 2011;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il contributo di cui all'articolo 4 è dovuto a decorrere dal termine di cui al comma 2"».

---

**2.476**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI, MAURO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012". Alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.477**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 9, comma 1,

del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in ogni caso, dal 1° gennaio 2012, una quantità pari ad almeno il 30 per cento dei rifiuti urbani indifferenziati, ovvero di quelli residuati a seguito della raccolta differenziata, è destinata ad impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica o termica;».

---

**2.478**

MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), in luogo della tariffa (TIA), deve in ogni caso garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, compresi i costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade.».

---

**2.479**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 21 milioni di euro, è prorogata al 31 dicembre 2011».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 19-bis, pari a 21 milioni di euro, si provvede con le somme presenti sul bilancio di AGEA e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**2.480**

BONFRISCO, TANCREDI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San

Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».

---

**2.484**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 108 della legge 7 dicembre 2010 n. 220 le parole «dell'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 13 per cento nel 2011, del 12 per cento nel 2012, dell'11 per cento nel 2013».

---

**2.485**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole: "una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00" sono sostituite dalle parole: "una somma da euro 3.890 a euro 15.590";

b) al comma 12 le parole: "di una somma da euro 159 a euro 639" sono sostituite dalle parole: "di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50"».

---

**2.486**

VALDITARA, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il personale docente è non docente delle scuole statali che, entro il 31 aprile 2011, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2011, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di una età pari o superiore ad anni 60, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 34 e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 35 e di una età pari o superiore ad anni 58, oppure in

presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di una età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 38 anni. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

19-ter. L'erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il dipendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al predetto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà di cui al medesimo comma 1.

*Conseguentemente:* al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per il 2011, in 30 milioni di euro per il 2012 e in 20 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2011-2013 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## 2.487

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. L'articolo 9, comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per l'anno 2011 non si applica ai dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca».

*Conseguentemente:* agli oneri derivanti dal comma 20, pari a 1,2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

---

**2.488**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 sono prorogate al 31 dicembre 2011 in favore degli armatori imbarcati su navi da pesa e dei soci delle cooperative di pesca».

*Conseguentemente:* al relativo onere si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**2.489**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. Al comma 6-*quater* dell'art. 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "per quanto di loro competenza" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando in ogni caso il rispetto del termine per l'indizione delle gare previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, nonché la tutela del legittimo affidamento degli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"».

**2.490**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. La quota annuale del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone spettante alle emittenti radiotelevisive locali, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, è stabilita in 200 milioni per l'anno 2011 e in 150 milioni per gli anni 2012 e 2013».

*Conseguentemente:* agli oneri relativi pari a 100 milioni per il 2011 e 50 milioni per gli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi da assegnare»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011.

---

**2.491**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. All'articolo 15 comma 6-ter, lett. c) decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «dodici mesi».

---

**2.492**

ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 5-quater non siano sufficienti, su richiesta della regione può essere disposto l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente ed obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunquon superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del precedente periodo si applica an-

che per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1966, n. 1142 può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso."

19-ter. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) all'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) penultimo periodo, le parole "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge."

19-quater. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;". Conseguentemente, l'articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

19-quinquies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le ordinanze di cui all'articolo 1, lettera c-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci.".

19-sexies. "I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del



Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'I-STAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

19-*septies*. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono essere disposte nuove finalizzazioni delle disponibilità non utilizzate, giacenti sulle contabilità speciali di cui al comma precedente nonché di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il medesimo decreto prevede conseguentemente il versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla nuova finalità di spesa ovvero il riversamento su altra contabilità speciale.

19-*octies*. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 1 del presente articolo; il limite di incremento dell'imposta ivi previsto è raddoppiato;

b) i Comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione non può essere superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le Province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione non può essere superiore al vigente importo della predetta addizionale.

19-*nonies*. I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del citato decreto legge n. 195 del 2009 convertito con legge n. 26 del 2010, ferma la

facoltà prevista dal comma 19-*octies*, lettera *b*), deliberano, a decorrere dall'anno 2011, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La maggiorazione è applicata con un'aliquota indifferenziata e deve determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento».

---

## 2.493

LUSI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. All'articolo 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «entro il 31 dicembre 2010. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 dicembre 2011. A decorrere dal 1 marzo 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante per le spese sostenute fino al 28 febbraio 2011 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione spettante per le spese sostenute dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo»

19-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-*bis*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,

delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

---

**2.494**

ESPOSITO, LATRONICO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013 sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.495**

ESPOSITO, LATRONICO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013 sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

---

**2.496**

ESPOSITO, DE FEO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Aggiungere dopo l'articolo. 23-bis del D.L. 112/08 convertito in legge 113108:

23-ter. L'art. 23-bis del D.L. 112/08 convertito in Legge 113/08 non si applica per le società operanti nelle Isole Minori, a totale capitale pubblico».

---

**2.497**

ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge-31 maggio 2010, n. 78.

19-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.»

**2.498**

ESPOSITO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. Ai comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 1.77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «I soggetti» fino a «più di una rete» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40% dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

b) le parole «prima del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2012»;

c) dopo le parole «di nuove imprese editrici di giornali quotidiani» sono aggiunte le seguenti: «, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica».

*Conseguentemente alla tabella 1 sopprimere la diciannovesima voce.*

## **2.499**

ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. La sottoscrizione dei contratti di programma e di servizio, relativi agli anni 2010-2012 tra lo Stato e ENAV S.p.a. non può essere differita oltre il 30 aprile 2011. I contratti devono prevedere l'applicazione del tasso di efficientamento fissato dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010, in misura non inferiore al 3 per cento annuo con recupero dell'eventuale mancato efficientamento per l'anno 2010 nelle annualità successive del contratto. In caso di mancata stipula nel termine anzidetto dei contratti relativi agli anni 2010-2012, questi si intendono conclusi a tale data con la previsione di un tasso di efficientamento del 5 per cento annuo.

19-ter. I contratti di programma e di servizio relativi agli anni 2007-2009 si intendono approvati con le prescrizioni deliberate dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.

19-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati che vengono integrati per l'ulteriore fabbisogno per l'annualità 2010, nel limite massimo di 62,8 milioni di euro cui si provvede mediante le risorse di cui ai successivi commi.

19-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTI) è calcolato mediante il rapporto: "CTT=CT/UST", nel quale "CT" è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed "UST" è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica Militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le mo-

dalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996 n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MEF e destinati ai Contratti di servizio e programma con ENAV s.p.a."

19-*sexies*. Le risorse rese disponibili in attuazione del comma 19-*quinqies* sono destinate:

a) per l'anno 2011 alla copertura degli oneri di cui al comma 19-*quater*;

b) per l'anno 2012 ad interventi nel settore aeroportuale da definire nell'ambito del contratto 2010-2012;

c) a decorrere dal 2013 tali risorse concorrono alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

19-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. È soppresso il comma 3 dell'articolo 11-*sexies* del decreto legge 203 del 2005».

---

## 2.500

### ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. Entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane s.p.a. costituisce con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche in deroga all'articolo 2447-*bis*, secondo comma, del codice civile. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio.

19-*ter*. La deliberazione dell'assemblea è depositata ed iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni ed i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'eserci-

zio dell'attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste Italiane s.p.a. e da altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-*quinquies* del codice civile.

19-*quater*. È deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste Italiane spa. Si applica il comma 19-*ter*.

19-*quinquies*. Con riferimento al patrimonio destinato Poste Italiane s.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Si applica l'articolo 2447-*septies* del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità dei principi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

19-*sexies* Poste Italiane s.p.a. può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.»

---

## 2.501

ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-*bis*. All'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

"15-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente alla adozione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta"».

---

## 2.502

ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. In relazione agli adempimenti connessi all'attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, per la realizzazione di un programma straordinario di reclutamento, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, di personale con elevata professionalità da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, le modalità per il reclutamento del predetto personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 2,5 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

---

## 2.503

BARELLI, ESPOSITO, TANCREDI, LAURO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nei riguardi delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono differiti alla data del 31 dicembre 2011».

*Ai conseguenti oneri, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di*



*cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011.*

---

**2.504**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«19-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 580 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2011. L'ammontare di tale contributo è stabilito in euro 7 milioni per l'anno 2011. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per il 2011, si provvede ai sensi del comma 19-ter;

19-ter. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole "874 milioni" con le seguenti: "867 milioni" e sostituire le parole: "250 milioni" con le seguenti: "243 milioni"; all'ultima voce dell'Elenco 1, allegato alla medesima legge sostituire le parole: "250" con le seguenti: "243" e al totale sostituire "874" con "867"».

---

**2.505**

MAURO, MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura dell'1 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011».

---

**2.506**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, VALLI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

19-ter. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire la parola: "sessanta" con la parola: "quaranta". Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

19-quater. All'onere derivante dal comma 19-bis nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di

cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

**2.507**

BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, MAURO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, dieci milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale; è comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220».

---

**2.508**

BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, MAURO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, è prorogata per l'anno 2011 la facoltà riconosciuta alla Gestione governativa navigazione laghi di utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dagli ultimi due bilanci di cui all'articolo 7-sexies, comma 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33».

---

**2.509**

LAURO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. È prorogato l'articolo 13-bis della legge n. 222 del 2007 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il biennio 2011 e 2012 per il

funzionamento di base del medesimo destinatario e a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe.

---

**2.510**

ESPOSITO, DE FEO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I Comuni delle isole Minori a vocazione turistica ed interessati da alte affluenze di persone possono, nell'ambito dei servizi di igiene ambientale, proseguire l'effettuazione di speciali servizi per il mantenimento di *standard* di elevata qualità ambientale fino alla data del 31 dicembre 2011. Per la copertura dei relativi costi i comuni interessati possono deliberare l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 5 euro per notte di soggiorno».

---

**2.511**

ESPOSITO, CASELLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da adottare, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 21 commi 5 e 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2011, sono destinate le occorrenti risorse per svolgere le attività di tutela ed assistenza in favore degli italiani all'estero ed in particolare per la copertura sanitaria per i connazionali indigenti».

---

**2.512**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, è inserito il seguente:*

«19-bis. - L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionariale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazio-

nale dei vigili del fuoco e le misure perequative di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010».

---

**2.513**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-*bis*. - (Norma di interpretazione autentica) – 1. L'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

---

**2.514**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-*bis*. - Al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata di cui al presente decreto,";

b) le parole: "può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti." sono sostituite dalle seguenti: ", può essere collocato in posizione di disponibilità, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344, in eccedenza al cinque per cento della dotazione organica e in deroga ai limiti temporali ivi previsti."».

---

**2.515**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-*bis*. - Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la gestione degli stipendi e delle competenze accessorie del personale della Polizia di Stato continua ad essere effettuata dal Ministero dell'interno, che assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del medesimo personale per missioni e programmi, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

---

**2.516**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. - (Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.».

---

**2.517**

BONFRISCO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 932.626,00. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2010 dall'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7613 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

---

**2.518**

BONFRISCO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 28.838.787,00. All'onere derivante dal presente comma pari a euro 28.838.787,00, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2010 dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritti, in conto residui di stanziamento sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate al bilancio dello Stato».

---

**2.519**

BONFRISCO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, per il personale militare, è differito al 1° gennaio 2006 e da tale termine, per lo stesso personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento ai procedimenti penali conclusi nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le domande sono presentate all'Amministrazione di appartenenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2004, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo 3. Al ripristino del rapporto di impiego si provvede, per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui agli articoli 582, comma 1, lettera c), e 583, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, per il personale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

---

**2.520**

BONFRISCO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, è differito al 10 gennaio 2006 e da tale termine, per lo stesso personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento ai procedimenti penali conclusi nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le domande sono presentate all'Am-

ministrazione di appartenenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2004, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo 3. Al ripristino del rapporto di impiego si provvede, per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui agli articoli 582, comma 1, lettera c), e 583, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, per il personale delle Forze di polizia, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.»

---

**2.521**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane con riferimento ai prodotti agricoli, agro alimentari ed ittici. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi relativi allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali. Le funzioni trasferite sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed h) del medesimo decreto n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al primo periodo e della successione nei rapporti non estinti. La riscossione dei contributi per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio è effettuata mediante iscrizione a ruolo.»

---

**2.522**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il termine di scadenza del contratto che disciplina, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, la prestazione di servizi inerenti alla gestione del Fondo di rotazione per la promozione e

lo sviluppo della cooperazione, denominato »Foncooper«, istituito ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è prorogato, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2011.

---

**2.523**

BONFRISCO, TANCREDI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. Le disposizioni relative ai soggetti obbligati e al metodo di individuazione della misura del diritto annuale a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del primo regolamento adottato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 18. Fino all'esercizio di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 4, lettera c), della legge n. 580 del 1993 nel testo vigente precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2010.»

---

**2.524**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma sesto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

e) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato e di unità di rimozione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis), n. 1 e n. 2,q) ed u), del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2006, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

f) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 del medesimo articolo 11;

g) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2004, n. 205, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, del 20 luglio



2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2004, n. 205, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";

*h)* alle cessioni di energia elettrica effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 gestito dal soggetto ivi indicato;

*i)* alle cessioni di gas naturale effettuate sul mercato del gas naturale di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 gestito dal soggetto ivi indicato.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma sesto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte dal comma 1 del presente articolo, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»

---

## 2.525

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"10. Nell'esecuzione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica all'estero di cui al comma 6, la messa a disposizione all'estero di energia elettrica, da parte del soggetto selezionato da Terna Spa ai sensi del comma 3 e la presa in consegna della corrispondente energia elettrica in Italia da parte di tale soggetto non comportano il passaggio di proprietà dell'energia elettrica tra i soggetti coinvolti.

11. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese da parte e a favore di Terna Spa, volte a consentire l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica all'estero di cui al comma 6, assumono la natura di servizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica all'estero di cui al comma 6, si qualificano come cessioni di denaro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma terzo, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somme versate ovvero incassate da Terna SpA nel caso di mancata esecuzione, da parte dei soggetti coinvolti, dei reciproci obblighi di consegna all'estero e in Italia di energia elettrica.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla fornitura di energia elettrica effettuata in ragione dei contratti di approvvigionamento all'e-

stero di cui al comma 6 si applica l'aliquota del 10 per cento, ove l'energia presa in consegna in Italia dal soggetto selezionato da Terna Spa ai sensi del comma 3 venga utilizzata o consumata da tale soggetto in una delle fattispecie di cui al numero 103), parte III, della tabella A, allegata al medesimo decreto. Per tutti gli altri utilizzi e destinazioni si applica l'aliquota del 20 per cento».

19-ter. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte prima è aggiunto in fine il seguente articolo: «Articolo 11-*quater* – Atti e contratti aventi per oggetto le misure e disposizioni previste, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per consentire l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica all'estero: ' 168,00»;

b) all'articolo 11-*quater* della parte prima, inserito dalla lettera a) del presente comma, è aggiunta la seguente nota: «Nota: Sono soggetti ad imposta in misura fissa gli atti ed i contratti formati o conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, nonché le clausole contenute in contratti o atti già conclusi a tale data, ma per le quali non si sia ancora verificato il presupposto per l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 19 del presente testo unico»;

c) alla parte seconda, l'articolo 1, lettera a), le parole: «e 10» sono sostituite dalle seguenti: «, 10 e 11-*quater*».

---

## 2.526

TANCREDI, BONFRISCO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico" sono inserite le seguenti: "e a quelle effettuate per svolgere attività per conto terzi con oneri a carico dei committenti"».

---

## 2.527

TANCREDI, BONFRISCO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Ai fini dell'armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa internazionale in materia di protezione dell'ambiente marino, nonché dell'uniforme applicazione degli standard comuni internazionali, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "dalle linee di base" sono sostituite dalle seguenti: "dalle linee di costa"».

---

**2.528**

BONFRISCO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti da ENAV S.p.A. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 7-novies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 17,8 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative all'esercizio finanziario 2011 del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le economie di spesa che deriveranno dall'adozione del nuovo quadro regolatorio in materia di tariffe e diritti aeroportuali in relazione anche ai servizi di controllo del traffico aereo, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al fondo di cui al secondo periodo del presente comma fino alla concorrenza del citato importo di 17,8 milioni di euro».

**2.529**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2011. L'ammontare di tale contributo è stabilito in 7 milioni di euro per l'anno 2011. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi del successivo comma 19-ter.

19-ter. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sostituire le parole: «874 milioni» con le parole: «867 milioni» e sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «243 milioni»; all'ultima voce dell'Elenco 1 allegata alla medesima legge sostituire le parole: "250" con le parole "243" e al totale sostituire "874" con "867"».

**2.530**

BONFRISCO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle se-

guenti: "al 31 dicembre 2011". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

---

**2.531**

BONFRISCO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi"».

---

**2.532**

IZZO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Sono ammessi al rimborso gli interventi di cui al decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, iniziati antecedentemente il 31 dicembre 1997. Ai conseguenti oneri, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale fino all'1 per cento delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

---

**2.533**

BALBONI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall'articolo 77-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, è quello calcolato per il 2011 tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 4-*quinqüies* dell'articolo 4 della legge 26 marzo 2010, n. 42. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 89, l'articolo 4 comma 4-*quinqüies* della legge 26 marzo 2010, n. 42, non trova invece applicazione".

b) il comma 105 è soppresso.».

---

**2.534**

POSSA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 21 dicembre 2010, n. 220, sono prorogati per gli anni 2012 e 2013, utilizzando l'importo di 103.000 euro stanziato in Tabella B – Fondo speciale di conto capitale per il Ministero dell'interno, di cui alla medesima legge n. 220 del 2010».

**2.535**

LATRONICO

*All'articolo 2, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è quello calcolato per il 2011 tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al comma 89, il predetto comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2010 non trova invece applicazione.»;

b) il comma 105 è abrogato.

**2.536**

LATRONICO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

"8-*bis*. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione, sono revocati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transshipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-*duodecies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili".

8-*ter*. Con il decreto di cui al comma 8-*bis* si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma 8-*quater*. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 8-*bis* e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 8-*bis*.

8-*quater*. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 8-*ter* è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.».

---

## 2.537

LATRONICO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-*bis*. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art.

8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro "il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani"».

---

## 2.538

LATRONICO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la disposizione di cui all'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativa al collocamento fuori ruolo, si applica, fino al 31 dicembre 2015, su richiesta degli interessati, anche per i componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.».

---

## 2.539

LATRONICO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto, per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera f) del decreto legge 30 aprile 2010 n. 64 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010 n. 100, un contributo di 3 milioni di euro. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 6 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**2.540**

LATRONICO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui al comma 103 della legge 13 dicembre 2011 n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.»

---

**2.541**

LATRONICO, IZZO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011. Ai conseguenti oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

---

**2.542**

LATRONICO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 gennaio 2011, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine dei lavori con conseguente entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici entro il 30 giugno 2011. Ai conseguenti oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011».

---



**2.543**

LATRONICO

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

19-ter. Al relativo-onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo nella meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 272.000 euro.».

**2.544**

LATRONICO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento delle attività culturali a carattere nazionale e internazionale è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2011».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:*

a) alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni» con le parole: «53 milioni»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «8,1 milioni di euro» con le parole: «10, 1 milioni di euro».

**2.545**

TANCREDI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«Art. 19-bis. A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 l'Istituto di Studi Superiori Musicale "G.Braga" di Teramo, viene accorpato al Conservatorio Statale di Musica dell'Aquila in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Comune di Teramo e la Regione Abruzzo sono stabilite modalità e termini per il graduale trasferimento del perso-

nale alle dipendenze dello Stato e per il conferimento al Conservatorio dell'Aquila dei beni e delle dotazioni strumentali nonché per il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto.

Ai conseguenti oneri, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, a partire dall'anno 2011.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla completa statizzazione gli enti locali di riferimento assicurano al Conservatorio dell'Aquila i mezzi finanziari necessari per il funzionamento della sede staccata di Teramo».

---

## 2.546

TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato – in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali – il Ministro dello Sviluppo Economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese e/o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 2.500.000 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 229, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 2.547

VIMERCATI, BAIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2-undecies del decreto legge 5 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono mantenute in bilancio anche per l'anno 2011, e, conseguentemente, è prorogata, fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia del rela-

tivo decreto tariffario emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità alla nuova disciplina comunitaria dei servizi postali di cui alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008».

---

**2.548**

CICOLANI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis All'articolo 9, comma 29 della legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle società di progetto di cui all'articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

---

**2.549**

MORANDO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 13-bis del decreto legge 1 ottobre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "per l'anno 2007" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "per l'anno 2011" e le parole: "ai fini del bilancio triennale 2007-2009" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2011-2013"».

---

**2.550**

BUBBICO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. L'articolo 40-bis, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro dipendenti».

---

**2.551**

BUBBICO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 40-bis, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "ai loro iscritti", sono aggiunte le seguenti: "e ai loro dipendenti"».

---

**2.552**

MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. L'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è sostituito dal seguente:

"187. Le risorse di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono corrisposte fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42".

19-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.553**

MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. È prorogato al 31 agosto 2011 il termine di cui all'articolo 1-quater del decreto legge 8 luglio 2010, n. 129, convertito nella legge 13 agosto 2010 n. 129, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, autorizzati con D.I.A., entro il 31 ottobre 2010, a condizione che i Comuni li abbiano inseriti nei propri strumenti urbanistici».

---

**2.554**

MERCATALI, BERTUZZI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole »tutti i comuni« sono inserite le seguenti: »con popolazione superiore ai 5.000 abitanti«.

19-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.555**

VITA, BAIO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. L'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per interventi di sostegno all'editoria, è prorogata per l'anno 2012.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base

regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante le disposizioni di cui alla lettera *b-bis*).

*Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.556**

CERUTI, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, SOLIANI, VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "1.100 milioni di euro".

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater a 19-ostie.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.557**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, SANNA, SOLIANI, VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "800 milioni di euro".

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater a 19-octies.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.558

VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 92 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013".

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da 19-quater a 19-sexsies.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento



per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio; possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.559

LEGNINI, VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2012-2014".

*19-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *19-bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da *19-quater* a *19-sexsies*.

*19-quater.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento

per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.560

LEGNINI, VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "dell'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 15 per cento".

*19-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *19-bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da *19-quater* a *19-sexsies*.

*19-quater.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento

per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza: degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.561

LEGNINI, VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "dell'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 12 per cento nell'anno 2011, del 10 per cento nell'anno 2012 e dell'8 per cento nell'anno 2013".

*19-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *19-bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da *19-quater* a *19-sexsies*.

*19-quater.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto

capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.562

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«*19-bis.* Al comma 119, lettera *c*), dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nel caso in cui risultino scoperti dei posti dirigenziali in dotazione organica e non è possibile, senza pregiudizio per l'attività dell'ente, far fronte con eventuali altri dirigenti di ruolo presenti in servizio, è consentito affidare l'incarico dirigenziale al solo personale interno di categoria D in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al posto oggetto dell'incarico". A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.563**

NEROZZI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012".

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 113. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.564**

ROILO, NEROZZI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ADRAGNA, BLAZINA, LEGNINI, ICHINO, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Università, gli enti pubblici non economici, le agenzie, incluse le agenzie fiscali cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autonomie regionali e locali, nonché gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti in regime di convenzione, possono rinnovare fino al 31 dicembre 2011, senza ulteriore aumento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 10 gennaio 2010, assunto a tempo determinato, con contratti di collaborazione, in convenzione anche con le agenzie di somministrazione, o con contratti di formazione lavoro.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle di-

sposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.565

NEROZZI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ADRAGNA, BLAZINA, LEGNINI, ICHINO, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, le autonomie regionali, nonché gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti in regime di convenzione, possono rinnovare fino al 31 dicembre 2011, senza ulteriore aumento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010, assunto a tempo determinato.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.

19-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.566

VITA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dal 1° gennaio 2012".

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

## 2.567

Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CARLONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del 50% dei contributi dello Stato a enti istituti e fondazioni e altri organismi.



19-ter. Ai minori risparmi di spesa di cui al comma 19-bis, pari a 26.241.800 euro per l'anno 2011 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.568**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, BIANCO, MERCATALI, CARLONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento»".

19-ter. Ai minori risparmi di spesa di cui al comma 19-bis, pari a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna

amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.569**

GHEDINI, PINOTTI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI, TREU

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato presso l'INPS, o con contratti di collaborazione o in convenzione con le agenzie di somministrazione, in servizio alla data del 1° gennaio 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

**2.570**

BIONDELLI, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12-septies e 12-novies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO che, in base alle disposizioni di legge vigenti, possono ricorrere senza oneri alla ricongiunzione o al trasferimento presso l'AGO. Per tutti coloro che al 1° luglio 2010 hanno cessato l'iscrizione al Fondo, senza aver maturato i requisiti di età e contribuzione per l'accesso alla pensione, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate al 1° luglio 2010. Tale norma è applicata anche nei confronti dei lavoratori che prima del 1° luglio 2010 avevano cessato il rapporto di lavoro per collocazione in mobilità».

---

**2.571**

LEGNINI, VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, al secondo periodo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2012".

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da 19-quater a 19-sexsies.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-quinquies. In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

19-sexsies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-quater, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

**2.572**

VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogata per l'anno 2011.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da 19-quater a 19-sexsies.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previste dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-quinquies. In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

19-sexsies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-quater, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

**2.573**

MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 12-septies, 12-octies e 12-novies, le parole: "31 luglio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) dopo il comma 12-novies è inserito il seguente:

"12-novies.1. Gli oneri per le ricongiunzioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies e 12-novies, non possono in ogni caso essere superiori a 1000 euro per ciascun anno di contribuzione e comunque entro il limite massimo di 10000 euro per l'intero periodo contributivo."

19-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionante sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.574**

VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, la parola: "2010", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2011"; la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2009"; la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"; le parole: "0,78 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

*19-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *19-bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da *19-quater* a *19-sexsies*.

*19-quater.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell'1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

**2.575**

MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti iscritti al Registro chiamati a svolgere incarichi di Consigliere comunale e provinciale, Consigliere regionale, Deputato e Senatore non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo per il periodo di svolgimento del loro mandato elettivo"».

---

**2.576**

MERCATALI, BUBBICO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è aggiunto il seguente:

1-ter. Le tariffe incentivanti di cui al comma 1, sono riconosciute ai Comuni e alle Province che abbiano concluso, entro il 30 giugno 2011, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.

19-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. ».

---



**2.577**

BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, ARMATO, BLAZINA, BAIO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PINOTTI, PORETTI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, TREU, VIMERCATI, VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate, nei limiti di 200 milioni di euro, per l'anno 2011.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-qua-ter.

19-qua-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese

non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.578**

ROILO, GHEDINI, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, ARMATO, BLAZINA, BAIO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PINOTTI, PORETTI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, TREU, VIMERCATI, VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011".

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-qua-

ter.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.579**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e successive modificazioni, in materia di rilascio per finita loca-

zione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, le parole: "figli fiscalmente a carico" sono sostituite dalle seguenti: "figli minori convincenti". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in ... per l'anno .... si provvede mediante ....».

---

## 2.580

RUSCONI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei relativi regolamenti di attuazione, non si applicano agli scolastici 2011-2012 e 2012-2013.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 976 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 19-quater a 19-sexsies.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-quinquies. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.581

LEGNINI, VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 118 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è differita al 10 gennaio 2012.

*19-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *19-bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da *19-quater* a *19-sexsies*.

*19-quater.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla

Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.582

VITALI, BASTICO, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e il comma 30 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

*19-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *19-bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi da *19-quater* a *19-sexsies*.

*19-quater.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente re-

gistrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *19-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.583

BASSOLI, Mariapia GARAVAGLIA, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, INCOSTANTE, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, Ignazio MARINO, PASSONI, PORETTI, SANNA, VITALI, TREU

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«*19-bis.* All'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e, ove scadute, prorogati per un periodo equivalente al rinnovo delle stesse".

*19-ter.* I contratti dei lavoratori a tempo determinato presso la Croce Rossa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati fino alla conclusione della procedura di cui al medesimo comma 367.

*19-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *19-bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma *19-quinquies*.

*19-quinquies.* A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di

lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.584

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "nel triennio 2008-2010" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadriennio 2008-2011"; le parole: "nell'anno scolastico 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2011-2012"; le parole: "pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento".

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministra-

zione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.585

BASTICO, RUSCONI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al piano triennale 2007-2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per complessive 150.000 unità, e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per complessive 30.000 unità, considerate anche le nomine a tempo indeterminato effettuate negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, sono prorogate agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, fino al completamento delle nomine ivi previste.

19-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei relativi regolamenti di attuazione, non si applicano all'anno scolastico 2011/2012.

19-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-ter, pari a 976 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 19-quater a 19-septies.

19-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente; il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizza-



zione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*19-sexsies.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-septies.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-octies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al 19-*quinquies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4

marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

**2.586**

LAURO, COMPAGNA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I finanziamenti disposti dal comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui alla delibera CIPE attuativa n. 35 del 27 maggio 2005, già prorogati per il biennio 2008-2009 dal comma 1149 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogati per il biennio 2010-2011. Al maggior onere complessivo determinato in euro 9,490 milioni si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**2.587**

INCOSTANTE

*Dopo il comma 19 inserire i seguenti:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione del personale assunto a seguito della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presi-

dente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.588**

BASTICO, RUSCONI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, GHEDINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.589**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere, infine, il seguente:*

«19-bis. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è soppressa la lettera d), conseguentemente, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I titolari di partita IVA si considerano soggetti privi di occupazione se nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda hanno conseguito ricavi non superiori a 3.000,00 Euro".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.590**

LUSI, GASBARRI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

---

**2.591**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti".

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.592**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 4, comma 4 della legge n. 68, del 1999, sostituire le parole: "per i predetti lavoratori" con le seguenti: "per tutti i lavoratori divenuti inabili per infortunio o malattia professionale, a prescindere dal grado di inabilità"».

---

**2.593**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere, infine, il seguente:*

«19-bis. L'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999 n. 68 è sostituito dal seguente:

"6. Ferme restando le competenze e le attività poste in essere dalle Regioni, qualora si rendesse necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, si provvede ai seguenti interventi in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici:

- sostegno economico durante il periodo di disoccupazione;
- attività di formazione e/o riqualificazione da svolgersi o presso la stessa azienda che effettua l'assunzione o da affidare, mediante convenzioni, alle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro, di cui all'articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
- ulteriori attività e/o iniziative volte a garantire la formazione/riqualificazione degli infortunati sul lavoro.

Lo svolgimento delle attività sopra elencate è di competenza degli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nonché degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati da membri delle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra.

Le attività di riqualificazione professionale sono finanziate tramite l'addizionale dell'1 per cento di cui all'articolo 181 comma 1 testo unico n. 1124 del 1965, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per l'assegno speciale di cui alla legge n. 248/1976, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge n. 264/1949, secondo la seguente ripartizione: il 10 per cento del gettito complessivo è destinato, tramite apposito vincolo, direttamente agli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre la restante quota è utilizzata dall'INAIL per il finanziamento degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati dai membri delle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra"».

---

**2.594**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 1 della legge 5 dicembre 1998, n. 438 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a partire dal 2011. Il predetto contributo, per il 50%, è assegnato ai soggetti beneficiari in misura corrispondente al numero degli iscritti. Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 10 milioni di euro per il 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

**2.595**

MERCATALI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2011».

**2.596**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:*

«19-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000,00 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed è erogato in parti

uguali direttamente agli enti di formazione "Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.R.I.FO.R.)", "Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)", "I.R.F.A Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL-Onlus", con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Al relativo onere, valutato in 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 1,3 milioni di euro per il 2012 e a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 2.597

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*All'articolo 2, dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al fine di consentire al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro di adeguare le proprie strutture e le proprie funzioni all'evoluzione del quadro socio-economico nazionale, ivi incluse le relazioni industriali e sindacali, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per tutti i contratti e gli accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2011 è prorogato al 30 giugno 2011».

*Conseguentemente, alla medesima legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:*

a) all'articolo 2, comma 4, lettera b, la parola «quattordici» è sostituita dalla parola «diciassette»;

b) all'articolo 2, comma 4, le lettere e), f) e g) sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 9, le parole: «ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché» sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, cui partecipa il segretario generale»;

e) all'articolo 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti di disponibilità dei relativi fondi»;

f) all'articolo 11 il comma 4 è soppresso;



g) all'articolo 20, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'attività e l'organizzazione del CNEL, nonché la dotazione organica del suo segretariato generale, sono disciplinate con regolamento, approvato dall'assemblea, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, con la maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*»;

h) all'articolo 20 il comma 2 è soppresso;

i) all'articolo 21, comma 1, le parole: «del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Presidente del CNEL»;

j) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «stato di previsione della spesa e alla» è inserita la parola: «autonoma»;

k) all'articolo 21, comma 4, le parole: «alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

l) all'articolo 23 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;

m) all'articolo 23, comma 8, le parole: «dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 20».

---

## 2.598

Mariapia GARAVAGLIA, PINOTTI, BASSOLI, BIANCO, MERCATALI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, ARMATO, BLAZINA, BAIO, BASTICO, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, TREU, VIMERCATI, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi a favore delle persone non auto sufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera ed al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010, sono prorogate per l'anno 2011.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater a 19-sexsies.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle mis-

sioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*19-quinquies.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 19-*quater*, in deroga alle nonne in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*19-sexsies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-*quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.599

VITA, BONINO, PERDUCA, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-*bis.* È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2012 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

19-*ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-*bis*, pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-*quater*.

19-*quater.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei sog-

getti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.600

ADAMO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Il comune di Campione d'Italia é autorizzato ad utilizzare a decorrere dall'anno 2007, i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche per finanziare i maggiori costi del personale statale operante sul territorio separato dell'enclave e gravanti sul bilancio del comune stesso. In tale caso sarà conseguentemente ridotto di pari importo, il contributo attribuito al comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

---

**2.601**

ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, GHEDINI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI, TREU

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi, per l'anno 2011 gli interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS) concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono prorogati, su richiesta dell'impresa, anche senza soluzione di continuità, in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 9 del medesimo articolo.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 19-quater a 19-sexsies.

19-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

19-quinquies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarranza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

19-sexsies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 19-quater, propone ogni anno, nel disegno di legge distabilità,

tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

**2.602**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti per l'anno 2011 dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogati per gli anni 2012 e 2013.

19-ter. Al relativo onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis pari a 103 milioni di euro per ciascun degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale, ai fini del bilancio triennale 2011-2013 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2011, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero. dell'interno di 103 000 euro ciascun degli anni 2012 e 2013».

---

**2.603**

RUSCONI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, Mauro Maria MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti per l'anno 2011 dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogati per gli anni 2012 e 2013.

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni

caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge-23 dicembre 1996; n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.604

CECCANTI, ADAMO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ANDRIA, BARBOLINI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire il funzionamento dell'Accademia della Crusca, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro in favore dell'Accademia.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari di 1.000.000 euro per l'anno 2011 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni

caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 3 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

---

## 2.605

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CECCANTI, ADAMO, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ANDRIA, BARBOLINI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 19 aggiungere ,i seguenti:*

«19-bis. Al fine di garantire il funzionamento dell'Accademia della Crusca, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 800.000 euro in favore dell'Accademia.

19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari di 800.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni

caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

---

## 2.606

INCOSTANTE

*Dopo il comma 19 inserire i seguenti:*

«19-bis. Per l'anno 2010 è disposto il passaggio alla categoria A, posizione F2, di almeno tre unità di personale attualmente appartenenti alla categoria B dei ruoli speciali della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che siano in possesso del titolo di laurea magistrale e con almeno 3 anni di servizio nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.

19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni



caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e. Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

---

## 2.607

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di garantire l'ultimazione degli interventi già in avanzato stato di realizzazione nel settore strategico del turismo, le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata di cui al comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prorogate ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non ancora completate e che alla data del 31 dicembre 2009 risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Le procedure preordinate al recupero degli importi già erogati per le suddette iniziative agevolate, attivate, anche in sede giurisdizionale, dall'Amministrazione pubblica finanziatrice sono sospese e diventano improcedibili se l'investimento risulta completato entro il termine del 31 dicembre 2011. Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno

2.011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento per l'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.»

---

## 2.608

D'ALIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

## 2.609

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Alle Università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno presentino, ai sensi dell'articolo 51 comma 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449, un rapporto tra assegni fissi ed FFO pari o inferiore al 75%, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, relativi alle assunzioni di personale. Le suddette Università possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e all'assunzione di personale sulla base delle disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 comma 105 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.610**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento del istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

19-ter. Al relativo onere, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

---

**2.611**MALAN, *Relatore*

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».

---

**2.612**MALAN, *Relatore*

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«19-bis. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al seguente periodo. Ai fini dell'attuazione del primo periodo, per l'anno 2011 la quota dell'80 per cento delle risorse derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui è adottato il provvedimento di revoca, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed è destinata al Fondo per il pas-

saggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge n. 296 del 2006.».

---

### **2.613**

MALAN, *Relatore*

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, sentito Il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le ipotesi in cui si rende necessario il tracciamento di dati identificativi del dispositivo utente o la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete *internet*.»

---

### **2.614**

MALAN, *Relatore*

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«19-bis. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta e la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

19-ter. In via transitoria i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio possono essere liberamente realizzati, offerti o commercializzati per ulteriori dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza che in relazione ad essi operi la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.».

---

### **2.615**

MALAN, *Relatore*

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«19-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succes-

sive modificazioni, al comma 8, lettera e), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

19-ter. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»

---

## 2.616

MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come prorogato al 31 dicembre 2010, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011. Entro tale termine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 19-bis, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede a valere sulle proprie disponibilità di bilancio».

---

## 2.617

Massimo GARAVAGLIA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. All'articolo 6 comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere, infine, i seguenti periodi: "Alle federazioni sportive iscritte al CONI si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Alle medesime federazioni non si applicano le disposizioni di cui al comma 2"».

---

**2.618**

PALMIZIO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. In conseguenza alla proroga stabilita nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, al comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "I soggetti" fino a: "più di una rete" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259";

b) dopo le parole: "di nuove imprese editrici di giornali quotidiani" sono aggiunte le seguenti: ", con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica"».

**2.619**

CARRARA

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida, dotati di controllo elettronico della stabilità il limite del 5 per cento di cui al comma 2 è elevato al 15 per cento. In ogni caso l'eccedenza di cui al medesimo comma non può superare il 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione, più una tonnellata.";

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per i veicoli indicati al comma 2-bis. di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 15 per cento o al 5 per cento più una tonnellata, non superi rispettivamente il venti, venticinque, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.";

c) al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al

comma 2-*bis* per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.";

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-*bis*. Per i veicoli di cui al comma 2-*bis* l'eccedenza di massa di cui al comma precedente è elevata al valore inferiore fra il 20 per cento o 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.".

19-*ter*. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-*bis* è abrogato».

---

## 2.620

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-*bis*. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, nel comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 7 del 2008 medesima, le parole: "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 2.621

FASANO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-*bis*. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013».

---

**2.622**

FLUTTERO

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al primo periodo dell'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n. 122, dopo le parole: "in sede di adozione delle delibere di adeguamento" sono aggiunte le seguenti: "inerenti il requisito della pluralità dei partecipanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Al secondo periodo dell'articolo 32, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n. 122, le parole: "31 marzo 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"».

---

**2.623**

FLUTTERO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 24 (*Disposizioni transitorie e finali*), comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di ventiquattro mesi"».

---

**2.624**

FLUTTERO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le disposizioni relative alla missione "Ricerca e innovazione in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale", legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge il. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA, di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 al fine di garantire l'operatività e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ENEA, il proseguimento del supporto a livello internazionale della ricerca scientifica nei settori energetico-ambientali, nonché per fronteggiare le spese fisse dell'Agenzia, comprese le assunzioni di personale già autorizzate nel 2010, i servizi minimi da assicurare comunque al personale dipendente e la somministrazione di beni e servizi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza delle strutture tecnologiche di ricerca tra le quali due reattori nucleari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,748.000 euro, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-qua-



ter dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

---

**2.625**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico" sono inserite le seguenti: "e a quelle effettuate per svolgere attività per conto terzi con oneri a carico dei committenti"».

---

**2.626**

FLERES

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al fine di consentire al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro di adeguare le proprie strutture e le proprie funzioni all'evoluzione del quadro socio-economico nazionale, ivi incluse le relazioni industriali e sindacali, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per tutti i contratti e gli accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2011 è prorogato al 30 giugno 2011».

*Conseguentemente, alla medesima legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:*

a) all'articolo 2, comma 4, lettera b), la parola «quattordici» è sostituita dalla parola «diciassette»;

b) all'articolo 2, comma 4, le lettere e), f) e g) sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 9, le parole «ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e deIIEFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonchè» sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole «, cui partecipa il segretario generale»;

e) all'articolo 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole «, nonchè il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti di disponibilità dei relativi fondi»;

f) all'articolo 11 il comma 4 è soppresso;

g) all'articolo 20, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'attività e l'organizzazione del CNEL, nonchè la dotazione organica del suo segretariato generale, sono disciplinate con regolamento, approvato dall'assemblea, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, con la maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. »;

- h) all'articolo 20 il comma 2 è soppresso;
- i) all'articolo 21, comma 1, le parole «del Tesoro» sono sostituite dalle parole «dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Presidente del CNEL»;
- j) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole «stato di previsione della spesa e alla» è inserita la parola «autonoma»;
- k) all'articolo 21, comma 4, le parole «alla Corte dei conti» sono sostituite dalle parole «al Parlamento»;
- l) all'articolo 23 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;
- m) all'articolo 23, comma 8, le parole «dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455» sono sostituite dalle parole «dal regolamento di cui all'articolo 20».
- 

## 2.627

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 5, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle società che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione per le quali gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 90 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica"».

---

## 2.628

BATTAGLIA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione" sono soppresse».

---

**2.630**

ESPOSITO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le parole: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre trecentosessantacinque giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto; in caso invece di scioglimento della Camera"».

---

**2.631**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Anche al fine di dare attuazione agli impegni italiani assunti in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP 16 e a quanto accolto dal Governo con l'Ordine del Giorno 9/3778-A/65, si prorogano gli impegni in favore del progetto SHARE per gli anni 2011, 2012 e 2013 destinando come in precedenza una quota pari a 3 milioni di Euro annui a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**2.632**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I corsi abilitanti speciali, indetti negli anni 1999 e seguenti, sono equiparati a tutti gli effetti di legge ai pubblici concorsi e danno titolo alla applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, con la conseguenza che i docenti, abilitati nei suddetti corsi sono titolari di idoneità all'insegnamento a decorrere dalla data di conclusione dei corsi stessi».

---

**2.633**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, come modificato dall'articolo 54-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, è abrogato».

---

**2.634**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo le parole: "del presente decreto legislativo", sono inserite le seguenti: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio prevedano una differenza di orario di salita a bordo dei viaggiatori non inferiore a quattro ore rispetto agli orari delle relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale con diritto di esclusiva"».

---

**2.635**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa definizione di criteri e parametri oggettivi, relativi alla domanda di mobilità del bacino d'utenza che si intende soddisfare, da individuare con proprio decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2011, può denegare il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea idonei a pregiudicare l'equilibrio tra domanda e offerta di trasporto, compromettendo gravemente l'esistenza di servizi già eserciti sui percorsi e le relazioni di traffico interessati"».

---

**2.636**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) proporre un servizio di linea che non preveda relazioni di traffico sovrapposte o interferenti rispetto ai servizi pubblici di trasporto regionale e locale rientranti nella competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"».

*Conseguentemente all'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di verificare la sussistenza della condizione prevista all'articolo 3, comma 2, lettera n), in presenza di istanze di autorizzazione di servizi di linea che prevedono relazioni di traffico tra località collocate nel territorio di una regione o di due regioni confinanti, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti trasmette le domande di autorizzazione alle regioni interessate per l'espressione di un parere preventivo e vincolante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole».

---

**2.637**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le parole: "Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2011, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 per le concessioni dei servizi di linea, le imprese devono disporre, al momento dell'istanza del titolo autorizzativo, di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni e, successivamente, devono impiegare nei servizi di linea autobus immatricolati per la prima volta da non oltre dodici anni"».

---

**2.1000**

FLUTTERO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento congiunto del Ministero delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'agricoltura, assicurando adeguata rappresentanza alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali.».

---

**2.1001**

ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 sul capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011».

---

**2.0.1**

SARRO, ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Ai fini della definizione del contenzioso in atto sui cosiddetti minimi garantiti relativi alle concessioni per l'accettazione delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, nonché in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, i crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni interessate sono compensati con i debiti dovuti alle suddette Amministrazioni, anche riferiti al Prelievo Erariale Unico nella misura non superiore al cinquanta per cento per ciascun periodo di imposta, ovvero possono essere oggetto di cessione a terzi, sempre al fine della compensazione con i debiti di quest'ultimi, o di transazione con le Amministrazioni.

2. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del comma 1, le controversie di cui allo stesso comma sono estinte.

3. La presente norma non comporta oneri per la finanza pubblica».

**2.0.2**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 117, della legge n. 220 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo sopprimere le seguenti parole: "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,";

b) le parole: "i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società", sono sostituite dalle seguenti: "i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione totalitaria di una sola società ovvero mantenere le sole società già costituite che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi";

c) dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite", sono inserite le seguenti: ", ovvero ne cedono le partecipazioni,";

d) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale."».

---

### 2.0.3

VIZZINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)*

1. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per l'alimentazione del Fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

3. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284».

---

### 2.0.4

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, dopo le parole: "finalità istituzionali", aggiungere il seguente periodo: "L'Agenzia provvederà all'estromissione anche dei beni immobili

di aziende non in liquidazione a favore di quegli enti territoriali che abbiano stipulato con l'Agazia del Demanio ed il Ministero dell'economia e delle finanze appositi protocolli di intesa finalizzati alla destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, che siano già nella disponibilità degli enti territoriali medesimi, con efficacia dalla data di sottoscrizione dei protocolli ai soli fini della esenzione dalla corresponsione dei canoni di locazione».

---

## 2.0.5

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6-bis. Ai sindaci, per i quali si verificano le condizioni previste per le vittime del dovere e del terrorismo dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, e dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cause ed accadimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività della carica ricoperta, o ad essa connessi, sono estesi le provvidenze ed i benefici per gli stessi previsti in caso di invalidità permanente ed a favore dei nuclei familiari superstiti in caso di decesso"».

---

## 2.0.6

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della



legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.0.7

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 80 milioni di euro per il triennio 2011-2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d)

Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.8

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come sostituito dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2011";

b) le parole: "entro il 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2011"».

---

## 2.0.9

MALAN, *Relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Istituzioni scolastiche italiane all'estero)*

1. È prorogata non oltre il 31 agosto 2012 la validità delle graduatorie permanenti finalizzate alla mobilità professionale del personale docente e ATA della scuola verso le istituzioni scolastiche e universitarie all'e-

stero, come riformulate e aggiornate ai sensi dell'ordinanza del Ministro degli affari esteri n. 267/6389 del 13 dicembre 2006.

2. Il servizio all'estero del personale docente ed amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può essere superiore ai nove anni scolastici. Conseguentemente la proroga del servizio all'estero non si applica al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche dei Paesi membri dell'Unione europea. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate».

---

## 2.0.10

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Procedure stabilizzazione personale)*

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge 508/99 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite della do-

tazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 2.0.11

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, Marco FILIPPI, ANTEZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. Per l'anno 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici, con dotazione pari a 50 milioni di euro.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi 1 e 2, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011.

Ai relativi oneri si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.119

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 625, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

---

**2.0.13**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-sexies inserire il seguente: "7-septies. A decorrere dall'anno 2011, nel saldo finanziario non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.0.14**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.2-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2011, è incrementata di Euro 4.570.000,00, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie lo-

cali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.15**

GRANAIOLO, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Proroga delle norme in materia di contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie nelle scuole)*

1. Nelle more dell'approvazione di una norma di adeguamento e di stabilizzazione della spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie nelle scuole di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2005 n. 68, la disciplina recata dall'articolo 2 della Direttiva medesima è prorogata per l'anno 2011.

*3-bis.* Agli oneri di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma *3-ter*.

*3-ter.* A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio rela-



tive a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.0.17

ANDRIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al fine di agevolare il percorso universitario di quegli studenti nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori, nel corso del corrente anno e nel 2010, sia stato licenziato oppure messo in mobilità o in cassa integrazione, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, un apposito Fondo di nazionale di solidarietà, con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente. per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione del Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accerta-

mento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, tino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.18**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroga di termini in materia di istruzione)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "il biennio 2009-2010" aggiungere le seguenti: "e successivi" e dopo le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" aggiungere le seguenti: "e successivi";

b) al comma 2 dopo le parole: "il primo corso biennale" aggiungere le seguenti: "e successivi";

c) al comma 3, dopo le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" aggiungere le seguenti: "e successivi".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

---

**2.0.19**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al termine del comma 5, sono aggiunte le parole: "Le Università e gli enti di ricerca non sono tenute a riportare il codice identificativo di gara (CIG) per le transazioni relative a contratti per servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000 ovvero a contratti di lavori di importo inferiore a euro 40.000"».

---

**2.0.20**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, è assegnato un contributo per le attività di 30 milioni di euro, da, ripartirsi per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui ai contributi ordinari. Per l'anno 2011 il contributo assegnato è di 150 milioni di euro, sempre da ripartirsi con le medesime modalità.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutato in 180 milioni euro, si provvede a valere dei risparmi di spesa comunque derivanti dalla soppressione degli istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSP AL). Il personale e le risorse strumentali degli istituti di formazione indicati dal periodo precedente transita alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione che subentra nelle funzioni e nei compiti dei soppressi istituti. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro annui.

3. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati al comma 1, si provvede dal 2011 alla riduzione degli stanziamenti comunque riconducibili, rispettivamente, per la S.S.A.I., nell'ambito della Missione n. 2 (*Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul Territorio*), Programma n. 2.2 (*Attuazione da parte delle prefetture delle missioni da parte del Ministero dell'interno sul territorio*) del bilancio dello Stato, stato di previsione del Ministero dell'Interno e, per la S.S.P.A.L., nell'ambito degli stanziamenti di spesa ivi altresì iscritti, per la quota riconducibile al meccanismo di riassegnazione previsto dall'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, a ragione della soppressione stabilita, al comma 31-*ter* dal medesimo articolo, dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e della successione ivi prevista, a titolo generale, del Ministero dell'interno nella gestione delle relative risorse finanziarie.

4. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro annui.

5. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna delle due Amministrazioni, delle dotazioni di bilancio relative a spese rimodulabili, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio precedente al comma 3».

**2.0.21**

VACCARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 1978, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 non si applica alle Federazioni sportive aventi natura di Ente pubblica affiliate al Coni».

---

**2.0.22**

RANUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertita con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, dopo le parole: "rivalutare i beni immobili" sono inserite le seguenti: "anche se condotti in locazione sulla base di un contratto di *leasing* finanziario»;

b) al comma 16 le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009";

c) al comma 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009";

d) dopo il comma 17 inserire il comma 17-bis:

"17-bis. Per gli immobili oggetto di contratto di *leasing*, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni contenuti nel medesimo contratto e deve essere effettuata con riferimento alla differenza tra il valore attuale dei beni e il valore attuale delle rate di canone non scadute; il maggior valore attribuito sarà soggetto ad ammortamento secondo le regole proprie del bene cui afferisce. Per le società tenute alla predisposizione del bilancio d'esercizio, il maggior valore dovrà essere iscritto tra le attività di cui all'articolo 2424 del codice civile lettera b), il numero 1) con espressa indicazione, nella nota integrativa, della particolarità dell'attività iscritta";

e) alla fine del comma 19 è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta sostitutiva potrà essere altresì versata nella misura del 5 per cento; tuttavia, in tale caso il saldo attivo della rivalutazione si intenderà affrancato dall'inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. L'imposta sostitutiva ridotta potrà essere altresì versata sul saldo attivo risultante dalla rivalutazione effettuata ai sensi del previgente disposta di cui ai commi 16 e seguenti dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni; tuttavia in tale caso il

saldo attivo della rivalutazione si intenderà affrancato dall'inizio del quinto esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

---

### **2.0.23**

RANUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2011, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

---

### **2.0.24**

RANUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al comma 2-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Negli stessi comuni, in considerazione dell'alta densità turistica, sono esclusi dai costi, per coprire lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti, quelli sostenuti in forma diretta dagli stessi comuni per l'espletamento dei servizi aggiuntivi strettamente collegati al turismo quali *standard* qualitativi per le salvaguardia dell'igiene ambientale e dell'immagine del territorio"».

---

### **2.0.25**

RANUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 3, della legge 25 agosto 1991, n. 187, sostituire la lettera *b*), con la seguente: "*b*) negli esercizi annessi ad alberghi, *residence*, case albergo, pensioni, locande o altri complessi ricettivi"».

---

**2.0.26**

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le disposizioni di cui al comma 309 dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al periodo d'imposta relativo all'anno 2011.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.27

ANDRIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-*bis*.**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011"».

---

**2.0.28**

RANUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

**2.0.29**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 40-bis, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "ai loro iscritti", sono aggiunte le seguenti: "e ai loro dipendenti".

2. All'articolo 120-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "da enti di previdenza obbligatoria", sono aggiunte le seguenti: "e da aziende o enti per l'edilizia residenziale pubblica"».

**2.0.30**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MOLINARI, MAZZUCONI, TEDESCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Per facilitare il recupero dei rifiuti derivanti da tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell'allegato 1B del



decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ai soli fini del conferimento nei centri di raccolta di RAEE autorizzati, sono considerati di provenienza domestica i rifiuti di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, limitatamente a quantitativi inferiori a 100 chilogrammi per ogni singolo conferimento"».

---

**2.0.31**

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroghe di termini in materia ambientale)*

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2010 resta invariato anche per l'anno 2011».

---

**2.0.32**

FIORONI, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroghe di termini in materia ambientale)*

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2010 resta invariato anche per l'anno 2011».

---

**2.0.33**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 38-bis secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "valore aggiunto" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua in misura superiore al venti per cento

di tutto l'ammontare delle operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, nonché prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni accessorie nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nella Comunità».

---

### 2.0.34

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Regime contributivo del lavoro svolto in luoghi sempre variabili e diversi di cui all'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono contestualmente presenti le seguenti condizioni:

- 1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
- 2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- 3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».

---

### 2.0.35

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "30 settembre 2008", "30 aprile 2008", "1° gennaio 2008", "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispet-

tivamente dalle seguenti: "30 settembre 2010", "30 aprile 2011", "1° gennaio 2011", "1° gennaio 2010", "16 dicembre 2011" e "16 marzo 2012"».

---

### **2.0.36**

FIORONI, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "30 settembre 2008", "30 aprile 2008", "1° gennaio 2008", "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "30 settembre 2010", "30 aprile 2011", "1° gennaio 2011", "1° gennaio 2010", "16 dicembre 2011" e "16 marzo 2012"».

---

### **2.0.37**

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. All'articolo 29, primo comma, lettera *b*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi centocinquanta giorni dalla notifica"».

---

### **2.0.38**

FIORONI, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. All'articolo 29, primo comma, lettera *b*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi centocinquanta giorni dalla notifica"».

---

**2.0.39**

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. Il termine di presentazione del modulo RW è prorogato al 30 giugno 2011, relativamente agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria detenute al 31 dicembre 2009 e all'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del 2009 hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di invio del modulo».

---

**2.0.40**

FIORONI, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. Il termine di presentazione del modulo RW è prorogato al 30 giugno 2011, relativamente agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria detenute al 31 dicembre 2009 e all'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del 2009 hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di invio del modulo».

---

**2.0.41**

SANGALLI, FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

---

**2.0.42**

FIORONI, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

**2.0.43**

FIORONI, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Ulteriori proroghe di termini in materia fiscale)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) al comma 1, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2011";

b) aggiungere il seguente comma:

"2. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 38, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma precedente, dovrà, prevedere un congruo periodo di sperimentazione, al fine di consentire la previsione di opportuni correttivi volti a migliorare la selettività dello strumento di accertamento".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 5.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie

delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

5. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 5-quater, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

#### 2.0.44

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Accertamenti basati su studi di settore)*

1. Gli accertamenti basati sullo strumento degli studi di settore non possono essere in alcun caso considerati automatici e devono essere basati sul contraddittorio con il contribuente, tenendo conto di tutti gli elementi forniti dal contribuente stesso per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti e di particolari condizioni per cui il meccanismo presuntivo non è idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attività».

---

**2.0.45**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Rimborso dell'eccedenza detraibile IVA)*

1. Dopo la lettera *b*), del comma 3, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente:

"*b-bis*) quando effettua le cessioni di cui alla lettera *c*), comma 4, articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;"».

**2.0.46**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Ritenuta d'acconto sui bonifici per beneficiare degli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "una ritenuta del 10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "una ritenuta del 4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro».

**2.0.47**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Fidejussione per apertura partita IVA)*

1. Dopo il comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino *extra* UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a ventimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera"».

---

**2.0.48**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento, con un minimo di 1.00 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata».

---

**2.0.49**

ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito del-



l'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.

3. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 1, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione».

---

### **2.0.50**

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Plusvalenze su alienazione partecipazioni)*

1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro»

---

### **2.0.51**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 325, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Possono partecipare al capitale sociale o al fondo consortile dei confidi imprese di grandi dimensioni, banche ed enti pubblici e privati,

purché questi non fruiscono dell'attività sociale, le piccole e medie imprese socie dispongano di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Nel caso di partecipazione ai fondi di garanzia interconsortili di cui all'articolo 13, comma 20, del decreto legge 30 settembre 2009, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 325, che abbiano natura di confidi di secondo grado, in luogo delle piccole e medie imprese soci e si considerano i confidi aderenti al fondo";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le imprese di grandi dimensioni, le banche e gli enti pubblici e privati possono anche sostenere l'attività dei confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; in tal caso essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea";

c) il comma 54 è abrogato».

---

## 2.0.52

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 2-bis.**

1. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma».

---

**2.0.53**

ANDRIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 2-bis.**

1. Gli Enti Locali, così come individuati dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove sia stata proposta davanti ai giudice ordinario opposizione ad ordinanze-ingiunzioni, emesse nei loro confronti per violazioni riguardanti assunzioni di lavoratori antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, possono definire le liti pendenti versando alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il trenta per cento della somma dovuta, ove i relativi giudizi siano ancora in primo grado e non siano state depositate le sentenze. La lite può essere altresì definita nella misura del dieci per cento, quando vi sia stata in primo grado pronuncia del giudice sfavorevole all'Amministrazione dello Stato, e nella misura del cinquanta per cento, quando la predetta pronuncia sia stata sfavorevole all'Ente Locale. Il versamento per la definizione della lite va effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla definizione della lite possono procedere, effettuando il relativo versamento, anche i soggetti obbligati solidali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3-*quater*.

*3-quater.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.54

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14, del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Ai comuni compresi tra i 5.000 e 15.000 abitanti che nell'anno 2010 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a causa di entrate straordinarie non ripetibili, avvenute nel 2007 ed utilizzate a finanziare spese di investimento negli anni successivi, che nel triennio 2006-2007-2008 hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno e che nell'ultimo decennio dal 1999 al 2009, hanno realizzato continuativamente un avanzo di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti dovuti agli Enti Locali di cui al presente comma si applica nella misura del 5 per cento".

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie

delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e icorrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.0.55

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 88, inserire il seguente:

"88-bis. Per i comuni con saldi obiettivi anomali, calcolati con le modalità previste dal decreto legge n. 112 del 2008, l'obiettivo 2011 non può comunque superare l'11,4 per cento della media della spesa corrente del triennio 2006-2008"».

---

## 2.0.56

MOLINARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Per il periodo transitorio intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30

aprile 2014, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, nel rispettivo ambito territoriale:

a) a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla vigente normativa; a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale;

b) a regolarizzare, secondo i rispettivi ordinamenti e su richiesta degli interessati ovvero della società concessionaria autostradale, le iscrizioni tavolari e catastali relative ai beni immobili occupati per la costruzione dell'autostrada e tuttora intestati agli originari proprietari, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei relativi indennizzi».

---

## 2.0.57

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 105 è soppresso.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica

fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---

## 2.0.58

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art 2-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque ricorra, dopo la parola: "impresa" sono aggiunte la seguenti: "e dai professionisti".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.59

LUSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)*

1. I Programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati su iniziativa degli Enti Locali competenti. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, per la stipula e la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012».

---

## 2.0.60

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 1, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il



primo periodo, è aggiunto il seguente: "A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.».

---

### **2.0.61**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse"».

---

### **2.0.62**

GALPERTI, MORANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";

b) al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".

2. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".

3. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo il rigo 8 è inserito il seguente:

| ENTI SOPPRESSI   | AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTE NELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI COMPITI ED ATTRIBUZIONI |
|--|---|
| Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali | CCIAA brescia   |

### 2.0.63

Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. Il disposto dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, comma 31, penultimo capoverso, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, che abbia richiesto il trattamento in servizio entro la data del 30 maggio 2010, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.0.64

Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131)*

1. Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:

"Art. 127-bis. – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

2. Al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti vengano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti di fabbricazione, di offerta e di com-

mercualizzazione non possono essere trasferiti separata mente dall'azienda"».

---

## 2.0.65

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e ferroviarie" aggiungere le seguenti: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale".

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

*a*) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

*b*) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

4. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.66

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art.2-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagu-

nare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e ferroviarie" aggiungere le seguenti: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e*) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.67**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.2-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e per la durata di 36 mesi, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività, viene concessa alle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che non effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel suddetto periodo, una riduzione di 5 punti sul complesso delle aliquote, a carico del datore di lavoro, per contributi previdenziali ed assicurativi. Il Ministro del Lavoro, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede con decreto da emanarsi entro 30 giorni, a fissare le modalità d'attuazione della misura prevista dal presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di ac-

certamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.68

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art.2-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e per la durata di 36 mesi, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese portuali, è introdotta una riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente in siti portuali, nel limite di spesa annua di 20 milioni di euro. La modalità e la misura della suddetta riduzione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro



che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.261

BRUNO, MILANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art.2-bis.**

*(Proroga delle agevolazioni ai lavoratori del settore portuale)*

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività dei porti italiani nei quali aziende concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 hanno come attività prevalente il trasbordo da nave a nave di contenitori, la contribuzione previdenziale ed assistenziale a loro carico è dovuta nella misura del 55% di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Si considera come prevalente l'attività di *transhipment* quando i contenitori movimentati in trasbordo da nave a nave da parte di un'Azienda concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, superano la soglia del 75 per cento del volume complessivo di contenitori movimentati da quell'Azienda in quel porto nell'anno 2009.

3. Per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11 milioni di Euro per ognuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa».

*Conseguentemente, agli oneri, valutati in 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.0.260**

BRUNO, MILANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroga termini in materia di tasse e diritti marittimi)*

1. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali con riguardo anche all'attività prevalente di *transhipment*, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di stabilire variazioni in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

3. La copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, avverrà dalla revoca delle risorse finanziarie trasferite o assegnate alle Autorità Portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e finanze si provvederà entro sessanta giorni alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione delle quote per l'anno 2011 destinata ai porti con prevalente attività di *trashipment* e finalizzata all'abbattimento delle tasse d'ancoraggio.

---

**2.0.262**

BRUNO, MILANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroga disposizioni in materia previdenziale nel settore portuale)*

1. Il dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nominato presidente di una Autorità portuale è posto in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto per tutta la durata dell'incarico. Il periodo di aspetta-

tiva è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. A tal fine le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Gli oneri complessivamente sostenuti sono integralmente rimborsati dall'Autorità portuale presso la quale il dipendente svolge l'incarico, la quale provvede altresì al recupero della quota posta a carico dell'interessato.

---

### **2.0.69**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Al comma 7-terdecies, dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009; n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ferma rimanendo l'applicabilità della misura prevista al precedente comma per i soli anni nello stesso indicati, nei casi di oggettiva impossibilità di riduzione della spesa corrente o di aumento delle entrate, alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, le Autorità Portuali potranno far fronte utilizzando avanzi di amministrazione dei precedenti esercizi"».

---

### **2.0.70**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, FERRANTE, LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Fino alla data indicata dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, non è considerato trasporto a titolo professionale e non necessita di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trasporto dei propri rifiuti effettuato da imprenditori agricoli a circuiti organizzati di raccolta».

---

**2.0.71**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, FERRANTE, LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per l'anno 2011, in conseguenza delle straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie delle aziende agricole, di ogni natura e/o origine, verso enti pubblici e/o assimilati ed istituto di credito, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. È altresì disposta la sospensione per l'anno 2011 delle procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole per le esposizioni debitori e di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

**2.0.72**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. È altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.

3. Dalla presente moratoria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**2.0.73**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R. e che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva, ovvero non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 giugno 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

3. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a

cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

---

#### **2.0.74**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.2-bis.**

1. In attesa dell'accertamento dell'effettivo credito vantato dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, per il primo semestre 2011, in conseguenza delle straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie delle aziende agricole, di ogni natura e/o origine, verso enti pubblici e/o assimilati ed istituto di credito, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. È altresì disposta la sospensione sino al 30 giugno 2011 delle procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole per le esposizioni debitorie di cui al comma 1».

---

#### **2.0.75**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario – non oltre il 31 dicembre 2011 – all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.

2. L'AGEA è autorizzata, entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria concorsuale, ad inserire in servizio, a valere sulle ulte-

riori posizioni della anzidetta graduatoria, le unità necessarie per coprire eventuali vacanze nella dotazione organica.

3. Agli oneri relativi ai commi 1 e 2 l'AGEA provvede a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando le risorse diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello Stato, ovvero esclusivamente i proventi propri derivanti da Società sue partecipate».

---

**2.0.76**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario – non oltre il 31 dicembre 2011 – all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.

2. L'AGEA è autorizzata, entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria concorsuale, ad inserire in servizio, a valere sulle ulteriori posizioni della anzidetta graduatoria, le unità necessarie per coprire eventuali vacanze nella dotazione organica.

3. Agli oneri relativi ai commi 1 e 2 l'AGEA provvede a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando le risorse diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello Stato, ovvero esclusivamente i proventi propri derivanti da Società sue partecipate».

---

**2.0.77**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario – non oltre il 31 dicembre 2011 – all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.

2. Al relativo onere l'AGEA provvede a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando le risorse diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello stato, ovvero esclusivamente i proventi propri derivanti da Società sue partecipate».

---

### **2.0.78**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'Agenzia per le erogazioni agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario – non oltre il 31 dicembre 2011 – all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità.

2. Al relativo onere l'AGEA provvede a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando le risorse diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello Stato, ovvero esclusivamente i proventi propri derivanti da Società sue partecipate».

---

### **2.0.79**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per il personale già dipendente dai consorzi agrari, anche assunto successivamente al 10 gennaio 1997 o collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2008, le regioni, sentite le parti sociali, possono individuare le modalità di ricollocazione presso enti pubblici operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, ovvero presso le regioni stesse o presso altri enti locali del territorio, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

---



**2.0.80**

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. I naufragi delle unità da pesca e gli affondamenti delle navi da pesca di nazionalità italiana a seguito di sinistro marino, avvenuti nel corso dell'anno 2010 ed accertati dall'Autorità marittima, sono equiparati al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2011, con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (FEP). I benefici si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di imbarcazioni non coperte da assicurazione per affondamento a seguito di sinistro marino.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3-quater.

3-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui

al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.81**

ANDRIA, AMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. I naufragi delle unità da pesca e gli affondamenti delle navi da pesca di nazionalità italiana a seguito di sinistro marino, avvenuti nel corso dell'anno 2010 ed accertati dall'Autorità marittima, sono equiparati al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2011, con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (FEP). I benefici si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di imbarcazioni non coperte da assicurazione per affondamento a seguito di sinistro marino».

---

**2.0.82**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Sono riconosciute, per le finalità della legge 26 maggio 2004 n. 154 e successive modifiche e integrazioni, pariteticamente le associazioni datoriali nazionali della Pesca, sia cooperative che armatoriali, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca che abbiano in essere un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro registrato al CNEL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca marittima e della imprenditoria ittica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.0.83**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca rientra fra le mansioni particolarmente usuranti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 34 a 38 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**2.0.84**

LAURO, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)*

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dal 1° gennaio 2011 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi di cui all'art. 21, comma 10, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, al programma "2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interna", cap. 1880».

**2.0.85**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alla Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3 dopo le parole: "trasporto delle merci," inserire le seguenti: ", alla pesca".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

**2.0.86**

MARAVENTANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fondo di sostegno ai soggetti esercenti l'attività di pesca a Lampedusa)*

1. Al fine di compensare l'aumento dei costi dei carburanti sul territorio di Lampedusa, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale con una dotazione, per l'anno 2011, di un milione di euro, a favore dei soggetti residenti a Lampedusa esercenti l'attività di pesca.

2. Le modalità di ripartizione del fondo saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 1 milione di euro».

**2.0.87**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**2.0.88**

MOLINARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso di consentire comunque l'opzione prevista dal comma 5 tra tutte le forme di caccia ivi indicate, fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle predette regioni a statuto speciale e province autonome».

**2.0.89**

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa

della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.90

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa

della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.0.91

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)*

1. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato a decorrere dall'anno 2011 di euro 250.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Pre-



sidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4. L'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74 è sostituito dal seguente: "Art. 3. – (Attività del CNSAS). – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali."».

---

## 2.0.92

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)*

1. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n.162, è integrato per l'anno 2011 di euro 250.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma1, pari a euro 250.000 per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma3, della legge 31 dicembre 1999, n.196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso

per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate; ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n.133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n.662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4. L'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n.74 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Attività del CNSAS*). – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, – libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali"».

---

### 2.0.93

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MOLINARI, MAZZUCONI, TEDESCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art.2-bis.

1. All'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole "Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti "e gli Enti Parco istituiti con legge regionale, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti."

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole "e comunque alle università," sono aggiunte le seguenti : ", gli Enti Parco istituiti con legge regionale, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

5. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori ad 1 miliardo di euro per l'anno 2010, a 500 milioni di euro per l'anno 2011, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

**2.0.94**

CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. la legge 30 aprile 1962, n.283, recante Modifica degli articoli 242, 243, 247,250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", rimane in vigore ai sensi dell'articolo 14, comma 17, lettera a) della legge 28 novembre 2005, n.246.

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "17-bis. la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al comma 17 è dichiarata dal giudice che pronuncia sull'eccezione di parte, con l'intervento del pubblico ministero"».

---

**2.0.95**

CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

1. La legge 30 aprile 1962, n.283, la cui epigrafe reca "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", rimane in vigore ai sensi dell'articolo 14, comma 17, lettera a) della legge 28 novembre 2005, n.246.

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "17-bis. La permanenza in vigore delle disposizioni di cui al comma 17 è dichiarata dal giudice che pronuncia sull'eccezione di parte, con l'intervento del pubblico ministero"».

---

**2.0.96**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Internalizzazione dei Servizi della Sanità pugliese)*

1. In considerazione della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione e gestione del Servizio Sanitario, garantita dalla riforma

del titolo V della Costituzione, in conformità a quanto stabilito dalla legge della Regione Puglia n.4 del 25 febbraio 2010, al fine di restituire diritti e dignità ai lavoratori, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sarà ultimato il piano di internalizzazione degli ottomila lavoratori dei Servizi della Sanità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n.220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

### **2.0.97**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n.557 del 1993».

---

### **2.0.98**

MOLINARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati per le quali indipendentemente dalla categoria catastale attribuita, ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del medesimo decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557».

---

## 2.0.99

BERTUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, è sostituito dal seguente:

"105. I comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n.42, possono avvalersene anche per l'anno 2011. La compensazione opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93."

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a

pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.100

BERTUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Il comma 92 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"92. Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall'articolo 77-bis della legge n. 133 del 2008 è quello calcolato per il 2011 tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 della legge n. 42 del 2010. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 89, l'articolo 4, comma 4-*quinquies* della legge 42 del 2010 non trova invece applicazione".

2. Il comma 105 dell'articolo 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4 e 5.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Cia-



scuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

---

**2.0.101**

LUSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione" aggiungere le seguenti: ", fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'Ente totale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dal comma 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"».

---

**2.0.102**

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Per il solo anno 2011, al fine di consentire la messa a regime del nuovo sistema di finanziamento regionale delle comunità montane e di garantire la funzionalità e il mantenimento in servizio dei 630 lavoratori tecnici ed amministrativi delle 20 comunità montane della regione Campania, sono stanziati 5 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza per-

sonale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.0.103

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "Fondazioni di ricerca e organismi equiparati" aggiungere le seguenti: "e Fondazioni che perseguono finalità sociali o finalità ausiliarie all'attuazione dei compiti delle Regioni e degli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è am-

messo strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.0.104

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Il comma 18 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. L'ISAE mantiene le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, in attesa del riordino dell'Istituto.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili,

l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui ai presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## **2.0.105**

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Al fine di garantire la continuità operativa della Scuola archeologica italiana di Atene istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 1987, n. 118, e successive modificazioni, sono stanziati ulteriori 500 mila euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a

pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.0.106

ANDRIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire la continuità operativa della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" Monza, è stanziato un contributo straordinario pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a

pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.107

LUSI, LEGNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di

servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2. All'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione" aggiungere le seguenti: ", fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'Ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dal comma 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

### **2.0.108**

LUSI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

"1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno

erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della I legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui di comma 3.

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: «6. Ferme restando le competenze e le attività poste in essere dalle Regioni, qualora si rendesse necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, si provvede ai seguenti interventi in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici: *a)* sostegno economico durante il periodo di disoccupazione; *b)* attività di formazione e/o riqualificazione da svolgersi o presso la stessa azienda che effettua l'assunzione o da affidare, mediante convenzioni, alle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro, di cui all'art. 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; *c)* ulteriori attività e/o iniziative volte a garantire la formazione/riqualificazione degli infortunati sul lavoro.

Lo svolgimento delle attività sopra elencate è di competenza degli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 del decreto del



Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nonché degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati da membri delle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra.

Le attività di riqualificazione professionale sono finanziate tramite l'addizionale dell'1 per cento di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per l'assegno speciale di cui alla legge n. 248 del 1976, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge n. 264 del 1949, secondo la seguente ripartizione: il 10 per cento del gettito complessivo è destinato, tramite apposito vincolo, direttamente agli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre la restante quota è utilizzata dall'INAIL per il finanziamento degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati dai membri delle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra».

---

## 2.0.109

LUSI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 1 milione ed è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione "Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.Y)", "Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)", "I.R.F.A Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL-Onlus", con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge».

---

## 2.0.110

LUSI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

"1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via

esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, i risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 50.000 euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "per i predetti lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori divenuti inabili per infortunio o malattia professionale, a prescindere dal grado di inabilità"».

---

## 2.0.111

LUSI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

"1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di

lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato; Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 50.000 euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti».

---

## 2.0.112

LUSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nei conto consolidato della Pubblica Amministra-

zione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore Generale della Corte dei Conti, Avvocato Generale dello Stato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo risparmio ad essa assegnato.

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 800 mila euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. Le rendite erogate ai soggetti beneficiari della legge 17 agosto 2005, n. 168, di cui all'articolo 14-*vicies quater*, con decorrenza 1° luglio 2000 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 168 del 2006, sono rivalutate nella percentuale del 4 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2011».

**2.0.113**

PINOTTI, LUSI, MERCATALI, CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

"1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione; per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. Restano validi ed efficaci i provvedimenti certificativi dei benefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fino

al conseguimento da parte dei soggetti interessati dei benefici previdenziali».

## 2.0.114

PINOTTI, LUSI, MERCATALI, CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

"1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente.- e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".

2. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziaria con sentenza definitiva».

---

## 2.0.115

PINOTTI, LUSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis

"1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".



2. Per il solo anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

3. Per l'anno 2011, sono stanziati 70 milioni di euro a favore dell'Autorità Portuale di Genova in ottemperanza agli impegni assunti dal Governo nel 2005 sull'Accordo di Programma per le aree di Comigliano ILVA».

---

**2.0.116**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

«1. Nelle more del processo di riorganizzazione dei compiti e delle funzioni, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, già facenti capo all'Istituto per la promozione industriale, soppresso ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono fatti salvi gli atti relativi ai rapporti convenzionali relativi alla gestione dell'Istituto, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti per i quali siano stati assunti impegni o l'assunzione degli impegni per gli stanziamenti non impegnati».

---

**2.0.117**

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011, il fondo è altresì alimentato con la quota del 5 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai Prefetti". Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Per gli stessi fini, una quota pari a cinque milioni di euro, è destinata al fondo unico di amministrazione, a decorrere dall'anno 2011, per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.118

VIZZINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Esperti per la sicurezza)*

1. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di

polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2011, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente i commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

6. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga".».

---

## 2.0.120

ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

«1. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:

"14-bis. In sede di prima applicazione dell'art. 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:

a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;

b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;

c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

d) la data di inizio di operatività dell'Albo.

14-*quater*. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-*bis*, comma 5, e 18-*ter*, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*quinqüies*. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;

b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

c) l'espletamento di ogni altra attività funzionale alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-*sexies*. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-*quinqüies* sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, comma 6, lettera b), le parole: "di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari";

b) all'articolo 18-*bis*, comma 6, lettera c), le parole: "regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari";

c) all'articolo 18-*bis*, comma 7, lettera b), dopo le parole: "alla iscrizione" sono aggiunte le seguenti: "ed alla cancellazione";

d) al comma 1 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole: "sentite la Banca d'Italia e la Consob", sono inserite le seguenti: "ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*";

e) al comma 3 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole: "si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8" sono aggiunte le seguenti: "9, 10 e 11".

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica».

---

**2.0.121**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzata l'assunzione di n. 178 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco a valere sulla corrispondente quota parte delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 9 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai sensi dell'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571, si applicano anche al rientro in ruolo del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al quale, nel periodo di collocamento fuori ruolo, sia stato affidato l'esercizio di funzioni di livello superiore, anche dirigenziale, alla qualifica di provenienza».

**2.0.122**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, in servizio alla data del 30 dicembre 2010 in amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti in organico, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato. Si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 2 *quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il personale che alla data del 30 dicembre 2010 svolge incarichi di funzioni dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni ai sensi all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio per la qualifica dirigenziale corrispondente, previo superamento di apposita prova selettiva».

---

### **2.0.123**

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 108 è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero,

ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio, ad essa assegnato.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.124

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.

1. Al comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010« n. 122, le parole: "Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e" con la seguente: "Per".



2. All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sono soppresse le seguenti voci:

|   |  |
|---|--|
| Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461 | Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 |
|---|--|

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".».

### 2.0.125

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. Al comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e" sono sostituite con la seguente: "Per"

2. All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sono soppresse le seguenti voci:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)                                      | CCIAA Parma           |
| Stazione Sperimentale del vetro  | CCIAA Venezia         |
| Stazione Sperimentale per la seta  | CCIAA Milano          |
| Stazione Sperimentale per i combustibili   | CCIAA Milano          |
| Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)   | CCIAA Milano          |
| Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)   | CCIAA Milano          |
| Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)                      | CCIAA Reggio Calabria |
| Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450 | CCIAA Napoli          |

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

**2.0.126**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. La Arcus Spa sostiene con carattere di priorità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attività dei soggetti operanti nel campo dello Spettacolo, aventi, alla data del 6 aprile 2009, sede legale o operativa nei comuni del cratere come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che in tale data, risultavano destinatari da almeno un triennio, sia di sovvenzioni a carico del Fondo Unico dello Spettacolo, sia del sostegno finanziario previsto da specifiche leggi della Regione Abruzzo.

2. La Arcus Spa finanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i progetti presentati da detti soggetti entro i termini previsti dal relativo bando per l'anno 2010, ed attribuisce agli stessi un contributo finanziario straordinario, nell'ambito delle risorse disponibili, pari alla somma complessiva risultante tra la sovvenzione del Fondo Unico dello Spettacolo ed il sostegno regionale maturato dai singoli .soggetti culturali nell'anno 2008.

3. La Arcus Spa, anche per l'anno 2011, attribuisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un contributo finanziario straordinario, nell'ambito delle risorse disponibili, pari alla somma complessiva risultante tra sovvenzione del Fondo Unico dello Spettacolo ed il sostegno regionale maturato dai singoli soggetti culturali nell'anno 2008 ed accorda priorità ai progetti dagli stessi saranno presentati, singolarmente o in forma associata, secondo i termini e le modalità che saranno indicate dal bando relativo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati, ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, i relativi importi, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

5. I soggetti destinatari dell'intervento straordinario di cui ai commi precedenti, conservano a tutti gli effetti il diritto a fruire sia degli ordinari interventi del Fondo Unico dello Spettacolo, sia del sostegno finanziario previsto dalle leggi della Regione Abruzzo di relativo riferimento».

---

**2.0.127**

DI STEFANO, PICCONE, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. La ARCUS spa sostiene con carattere di priorità l'attività dei soggetti operanti nel campo dello Spettacolo, aventi, alla data del 6 aprile 2009, sede legale e/o operativa nei comuni del cratere come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che in tale data, risultavano destinatari da almeno un triennio, sia di sovvenzioni a carico del Fondo Unico dello Spettacolo, sia del sostegno finanziario previsto da specifiche leggi della Regione Abruzzo.

2. La ARCUS spa finanzia, per l'anno 2010, i progetti presentati da detti soggetti entro i termini previsti dal relativo bando, ed attribuisce agli stessi un contributo finanziario straordinario pari alla somma complessiva risultante tra la sovvenzione del Fondo Unico dello Spettacolo ed il sostegno regionale maturato dai singoli soggetti culturali nell'anno 2008.

3. La ARCUS spa, anche per l'anno 2011, attribuisce ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un contributo finanziario straordinario pari alla somma complessiva risultante tra sovvenzione del Fondo Unico dello Spettacolo ed il sostegno regionale maturato dai singoli soggetti culturali nell'anno 2008 ed accorda priorità ai progetti che dagli stessi saranno presentati, singolarmente o in forma associata, secondo i termini e le modalità che saranno indicate dal bando relativo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, i relativi importi, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

5. I soggetti destinatari dell'intervento straordinario di cui ai commi precedenti, conservano a tutti gli effetti il diritto a fruire sia degli ordinari interventi del Fondo unico dello spettacolo, sia del sostegno finanziario previsto dalle leggi della regione Abruzzo di relativo riferimento».

**2.0.128**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. La "Fondazione Gerolamo Gaslini", eretta a ente di diritto pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, è trasformata in fondazione di diritto privato, ferme restando le finalità e le disposizioni di cui allo statuto approvato con decreto ministeriale 23 luglio 2002, ivi compresa l'alta vi-

gilanza del Ministero dell'interno attesa la natura assistenziale dell'opera svolta. la Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'ente di diritto pubblico. Le modifiche dello statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono abrogati gli articoli 1 e 6 della citata legge n. 897 del 1950.

2. Al fine di potenziare l'attività di ricerca nel campo biomedico assicurando le necessarie sinergie a livello nazionale, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente nonché, eventualmente, dagli statuti, il direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS è nominato dal Ministro della salute. La disposizione di cui al presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

---

## 2.0.129

COSTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto del bilancio triennale 2011-2013 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca." »

---

## 2.0.130

BOSCETTO, LATRONICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al fine di consentire al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro di adeguare le proprie strutture e le proprie funzioni all'evoluzione

del quadro socio-economico nazionale, ivi incluse le relazioni industriali e sindacali, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per tutti i contratti e gli accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2011, è prorogato al 30 giugno 2011.

2. Conseguentemente, alla medesima legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) all'articolo 2, comma 4, lettera b), la parola: "quattordici" è sostituita dalla parola: "diciassette";

b) all'articolo 2, comma 4, le lettere e), f) e g) sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 9, le parole: "ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti nonché" sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", cui partecipa il segretario generale";

e) all'articolo 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti di disponibilità dei relativi fondi";

f) all'articolo 11 il comma 4 è soppresso

g) all'articolo 20, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'attività e l'organizzazione del CNEL, nonché la dotazione organica del suo segretariato generale, sono disciplinate con regolamento, approvato dall'assemblea, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, con la maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

h) all'articolo 20 il comma 2 è soppresso;

i) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Presidente del CNEL";

j) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "stato di previsione della spesa e alla" è inserita la parola: "autonoma";

k) all'articolo 21, comma 4, le parole: "alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "al Parlamento";

l) all'articolo 23 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono soppresi;

m) all'articolo 23, comma 8, le parole: "dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento di cui all'articolo 20"».

**2.0.131**

BEVILACQUA, DE ECCHER, CASTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis***(Riqualificazione dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali)*

1. L'articolo 1, comma 318, della legge 266/05 è sostituito dal seguente:

"Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000,00 a decorrere dallo gennaio 2011 ed è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione "Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.R.I.FO.R.)", "Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)", "I.R.F.A Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL-Onlus", con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all'importo massimo del 5 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 2010 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.0.132**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 2-bis.***(Adeguamento della normativa sulla SSPAL alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)*

1. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 31-ter e seguenti del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

2. La Scuola succede al Ministero dell'interno nelle funzioni ed in tutte le posizioni attive e passive già facenti capo alla soppressa Agenzia

autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito Agenzia, e le risorse strumentali e di personale comprensive del fondo di cassa, già appartenute alla predetta Agenzia, sono trasferite alla Scuola medesima; tutti i richiami effettuati nell'ordinamento alla soppressa Agenzia sono da intendersi riferiti alla Scuola.

3. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili. Alle attività di formazione la Scuola provvede con gli attuali organi che continuano sino alla loro naturale scadenza.

4. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti ed in modo da rendere conformi alla presente legge, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni relative alla soppressa Agenzia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465 e alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. Alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed a tutti i compiti già facenti capo ai soppressi organi dell'Agenzia, la Scuola provvede a mezzo di un comitato direttivo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, nominato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che lo presiede, da un sindaco designato dall'Anci e da un presidente di provincia designato dall'Upi.

5. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno assicura la continuità delle attività già facenti capo alla soppressa Agenzia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei predetti decreti del Presidente della Repubblica. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 è prorogato fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4 e dalla medesima data sono ridotti in misura corrispondente i contributi ordinari alle amministrazioni comunali e provinciali per essere destinati alla Scuola per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2».

---

**2.0.133**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Adeguamento della normativa sulla SSPAL  
alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)*

1. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 31-ter e seguenti del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

2. La Scuola succede al Ministero dell'Interno nelle funzioni ed in tutte le posizioni attive e passive già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito Agenzia, e le risorse strumentali e di personale comprensive del fondo di cassa, già appartenute alla predetta Agenzia, sono trasferite alla Scuola medesima; tutti i richiami effettuati nell'ordinamento alla soppressa Agenzia sono da intendersi riferiti alla Scuola.

3. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili. Alle attività di formazione la Scuola provvede con gli attuali organi che continuano sino alla loro naturale scadenza.

4. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti ed in modo da rendere conformi alla presente legge, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni relative alla soppressa Agenzia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465 e alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. Alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed a tutti i compiti già facenti capo ai soppressi organi dell'Agenzia, la Scuola provvede a mezzo di un comitato direttivo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, nominato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie lo-



cali, che lo presiede, da un sindaco designato dall'Anci e da un presidente di provincia designato dall'Upi.

5. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno assicura la continuità delle attività già facenti capo alla soppressa Agenzia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei predetti decreti del Presidente della Repubblica. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogato fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4 e dalla medesima data sono ridotti in misura corrispondente i contributi ordinari alle amministrazioni comunali e provinciali per essere destinati alla Scuola per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2».

---

## 2.0.279

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Adeguamento della normativa sulla SSPAL  
alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)*

1. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 31-*ter* e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 104. – 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. La Scuola succede al Ministero dell'Interno nelle funzioni ed in tutte le posizioni attive e passive già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito Agenzia, e le risorse strumentali e di personale comprensive del fondo di cassa, già appartenute alla predetta Agenzia, sono trasferite alla Scuola medesima; tutti i richiami effettuati nell'ordinamento alla soppressa Agenzia sono da intendersi riferiti alla Scuola.

3. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili. Alle attività di formazione la Scuola provvede con gli attuali organi che continuano sino alla loro naturale scadenza.

4. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola, anche in deroga

alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti ed in modo da rendere conformi alla presente legge, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni relative alla soppressa Agenzia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465 e alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. Alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed a tutti i compiti già facenti capo ai soppressi organi dell'Agenzia, la Scuola provvede a mezzo di un comitato direttivo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, nominato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che lo presiede, da un sindaco designato dall'Anci e da un presidente di provincia designato dall'Upi.

5. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno assicura la continuità delle attività già facenti capo alla soppressa Agenzia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei predetti decreti del Presidente della Repubblica. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogato fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4 e dalla medesima data sono ridotti in misura corrispondente i contributi ordinari alle amministrazioni comunali e provinciali per essere destinati alla Scuola per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2.»

---

## 2.0.134

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, nonché la disciplina di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle società di cui all'articolo 14, comma 32, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 112, a condizione che il singolo ente locale socio detenga una quota del capitale sociale inferiore al 5 per cento.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministra-

zione delle società di cui al comma precedente, partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società, salvo il caso di rinuncia al compenso per a carica elettiva nell'ente locale stesso».

---

**2.0.135**

MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di presidente della provincia, sindaco o componente della giunta comunale, negli enti locali che detengono direttamente quote di partecipazione al capitale della stessa società».

---

**2.0.136**

MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto la carica di presidente della provincia, sindaco o componente della giunta comunale, negli enti locali che detengono direttamente quote di partecipazione al capitale della stessa società».

---

**2.0.137**

MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo, primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, devono essere applicate in combinato disposto per tutto quanto ivi previsto e si applicano a tutti i tipi di società e soggetti giuridici che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica, con la sola e tassativa eccezione delle società quotate in mercati regolamentati, le quali restano sottoposte alla specifica e più ampia disciplina per esse stabilita».

---

**2.0.138**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al Fine di favorire un riallineamento delle attività incise dall'emergenza, nonché la ripresa del funzionamento di tutti gli uffici, il Comune dell'Aquila ridefinisce la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il Comune dell'Aquila l'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, n. 150, si applicano a decorrere dallo gennaio 2012.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.139**

MONGIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di effettuare i pagamenti relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, in deroga all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, individuati dalle ordinanze di protezione civile ancorché non ricompresi nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio, corrispondono l'ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti, in centoventi rate mensili di pari importo e senza interessi, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal marzo 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.140**

RUSCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica a tutti gli enti pubblici anche economici e agli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'I-STAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la conseguente esclusione degli Enti non ricadenti in tale fattispecie dall'attuazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 medesimo».

---

**2.0.141**

ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per il triennio 2011-2013 le amministrazioni pubbliche e gli enti che non hanno la possibilità di *turn over* del personale, possono procedere all'assunzione diretta, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale fissati dai documenti di finanza pubblica, del personale precario che abbia maturato il requisito di tre anni di anzianità lavorativa, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, presso la medesima amministrazione o ente, e sostenuto le procedure di selezione previste dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni.

3. Al comma 11, lettera *a*), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,22 per cento".».

---

**2.0.142**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, in servizio in amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno 5 anni, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti in organico, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo, ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinqes*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È escluso ogni genere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**2.0.143**

ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Previdenza complementare INPDAP)*

1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del D.p.c.m. 20 dicembre 1999 e suc-

cessive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

---

**2.0.144**

VITALI, MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il comma 140 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito con il seguente: "140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica".».

---

**2.0.145**

VITALI, MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Dopo il comma 140 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito con il seguente: "140-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 138, 139 e 140, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie Locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali".».

---

**2.0.146**

VITALI, MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Dopo il comma 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto il seguente: "142-bis. A decorrere dall'anno 2011, in alternativa a quanto disposto dai commi 141 e 142, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, in-



tegrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione integrato con l'obiettivo determinato in applicazione dei commi da 125 a 150 per la regione stessa. In tal caso, le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni si applicano solo nei confronti della regione la quale è tenuta a garantire il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato per l'intero territorio ed esercita, nei confronti degli enti locali, le funzioni di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 109 e 110. La regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata".».

---

**2.0.147**

BONFRISCO, MASSIMO GARAVAGLIA, CASTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14, del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Ai comuni compresi tra i 5.000 e 15.000 abitanti che nell'anno 2010 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a causa di entrate straordinarie non ripetibili, avvenute nel 2007 ed utilizzate a finanziare spese di investimento negli anni successivi, che nel triennio 2006-2007-2008 hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno e che nell'ultimo decennio dal 1999 al 2009, hanno realizzato continuativamente un avanzo di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti dovuti agli Enti Locali di cui al presente comma si applica nella misura del 5 per cento.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie

delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio".».

---

#### **2.0.148**

BONFRISCO, Massimo GARAVAGLIA, CASTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 88, inserire il seguente: "88-bis. Per i Comuni con saldi obiettivi anomali, calcolati con le modalità previste dal decreto legge n. 112 del 2008, l'obiettivo 2011 non può comunque superare l'11,4 per cento della media della spesa corrente del triennio 2006-2008".».

---

#### **2.0.149**

ANDRIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

2. All'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

3. All'articolo 4, comma 1 del decreto del 27 aprile 2006, n. 215, il comma 2 dell'articolo 12-*ter* del decreto 31 luglio 2000 n. 320 e successive modificazioni è soppressa l'espressione «superiori a 1,5 milioni di euro.

4. Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte finanziate, si intendono sospesi, per ventiquattro mesi, i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo di revoca da parte dello stesso Ministero.

5. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i casi oggetti dei procedimenti di cui al comma precedente e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. L'organo competente può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il suddetto provvedimento deve intervenire entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I costi della Commissione saranno a totale carico delle imprese richiedenti.

6. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico si disporranno le opportune modifiche all'articolo 12 del decreto ministeriale n. 320/2000 attraverso l'introduzione di modalità di verifica dell'indicatore occupazionale che tengano conto della specificità delle crisi nei diversi territori. I procedimenti amministrativi di revoca avviati per mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali sono pertanto sospesi fino all'emanazione del Decreto.

7. L'anno di disponibilità da considerare ai fini del calcolo delle agevolazioni finali a seguito delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa è, per i programmi agevolati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato emanato il decreto di concessione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uguale a quello della conclusione degli investimenti.

8. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale

e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

9. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 8, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

10. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

11. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1 a 3, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri alla copertura degli oneri di cui al comma 5».

---

## 2.0.150

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è differito al 31 dicembre 2011.

2. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: "Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2011. Entro questo termine è consentita l'inte-

grazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvate procedono al ricalco lo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria".

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.151

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art 2-bis.**

*(Rottamazione impianti inquinanti)*

1. In alternativa all'agevolazione prevista dal comma 347 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, 296 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riduzione dello smog nelle città ed al fine di incentivare la sostituzione di impianti inefficienti adibiti al riscaldamento o al raffrescamento degli edifici con impianti ad elevata efficienza anche a ciclo integrale, è concesso, nel triennio 2011-2013, un contributo una tantum in cifra fissa o in percentuale del prezzo del nuovo impianto.

2. La disposizione di cui al presente articolo ha validità per gli impianti nuovi ad elevata efficienza acquistati, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 di-

cembre 2011 e non si cumula con quella prevista dal comma 347 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, 296 e successive modificazioni ed integrazioni, e può essere fruita nel rispetto della regola negli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge a disciplinare i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo le presenti norme, senza che da esse derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2011 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede, fino alla concorrenza dei relativi oneri, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione ina-

dempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 2.0.152

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, MARITATI, TOMASELLI, BUBBICO, GRANAIOLA, LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)*

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 10 gennaio 2011 e cessa di essere applicato a decorrere dallo gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Pre-

sidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 2.0.153

FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente comma: "21-bis. Gli incentivi in conto energia sono estesi ai soci utenti o imprenditori di società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in 'conto energia' e dei servizi di 'scambio sul posto' dell'energia prodotta e che, a tal fine, sottoscrivano in nome e per conto dei soci medesimi contratti di scambio energetico con il gestore della rete".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri



dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori ad 1 miliardo di euro per l'anno 2010, a 500 milioni di euro per l'anno 2011, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.154

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)*

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per litri 1000 qualora l'impresa agricola all'atto di assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dall'entrata in vigore della presente disposizione e cessa di essere applicato a decorrere dal 1° settembre 2011 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale li-

vello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede:

a) quanto a 2,9 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricolture, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di, 2,9 milioni di euro;

b) quanto a 5,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 2.0.155

VITALI, MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, recante disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2012 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto».

---

**2.0.156**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Dai predetti limiti non sono computati gli interessi derivanti da mutui ovvero dai finanziamenti erogati mediante *leasing* finanziari correlati alla realizzazione di impianti fotovoltaici"».

---

**2.0.157**

CURSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese cui si applica l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il 30 giugno 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità definisce adeguati meccanismi di gradualità che, a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, valorizzino le efficienze conseguite. Nelle more della definizione di tali meccanismi, il regime di integrazione tariffaria di cui al medesimo articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, viene prorogato, su istanza dell'impresa, fino alla decorrenza del nuovo meccanismo e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**2.0.158**

CURSI, POSSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Le disposizioni relative alla missione Ricerca e innovazione in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA, di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 al fine di garantire l'operatività e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ENEA, il proseguimento del supporto a livello internazionale della ricerca scientifica nei settori energetico-ambientali, nonché per fronteggiare le spese fisse dell'Agenzia, comprese le assunzioni di personale già autorizzate nel 2010, i servizi minimi da assicurare comunque al personale dipendente e la somministrazione di beni e servizi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza delle strutture tecnologiche di ricerca tra le quali due reattori nucleari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30.748.000 euro, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

**2.0.159**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*sexies*. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fine-

stre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*1-septies.* Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

*1-octies.* Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

*1-novies.* Per gli oneri di cui ai commi da *1-quinquies* a *1-octies*, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente Testo unico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

---

## 2.0.160

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Agevolazione-fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011,

delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.0.161**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 18 dell'articolo 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90" (472 e milioni)".

---

**2.0.162**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizione in materia di RAEE)*

1. La realizzazione e la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si svolge in alternativa:

*a*) con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99, e successive modifiche ed integrazioni;

*b*) con le modalità previste dagli articoli 208, 210 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni».

---

**2.0.163**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 209 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 dopo le parole: "negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate" e prima

delle parole: "ai volontari in ferma breve" inserire la parola: "preferibilmente".

2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico ed alla difesa civile, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, è autorizzata la spesa di 87.822.000 euro per l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo nazionale Vigili del fuoco dei volontari idonei della graduatoria di cui al decreto ministeriale 1996/2008.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede quanto a 87.822.000 euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui ai commi 209 e 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191».

---

## 2.0.165

D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizione in materia di RAEE)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Per le attività di commercio elettronico e vendita a distanza, gli obblighi previsti dal comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in capo ai distributori, decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce le modalità operative con cui procedere"».

---

## 2.0.166

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Non applicabilità sanzioni per ristrutturazione enti creditizi)*

1. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, a decorrere dal 1°

marzo 2011 non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti anche interessati da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.0.167**

VALENTINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "gli organi di autogoverno della" sono soppresse le seguenti: "magistratura ordinaria"».

---

**2.0.168**

VALENTINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 5, nonché i commi 1, 3, 8, 13, 14 e 21 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, non si applicano alle spese per il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura».

---

**2.0.169**

VALENTINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Modifiche proposte all'articolo 40 della legge n. 195 del 24 marzo 1958: "Al primo periodo dell'articolo 40, comma 4, della legge n. 195 del 24 marzo 1958 le parole: "una indennità per ogni seduta" sono sostituite dalle seguenti: "una indennità di partecipazione all'attività consiliare". Al secondo periodo del medesimo comma del medesimo articolo 40 le parole: "La misura dell'indennità per le sedute ed il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determi-



nati" sono sostituite dalle parole: "La misura dell'indennità di partecipazione è determinata". Infine, viene inserito al comma 4 il seguente ultimo periodo: "L'indennità è ridotta di un decimo per ogni assenza del componente a ciascuna seduta dell'assemblea".».

---

**2.0.170**

BONFRISCO, FLERES, SALTAMARTINI, CENTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e al decreto-legge 16 marzo 2004, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)*

1. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".

3. Per i provvedimenti di pro scioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**2.0.171**

GRANAIOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Procedura d'infrazione n. 2008/4908)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2," sono soppresse e dopo le parole: "delle opere" sono inserite le seguenti: "realizzate o da realizzare e".».

---

**2.0.172**

MERCATALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Procedura d'infrazione n. 2008/4908)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2," sono soppresse».

---

**2.0.173**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La vacanza è di due ore. Il costo orario è equiparato a quello previsto nel settore privato.";

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Tutti gli onorari, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato.

7-*ter*: Le attività meramente materiali necessarie per l'espletamento dell'incarico quali ad esempio la partecipazione alle udienze, i sopralluo-

ghi, le visite domiciliari, l'acquisizione di documenti, i chiarimenti ecc, che non ampliano l'originario oggetto dell'accertamento e non costituiscono un vero e proprio supplemento di incarico sono corrisposti a vacanza.

*7-quater.* Gli onorari saranno calcolati cumulando le vacanze previste dal comma precedente con gli onorari fissi e variabili delle singole attività, riconducibili nelle apposite tabelle, necessarie per l'espletamento dell'incarico.

*7-quinquies.* Gli onorari fissi e variabili devono essere aumentati fino al trenta per cento se i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori sono muniti di laurea magistrale o titolo equipollente".

2. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio, previo il parere vincolante dell'Ordine professionale o Collegio di appartenenza, i quali devono esprimersi sulla percentuale di importanza, complessità e difficoltà entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta del ausiliario del magistrato. Trascorso inutilmente il termine indicato precedentemente, la percentuale richiesta si intende attestata.

*1-bis.* Se il decreto di liquidazione ha un importo inferiore del venti per cento della richiesta, l'ausiliario del giudice può chiedere il parere vincolante dell'Ordine o del Collegio di appartenenza, i quali devono esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta del ausiliario del magistrato. Trascorso inutilmente il termine indicato precedentemente, l'onorario e le relative spese si intendono attestate integralmente.

*1-ter.* A garanzia della prestazione svolta dall'ausiliario del magistrato e dal tecnico di parte, deve essere depositato prima dell'inizio delle operazioni peritali e della prestazione professionale, dalla parte ricorrente oppure dalle parti in solido tra loro, un fondo garanzia specifico, su conto corrente bancario, pari al doppio del probabile valore dell'onorario e delle relative spese, stabilito dall'autorità giudiziaria su proposta degli stessi.

*1-quater.* Il giudice oltre al decreto di pagamento deve assegnare un tempo di servizio espresso in giorni che è stato necessario per l'espletamento dell'incarico, valido ai fini del periodo di servizio, dell'esperienza nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici.

*1-quinquies.* Gli ausiliari del giudice possono richiedere, con retro attività, il tempo di servizio degli incarichi precedentemente espletati oppure ai sensi delle leggi vigenti attestarli con autodichiarazione".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**2.0.174**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a

rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

---

## 2.0.175

STRADIOTTO, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. L'articolo 30, comma 2 e 3, del Testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 30. – Nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente lo 0,5 per cento del capitale sociale, ad eccezione delle Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che possono detenere azioni fino al 5 per cento del capitale sociale delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati.

La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto.

Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisite dalla banca"».

---

## 2.0.176

FIORONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da adattarsi entro il 30 marzo 2011, sono stabiliti gli adempimenti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente agli appalti caratterizzati dalla acquisizione cumulativa di materie prime e di servizi sussidiari ed alle concessioni"».

---

**2.0.177**

MOLINARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è aggiunto in fine il seguente periodo: Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento all'individuazione dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; il regolamento può prevedere limiti minimi di valore al di sotto dei quali i flussi finanziari sono esclusi dalla tracciabilità"».

---

**2.0.178**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

1. All'articolo 38-*bis* secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "valore aggiunto" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi di cui alla lettera *d*) del medesimo terzo comma quando effettua in misura superiore al venti per cento di tutto l'ammontare delle operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, nonché prestazioni di trasporto di beni e relative

prestazioni accessorie nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nella Comunità"».

---

**2.0.179**

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011";

b) dopo le parole: "e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del Grande Raccordo Anulare di Roma".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in

esuberano, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.180

FONTANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al fine di ultimare gli interventi di riqualificazione della Strada Statale n. 415 "Paulese" sono stanziati, con oneri a carico dello Stato, 170 milioni di euro per il triennio 2011-2013.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 170 milioni di euro per il triennio 2011-2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare



entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 1, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.0.181

LAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, il termine di cui alla lettera "e" del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato fino al termine corrispondente al compimento del nono mese decorrente dalla data di entrata in vigore della norma con cui sarà previsto che le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono sostituite adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**2.0.274**MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Trasporto pubblico locale)*

1. Con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, il Governo valuta, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, l'attivazione delle procedure per il conferimento del servizio entro il termine di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come prorogato per effetto dell'articolo 1 del presente decreto».

**2.0.182**

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera f), sostituire la parole: "Dallo gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni." con le seguenti: "Dal 1° gennaio 2011, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 per le concessioni dei servizi di linea, le imprese devono disporre, al momento dell'istanza del titolo autorizzativo, di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni e, successivamente, devono impiegare nei servizi di linea autobus immatricolati per la prima volta da non oltre dodici anni.";

b) all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"m-bis) proporre un servizio di linea che non preveda relazioni di traffico sovrapposte o interferenti rispetto ai servizi pubblici di trasporto regionale e locale rientranti nella competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.";

c) all'articolo 4, aggiungere infine il seguente comma:

"3-bis. Al fine di verificare la sussistenza della condizione prevista all'articolo 3, comma 2, lettera n), in presenza di istanze di autorizzazione di servizi di linea che prevedono relazioni di traffico tra località collocate nel territorio di una regione o di due regioni confinanti, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti trasmette le domande di autorizzazione alle regioni interessate per l'espressione di un parere preventivo e vincolante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole";

d) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa definizione di criteri e parametri oggettivi, relativi alla domanda di mobilità del bacino d'utenza che si intende soddisfare, da individuare con proprio decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2011, può denegare il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea idonei a pregiudicare l'equilibrio tra domanda e offerta di trasporto, compromettendo gravemente l'esistenza di servizi già eserciti sui percorsi e le relazioni di traffico interessati";

e) all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: "del presente decreto legislativo", sono inserite le seguenti: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio prevedano una differenza di orario di salita a bordo dei viaggiatori non inferiore a quattro ore rispetto agli orari delle relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale con diritto di esclusiva"».

---

## 2.0.183

D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, GIAI, GALIOTO, POLI BORTONE, SBARBATI, SERRA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure in materia di mobilità sostenibile)*

1. La misura dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 43, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è rideterminata in euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e in euro 500 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti delle risorse ivi disponibili e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con le associazioni di settore provvede a rivedere l'Accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2006, al fine di compensare la rideterminazione della misura degli incentivi, prevista dal presente comma, con una equivalente riduzione dei prezzi massimi delle installazioni indicati nel listino allegato allo stesso Accordo».

---

**2.0.184**

CASOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure in materia di mobilità sostenibile)*

1. La misura dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 43, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è rideterminata in euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e in euro 500 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti delle risorse ivi disponibili e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con le associazioni di settore provvede a rivedere l'Accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2006, al fine di compensare la rideterminazione della misura degli incentivi, prevista dal presente comma, con una equivalente riduzione dei prezzi massimi delle installazioni indicati nel listino allegato allo stesso Accordo».

**2.0.185**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasporto)*

1. La garanzia richiesta ai sensi del decreto 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2010, n. 257, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria. Sono, altresì, garantiti, entro il limite massimo di dieci milioni di euro, i crediti delle imprese di autotrasporto, spedizione e logistica derivanti dal diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con successivo decreto dirigenziale sono stabiliti i criteri per accedere a tale forma di garanzia.

*Conseguentemente, la riga 36 della tabella 1 allegata all'articolo 1 è soppressa.*

2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: «6» è soppressa;

b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole indicazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito *internet* della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

3. Per ranno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, iscritte sul capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cui all'elenco 1, previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010 n. 220.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, i controlli su strada e le ispezioni sui soggetti abilitati dal Codice della Strada ad esercitare funzioni autorizzatorie, con le modalità finora utilizzate, già concordate in sede di contrattazione decentrata, a valere sui fondi destinati alla sicurezza stradale ed ai controlli.

5. Per ranno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno.

6. All'articolo 11-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

---

## **2.0.186**

ANDRIA, FASANO, DE LUCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

---

## **2.0.187**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici)*

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";

b) al comma 21 le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011"».

---

## **2.0.188**

BONFRISCO, ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che, per rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, le sanzioni patrimoniali nei riguardi dei concessionari pubblici statali, comunque conseguenti all'applicazione delle convenzioni accessive alle concessioni, non devono in alcun caso superare nel massimo, il limite del 10 per cento del ricavo netto del concessionario per il servizio specifico cui la concessione si riferisce, ovvero risultare comunque di entità tale da determinare la perdita di solidità patrimoniale e finanziaria dei concessionari. Conseguentemente, l'effettivo pagamento delle sanzioni patrimoniali determinate nel rispetto di tali parametri di commisurazione esclude in ogni caso la coesistenza di fattispecie di danno erariale».

---

**2.0.189**

BONFRISCO, ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si interpreta nel senso che sono eccettuati dall'applicazione del primo comma del medesimo articolo altresì i concessionari pubblici i quali periodicamente comunicano all'amministrazione concedente in una qualunque forma, anche telematica, sulla base e nel rispetto delle rispettive concessioni, i dati e i conti riguardanti la gestione delle attività ovvero dei servizi oggetto della concessione. Conseguentemente, i procedimenti in corso, di qualunque natura, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ai predetti concessionari sono estinti di diritto».

---

**2.0.190**

BONFRISCO, ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010».

---

**2.0.191**

BONFRISCO, ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il termine stabilito nell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori termini allo stesso correlati, si interpretano, salvo diversa indicazione espressa, quali termini non perentori».

---

**2.0.192**

Izzo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto [IVA])*

1. L'articolo 157 della direttiva 2006/112/CE del consiglio del 28 novembre 2006, s'interpreta nel senso che:

a) i beni non comunitari possono essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

b) l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'installazione dei beni stessi dal deposito IVA, a termini del comma 6 del citato articolo 50-bis e del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che alle predette irregolarità si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 9-bis, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**2.0.193**

LATRONICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera d) del sesto comma è inserita la seguente lettera:

"e) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis) n. 1 e n. 2, q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003".

2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore



aggiunto», dopo la lettera *e*) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:

"f) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

g) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela nel Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

---

## 2.0.194

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art 2-bis.**

L'articolo 1 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista i soggetti non vedenti diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e ai sensi della legge 1° febbraio 2006, n. 43. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico"».

---

**2.0.195**

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia della professione sanitaria  
di Ottico – optometrista)*

## 1. (Figura e profilo)

*a)* è individuata la figura professionale dell'Ottico-optometrista.*b)* L'Ottico-optometrista è il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue, con autonomia professionale e responsabilità, mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi, approntando occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici compensativi, correttivi, migliorativi e protettivi.*c)* L'Ottico-optometrista, in quanto esperto dell'ottica fisiologica, dell'ottica oftalmica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere le deficienze di cui al comma 2, può suggerire all'utente idonee attività di educazione visiva.

## 2. (Contesti operativi)

*a)* Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, l'Ottico-optometrista opera mediante l'utilizzo degli strumenti tecnici e metodologici ritenuti più idonei, ad esclusione di quelli afferenti alle competenze e alle attività medico-chirurgiche.*b)* L'Ottico-optometrista provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e occhiali, quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.*c)* L'Ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi, all'utilizzo e prescrizione di specialità farmaceutiche e alla elaborazione ed esecuzione di terapie compresa la correzione dei difetti visivi mediante laser ad eccimeri o future tecnologie.*d)* L'Ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie. Qualora abbia il sospetto o ravvisi un'alterazione morbosa nella normale capacità visiva dell'utente, lo invia al medico competente senza svolgere ulteriori valutazioni o compiere interventi di qualsivoglia tipo, salvo quelli che risultano indispensabili e urgenti al fine di evitare danni permanenti.

e) L'Ottico-optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o liberoprofessionale sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture a carattere imprenditoriale.

### 3. (Percorso formativo e abilitazione professionale)

a) Per esercitare la professione sanitaria di Ottico-optometrista è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

b) La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Ottico-optometrista.

c) Le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze matematiche, fisiche e naturali, in collaborazione fra loro, provvedono alla formazione dell'Ottico-optometrista.

### 4. (Abrogazioni)

a) A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo; le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte-ausiliaria di ottico, sono abrogate, garantendo, comunque, il completamento dei corsi agli studenti già iscritti agli stessi.

b) A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni dell'ottico, sono abrogate.

c) A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'allegato B del decreto del Ministro della Sanità 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli ottici, è abrogato.

d) Sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari emanate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, che, siano incompatibili con quelle in esso contenute.

### 5. (Equipollenze)

a) I titoli di ottico conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 1 dell'articolo 4, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente accordo».

---

**2.0.196**

GERMONTANI, D'ALIA, SAIA, VIESPOLI, DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, PONTONE, MENARDI, VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Istituzione del ruolo del personale dell'Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)*

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presta servizio presso la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco fuori ruolo, è confermato nelle stesse posizioni fino al 31 marzo 2011 e, entro la stessa data, può optare per il trasferimento in un apposito ruolo, la cui dotazione organica non eccede le 35 unità, incluse tre posizioni di livello dirigenziale, con inquadramento a domanda nella qualifica di provenienza, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza. Per le posizioni della dotazione organica non coperte a seguito di tale inquadramento e nei limiti del contingente massimo di personale previsto, è possibile avvalersi di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di organismi di diritto pubblico, posto in posizione di comando o fuori ruolo, fino all'espletamento di appositi concorsi pubblici per titolo ed esami di cui al comma 2. L'organizzazione e il funzionamento della struttura sono disciplinate con un regolamento interno. In sede di prima applicazione fino all'attivazione di una contrattazione autonoma, al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le posizioni della dotazione organica non coperte a seguito dell'inquadramento del personale già in servizio alla data del 31 marzo 2011 possono essere ricoperte tramite concorsi pubblici, per titoli ed esami, da effettuare in base a criteri oggettivi predeterminati da apposita commissione esaminatrice istituita ai sensi del comma 3.

3. La Commissione esaminatrice di cui al comma 2 è composta da tre membri, presieduta dal Presidente e composta da un magistrato amministrativo o contabile e da un consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la Commissione può avvalersi di non più di 5 esperti esterni di elevata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dai conflitti o che si siano distinti in materia di tutela degli utenti.

5. Al funzionamento delle strutture sovrintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita la Commissione, scelto tra soggetti

aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni annui, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal comma 1 e quanto a 1 milione di euro con le risorse rivenienti dalle minori spese di cui al comma 7.

7. Quando i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica sono collocati fuori ruolo o autorizzati ad assumere incarichi a qualsiasi titolo, le retribuzioni e le indennità a qualunque titolo percepite a carico di amministrazioni o enti pubblici non possono superare, cumulativamente, il compenso complessivo percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione.

8. Il limite di cui al comma 7 non si applica alle posizioni di Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 196, e successive modificazioni, è denominata «Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali».

---

## 2.0.198

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Imposta sostitutiva sui redditi di locazione e detrazioni di imposta per i conduttori)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)*. – I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle re-

lative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del quindici per cento.

I redditi derivante dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "16. - (*Detrazione per canone di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto

della detrazione introdotta dal comma 1, lettera *b*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1000, 1.500, 2000, 2.5000 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno d.i imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:

all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nei conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con le individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riasse-

gnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

## 2.0.199

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, TI. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). – I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.

Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva



non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11. L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2010 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 1, lettera *a*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.

3. È istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Le disposizioni del presente articolo comportano un maggiore onere nel limite di euro 35 milioni per il 2011 e di 1.800 milioni a decorrere dal 2012».

*Conseguentemente*

*Al decreto-legge 31 maggio 2010, 11. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

---

## **2.0.202**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, BAIO, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzione per carichi di famiglia)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. – *(Deduzioni per oneri di famiglia)*. - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

2. Le disposizioni del precedente comma comportano un maggior onere nel limite, a decorrere dal 2011 di 3 miliardi di euro.

*Conseguentemente, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a dee onere dall'anno 2012"».

---

### **2.0.203**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap)*

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte corrente e parte capitale qualificati come contributi alla produzione e contributi agli investimenti sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale alle Ferrovie dello Stato spa e Anas spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 12 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in sei anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

---

## 2.0.205

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

Il contributo alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 1 della legge n. 476 del 1987 è incrementato per il 2011 di euro 1.000.000,00. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese im-

previste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

---

**2.0.206**

VITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 20 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non inferiore a 480 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,

delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.207**

VIMERCATI, BAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroga fondi tariffe postali Onlus)*

1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2-*undecies* del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono mantenute in bilancio anche per l'anno 2011 e, conseguentemente è prorogata l'efficacia del relativo decreto tariffario emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla nuova disciplina comunitaria dei servizi postali di cui alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

2. In assenza di contributo pubblico, le testate periodiche editate dai soggetti di cui al comma precedente usufruiscono delle tariffe previste nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2010 senza applicazione delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)*, *g)* e *h)* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

---

**2.0.208**

LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Regolarizzazione degli adempimenti contributivi e assicurativi accertati nel corso dell'attività ispettiva)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Il predetto personale provvede altresì a diffidare, in caso di omissione o evasione contributiva, il soggetto tenuto al pagamento dei contributi e premi assicurativi e l'eventuale obbligato solidale ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a

regolarizzare gli adempimenti contributivi e assicurativi entro il termine di cui al comma 2.";

b) al comma 3 dopo le parole "alla diffida" inserire le seguenti: "di cui al comma 2";

c) al comma 3 dopo le parole "della sanzione" inserire la seguente "amministrativa";

d) dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

*"d-bis.* In caso di ottemperanza alla diffida di cui al comma 2-*bis*, il soggetto tenuto al versamento contributivo o il suo obbligato solidale è ammesso al pagamento della sanzione civile nella misura del 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, se entro il termine previsto nel comma 3 provvede a pagare i contributi e premi dovuti e la sanzione civile nella predetta misura ridotta.";

e) al comma 4, capoverso, sostituire le parole "di cui ai commi 2, e 3" con le seguenti "di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis*";

f) al comma 4, lettera b) aggiungere infine le parole "e 2-*bis*";

g) al comma 4, sostituire lettera c) con la seguente: "c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 e 3-*bis* ovvero pagando le somme in misura minima nei casi di illeciti amministrativi già oggetto di regolarizzazione";

h) al comma 5, sostituire le parole "e della persona obbligata in solido" con le seguenti ", del soggetto tenuto alla contribuzione e delle persone obbligate in solido"».

---

## 2.0.209

FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 27, comma 21, della Legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo le parole: "intendono accedere" sono aggiunte le seguenti: ", in forma individuale o cooperativa,"».

---

**2.0.210**

MOLINARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 379 del 14 dicembre 2000 le parole: "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011"».

---

**2.0.211**

ANDRIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 15, comma 8-*quinquiesdecies* e seguenti, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

---

**2.0.212**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni varie)*

1. I commi 8 e 10, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati».

---

**2.0.213**

BONFRISCO, ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è soppresso».

---



**2.0.214**

BONFRISCO, ESPOSITO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa».

---

**2.0.215**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Per gli anni 2011 e 2012, il Fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002 è integrato di 3.000.000 di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo, per gli anni 2011 e 2012, del Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**2.0.216**

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39-*sexies*, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 540, applicate in via generale a tutte le operazioni di cessione e importazione dei tabacchi lavorati, restano in vigore fino al 31 marzo 2011.

2. Con effetto a partire dal 1° aprile 2011, per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo di cui all'articolo 39-*sexies*, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 540, l'imposta sul valore aggiunto è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427».

---

**2.0.217**

BIANCO, PAPANIA, ADRAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Stabilizzazione del personale degli enti locali  
della regione Sicilia)*

1. La regione Sicilia, con oneri a carico del proprio bilancio, può autorizzare per il biennio 2011-2012 gli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nei limiti dei posti disponibili in organico, a procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data di approvazione della presente legge e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come integrati dell'articolo 3 comma 90 lettera *b* della legge 24 dicembre 2007 n. 244, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

2. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

**2.0.218**

BIANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Atti rilasciati dalle amministrazioni preposte salvaguardia  
della pubblica incolumità)*

1. Al fine assicurare sicurezza alle imprese, ai lavoratori ed agli operatori del soccorso e il ruolo della certificazione di prevenzione incendi svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 dopo le parole: "alla pubblica sicurezza", inserire le seguenti: "pubblica incolumità"».

**2.0.219**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche di disposizioni legislative)*

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 59, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dalle province e dai comuni";

b) dopo il comma 59 inserire il seguente:

"59-bis. Al fine di favorire la riduzione del debito degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per le annualità 2011,2012 e 2013 per il pagamento delle penalità connesse alla estinzione anticipata dei mutui";

c) La deroga prevista dal comma 118 si intende riferita al personale di polizia locale dei comuni e delle province.

2. All'articolo 6, alla fine del comma 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti parole: ", nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

**2.0.220**

BORNACIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n.206)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento".

b) Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004 è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dal 1 gennaio 2007, il beneficio di cui al comma 1, spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai fratelli e sorelle, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi";

c) il comma 2, ai fini della sua applicazione, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue;

d) all'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "delle stragi di tali matrice o dei" sopprimere: "superstiti" e aggiungere: "dei familiari anche superstiti di cui all'articolo 3 comma 1";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, la gratuità del patrocinio è assicurata a fine causa con il rimborso delle spese di ogni fase o grado di giudizio, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione delle relativa notula da parte del patrocinatore. La scelta del difensore è libera. La notula, munita del visto di congruità apposto dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della Prefettura U.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda";

3) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Indipendentemente dall'effettuazione della comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere in ogni tempo l'azione civile contro i diretti responsabili. In tal caso, si prescinde da ogni termine di decadenza o di prescrizione del diritto. La presente disposizione ha effetto a decorrere dal 26 agosto 2004";

e) l'articolo 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *I*. Al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206"».

---

### **2.0.221**

BORNACIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243)*

1. Alla legge 23 agosto 2004, n. 243 sono apposte le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso s'è prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-*ter*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda"».

---

### **2.0.222**

BUTTI, VITA, MENARDI, BALDINI, GALLO, ZANETTA, CAMBER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-*bis*.**

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento" sono sostituite con le seguenti: "da emanare non prima del 31 dicembre 2015";

b) al comma 11, le parole: "entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "non prima del 31 dicembre 2015"».

---

**2.0.223**

CASTRO, DI STEFANO, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Sperimentazione sull'utilizzo della carta acquisti  
in favore di enti caritativi)*

1. Al fine di favorire la diffusione tra le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 mila abitanti, per consentire l'utilizzo della carta anche alle persone che risultino in possesso delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b).

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura non profittevole degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture da essi gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizioni di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti sul proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

3. La sperimentazione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del

comma 2. Le risorse necessarie alla sperimentazione sono a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro».

---

**2.0.224**

CASTRO, TANCREDI, DI STEFANO, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Rivalutazione automatica delle pensioni)*

1. Per l'anno 2011 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a cinque volte il trattamento minimo Inps;

b) nella misura del 70 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra cinque volte e dieci volte il predetto trattamento minimo INPS;

c) alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a dieci volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica non è concessa».

---

**2.0.225**

CASTRO, TANCREDI, SALTAMARTINI, GALLONE, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica del contributo integrativo)*

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può eccedere il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo

all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni"».

---

## 2.0.226

CASTRO, DI STEFANO, SALTAMARTINI, TANCREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, adeguano i propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per i soggetti già pensionati deve essere previsto un contributo soggettivo e un contributo minimo non inferiore al cinquanta per cento di quello previsto in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora alla predetta data gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti si applica in ogni caso quanto previsto al periodo precedente.

2. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli Enti di cui al comma 1 per mancato raggiungimento di soglie reddituali minime, salvo diversa previsione legislativa. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, articolo 2.



4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze o emanate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 1 a 4».

---

**2.0.227**

CASTRO, TANCREDI, SALTAMARTINI, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Condivisione delle informazioni per un migliore e più efficace svolgimento delle attività istituzionali in materia di lavoro e fisco)*

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di contrasto al lavoro irregolare, all'evasione fiscale e contributiva, di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di evitare la duplicazione di interventi ispettivi, nonché di favorire l'occupazione e il reinserimento nel mercato del lavoro, le amministrazioni, gli enti e le agenzie che svolgono attività di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale, fisco o previdenza ovvero attuano politiche attive del lavoro, condividono ogni informazione o dato in loro possesso, anche riferito allo stato di salute del lavoratore, utile alla programmazione, al monitoraggio e allo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza, ivi inclusa l'attività di vigilanza. La condivisione delle informazioni e dei dati di cui al presente comma può effettuarsi anche mediante apposita banca dati telematica da costituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla quale hanno accesso esclusivamente le amministrazioni, gli enti e le agenzie di cui al presente comma.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove specifici accordi con le altre amministrazioni, enti ed agenzie di cui al comma 1, per l'individuazione delle tipologie, delle modalità, dei criteri e dei livelli di condivisione delle informazioni e dei dati sopra indicati, nonché per la realizzazione e la gestione dell'eventuale banca dati.

3. L'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**2.0.228**

CASTRO, TANCREDI, DI STEFANO, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)*

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

"In presenza di violazioni gravi e reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa o penale, ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono individuate le ipotesi che determinano l'adozione del provvedimento.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

**2.0.229**

CASTRO, TANCREDI, SALTAMARTINI, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Uso flessibile dei Fondi interprofessionali per la formazione continua)*

1. All'articolo 118, comma 1, della legge n. 388/2000, dopo le parole: "i fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente" aggiungere le seguenti: "e possono altresì utilizzare parte delle risorse ad essi destinati per misure di sostegno al reddito di lavoratori subordinati, compresi i lavoratori in mobilità e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, sospesi per crisi aziendali o occupazionali anche ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2".

2. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 122/2010 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", dopo le parole: "nonché alle società" sono aggiunte le seguenti: "ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della

legge n. 388/2000 e ai Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003 e s.m.i."».

---

**2.0.230**

CASTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)*

1. All'allegato all'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, sono soppresse le voci identificate con i numeri 70139 e 70772.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 16 dicembre 2010».

---

**2.0.231**

CARRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*

1. L'articolo 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis. – *(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con le locali strutture territoriali in cui si esercita l'attività venatoria.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono attivate esclusivamente per periodi determinati e non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza sia in grave diminuzione. Le regioni che intendono autorizzare il prelievo in deroga di avifauna selvatica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE devono trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un documento di sintesi per l'acquisizione di un parere tecnico-scientifico consultivo entro il 31 marzo dell'annualità interessata. Il documento deve essere conformato a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

4. Entro il 30 maggio l'ISPRA, esaminate le richieste pervenute, trasmette alle regioni ed alle province autonome interessate un parere corredato dall'indicazione, per ciascuna specie per cui intendono autorizzare il prelievo in deroga, della piccola quantità costituente il contingente prelevabile sul territorio nazionale per l'annata di riferimento. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a mezzo di intesa adottata ai sensi dell'articolo 8, sesto comma, legge 5 giugno 2003, n. 131, è stabilita la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quantità prelevabile a livello nazionale, con la fissazione del contingente assegnato, per ogni specie oggetto di richiesta, a ciascuno degli Enti richiedenti in misura proporzionale al numero dei cacciatori residenti sui rispettivi territori.

5. I provvedimenti che autorizzano il prelievo in deroga sono prontamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la verifica di conformità alla direttiva 2009/147/CE. Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione o la provincia autonoma interessata, i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE.

6. Le regioni e le province autonome assicurano il controllo dei prelievi effettuati in deroga ai sensi del presente articolo mediante verifiche periodiche a cadenza bisettimanale delle catture effettuate sul territorio agro-silvo-pastorale di competenza, trasmettendo l'esito delle verifiche stesse alle Autorità indicate al comma 7. Le regioni e le province autonome provvedono a disporre l'immediata cessazione del prelievo al raggiungimento dei quantitativi assegnati ai sensi del comma precedente per ciascuna specie ammessa in deroga.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome che abbiano eventualmente attivato il prelievo in deroga trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, al Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al ministro per le politiche europee nonché all'ISPRA, una rela-

zione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. La relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE."».

---

**2.0.232**

CURSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Al comma 1, dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Limitatamente alle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e le relative coperture assicurative, il suddetto termine è di ventiquattro mesi"».

---

**2.0.233**

FASANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alle università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno presentino, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un rapporto tra assegni fissi e FFO pari o inferiore al 75%, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, relativi alle assunzioni di personale. Le suddette università possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e all'assunzione di personale sulla base delle disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**2.0.234**

FASANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Altre disposizioni)*

1. La rideterminazione della rappresentatività sindacale del pubblico impiego di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,

n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ridefinita, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al 31 marzo 2011 attraverso il conteggio delle deleghe calcolate alla data del 31 dicembre 2010.».

---

**2.0.235**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Corte dei conti)*

1. All'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto il seguente:

"2. La Corte dei conti, su richiesta dell'ente sottoposto al controllo e deferimento del magistrato, di cui al successivo articolo 12 o, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, del magistrato-istruttore, può emettere pareri nelle materie di contabilità pubblica".».

---

**2.0.236**

CURSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

2. al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633».

---

**2.0.237**

MUGNAI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di protezione accordata ai disegni e modelli industriali)*

1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione dei prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

2. Al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

**2.0.238**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. È istituito il difensore civico nazionale, con sede in Roma.

2. Il difensore civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il difensore civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

3. Il difensore civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della pubblica amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.

4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il difensore civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge od regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissini ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Il difensore civico nazionale si avvale di un proprio ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.

6. Il difensore civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al difensore civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del difensore civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



**2.0.239**

PARAVIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante : «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera *d*) del sesto comma è inserita la seguente: «*e*) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis*) n. 1 e n. 2, *q*) ed *u*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;».

2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera *e*) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere: «*f*) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo»; «*g*) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante »Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.« e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante »Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

**2.0.240**

PISCITELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56)*

1. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 dopo le parole «La professione» è aggiunta la seguente: «sanitaria»;

b) agli articoli 6, comma 2, 12, comma 2, lettera f), 16, comma 3, 23, comma 2, 24, comma 2, e 25 le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»;

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'albo nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 »;

d) all'articolo 18, comma 1 e all'articolo 19, comma 1, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1»;

e) all'articolo 26, comma 5, le parole «a norma dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»;

f) all'articolo 28, comma 6, lettera g), le parole: «Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»;

g) all'articolo 29 le parole: «sull'Ordine nazionale degli psicologi» sono sostituite dalle seguenti: «sulla professione sanitaria di psicologo».

**2.0.241**

PISCITELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Interpretazione autentica delle norme sul galleggiamento e sulla retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali)*

1. L'erogazione delle maggiorazioni di retribuzione di posizione in favore dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 4 dell'articolo

41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001, calcolate sulla retribuzione di posizione in godimento e comprensiva della perequazione di cui al comma 5 dell'articolo 41 medesimo, non dà luogo a responsabilità amministrativa, né al recupero delle somme corrisposte per il suddetto titolo. La disposizione si applica anche alle eventuali procedure di recupero in corso.

2. Alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede a valere dei risparmi di spesa comunque derivanti dalla soppressione degli istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSPAL). Il personale e le risorse strumentali degli istituti di formazione indicati dal periodo precedente transita alla scuola superiore della pubblica amministrazione che subentra nelle funzioni e nei compiti dei soppressi istituti. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 500 mila euro annui.

3. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati al comma 1, si provvede dal 2011 alla riduzione degli stanziamenti comunque riconducibili, rispettivamente, per la S.S.A.L., nell'ambito della Missione n. 2 (Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio), programma n. 2.2 (Attuazione da parte delle prefetture delle missioni da parte del Ministero dell'interno sul territorio) del bilancio dello Stato, stato di previsione del Ministero dell'interno e, per la S.S.P.A.L., nell'ambito degli stanziamenti di spesa ivi altresì iscritti, per la quota riconducibile al meccanismo di riassegnazione previsto dall'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge n. 78/2010, a ragione della soppressione stabilita, al comma 31-*ter* dal medesimo articolo, dell'*ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e della successione ivi prevista, a titolo generale, del Ministero dell'interno nella gestione delle relative risorse finanziarie.

4. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 500 mila euro annui.

5. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna delle due amministrazioni, delle dotazioni di bilancio relative a spese rimodulabili, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio previsto al precedente comma 3».

**2.0.242**

SARRO, PARAVIA, VIESPOLI, SIBILIA, CORONELLA, GIULIANO, ESPOSITO, CARDIELLO, COMPAGNA, FASANO, DE GREGORIO, PONTONE, GENTILE, BALDINI, LAURO, CALABRÒ, VILLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27 lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici" sono soppresse;

b) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

"27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma precedente, gli interessati, entro il 31 dicembre 2011: possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze";

c) il termine previsto dal comma 32 è fissato in via definitiva al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica ed igienico-sanitaria degli edifici; i Comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-ter. Analoga procedura è attivata dai Comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale"».

---

**2.0.243**

IZZO, VILLARI, LAURO, SARRO, PARAVIA, VIESPOLI, SIBILIA, CORONELLA, GIULIANO, ESPOSITO, GENTILE, CARDIELLO, COMPAGNA, DE GREGORIO, PONTONE, FASANO, BALDINI, CALABRÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, anche in dipendenza delle problematiche determinate si dopo gli interventi della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al 31 dicembre 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione.

2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente. In tale l'ultimo caso si procede alla demolizione dopo il 31 dicembre 2011 ove la violazione del vincolo risulti dal Piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro lo stesso termine».

---

**2.0.244**

DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 non si applicano alla Provincia dell'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2009 per la durata della situazione emergenziale.

2. Per gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno

2011, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli edifici, delle strade e, più in generale, della propria dotazione infrastrutturale, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma(58). In ogni caso, il 50% delle risorse è ripartito tra gli enti che non hanno beneficiato delle esclusioni previste dall'articolo 2 comma 42 della legge 23 dicembre 2009 n. 191».

---

**2.0.245**

CURSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiungere il seguente comma:

"L'attribuzione della caratteristica 'Ecotossico' (H14) riportato alla nota 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogata sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma e) del decreto legislativo in parola"».

---

**2.0.246**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche di disposizioni legislative)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dalle province e dai comuni".

2. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 59 inserire il seguente:

"Art. 59-bis. – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per le annualità 2011, 2012 e 2013 per il pagamento delle penalità connesse alla estinzione anticipata dei mutui.

3. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la deroga prevista dal comma 118 si intende riferita al personale di polizia locale dei Comuni e delle Province.

4. All'articolo 6, alla fine del comma 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti parole: «, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

#### 2.0.247

SARRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012».

*Consequentemente, alla Tabella 1 allegata sopprimere la terza riga.*

---

#### 2.0.248

STRADIOTTO, GIARETTA, SAIA, LANNUTTI, Mariapia GARAVAGLIA, FISTAROL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14, del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Ai comuni compresi tra i 5.000 e

15.000 abitanti che nell'anno 2010 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a causa di entrate straordinarie non ripetibili, avvenute nel 2007 ed utilizzate a finanziare spese di investimento negli anni successivi, che nel triennio 2006-2007-2008 hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno e che nell'ultimo decennio dal 1999 al 2009, hanno realizzato continuativamente un avanzo di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti avuti agli Enti locali di cui al presente comma si applica nella misura del 5 per cento.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle rotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 150 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti incanto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

---



**2.0.249**

STRADIOTTO, GIARETTA, SAIA, LANNUTTI, Mariapia GARAVAGLIA, FISTAROL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 88, inserire il seguente:

"88-bis. Per i Comuni con saldi obiettivi anomali, calcolati con le modalità previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, l'obiettivo 2011 non può comunque superare l'11,4 per cento della media della spesa corrente del triennio 2006-2008"».

**2.0.250**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Semplificazione di sanzioni tributarie)*

1. All'articolo 5-*quinqies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo dal comma 3 è soppresso;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, a decorrere dal 1° marzo 2011 si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: "In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione del pagamento del 10 per cento dell'importo dei componenti negativi non indicati in dichiarazione (o non comunicati), con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5 milioni".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 o 2 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestata. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate».

**2.0.251**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. In relazione agli immobili oggetto di misure di custodia giudiziaria per i quali la misura cautelare si sia risolta con la restituzione al legittimo proprietario, le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, entro il termine del 31 giugno 2011.

2. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Dell'avvenuta rivalutazione deve essere data notizia all'Agenzia del territorio ed al comune presso il quale è ubicato l'immobile oggetto di rivalutazione.

4. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

---

**2.0.252**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis**

*(Proroghe di termini in materia di finanziamento degli incentivi alle Attività produttive)*

1. Le iniziative agevolate finanziate a valere sul decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei limiti di spesa previsti e comun-

que senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

---

**2.0.253**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di composizione dell'assemblea Capitolina)*

1. Sino all'approvazione della disciplina ordinaria delle città metropolitane, il numero dei componenti dei consigli dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'assemblea capitolina resta determinato dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2009 per i comuni di pari popolazione.

2. I commi 1 e 2, dell'articolo 47, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La giunta di Roma Capitale, la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri capitolini, comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia.

2. Entro il limite massimo di cui al comma 1, il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti delle rispettive giunte".

3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato».

---

**2.0.277**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di composizione dell'Assemblea Capitolina)*

1. Sino all'approvazione della disciplina ordinaria delle città metropolitane, limitatamente alla composizione dei consigli dei comuni ricompresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'assemblea capitolina, è prorogata la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, vigente alla data del 31 dicembre 2009, per i comuni di pari popolazione.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

1. La giunta di Roma Capitale, la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri capitolini, comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia.

2. Entro il limite massimo di cui al comma 1, il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti delle rispettive giunte.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato».

---

#### **2.0.254**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di composizione dell'assemblea Capitolina)*

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. L'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato».

---

#### **2.0.275**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di indennità degli amministratori locali)*

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici potranno mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 si interpreta con effetto immediato, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da- privati o da enti pubblici economici potranno mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente» .

4. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato».

---

**2.0.255**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di indennità degli amministratori locali)*

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati potranno mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, è sostituito dal seguente: «Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri dei Municipi di Roma Capitale e dei consiglieri delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati potranno mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente".».

---

**2.0.276**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di indennità degli amministratori locali)*

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici potranno mensilmente superare,

per ciascun amministratore, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.".

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri dei Municipi di Roma Capitale e dei consiglieri delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici potranno mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente".

3. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato.».

---

## 2.0.256

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di indennità degli amministratori locali)*

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati potranno mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.".

2. Il secondo periodo del comma 2, dell'articolo 82, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta con effetto immediato, nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione, come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Al comma 2, dell'articolo 82, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici potranno mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.".».

---

**2.0.257**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396 della presente legge al patrimonio di Roma capitale, già Comune di Roma, non sono soggetti, anche ove ne ricorrano le condizioni, all'istituto della retrocessione o della restituzione, a eccezione dei casi in cui Roma capitale, già Comune di Roma, in base agli interessi pubblici prevalenti, acconsenta alla richiesta avanzata dal privato.».

---

**2.0.258**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di norme transitorie  
sull'ordinamento di Roma Capitale)*

1. All'articolo 24, comma 5, primo alinea della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: "adottati ai sensi dell'articolo 2" sono inserite le seguenti: "entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

**2.0.263**

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, PISTORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di semplificare le norme in materia di sanzioni per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su strumenti finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottate le seguenti disposizioni:

1) all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo del comma 3 è soppresso;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle misure e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si

applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

2) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito da seguente: "In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione del pagamento del 10 per cento dell'importo dei componenti negativi non indicati in dichiarazione o non comunicati, con un minimo di euro 1.000 ed un massimo di euro 5 milioni;

3) le disposizioni del presente comma si applicano anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge ivi comprese quelle già contestate. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate"».

---

## 2.0.264

### CURSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-*bis*.**

1. Le presenti disposizioni alle iniziative beneficiarie di contributi pubblici in materia di Patti territoriali e Contratti d'area.

2. Al comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

4. All'articolo 4, comma 1 del decreto del 27 aprile 2006, n. 215. il comma 2 dell'articolo 12-*ter* del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni è soppresso, l'espressione "superiori a 1,5 milioni di euro".

5. Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte finanziate, si intendono sospesi, per ventiquattro mesi, i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello sviluppo economico per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo di revoca da parte dello stesso Ministero.

6. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico verrà costituita un'apposita Commissione al fine di valutare i casi oggetto dei procedimenti di cui al comma precedente e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. L'organo competente può decidere anche con la modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il suddetto provvedimento



deve intervenire entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I costi della Commissione saranno a totale carico delle imprese richiedenti.

7. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico si disporranno le opportune modifiche all'articolo 12 del decreto ministeriale 320 del 2000 attraverso l'introduzione di modalità di verifica dell'indicatore occupazionale che tengano conto della specificità delle crisi nei diversi territori. I procedimenti amministrativi di revoca avviati per mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali sono pertanto sospesi fino all'emanazione del decreto.

8. L'anno di disponibilità da considerare ai fini del calcolo delle agevolazioni finali a seguito delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa è, per i programmi agevolati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato emanato il decreto di concessione definitiva da parte del Ministero dello sviluppo economico, uguale a quello della conclusione degli investimenti».

---

#### **2.0.266**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale».

---

#### **2.0.267**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

1. È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 commi 1088-1089, e

successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

---

**2.0.268**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: competitività e sviluppo delle imprese».

---

**2.0.269**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per

ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

---

### **2.0.270**

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. È previsto un credito d'imposta alle imprese, in special modo a quelle del Sud, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1 della legge 296/2006, commi da 280 a 285, e successive modificazioni. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante riduzione, fino al 3 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

---

### **2.0.271**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Potenziamento vigilanza urbana negli Aeroporti)*

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento

pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni».

---

## 2.0.272

MALAN, *Relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti di potenziamento delle funzioni di tutela nell'area archeologica di Pompei)*

1. È prorogata di un anno l'utilizzazione di graduatorie, in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti, procedure straordinarie di reclutamento per rafforzare l'autonomia e l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle aree archeologiche di Pompei sulla base di un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro necessari per assicurare la tutela delle suddette aree. Il programma è predisposto dalla competente Soprintendenza, è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale di cui al presente comma è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania

è individuata dalla regione medesima nell'ambito del programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica per la relativa presa d'atto.

3. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

4. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-*bis*, del suddetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento non ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.

5. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competente.

6. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati, per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* e, ove occorrente, sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascun intervento; in caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello *sponsor*, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori *sponsor*, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle soprintendenze speciali ed autonome, nonché degli istituti dotati di autonomia speciale, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle soprintendenze medesime, nonché degli istituti dotati di autonomia speciale, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità».

---

**2.0.273**

MALAN, *Relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. Ai fini della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al medesimo comma, le parole: "approva l'intesa di cui al comma precedente ed" sono sostituite dalle seguenti: ", a seguito della procedura di cui al comma 2,".»

---

**2.0.278**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche di disposizioni legislative)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole "dai comuni" con le parole "dalle province e dai comuni".

2. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 59 inserire il seguente:

"59-bis Al fine di favorire la riduzione del debito degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per le annualità 2011, 2012 e 2013 per il pagamento delle penalità connesse alla estinzione anticipata dei mutui".

3. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la deroga prevista dal comma 118 si intende riferita al personale di polizia locale dei Comuni e delle Province.

4. All'articolo 6, alla fine del comma 21-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti parole: ", nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267"».

---

## **2.0.280**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-*bis*.**

1. All'articolo 1, dopo il comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

"143-*bis* Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-*quater*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e confermate per l'anno 2010, dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42".

2. Il termine previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 è prorogato al 31 dicembre 2011, anche ai fini dell'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali ai principi di contenimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato contenuti nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## **2.0.281**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-*bis*.**

*(Ente Nazionale per il Microcredito già Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito)*

Ai sensi dell'articolo 7 comma 31 del decreto Legislativo 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 che trasferisce la vigilanza sul Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito al Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di chiarire la natura

giuridica del Comitato stesso, si ridenomina l'organismo, quale ente di diritto pubblico non economico, in «Ente Nazionale per il Microcredito». La dotazione organica dell'ente non può superare le trenta unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici necessari a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, l'ente potrà avvalersi, per far fronte alle esigenze di funzionamento, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della normativa di cui agli articolo 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dello svolgimento delle suddette procedure concorsuali potrà essere conferito un incarico dirigenziale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. N. 165 del 2001. In sede di prima attuazione, nei bandi di concorso pubblici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali possono essere previsti requisiti di accesso che integrano quelli dell'articolo 28 del citato d.lgs. N. 165 del 2001 al fine di tenere conto delle professionalità acquisite dal personale utilizzato dall'Ente, fermo restando il possesso di titolo di studio previsto per l'accesso alla dirigenza. Alla copertura dei relativi oneri si procede nei limiti di cui all'articolo 9 comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 20 luglio 2010, n. 122».

---

## 2.0.285

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si prevede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure



straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

---

## 2.0.286

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. La fidejussione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, non può superare il canone annuale della concessione e, rinnovata di anno in anno, è limitata alle sole concessioni turistico ricreative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 494 del 1993.»

---

## Art. 3.

### 3.1

BATTAGLIA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 3,7 milioni di euro annui, in ragione della legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 9, comma 21, che dispone per gli anni dal 2011 al 2013 compreso, che le progressioni di carriera comunque denominate, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici, si provvede, con decorrenza 2014, mediante i risparmi di bilancio del Ministero della difesa».

---

### 3.2

BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, TOFANI, CURSI, ALLEGRI, CORONELLA, DE ECCHER, CASTRO, PARAVIA

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

- a) sopprimere le parole: «commi da 1 a 6»;
- b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) quanto ad euro 202,6 milioni per l'anno 2011, ad euro 278,3 milioni per l'anno 2012 e ad euro 254,3 milioni a decorrere dal 2013 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di Bilancio"».

---

**3.3**

CUTRUFO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «commi da 1 a 6».*

---

**3.4**

LUSI, VITA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, Nicola ROSSI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, Ignazio MARINO, ANDRIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione-inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 3.5

VITA, LUSI, BUTTI, FERRANTE, DELLA SETA, BLAZINA, BAIO, DI GIOVAN PAOLO, RANDAZZO, Ignazio MARINO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, ANDRIA, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante le disposizioni di cui alla lettera b-bis)».

*Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### 3.6

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Al comma 1, sostituire la lettera b) del comma 1, con la seguente:*

«b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, di 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle

spese relative alla missione: Comunicazioni – programma: Sostegno all'editoria».

---

### 3.7

FLERES

*«Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) quanto a 50 milioni per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220;».*

---

### 3.8

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220».*

---

### 3.9

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo di una quota delle risorse di cui all'ultima voce dell'elenco 1 dell'allegato 2 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».*

---

### 3.10

D'ALIA, PISTORIO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

### 3.11

SARO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c) sostituire le parole: «73 milioni» con le seguenti: «77,8 milioni» e le parole: «il versamento» con le seguenti: «per le 73 milioni il versamento»;*

b) alla lettera e) sostituire le parole: «83 milioni» con le seguenti: «78,2 milioni»; conseguentemente sopprimere la voce dell'Allegato 2: «Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100».

---

### 3.12

#### CURSI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- alla lettera c) sostituire le parole «73 milioni» con le seguenti: «76,8 milioni» e le parole: «il versamento» con le seguenti: «per 73 milioni il versamento»;

- alla lettera e) sostituire le parole: «83 milioni» con le seguenti: «79,2 milioni».

*Conseguentemente alla voce: dell'Allegato 2: «Articolo 3, comma 5 secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100», l'importo di «4.800.000» è sostituito dal seguente: «1.000.000».*

- alla lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disponibilità, finanziarie di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, già impegnate e non ancora utilizzate, possono essere destinate nell'anno 2011 anche ad ulteriori interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano ai sensi della medesima disposizione normativa».

---

### 3.13

#### CUTRUFO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) quanto a euro 254,6 milioni per l'anno 2011, a euro 278,3 milioni per l'anno 2012 e a euro 254,3 milioni a decorrere dal 2013 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio».

---

### 3.14

#### GIARETTA

*All'allegato 2 previsto all'articolo 3, comma 1, lettera e) sopprimere la seguente voce:*

Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 1004.800.000*Conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 1, lettera e) dopo le parole: «disposizioni indicate» inserire le seguenti: «alla lettera e-bis) e»;

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

«*e-bis*) con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a*) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b*) Ministri e Vice Ministri; *c*) Sottosegretari di Stato; *d*) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e*) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 4.800.000 euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente lettera, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato;».

---

### 3.15

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA

*Al comma 1, lettera e), nell'Allegato 2 sopprimere la voce: «Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990».*

*Consequentemente:*

al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

---

### 3.16

SARO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, già impegnate e non ancora utilizzate, possono essere destinate nell'anno 2011 anche ad ulteriori interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano ai sensi della medesima disposizione normativa».*

---

### 3.17

CASOLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, a disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili».

---

### 3.18

FLUTTERO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, a disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto, con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili».

---

### 3.19

PISTORIO, ASTORE, OLIVA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 2010, n. 41, sostituire, le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "31 dicembre 2011", e le parole: "30 giugno 2011" con le seguenti: "30 giugno 2012".

Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale

in maniera lineare fino allo 0,2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

### 3.0.1

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al fine della completa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo le parole: "3500 kg", sono inserite le seguenti: "o conferiti direttamente ai sistemi di raccolta di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c)";

b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "tale quantitativo è elevato a 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 e a 3500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1 nel caso in cui i RAEE di cui alla lettera a) siano ritirati mediante trasportatori iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso i luoghi di cui alla lettera c)";

c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole da "effettuato" a: "kg";

d) all'articolo 8, dopo le parole: "ed integrazioni" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 210, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni".

2. Qualora producano o gestiscano RAEE professionali, i soggetti di cui al Capo II del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 2010 sono tenuti ad iscriversi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che disciplina le relative modalità operative, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---



## EMENDAMENTI AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

### Art. 1

#### x1.1

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA, D'ALIA, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Proroga di termine per l'esercizio della delega  
in materia di federalismo fiscale)*

All'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011"».

---

#### x1.2

MALAN, *Relatore*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di norme transitorie  
sull'ordinamento di Roma Capitale)*

1. Al comma 5, alinea, dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: "adottati ai sensi dell'articolo 2", sono inserite le seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 23, comma 6"».

---

#### x1.3

MALAN, *Relatore*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

---